

GALLIANO ANTONINO

Il coinvolgimento del Galliano nella strage di Capaci, avendo il predetto imputato svolto un ruolo di rilievo nella fase preparatoria e, quindi, fornito un contributo penalmente rilevante alla attuazione del piano criminoso ed alla verifica del gravissimo evento, era emerso nel corso del giudizio di prime cure attraverso le dichiarazioni del cugino, Calogero Ganci, anch'egli facente parte assieme al fratello del gruppo che in Palermo era adibito all'attività di controllo e di pedinamento della vettura di servizio del magistrato sino al giorno della strage.

Tali dichiarazioni avevano trovato conferma nella convergente chiamata operata da Salvatore Cancemi che aveva finito per suffragare ulteriormente le accuse provenienti dal Ganci, la cui mutata condotta processuale determinava la scelta collaborativa del giudicabile, il quale confessava il suo coinvolgimento nell'attività di pedinamento della vettura blindata adibita agli spostamenti del dr Falcone su disposizione dello zio Raffaele Ganci, capomandamento della Noce di cui il giudicabile era stato uomo d'onore riservato sin dal 1985.

La Corte d'Assise pertanto affermava la penale responsabilità del giudicabile e lo condannava, nel separato giudizio di prime cure, alla pena di anni ventuno di reclusione e £. 1.000.000 di multa per il delitto di strage e per quelli connessi (ritenuto il vincolo della continuazione e previa concessione delle attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti), oltre alle pene accessorie previste per legge.

*

Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto appello per il tramite dell'avv. Falzone che con il principale motivo di gravame si doleva del trattamento sanzionatorio inflitto al Galliano, conseguente alla mancata applicazione del beneficio di cui all'art. 8 della D.L. n. 152/91).

Difatti, l'imputato, "uomo d'onore riservato", aveva reso ampia confessione e aveva mantenuto un comportamento post delictum, avuto riguardo anche alla condotta processuale serbata, che evidenziava l'interruzione di qualsivoglia legame con

l'organizzazione mafiosa di appartenenza. Tale comportamento non poteva essere confinato entro i limiti angusti della confessione, atteso che quest'ultima poteva risolversi anche in una accettazione parziale delle accuse e non evolvere, per come avvenuto, nella dissociazione da Cosa Nostra del Galliano.

Pertanto, non era condivisibile l'impugnata sentenza che valorizzando il mero contributo non aveva tenuto conto del favorevole evolversi della personalità dell'imputato, rilevante ai fini dell'applicazione della speciale attenuante e della determinazione della pena.

Con i motivi aggiunti, la difesa chiedeva la rinnovazione parziale del dibattimento per procedere all'esame dell'imputato al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991, che il primo giudice non aveva ritenuto di dover concedere al Galliano pur applicando allo stesso le circostanze attenuanti generiche, avendo il giudicabile confessato la sua partecipazione alla vicenda delittuosa.

Inoltre, ad avviso della difesa doveva essere valutata la dissociazione del Galliano con riferimento al sodalizio mafioso e non confinare la sua condotta nei limiti ristretti della confessione resa. Pertanto il difensore insisteva nella richiesta di esame dell'imputato.

*

Il rappresentante della pubblica accusa, in sede di requisitoria, censurava le conclusioni assunte dai primi giudici sul rilievo che non era affatto condivisibile la valutazione effettuata con riferimento all'apporto probatorio fornito da Antonino Galliano, avuto riguardo alla ricostruzione dell'attività di osservazione e pedinamento, all'individuazione del movente ed alle modalità anche di tempo e di luogo con le quali venivano effettuate le riunioni della commissione provinciale di Palermo.

Andava poi aggiunto che l'apporto del dichiarante era stato caratterizzato da aspetti di novità particolarmente significativi relativi alla condotta esecutiva, avuto riguardo al momento di inizio dell'attività ed alle modalità del pedinamento, ad elementi che confermavano il coinvolgimento nella vicenda per cui è processo di Salvatore

Sbeglia e di Giusto Sciarabba, alle modalità di riunione della Commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra.

Pertanto, ad avviso del P.G., l'apporto fornito dal Galliano per la sua decisività e rilevanza ben poteva giustificare la richiesta rideterminazione della pena conseguente all'applicazione della speciale attenuante della collaborazione.

*

Osserva la Corte che l'impugnata sentenza non merita censura alcuna avendo i primi giudici dato ampio conto delle condivisibili ragioni per cui non può essere riconosciuta al Galliano la speciale attenuante prevista dall'art. 8 D. L. n.152/1991 per i collaboratori di giustizia, difettandone le condizioni legittimatrici.

Ed invero, va preliminarmente rilevato che il contributo fornito agli inquirenti da chi, dissociandosi dai correi, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, va valutato di volta in volta, in relazione al reato per il quale si procede, nel processo in cui la collaborazione ha dispiegato i suoi effetti e, quindi, nel caso di specie, in ordine alla strage di Capaci.

Tanto premesso, deve convenirsi che la tardiva collaborazione fornita dal Galliano è intervenuta in una fase processuale in cui altri collaboratori di giustizia, che peraltro lo avevano chiamato in correità, avevano già consentito di ricostruire compiutamente le fasi ideativa, preparatoria ed esecutiva dell'efferata strage, sicché le propalazioni del giudicabile non si sono affatto rivelate decisive per la ricostruzione dei fatti-reato per i quali si procede e per l'individuazione e/o cattura dei correi.

Sotto tale profilo, dunque, non appaiono conducenti le considerazioni addotte dalla difesa e dal requirente, a sostegno della richiesta di applicazione della speciale attenuante della collaborazione, in ordine al contributo probatoriamente rilevante fornito dal Galliano in relazione ad altri fatti omicidiari (Insalaco, Anselmo e Albanese) ovvero ad attività preparatorie di attentati in pregiudizio del compianto dr Paolo Borsellino e del prof. Alfredo Galasso, palesandosi per contro decisivo il rilievo dei

primi giudici, secondo cui la collaborazione fornita in ordine alla strage per cui è processo non ha certamente consentito di acquisire elementi di prova così risoluti o, comunque, particolarmente rilevanti per la ricostruzione dei fatti-reato, bensì soltanto elementi di conoscenza che hanno consentito di completare le conoscenze su frammenti di condotta esecutiva che erano rimasti ignorati sin quando non si registrò la collaborazione di Calogero Ganci.

In relazione ai presupposti per la concessione della attenuante della dissociazione ed alla rilevanza del contributo probatorio offerto, a proposito si è citato il principio giurisprudenziale secondo cui deve escludersene l'applicazione quando la dissociazione – ancorché ufficialmente riconosciuta con l'ammissione dell'interessato allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia – riguardi fatti diversi da quelli in relazione ai quali l'attenuante si invoca, ovvero quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito l'individuazione dei concorrenti del reato. (Cass. pen. sez. II, 13 febbraio 1997, ud. 22 gennaio 1997, n.1311, Settineri ed altri).

Ed ancora esattamente si è osservato che l'esame del giudice di merito in ordine alla configurabilità della speciale attenuante non può che essere limitato a quanto riferito dall'imputato nel singolo procedimento in ordine ai reati per i quali si procede, poiché è solo in relazione ad essi che può valutare la decisività e la concretezza dell'apporto fornito dal collaborante; resta fuori, perciò, da tale esame l'apporto dato per vicende delittuose attinenti altri procedimenti (Cass. pen. sez. V, 5 febbraio 1997, n. 889, Feminò ed altri).

Alla stregua di tali principi deve convenirsi che gli innegabili profili di novità ravvisabili nel racconto del Galliano, se valutati congruamente, non appaiono di valenza tale da integrare gli estremi di quel significativo e rilevante contributo probatorio richiesto dalla norma citata.

Tuttavia, il complessivo apporto collaborativo del Galliano, valutato anche in relazione alle motivazioni sottese a tale scelta ed all'attendibilità positivamente delibata del collaborante, lo rendono meritevole, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133

c.p., della riduzione della pena inflitta in prime cure, che, tenuto conto del giudizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, appare conforme a giustizia determinare in anni diciotto e mesi undici di reclusione, secondo il seguente calcolo: pena base, per il più grave delitto di ergastolo, anni diciotto, alla stregua dell'espresso giudizio di valenza operato in prime cure, aumentata ex art. 81 cpv. c.p., ad anni diciotto e mesi undici, previa eliminazione della pena della multa, atteso che l'aumento operato per continuazione dissolve la pena pecuniaria in quella detentiva.

Al riguardo si osserva che "In tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato, la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino al triplo per i reati satelliti – qualunque sia il genere o la specie della loro sanzione edittale – è esclusivamente quella prevista per la violazione più grave." (cfr. Cassazione penale sez. un., 26 novembre 1997, n. 15, Varnelli, Cass. pen. 1998, 1599 Cass. pen. 1998, 2313 nota (Pitton), Dir. pen. e processo 1998, 490 nota (De Roberto), Giust. pen. 1998, II, 385, Giur. it. 1998, 2130).

Ai fini della quantificazione della pena come sopra inflitta va escluso l'aumento operato in prime cure per i reati di lesioni personali aggravate continuate e danneggiamento aggravato continuato di cui ai capi d) ed e) dell'epigrafe della sentenza appellata, perché estinti per prescrizione.

*

BAGARELLA LEOLUCA

Alla stregua delle plurime e convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia che ne avevano evidenziato l'affiliazione a Cosa Nostra, i diretti rapporti parentali con il capo di detto sodalizio mafioso, Salvatore Riina, e ne avevano delineato il ruolo ed i compiti espletati nella fase preparatoria ed esecutiva della strage di Capaci posti in essere sia in contrada Rebottone sia a Capaci, il Bagarella era stato condannato alla pena dell'ergastolo a cagione della sua ritenuta partecipazione all'esecuzione del micidiale attentato dinamitardo.

Avverso detta decisione il Bagarella ha proposto appello per il tramite dell'avv. Fileccia che, con il principale motivo di gravame, ha dedotto che l'imputato doveva essere mandato assolto dai reati ascrittigli per non averli commessi.

Ed invero, ad avviso del difensore, i criteri di valutazione della prova seguiti dai primi giudici, e, segnatamente, quelli afferenti all'apprezzamento delle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia, ancorché condivisibili dal punto in astratto, in concreto si prestavano a varie censure.

Così, dal punto di vista della genesi delle chiamate, osservava la difesa che i collaboranti, per loro stessa ammissione, erano mossi da ragioni di risentimento, rancore e rivalsa nei confronti dell'imputato. Pertanto, tali chiamate erano in linea di principio inattendibili per cui dovevano essere sottoposte "ad un più scrupoloso e completo approfondimento valutativo".

Con riferimento agli elementi esterni di convalida della chiamata in correità o reità, rinvenibili, secondo l'orientamento della Corte regolatrice, in "altri elementi di prova" idonei a confermarne l'attendibilità, costituiti anche da altre chiamate di correo, rilevava la difesa che tale interpretazione, a cui si erano uniformati i primi giudici, non era affatto condivisibile. Infatti, vi si opponeva sia il dato testuale che faceva riferimento ad "altri" elementi di prova che non potevano essere le ulteriori chiamate in correità, trattandosi di elementi della stessa natura, nonché la volontà del Legislatore, desumibile dalla formulazione dell'art. 192, comma 3 c.p.p..



La chiamata di correo, da ritenersi indizio o mera notitia criminis o elemento di prova, era dotata di una portata accusatoria assai limitata se non supportata da "riscontri" di natura oggettiva che non potevano individuarsi in altre chiamate, trattandosi di elementi di per sé stessi inadonei dal punto di vista genetico ad assumere valenza probatoria per la loro intrinseca deficienza qualitativa. Pertanto, a prescindere dal numero delle chiamate in correità, alle stesse non poteva attribuirsi reciproca convalida, dovendosi invece sottoporre ognuna di esse a verifica alla stregua di obbiettivi e "diversi" elementi di riscontro esterno. In altri termini, le dichiarazioni rese dai coimputati costituiscono una categoria di elementi di prova contrapposta agli "altri" elementi, onde quest'ultimi non possono ~~che essere~~ "diversi" dai primi.

*

Con riferimento alla condotta ascritta al Bagarella nell'ambito della strage, si osservava che non erano affatto confortanti le dichiarazioni dei collaboranti Di Matteo, Brusca, Cancemi, Ganci e Galliano.

Le provalazioni di costoro, infatti, al di là del mero elemento della ripetitività circa il coinvolgimento del Bagarella nel fatto delittuoso, che di per sé non costituiva prova di colpevolezza, erano del tutto generiche ed inattendibili. Né poteva valorizzarsi, a fini accusatori, per come avevano fatto i primi giudici, il rapporto parentale tra il Bagarella e Riina Salvatore e la riconosciuta appartenenza del primo a Cosa Nostra, sancita da diverse sentenze passate in giudicato.

Ad avviso della difesa, essendo del tutto diverso il thema probandum, non v'era dubbio che, anche alla stregua delle suddette chiamate in correità, difettava la prova certa ed incontrovertibile della partecipazione del Bagarella alla fase preparatoria ed esecutiva della strage.

A tal proposito si evidenziavano le ragioni di rancore e di risentimento che avevano caratterizzato le dichiarazioni accusatorie di Di Matteo e Brusca, sia a cagione dei rapporti parentali tra il Bagarella ed il Riina, sia, per quanto atteneva al Di Matteo, all'avvenuto rapimento ed alla uccisione del figliolo di quest'ultimo. I predetti col-

laboranti, inoltre, non avevano prospettato un quadro preciso e chiaro della condotta posta in essere dall'imputato. In particolare, la composizione degli equipaggi, la individuazione delle autovetture usate per il trasporto dell'esplosivo da Altofonte a Capaci ed i ruoli stessi dei singoli partecipanti, discordanti ed inconciliabili con le versioni rese, rendevano insicuro ed incerto il costruito accusatorio recepito in sentenza.

Del pari, erano inattendibili le dichiarazioni de relato del Cancemi, che le avrebbe attinte dal Ganci, sul ruolo del Bagarella, avuto riguardo al reperimento da parte di quest'ultimo dell'esplosivo, in quanto a carico dello stesso collaborante erano emersi elementi di responsabilità ben più gravi rispetto a quelli da lui confessati, per come rilevato anche dai primi giudici, sicché era difficile credere che il propalante non era stato in grado di fornire adeguate risposte ad interrogativi semplici concernenti le modalità, i temi e la provenienza dell'esplosivo. Infine, con riferimento alle varie fasi dell'attentato (in particolare caricamento del cunicolo ed alla riunione svoltasi il giorno seguente all'attentato presso la casa di Guddo) i collaboranti erano caduti in una serie di incongruenze logiche che non potevano giustificare la condanna del Bagarella, che si era fondata su mere chiamate in correità inattendibili, per come in precedenza rilevato, che non potevano prescindere dalla significativa assenza dell'imputato – quale emissario del Riina – alle riunioni “più impegnative sotto il profilo organizzativo” ed addirittura al momento stesso della realizzazione della strage.

*

L'appello è infondato nella misura in cui i primi giudici, con motivazione incensurabile dal punto di vista logico-valutativo, hanno dato ampio conto delle condivisibili conclusioni cui sono pervenuti, dopo aver apprezzato le plurime e convergenti dichiarazioni accusatorie che hanno attinto l'imputato, il cui ruolo all'interno della famiglia mafiosa di Corleone, anche a cagione degli stretti rapporti parentali con Salvatore Riina, che ne aveva sposato la sorella, e la fattiva partecipazione alle fasi esecutive della strage era stato delineato con assoluta precisione e ricchezza di par-

ticolari dai chiamanti in correità, le cui convergenti dichiarazioni hanno attinto il Bagarella. Conseguentemente vanno disattese le censure mosse ai criteri di valutazione della prova, alla stregua delle argomentazioni già espresse avuto riguardo alla chiamata di correo, che è tema comune anche alle altre difese, in quanto la lettura delle dichiarazioni dei collaboranti prospettata dalla difesa non può essere affatto condivisa, alla stregua dei principi ermeneutici indicati dalla giurisprudenza della Corte regolatrice, di cui i primi giudici hanno fatto corretto uso processuale.

Su tale punto, tuttavia, vale la pena di ribadire che la c.d. “convergenza del molteplice” è idonea ad integrare la prova piena della penale responsabilità del giudicabile nella misura in cui alla chiamata di correo, la cui valutazione è informata ai criteri di cui all’art. 192, comma 3 e 4 c.p.p., deve riconoscersi il valore di prova e non di mero indizio, per come risulta inequivocabilmente sia dalla collocazione della norma nel Libro III del codice di rito, dedicato alle prove, sia dal titolo di detta norma afferente alla “valutazione della prova”.

In tal senso, infatti, si è pronunciata la Corte regolatrice a Sezioni Unite, evidenziando che “le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (o da persona imputata in un procedimento connesso o imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p., sono annoverate tra le prove e non tra i semplici indizi, ma il giudizio di attendibilità delle stesse necessita di riscontri esterni, deve cioè essere confortato da altri elementi o dati probatori, che non sono peraltro predeterminati nella specie e qualità e che di conseguenza possono essere, in via generale, di qualsiasi tipo e natura.” (cfr. Cassazione penale, sez. un., 3 febbraio 1990, Belli, Cass. pen. 1990, II, 37 Arch. nuova proc. pen. cod. 1990, 157 Foro it. 1990, II, 300, Riv. pen. 1990, 227).

Si tratta dunque di una prova in fieri che abbisogna per completarsi di riscontri esterni, in tal senso intendendosi quel quid pluris che integri l’efficacia dimostrativa della dichiarazione del propalante. Ovviamente, tali elementi di riscontro sono ben distinti da quelli afferenti all’affidabilità intrinseca del dichiarante che riguardano la genesi della propalazione, che deve essere caratterizzata da spontaneità, coerenza,

precisione, logica interna, disinteresse, assenza di contrasto con le altre acquisizioni processuali e contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili; elementi questi che costituiscono i parametri valutativi cui il giudice deve attenersi al fine di verificare l'intrinseca attendibilità della fonte propalatoria.

Tuttavia, dovendosi inquadrare la chiamata di correo nell'ambito delle cosiddette prove storiche-rappresentative, in assenza di un preciso disposto normativo che faccia ritenere derogato il principio del libero convincimento da parte del giudice, essa deve necessariamente assimilarsi dal punto di vista strutturale alla prova testimoniale e perciò è soggetta agli stessi principi di valutazione, sia sotto il profilo soggettivo, afferente all'attendibilità del chiamante, sia sotto il profilo oggettivo, concernente il contenuto e le modalità della dichiarazione.

La valutazione del giudice, pertanto, dovrà investire l'attendibilità soggettiva della chiamata attraverso:

-la struttura e la forza logica della chiamata stessa, in modo che dalle caratteristiche del racconto possa verosimilmente escludersi la falsità dei fatti narrati, nonché la coerenza della narrazione;

-la personalità e l'atteggiamento soggettivo dell'imputato in base a dati obiettivi, quali la generale propensione o meno del soggetto alla precisione del racconto; l'esatta individuazione delle responsabilità soggettive; la capacità di scindere i fatti appresi dalla loro interpretazione; la valutazione delle ragioni della collaborazione e dei rapporti con i chiamati.

A tal proposito occorre precisare che la mancanza di rancori, inimicizie o, comunque, di motivi di vendetta o di rivalsa è sufficiente per escludere la sussistenza di un interesse alla chiamata in correità, essendo a tal fine del tutto inconferente la considerazione che il propalante, essendo normalmente autore di reati di una certa gravità, miri alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata. Giova tuttavia sottolineare come la Corte regolatrice abbia escluso la rilevanza dell'intendimento di conseguire benefici premiali da parte del chiamante nel giudizio circa la sua attendibilità intrinseca che deve rimanere ancorato ai già citati crite-

ri della spontaneità, genuinità, costanza, logica interna del racconto e disinteresse; criteri in presenza dei quali “resta irrilevante anche il motivo per il quale il collaborante si è indotto a formulare le sue accuse” (cfr. in tal senso Cass. pen. 6 maggio 1994, Siciliano).

Per come già osservato, non sussistono plausibili ragioni per revocare in dubbio l'intrinseca attendibilità delle disinteressate dichiarazioni dei collaboranti, i quali, ammettendo il loro personale coinvolgimento nella strage, non solo hanno aggravato la loro rispettiva posizione in ordine ai fatti per cui è processo, ma hanno dimostrato di aver intrapreso un percorso di revisione critica delle scelte di vita sin allora operate, teso al recupero di diversi valori umani e sociali.

Nel caso di specie, le accuse mosse nei confronti dell'imputato sono scevre da qualsivoglia intento calunniatorio non essendo le stesse ispirate da sentimenti di rivalsa, giacché anche l'accertata sussistenza di motivi di contrasto tra chiamato e chiamante, cui la difesa ha fatto riferimento per screditare la portata accusatoria delle dichiarazioni provenienti da Di Matteo e Brusca, non implica per ciò solo un automatico giudizio di inattendibilità delle chiamate in correità, ma impone unicamente una particolare e prudente valutazione della chiamata, cui non si sono affatto sottratti i primi giudici, onde stabilire se detti motivi di contrasto, una volta accertati, siano stati tali da dar luogo alla suddetta conseguenza (cfr. in tal senso Cass. pen. 31 maggio 1995, n. 2328).

Orbene, l'analisi delle suddette dichiarazioni accusatorie, tra loro convergenti e reciprocamente riscontrate, esclude la sussistenza di motivazioni ispiratrici di tal fatta, che vanno altresì escluse sul rilievo che la partecipazione del Bagarella alla fase esecutiva della strage è stata evocata anche da altri chiamanti in correità, come Ferrante, La Barbera e, seppur de relato, Calogero Ganci.

Tanto premesso, deve rilevarsi che, una volta superato il vaglio di intrinseca attendibilità dei chiamanti, l'art. 192 comma 3 c.p.p. richiede, che l'attendibilità delle dichiarazioni risulti riscontrata estrinsecamente attraverso altri elementi di prova interpretabili come conferma dei fatti dell'accusa.” (cfr. Cassazione penale sez. un.,

21 ottobre 1992, Marino e altro, Riv. it. dir. e proc. pen. 1994, 639, Giust. pen. 1994, III, 101). Tuttavia, eventuali discrasie nella narrazione del dichiarante non incidono sulla sua attendibilità in caso di positiva, favorevole verifica esterna dell'attendibilità del chiamante. Difatti, "l'esistenza di eventuali imprecisioni della chiamata in correità non è di per sé sufficiente ad escludere l'attendibilità del collaborante allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale indiziario e ritenga, con congrua motivazione, la prevalenza degli elementi che sostengono la credibilità dell'accusa." (cfr. Cassazione penale sez. I, 17 gennaio 1994, Pistillo).

Pertanto, la presenza di eventuali smagliature o incongruenze, purché logicamente non insuperabili, non costituisce di per sé sintomo di mendacio da parte del propalante, la cui attendibilità va valutata, in relazione ai fatti oggetto dell'imputazione sottoposta a verifica, con riferimento agli episodi specifici da lui narrati.

Tale criterio interpretativo trova ulteriore conferma nel principio della frazionabilità delle dichiarazioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che "in tema di chiamata di correo, è lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un medesimo soggetto; con la conseguenza che l'attendibilità del chiamante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale della conferma, in quanto suffragate da idonei elementi di riscontro esterno; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare in modo automatico attendibilità per l'intera narrazione" (cfr. Cass. sez. 6, sent. 05649 del 13 giugno 1997 - ud. 22 gennaio 1997 - imp. Dominante ed altri).

In ordine alla natura di tali riscontri esterni va chiarito anzitutto che la tesi offerta dalla difesa è palesemente inaccettabile in quanto gli elementi cui fa riferimento la citata norma, da valutare unitamente alle dichiarazioni rese dal coimputato o da persona imputata in procedimento connesso, non sono predeterminati nella loro specie e qualità e, pertanto, possono essere, in via generale, di qualsiasi natura, purché idonei a confermare l'attendibilità della dichiarazione accusatoria. Inoltre, non

devono necessariamente avere l'idoneità a fornire la dimostrazione di per sé della colpevolezza della persona accusata dal dichiarante, dato che in tal senso non vi sarebbe bisogno delle accuse di quest'ultimo e la disposizione di cui al comma secondo del medesimo articolo sarebbe del tutto inutile (cfr. Cassazione penale, sez. un., 3 febbraio 1990, Belli, Cass. pen. 1990, II, 37, Arch. nuova proc. pen. cod. 1990, 157, Foro it. 1990, II, 300).

L'elemento di riscontro deve, comunque, consistere in un "dato certo" che, pur non avendo la capacità di dimostrare la verità del fatto oggetto di dimostrazione, sia tuttavia idoneo a convalidare aliunde l'accusa e ad offrire garanzie obiettive e certe circa l'attendibilità di chi lo ha riferito. È stato pertanto evidenziato che in tema di chiamata in correità, le regole da utilizzare, ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità della dichiarazione, variano a seconda che il proponente riferisca vicende riguardanti solo terze persone, accusate di fatti costituenti reato, limitandosi così ad una "chiamata in reità", ovvero ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti, con ciò integrando una "chiamata in correità" in senso proprio. Tuttavia, le dichiarazioni dei collaboranti non necessitano di riscontri di natura esclusivamente testimoniale, reale o documentale, ma possono essere sorrette ab extrinseco da altre convergenti dichiarazioni di coimputati o da argomentazioni di carattere logico, atteso che, in considerazione dell'indeterminatezza degli elementi esterni di riscontro, nulla esclude che l'elemento di riscontro sia omologo a quello da convalidare dato che il Legislatore ha espressamente richiesto che gli altri elementi di prova siano aggiuntivi e non di specie diversa.

Tale principio costituisce ormai *ius receptum* avendo trovato affermazione nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza Belli del 3 febbraio 1990), sicché assume pieno di valore di riscontro esterno la dichiarazione convergente di altro collaboratore di giustizia, per cui i riscontri alla chiamata in correità possono consistere anche in chiamate ulteriori, provenienti da altri dichiaranti, a condizione che non vi siano ragioni per ritenere che la convergenza tra

di esse possa essere il frutto di collusioni o comunque di reciproche influenze (cfr. Cassazione penale sez. II, 1 ottobre 1996, Pagano e altro Giust. pen. 1997, III, 275). La c.d. “convergenza del molteplice”, ovvero sia la convergenza di dichiarazioni su uno stesso fatto, o tema di prova, ove non risulti provato l'intento dei chiamanti di accusare falsamente una persona, è idonea ad attestarne la verità storica non potendosi considerare indici rivelatori di inattendibilità le discordanze tra le dichiarazioni, fisiologicamente assorbibili in quel margine di autonomia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi, allorché risulti dimostrata la sostanziale convergenza dei rispettivi nuclei fondamentali. Tuttavia, l'esigenza di convergenza e di concordanza fra le dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi soggetti rientranti fra quelli menzionati nei comma 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., in funzione di reciproco riscontro fra le dichiarazioni stesse, quando non sussiste alcuna fondata ragione per ritenere che sia il frutto di collusioni o comunque di reciproche influenze non può essere spinta al punto di pretendere che queste ultime siano totalmente sovrapponibili tra di loro, in ogni particolare, spettando invece pur sempre al giudice il potere-dovere di valutare, dandone atto in motivazione, se eventuali discrasie possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse dal mendacio di uno o più fra i dichiaranti. Al riguardo si è in precedenza osservato che in presenza di una pluralità di dichiarazioni accusatorie “l'eventuale sussistenza di smagliature e discrasie, anche di certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto fra esse, non implica, di per sé, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione risulti dimostrata la complessiva convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali.” (Cassazione penale sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna, Cass. pen. 1993, 2585).

*

Alla luce di tali principi ermeneutici, la tesi difensiva in tema di valutazione della prova appare destituita di qualsivoglia fondamento e la lettura volta a screditare le plurime e convergenti chiamate in correità, che hanno attinto il giudicabile, risulta,

prima facie, pretestuosa e del tutto astratta dal contesto probatorio quale è emerso dall'istruzione dibattimentale espletata nel corso del giudizio.

Ed invero, in punto di responsabilità, i rilievi mossi appaiono del tutto ininfluenti a scalfire il cospicuo quadro probatorio gravante sul giudicabile, non essendo revocabile in dubbio l'affiliazione del Bagarella a Cosa Nostra, per come asserito da Giovanni Brusca, che aveva indicato l'imputato come uno dei soggetti presenti alla cerimonia della sua affiliazione. Inoltre, lo stretto rapporto di parentela con il Riina, capo indiscusso di detta organizzazione cui l'imputato era affiliato, per come accertato indiscutibilmente alla stregua delle numerose pronunce sul punto aventi la forza di giudicato, aveva determinato una condizione di favore del Bagarella in seno al sodalizio, per come sottolineato da Giovanni Drago e da Mario Santo Di Matteo, che aveva narrato addirittura delle comuni origini legate al mondo della pastorizia dell'imputato, che, a suo dire, faceva parte del "gruppo di fuoco" alle dipendenze di Giovanni Brusca, direttamente in contatto con Salvatore Riina.

L'appartenenza a tale gruppo di fuoco era stata confermata anche da La Barbera, che aveva indicato in Bagarella colui che lo aveva invitato a rientrare dal Nord, ove si era rifugiato, per far parte di questo nucleo ristretto.

L'affiliazione a Cosa Nostra del Bagarella era stata confermata anche da Cancemi, che lo aveva riconosciuto fotograficamente, similmente al Di Matteo.

Ganci Calogero aveva narrato di aver conosciuto l'imputato per via del fatto di aver avuto ospite per lungo tempo Salvatore Riina durante la sua latitanza, e pertanto era solito incontrarlo a casa di suo suocero, dove il Riina aveva trovato rifugio. Il Ganci, inoltre, aveva annoverato Bagarella fra i pochi soggetti che, per sua scienza, erano coinvolti nell'organizzazione della strage di Capaci, rivelando in proposito che, a detta di suo padre, uno degli errori più gravi commessi nella progettazione dell'attentato era stato lasciare che Giovanni Brusca coinvolgesse i cosiddetti "parchitani", cioè il gruppo composto da La Barbera, Di Matteo e Bagarella.

Convergenti dichiarazioni sull'appartenenza a Cosa Nostra dell'imputato erano state rilasciate anche da Antonino Calderone, Francesco Di Carlo, Gaspare Mutolo

e Filippo Malvagna, che lo aveva indicato come uno degli emissari delle famiglie di Cosa Nostra palermitane nella provincia catanese, al pari di Giovanni Brusca, nonché da Giuseppe Marchese, cui risulta legato da vincoli di parentela, perché questi era il fratello della moglie di Bagarella, Vincenzina Marchese.

Orbene, la sicura affiliazione del Bagarella a Cosa Nostra ed i suoi rapporti con Salvatore Riina, costituiscono i presupposti logici della sua partecipazione alla strage di Capaci con il ruolo di mero esecutore, che più gli si attagliava, attesa la sua vocazione all'azione sovente brutale ed efferata come nel caso del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo; delitto commesso proprio per indurre il padre Mario Santo a deflettere dall'atteggiamento collaborativo assunto, per come confermato dallo stesso Brusca, resosi autore di tale delitto unitamente a Bagarella e Giuseppe Graviano ("E allora, quindi quando è stato rapito il Di Matteo Giuseppe aveva quattordici anni e siccome quando è stato rapito poi per altri due anni io l'ho mantenuto quindi aveva circa sedici anni, se era per Graviano Giuseppe, per Bagarella Leoluca e il Messina Matteo Denaro lo dovevamo prendere e ucciderlo subito, stop...; pag. 360, ud. del 28 marzo 1997,); il che rende ancor più evidente la partecipazione del giudicabile alla strage e l'interesse ad intimidire il collaborante che ben avrebbe potuto accusarlo per come in effetti il Di Matteo fece.

Di certo non incide negativamente sull'attendibilità del Brusca, il dichiarato proposito di uccidere Bagarella, per delle vicende riguardanti la zona di Alcamo. Ancorché l'episodio sia estraneo ai fatti di causa, deve rilevarsi che sotto il profilo del disinteresse della chiamata di Brusca nei confronti dei chiamati in correità, non produce alcuna conseguenza, atteso che le provalazioni di quest'ultimo, che non ha negato i motivi di contrasto esistenti, integrate da quanto riferito in sede di riesame, appaiono lineari, credibili, logiche e coerenti e scevre da qualsivoglia intento calunnatorio nei confronti dei giudicabili.

Nel caso di specie Brusca era pronto allo scontro con Bagarella che voleva uccidere Agostino Lentini per dei commenti nei confronti di Riina Salvatore. Escludeva tuttavia il collaborante di aver avuto motivi di attrito con altri uomini d'onore di Cosa

Nostra e in particolare di aver meditato di uccidere qualche capomandamento o uomo d'onore di una certa rilevanza della provincia di Palermo (vedi ud. del 28 marzo 1997, pag. 341 e segg.).

Non va poi dimenticato che il Marchese, oltre ad indicare agli investigatori il Bagarella come uno dei soggetti che potevano essere coinvolti nella strage, facendo partire quindi le indagini che avrebbero portato all'individuazione del covo di Via Ughetti, ne aveva parlato anche come uno degli emissari di Salvatore Riina, incaricato, fra le altre cose, di tenere i contatti con i detenuti nel corso della celebrazione del primo maxiprocesso.

Altrettanto certa è la partecipazione del Bagarella alla strage, atteso che Brusca ne aveva registrato la presenza in Contrada Rebottone, nel corso dell'effettuazione delle prove con l'esplosivo realizzatesi in quella sede; Di Matteo lo aveva indicato fra coloro che erano abitualmente presenti nel luogo predetto, di cui conosceva il nascondiglio della chiave di ingresso, nonché come colui che era presente sia quando Rampulla aveva portato i telecomandi, sia alla costruzione della ricevente nel periodo dello stazionamento al casolare di Capaci.

Vincenzo Sinacori, coinvolto nella missione romana volta ad eliminare il giudice Falcone, il ministro Martelli, il giornalista Costanzo ed altri nemici di Cosa Nostra; missione poi sospesa per le difficoltà logistiche incontrate e perché Riina aveva ormai deciso di dar corso alla strage che sarebbe di lì a poco avvenuta a Capaci, ha riferito (ud. del 6 ottobre 1999, pag. 43 e segg.) di essersi recato, unitamente ad Andrea Gancitano, presso l'abitazione di campagna di Mario Santo Di Matteo. In quel luogo, infatti, Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella gli avevano fissato un appuntamento con una persona di Torino, tale Franco Schettini, che doveva fornire loro una base logistica per eliminare una persona di Marsala residente in quella città. Il Sinacori ha precisato di aver incontrato in tale frangente anche La Barbera, Di Matteo e Pietro Rampulla, da lui già conosciuto nel 1991 in occasione della preparazione di un attentato, peraltro fallito, nelle campagne di Alcamo, nei confronti di Lorenzo Greco. Costoro, non avevano preso parte all'incontro cui avevano parteci-

pato Giovanni Brusca, Bagarella, Franco Schettini e tale Capizzi, che era giunto assieme allo Schettini, ed il collaborante.

La riferita presenza in contrada Rebottone di un cospicuo numero di imputati, poi tutti coinvolti nella strage di Capaci, rende ulteriormente evidente quali erano le reali finalità di tale riunione di cui ha riferito il Sinacori, il quale, pur essendo inconsapevole delle attività che si svolgevano presso l'abitazione del Di Matteo, ne era stato indirettamente coinvolto. Difatti, gli era stato richiesto da Brusca al momento di andar via di accompagnarlo nell'abitato di Altofonte, ove presso un'abitazione erano stati scaricati dei contenitori, che secondo l'assunto di Brusca, indirettamente confermato dal Sinacori, contenevano l'esplosivo poi trasportato nella villetta di Antonino Troia a Capaci. A tale attività, sempre a dire di Brusca, aveva preso parte il Bagarella, per come confermato da La Barbera e Di Matteo, che aveva precisato che nell'occasione l'imputato era armato con un mitra Kalashnikov.

Durante l'attività di travaso dell'esplosivo, il Bagarella era presente, a dire di Brusca e Di Matteo, che aveva riferito che l'imputato aveva mostrava una certa familiarità con i due che erano del luogo, cioè Battaglia e Troia. Anche La Barbera e Cancemi, che ne aveva notato la presenza durante una delle sue visite in tali locali, si erano espressi in tal senso.

In relazione alle prove di velocità, Di Matteo aveva indicato l'imputato come facente parte del gruppo appostato sulla collinetta, insieme a Brusca e Gioé, mentre durante il caricamento del condotto, secondo Brusca, il Bagarella aveva il compito di sorvegliare che nessuno disturbasse i lavori, ed aveva a tale scopo a disposizione un mitra Kalashnikov; circostanza sulla quale aveva concordato Ferrante, che aveva riferito anche del ruolo di sorvegliante delle operazioni, come La Barbera, che in particolare aveva attribuito all'imputato il merito di aver avvisato il gruppo dell'arrivo dei Carabinieri, e la decisione di non coinvolgere nel caricamento Di Matteo, che pertanto aveva fatto ritorno ad Altofonte.

La presenza del Bagarella al momento del caricamento del cunicolo era stata riferita anche da Salvatore Cancemi, per averlo appreso da Raffaele Ganci, che gli a-

veva anche detto che l'imputato si sarebbe interessato di procurare l'esplosivo. Analogamente Di Matteo aveva appreso la suddetta circostanza da Gioé presente a tale porzione di condotta.

Secondo La Barbera, Bagarella non aveva partecipato alla riunione svoltasi all'indomani del caricamento del cunicolo, mentre, a dire di Cancemi, l'imputato era presente alla riunione successiva alla strage, a casa di Girolamo Guddo, da dove si era poi allontanato, insieme a Riina, prima di tutti gli altri.

Infine, Di Matteo, sempre per averlo appreso da Gioé, aveva rivelato che Bagarella era rimasto assente nei momenti immediatamente precedenti la strage.

Alla stregua dei criteri sopra richiamati, deve convenirsi con i primi giudici che il quadro probatorio, così sinteticamente ricostruito, rende evidente la convergenza delle plurime indicazioni provenienti dagli imputati chiamanti in correità a carico di Bagarella, essendo del tutto marginali ed inconferenti le censure mosse all'impugnata sentenza con riferimento al costrutto accusatorio che sarebbe stato acriticamente acquisito senza tener conto delle contraddizioni in cui erano incorsi i collaboranti, che a ben vedere non incidono affatto sul nucleo essenziale costituito dalla sicura e proficua partecipazione del giudicabile a tutte quelle operazioni la cui effettuazione rendeva manifesta la finalità stragista che si doveva perseguire.

Pertanto, una volta superato il vaglio dell'attendibilità intrinseca per ogni dichiarante che per le suddette ragioni non è revocabile in dubbio, appare certa la partecipazione dell'imputato all'evento stragistico, essendo del tutto irrilevanti e marginali le discrasie in cui i propalanti erano incorsi nella ricostruzione degli eventi ai quali il Bagarella aveva attivamente partecipato.

Vale comunque la pena di ribadire che non inficiano la intrinseca attendibilità dei propalanti le ragioni di rancore e di risentimento che, ad avviso della difesa, avevano caratterizzato le dichiarazioni accusatorie di Di Matteo e Brusca, sia a cagione dei rapporti parentali tra il Bagarella ed il Riina, sia, per quanto atteneva al Di Matteo, all'avvenuto rapimento ed alla uccisione del figliolo di quest'ultimo. Difatti, tale tragico evento volto ad incidere sulla scelta collaborativa del Di Matteo,

non solo lo aveva indotto a mantenere ferma tale sua decisione, ma non aveva affatto inciso sulla genuinità delle sue propalazioni che avevano trovato riscontro esterno in quelle degli altri chiamanti, sicché le eventuali smagliature e discrasie che le avevano caratterizzate, convergendo le stesse nei loro nuclei essenziali, per un verso ne confermano l'autonomia e l'intrinseca attendibilità e per altro verso ne convalidano la credibilità ab extrinseco.

Né possono censurarsi di inattendibilità le dichiarazioni del Cancemi sul ruolo del Bagarella, avuto riguardo al reperimento da parte di quest'ultimo dell'esplosivo, attesa la palese marginalità della circostanza appresa de relato da Raffale Ganci. Né può svalutarsi l'apporto probatorio fornito da tale fonte sul rilievo che a carico dello stesso collaborante erano emersi elementi di responsabilità ben più gravi rispetto a quelli da lui confessati, giacché, per come rilevato dai primi giudici, il Cancemi, pur avendo assunto un atteggiamento riduttivo in ordine alle proprie responsabilità ha fornito un apprezzabile contributo alla ricostruzione dell'intera vicenda processuale, rivelando aspetti frutto della sua diretta conoscenza. Conseguentemente non può tout court essere revocata in dubbio l'affidabilità del dichiarante.

Del pari, con riferimento alle varie fasi dell'attentato (in particolare caricamento del cunicolo ed alla riunione svolta il giorno seguente) del tutto inconferente appare l'opinione secondo cui i collaboranti erano caduti in una serie di incongruenze logiche che non potevano giustificare la condanna del Bagarella, che si era fondata su mere chiamate in correità inattendibili.

Richiamati qui i criteri di valutazione della prova, vale la pena di osservare che nel caso di specie è dato processualmente certo che le chiamate in correità, che possono assumere valore probatorio, quando siano dotate del requisito della attendibilità sia sotto l'aspetto soggettivo che oggettivo, provengono da soggetti che hanno ammesso la loro diretta partecipazione alla commissione della strage di Capaci ed hanno attribuito anche al Bagarella tale condotta, senza che possa evincersi dagli atti una plausibile ragione di segno opposto per revocare in dubbio tali accuse. Dette dichia-

razioni, infatti, oltre che essere spontanee, costanti, disinteressate, non provocate da motivi di odio o inimicizia per come sostenuto dalla difesa, appaiono dettagliate, logiche, coerenti e compatibili con il livello di conoscenza maturato dai collaboranti. La loro convergenza nei nuclei fondamentali, dà vita a quella sinergia indiziaria, che unitamente agli ulteriori elementi di riscontro acquisiti in atti, consente di affermare la penale responsabilità del giudicabile per i reati a lui ascritti.

Alla conferma dell'impugnata sentenza consegue la condanna del Bagarella al pagamento delle maggiori spese processuali.

*



BIONDINO SALVATORE

Biondino Salvatore, condannato alla pena dell'ergastolo perché ritenuto uno dei partecipi alla strage di Capaci, alla stregua delle plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ha proposto appello per mezzo degli avvocati Paolo e Salvatore Petronio avverso la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

1. Violazione dell'art. 192 comma 2 e 3 c.p.p. conseguente all'erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sotto il duplice profilo dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle medesime;
2. Erronea applicazione delle regole di giudizio dettate dal comma 3 della citata norma, nonché dei principi fissati nella sentenza n. 80 del 1992 della Suprema Corte di Cassazione.

La difesa in particolare ha dedotto che la sentenza impugnata doveva essere annullata per violazione dell'art. 192 c.p.p. in quanto fondava il giudizio di colpevolezza del Biondino, soltanto ed esclusivamente, sull'erronea valutazione delle pro-palazioni accusatorie dei collaboranti.

A tal proposito si rilevava che le chiamate in correità del Di Maggio e del Messina non erano sufficienti a confermare ab extrinseco l'attendibilità della chiamata stessa una volta favorevolmente esitato il giudizio di intrinseca credibilità. Ma il terreno su cui la sentenza palesava dei limiti ancor più evidenti era quello della valutazione della cosiddetta convergenza del molteplice. Invero, su tale ultimo punto non avevano trovato concreta applicazione i principi garantistici fissati dalla citata sentenza n. 80 del 1992 della Suprema Corte che potevano così sintetizzarsi:

- emarginazione del pericolo della mera circolarità della prova;
- accertata sconoscenza dell'una fonte rispetto all'altra;
- progressività della rilevanza probatoria proporzionale alla ricchezza di contenuti descrittivi dei racconti;
- regressione a livelli insignificanti della probabilità di un errato accreditamento a discorsi frutto di mere invenzioni.



Inoltre, secondo la difesa non era stato rispettato il metodo valutativo delle dichiarazioni dei collaboranti indicato dalla Suprema Corte e che doveva concernere l'attendibilità generale, l'attendibilità intrinseca e la convergenza del molteplice.

*

Con altro motivo la difesa deduceva la violazione degli artt. 513, 514 comma 2 e 238, comma 2 bis c.p.p.

In particolare, i primi giudici avrebbero dovuto dichiarare inutilizzabili gli atti costituenti verbali dibattimentali di collaboratori di giustizia, imputati di reato connesso, provenienti da procedimenti in cui il Biondino era imputato; tali atti non potevano esse utilizzati (per la ricostruzione del meccanismo di assegnazione degli appalti) ai fini della decisione e, pertanto, era nulla la sentenza in parte qua.

Trattandosi di verbali relativi ad altri procedimenti la relativa acquisizione era avvenuta in violazione dell'art. 513 e 238 comma 2 c.p.p., per cui andava annullata la sentenza nella parte in cui erano state utilizzati i predetti verbali illegittimamente acquisiti.

In ogni caso, alla luce della nuova formulazione degli artt. 238 e 513 c.p.p., a seguito della legge n. 267/97, erano inutilizzabili le dichiarazioni rese nell'ambito di altri procedimenti da parte dei collaboranti che si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, come Di Matteo, La Barbera; dichiarazioni rese contro Biondino Salvatore in assenza del difensore del medesimo imputato.

Sul punto la difesa osservava che nel giudizio di appello dovevano trovare applicazione le suddette norme ancorché novellate, dovendo ritenersi vigente, anche con riferimento alle norme processuali penali, il principio della ultrattività della novazione legislativa anche in termini retroattivi. Significativa era sul punto l'espressa deroga al principio del tempus regit actum, operata dal legislatore con l'art. 6 della legge n. 236/97 che disciplinava il regime transitorio applicabile alle vicende processuali non coperte da giudicato, ivi compresi i giudizi di appello a seguito di rinvio da parte della Suprema Corte.



Premesso ciò, la difesa rilevava che nonostante la richiesta formulata in tal senso in data 16 settembre 1997, la Corte d'Assise non si era pronunciata con ordinanza, sicché dovevano essere ritenute inutilizzabili nei confronti di Biondino Salvatore le dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 210 c.p.p., prodotte ex art. 513 e 238 c.p.p., stante l'assenza del difensore medesimo, in quest'ultimo caso, e la mancanza di consenso nel primo caso.

In ogni caso, la sentenza doveva ritenersi nulla in quanto il collegio non si era pronunciato sulla utilizzabilità degli atti che, comunque, anche se non utilizzati per la decisione, erano stati illegittimamente inseriti nel fascicolo per il dibattimento.

*

La difesa deduceva il travisamento del fatto ed illogicità della motivazione stante la contraddittorietà tra quanto emerso nell'istruzione dibattimentale e quanto riportato in motivazione.

*

La mancata rinnovazione integrale dell'istruzione dibattimentale, stante la diversa composizione del collegio giudicante, a seguito dell'astensione del presidente Sferlazza e il mancato consenso delle parti all'utilizzo delle prove assunte.

*

La violazione di legge per ammissione di prove atipiche in dispregio delle garanzie difensive. E, segnatamente, il riconoscimento in aula ed esibizione di campioni di esplosivi effettuata dai collaboranti, nonché l'assunzione di altre c.d. prove atipiche effettuate nel corso dell'istruzione dibattimentale.

*

La mancata assunzione di prova decisiva, dedotta dai difensori ai sensi degli artt. 234, 468, 469 e 507 c.p.p.. Pertanto, la difesa chiedeva la rinnovazione parziale del dibattimento per l'assunzione delle prove testimoniali e documentali indicate dettagliatamente con i motivi di gravame a cui si rinvia (fol. 236).

La difesa, inoltre chiedeva, ai sensi dell'art. 195 c.p.p., la citazione dei testi di riferimento citati nel corso del loro rispettivo esame degli imputati o coimputati di re-

ato connesso appresso indicati: Di Matteo Mario Santo; Cancemi Salvatore; La Barbera Gioacchino; Ferrante Giovanbattista; Ganci Calogero; Di Carlo Francesco; Buscetta Tommaso; Anzelmo Francesco Paolo; Marchese Filippo; Di Filippo Pasquale; Brusca Giovanni e Lo Forte Vito.

*

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 468 comma 4, 220, 224, 507 e 508 c.p.p., la difesa chiedeva che si procedesse a perizia sui seguenti temi d'indagine:

-clonazione dei cellulari in uso agli imputati del presente processo all'epoca della strage;

-possibilità e verosimiglianza di utilizzo dei congegni elettronici di comando a distanza descritti dai collaboranti Cancemi, Di Matteo, La Barbera, Brusca e Ferrante;

-analisi dei residui in cemento del condotto adoperato per la strage, al fine di accertare la presenza di residui di plastica riconducibili ai bidoncini asseritamente utilizzati per collocare l'esplosivo;

-compatibilità delle dichiarazioni dei collaboranti in ordine al sistema di anticipo e di puntamento adoperati per azionare il telecomando all'atto dell'avvistamento dell'obiettivo, ossia della vettura del dr Falcone;

-compatibilità e veridicità delle dichiarazioni dei collaboranti circa il tipo di esplosivo adoperato per la strage di Capaci e le tecniche adottate per l'attentato dagli autori del medesimo e quant'altro riferibile alle modalità, alle difficoltà, al grado di professionalità occorrenti per la materiale esecuzione dell'attentato in esame;

-appartenenza della grafia riportata sulla lettera ritrovata nella cella in cui avvenne l'asserito suicidio di Gioé Antonino al medesimo, ed eventuali condizioni psicologiche del redattore della medesima.

*

Ai sensi degli artt. 468 comma 4, 268 comma 7, 507 e 508 c.p.p., la difesa chiedeva che si procedesse mediante perizia alla trascrizione delle bobine, allegata al fasci-



colo per il dibattimento, contenenti le intercettazioni ambientali effettuate presso il covo di Via Ughetti intercorse tra Gioé Antonino e La Barbera Gioacchino.

*

La difesa chiedeva inoltre la citazione dei testi del P.M., cui il medesimo aveva rinunciato nonostante l'opposizione del difensore avv. Salvatore Petronio.

*

La difesa impugnava l'ordinanza ed il decreto con cui era stato disposto il sequestro conservativo dei beni di Biondino Salvatore a garanzia delle spese di giustizia e del risarcimento del danno, stante l'insussistenza del periculum in mora.

La difesa pertanto concludeva per l'assoluzione dell'imputato dai reati a lui ascritti.

§

L'appello è infondato in quanto i primi giudici con adeguata e coerente motivazione hanno dato ampio conto delle ineccepibili conclusioni cui sono pervenuti nei riguardi dell'imputato, la cui sicura partecipazione alla strage di Capaci è stata mutuata dalle plurime e convergenti dichiarazioni accusatorie provenienti dai collaboratori di giustizia che hanno anche individuato il ruolo assunto all'interno di Cosa Nostra dal Biondino.

In particolare, vanno disattesi, perché generici, inconferenti e privi di pregio i rilievi mossi ai criteri di valutazione della prova seguiti dai primi giudici, cui si fa espresso rinvio, avuto riguardo alle chiamate in reità e correità provenienti dai coimputati, sottoposte ad un rigoroso controllo e verifica, alla stregua dei parametri ermeneutici indicati dalla Corte regolatrice. Di certo del tutto fuorviante ai fini che qui interessano è il richiamo alle dichiarazioni rese dal Di Maggio e dal Messina in merito all'omicidio Ranieri (Luigi Ranieri, omicidio confessato da G. B. Ferrante, ud. del 24 ottobre 1996) che nessuna diretta refluenza assumono nel presente procedimento in ordine alla posizione processuale del giudicabile. Ne consegue, alla stregua del principio della frazionabilità delle dichiarazioni, la manifesta irrilevanza del rilievo difensivo secondo cui le dichiarazioni dei predetti collaboranti "non sono sufficienti a confermare ab extrinseco l'attendibilità della chiamata in correità



vista in sé, dopo che questa sia stata attentamente e positivamente verificata nell'intrinseco".

Ed ancora, sul tema della c.d. convergenza del molteplice la denunciata contraddizione dei principi ermeneutici indicati in sentenza, sempre con riferimento all'omicidio Ranieri, appare del tutto fuorviante, avuto riguardo alla conducenza accusatoria delle propalazioni del Di Maggio e del Messina in ordine alla posizione processuale del Biondino, che, per come si evince dal tenore letterale dell'impugnata decisione risulta attinto da una pluralità di convergenti propalazioni provenienti da collaboratori del tutto diversi da quelli cui ha fatto improprio riferimento la difesa.

In particolare, va escluso il lamentato vizio della circolarità della prova e della mancanza di autonomia delle fonti propalatorie, così come altrettanto inconducente è la pretesa genericità, inconsistenza e mancanza di riscontri individualizzanti delle dichiarazioni dei collaboratori, in assenza dei requisiti della coerenza, costanza e ricchezza di dettagli delle propalazioni che non possono essere surrogati dalla pretesa attendibilità generale della fonte propalatoria.

Al riguardo è sufficiente osservare che nel corso del giudizio di prime cure, Brusca, Di Matteo, che lo aveva riconosciuto in fotografia dopo averlo descritto, La Barbera, Ferrante, che lo aveva indicato tra i presenti alla sua cerimonia di affiliazione, Ganci, Cancemi, che ne aveva riconoscimento l'effigie in fotografia, ed infine Anselmo avevano concordemente indicato il Biondino come soggetto affiliato a Cosa Nostra ed uomo di spicco del mandamento di San Lorenzo, quale sostituto di Giuseppe Gambino, capomandamento detenuto all'epoca della strage. Il Biondino, vicinissimo a Salvatore Riina, per conto del quale si occupava di fissare appuntamenti, e che – a dire di Anselmo, Ganci Calogero e Di Matteo – era solito accompagnare in giro in occasione delle riunioni, aveva costituito, nel corso della fase dei preparativi della strage di Capaci, il diretto emissario del capo riconosciuto di Cosa Nostra.

Ed ancora, Gaspare Mutolo, pur non escludendone la conoscenza personale, era sicuro del fatto che gliene avesse parlato un altro affiliato, Salvatore Micalizzi, indicandolo come uomo appartenente alla famiglia di San Lorenzo, titolare di un'officina meccanica nel quartiere.

Il Biondino aveva partecipato, secondo quanto riferito da Ferrante, Brusca, Calogero Ganci e Di Matteo, alle fasi di ricerca del posto dove collocare la carica insieme a Raffaele Ganci, e, precedentemente, aveva incaricato Ferrante di compito analogo, insieme a Troia.

La Barbera aveva attribuito, come gli altri dichiaranti, il medesimo ruolo all'imputato, rettificando in sede dibattimentale le sue originarie dichiarazioni sul punto.

Avuto riguardo alle successive fasi in cui si erano articolati i diversi momenti che avevano portato al verificarsi della strage, non può sottacersi come la presenza del Biondino era stata un dato costante su cui avevano concordato tutti i coimputati coinvolti nell'esecuzione del delitto e che avevano deciso di collaborare con la giustizia.

La costante presenza dell'imputato a Capaci era stata confermata persino da Calogero Ganci, cioè da persona che, pur avendo rivelato di sapere poco sul gruppo operante in periferia, aveva indicato come sicuro appartenente allo stesso proprio Biondino, unitamente al Brusca e al Bagarella, evidentemente per averlo appreso dal padre Raffaele, cioè un altro dei soggetti interessati in prima persona all'individuazione del luogo ove collocare la carica.

Più in particolare, secondo le dichiarazioni di La Barbera, Brusca, Cancemi e Di Matteo, si era registrata la presenza del Biondino al momento del travaso, delle prove di velocità, del caricamento del condotto, oltre che nella fase degli appostamenti, durante la quale aveva fatto da tramite con il gruppo dei pedinatori operanti a Palermo.

Giovanni Brusca aveva attribuito al giudicabile anche il ruolo di colui che aveva procurato non solo la parte di esplosivo che gli attentatori avevano trovato nella

villetta, ma anche il recupero dei bidoncini serviti materialmente per effettuare il travaso. Sebbene fosse insorto un contrasto con quanto aveva affermato Ferrante, che aveva ricondotto a Giuseppe Graviano l'origine di quella parte di esplosivo, quel che però era emerso con certezza, grazie alla convergenza sul punto delle dichiarazioni dei due imputati, era che Salvatore Biondino si era curato anche di procurare i contenitori che dovevano servire per il travaso.

Sul punto deve convenirsi che il rilievo probatorio che assumeva l'argomentazione traeva conforto non solo dalle indicazioni degli imputati, ma anche da un riscontro di natura logica derivabile dal fatto che solo chi conosceva il luogo dove sarebbe stata collocare la carica poteva essere in grado di scegliere le dimensioni dei contenitori da riporvi.

Accertata la circostanza che Biondino avesse avuto un ruolo rilevante nell'identificazione del luogo, è logico, allora, ricondurre alla sua persona l'acquisto dei bidoncini, direttamente o per il tramite di Antonino Troia; persona che, unitamente a Battaglia, ad avviso dei collaboranti, era a sua disposizione e che aveva avuto il merito di aver materialmente individuato il cunicolo.

Era emerso poi dalle concordi dichiarazioni degli imputati lo stretto rapporto esistente fra l'imputato e il duo Troia-Battaglia.

A parte l'appartenenza allo stesso mandamento, e quindi il rapporto di superiorità gerarchica del primo nei confronti degli ultimi due, confermata da Cancemi, Ferrante, Di Matteo e La Barbera, era evidente, in concreto, che Troia e Battaglia eseguivano gli ordini loro impartiti dal Biondino. I due infatti si erano occupati del taglio dei rami che ostruivano la visuale degli operatori e dal recupero della sega, nonché della custodia dei contenitori e delle radio, del controllo del cunicolo dopo il caricamento, della distruzione di tutto quanto usato durante le operazioni di travaso dell'esplosivo, caricamento del cunicolo ed esecuzione della strage.

L'affidamento di tutti questi compiti ai predetti imputati era stato determinato dalla consapevolezza in capo al Biondino che entrambi, essendo dei luoghi, potevano muoversi sul territorio senza destare sospetti.

Oltre l'acclarata presenza di Salvatore Biondino a tutte le fasi della preparazione dell'attentato, il predetto, alla stregua delle concordi dichiarazioni di Ganci Calogero e Salvatore Cancemi, aveva partecipato alle riunioni tenutesi al Cash & Carry. Pertanto, Biondino messo a conoscenza degli avvenimenti che si verificavano a Palermo, che evidentemente apprendeva da Ganci e Cancemi, poi li riferiva agli altri membri dell'organizzazione operanti a Capaci, per come era avvenuto nel caso del cd. "falso allarme", allorquando la repentina partenza della macchina del dr Falcone dal luogo ove era parcheggiata fece pensare all'imminente arrivo del magistrato a Palermo, secondo quanto concordemente affermato Brusca, Ferrante e La Barbera che avevano appreso detto episodio perché era stato raccontato loro proprio da Biondino.

Indubbia, inoltre, era la partecipazione del Biondino alle riunioni che avevano preceduto la fase dei preparativi ed a quella che si era tenuta subito dopo la strage.

Per quanto riguarda la fase ideativa antecedente l'inizio dei preparativi, Brusca aveva riferito che l'imputato era presente alla riunione, tenutasi in casa di Girolamo Guddo, durante la quale Salvatore Riina gli aveva conferito l'incarico di organizzare l'attentato, e in quella successiva, quando cioè Brusca aveva presentato Pietro Rampulla al Riina.

Salvatore Cancemi, pur se solo nel corso del riesame del P.M., aveva ammesso la circostanza e la sua partecipazione e quindi aveva riferito anche della presenza dell'imputato ad uno di tali incontri. Infine, analoga convergenza sulla presenza del giudicabile si era registrata per la riunione verificatasi subito dopo la strage, sempre a casa di Guddo.

Le indicazioni provenienti dai collaboratori consentono quindi di inquadrare il ruolo svolto dall'imputato relativamente alla preparazione dell'attentato, che non si era limitato ad un'opera di controllo, partecipazione e raccordo fra i due gruppi, ma si era esteso anche alla fase deliberativa della strage. Difatti, il Biondino, quale sostituto del Gambino in atto detenuto, aveva partecipato, insieme a Salvatore Riina e

agli altri capimandamento agli incontri che avevano preceduto l'inizio dei preparativi ed a quello successivo per festeggiare il felice esito dell'attentato.

Tali circostanze costituivano indice inequivoco del fatto che l'imputato era un personaggio di rilievo all'interno dell'organizzazione, per come indubbiamente deponeva lo stretto rapporto fiduciario che lo legava a Salvatore Riina, desumibile dal fatto che il 15 gennaio 1993, il capo di Cosa Nostra, da decenni latitante, era stato tratto in arresto proprio insieme al Biondino, che in quell'occasione era alla guida dell'auto.

L'episodio suffragava quanto riferito da Di Matteo, Ganci Calogero, Brusca, Ferrante per la parte relativa al rapporto fiduciario che legava i due, al punto che Biondino era uno dei pochi a sapere dove Riina dormisse; circostanza confermata anche dall'Anzelmo che aveva precisato che quel giorno i due stavano per recarsi ad una riunione di Commissione, con ciò ribadendo che l'imputato era colui che si occupava degli spostamenti del Riina, e pertanto persona che ai suoi occhi rivestiva ruolo di particolare fiducia.

Non va infine dimenticato che Ferrante ha anche riferito della presenza di Biondino e di Biondo all'incontro avuto in Palermo con Domenico Ganci, allo scopo di individuare la vettura di servizio del dr Falcone, confermando quindi il fatto che i due (Biondo e Biondino) usavano spesso muoversi insieme.

I rapporti tra l'imputato e Ferrante riguardano anche le cointeressenze nella società di autotrasporti che faceva capo a quest'ultimo, atteso che dalle indagini svolte era emerso (cfr. deposizione del teste Patteri Pierpaolo, ud. 6 dicembre 1995) che Gioè Giuseppina, moglie del Biondino, risultava essere socia della "Autotrasporti Alimentari S.n.c.". Ed ancora, nell'anno 1988 il Ferrante aveva ceduto un terreno, precisamente in data 26 febbraio 1988, per un valore di ottanta milioni di lire alla ditta "Pellerito Salvatore & Figlio S.n.c" unitamente a Ferrante Concetta, Gioè Giuseppina, Biondino Salvatore, Biondino Girolamo e Lo Presti Giovanna.

La valenza probatoria degli elementi indicati, desumibile dalla convergenza delle chiamate di correità relativamente alla partecipazione dell'imputato a tutte le fasi

che avevano contrassegnato l'evolversi dei preparativi dell'attentato, considerata unitariamente ai dati emersi dall'attività di indagine, rendevano certa la di lui concorrente responsabilità nella strage. Giustamente poi i primi giudici non hanno ritenuto d'ostacolo a tale conclusione la pretesa incompatibilità delle attività svolte ai fini della realizzazione dell'attentato con il contemporaneo svolgimento di attività lavorative, sul rilievo che era ben possibile per il Biondino, a cagione della peculiarità del lavoro, riuscire a ritagliare ampi margini di autonomia, insuscettibili di qualsiasi forma di controllo. Pertanto, si riteneva, senza alcun timore di smentita, che era stato possibile per l'imputato conciliare l'impegno lavorativo con quelli che lo legavano ai preparativi della strage

A fronte del quadro di elementi probatori a carico dell'imputato, nessun rilievo assumono le prove addotte dalla difesa per provarne l'estraneità ai fatti contestatigli. Anzi, dall'esame delle testimonianze fornite dai familiari in prime cure, volte a dimostrare che nel periodo precedente all'attentato il Biondino era con loro impegnato nell'attività di apicoltura, è possibile trarre il convincimento che anche se tale impegno fosse stato realmente svolto dal giudicabile, ciò non toglie che questi potesse al contempo partecipare ai preparativi della strage, posto che nessuno dei testi escussi è stato in grado di assicurare con precisione i tempi relativi alle presenze del congiunto negli stazionamenti fuori Palermo.

Peraltro, non va dimenticato che Giovan Battista Ferrante aveva appreso, durante la comune detenzione, dallo stesso Biondino che i suoi parenti gli avevano approntato un alibi fasullo, costruito a tavolino; circostanza questa che ha trovato indiretta conferma nella documentazione versata in atti da cui si evince che entrambi gli imputati, ristretti presso il carcere dell'Ucciardone, condividevano l'ora d'aria.

Alla stregua di tal elementi di giudizio va in questa sede ribadita la responsabilità del giudicabile in ordine ai reati a lui ascritti .

*

Analogha sorte meritano le censure mosse dalla difesa all'impugnata sentenza, avuto riguardo alla illecita acquisizione di verbali di prova di altro procedimento in viola-

zione delle norme di cui agli artt. 513, 514 comma 2 e 238 comma 2 bis, c.p.p. e dell'art. 6 della legge n. 267/1997.

A parte il rilievo che la genericità del motivo ne importerebbe la declaratoria di inammissibilità, a mente dell'art. 581 c.p.p., essendosi limitata la difesa a dedurre la inutilizzabilità nei confronti del Biondino delle "dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 210 c.p.p., prodotte ex art. 513 e 238 c.p.p., stante la assenza del difensore del medesimo, in quest'ultimo caso, e la mancanza di consenso nel primo caso", senza specificare in dettaglio quali esse siano, deve osservarsi che di tali presunti elementi di prova, irrualmente acquisiti, può ben farsi a meno, giacché quelli fin qui esaminati, sono esaustivi e di per sé sufficienti per affermare la penale responsabilità del giudicabile attinto da plurime, convergenti, sinergiche e reciprocamente riscontrate chiamate in correità, proveniente da quei soggetti che come lui partecipano sia alla fase ideativa che alle conseguente attività preparatoria ed esecutiva della strage di Capaci. Ed inoltre, la prospettazione difensiva trova ostacolo nell'insuperabile rilievo che tali elementi di prova risultano invece ritualmente acquisiti nel corso del primo giudizio svoltosi nel contraddittorio delle parti. Ne consegue che il quadro probatorio condensatosi nei confronti del giudicabile, quanto meno con riferimento alle accuse provenienti dai suddetti collaboranti escussi in prime cure, non è inficiato da alcun vizio che incida sulla utilizzabilità delle fonti di prova rappresentative testé passate in rassegna.

Ma vi è di più, in quanto la difesa si è erroneamente doluta del fatto che, in data 16 settembre 1997, la Corte di prime cure non aveva pronunciato ordinanza sul punto nonostante la esplicita richiesta della difesa.

Orbene, a tale data la Corte di Assise si era già da tempo ritirata in camera di consiglio (la sentenza fu emessa il 26 settembre 1997), sicché l'appello sul punto è palesemente inammissibile difettando sul punto il requisito della specificità del motivo, avuto riguardo alla data del 16 settembre 1997 che è evidentemente errata.

In ogni caso la dedotta eccezione è palesemente infondata nella misura in cui gli elementi di prova su cui può agevolmente fondarsi l'espresso giudizio di colpevo-

lezza provengono dalle dichiarazioni accusatorie rilasciate nel corso del presente giudizio dai collaboranti che hanno reso disinteressate, coerenti, logiche e dettagliate dichiarazioni nei confronti del Biondino. Conseguentemente la dedotta inutilizzabilità degli indistinti verbali cui genericamente ha fatto riferimento la difesa non produce alcun effetto dirimente il giudizio di colpevolezza, né incide sotto diverso profilo sulla ritualità del dibattimento svolto.

*

Nessun commento merita l'apodittico motivo di gravame con cui la difesa ha dedotto il travisamento dei fatti e la conseguente illogicità della motivazione sulla rilievo della "contraddittorietà tra quanto emerso nella istruzione dibattimentale e quanto riportato in motivazione", atteso che, oltre che ad essere palesemente infondata, alla stregua delle argomentazioni spese in tema di colpevolezza del giudicabile, appare sotto il profilo delle regole che governano il gravame (art. 581 c.p.p.) del tutto inammissibile per la sua palese genericità, trattandosi di mera affermazione di principio non supportata da alcuna valida e spendibile argomentazione che assuma dignità processuale.

Sul punto si osserva che "La mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre un nuovo grado di giudizio ed a provocare, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità, in tali ipotesi si è in presenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, con la conseguente inidoneità dell'atto a produrre l'impulso necessario per dar vita al giudizio di impugnazione; e ciò a differenza di ulteriori cause di inammissibilità ricollegabili alla manifesta infondatezza dei motivi ovvero alla enunciazione di motivi non consentiti o non dedotti in appello che sono da considerare sopravvenute e quindi, non ostative all'introduzione di un vaglio, per quanto circoscritto, del thema decidendi." (cfr. Cassazione penale sez. VI, 17 febbraio 1998, n. 539, Sacco e altro, Ced Cassazione 1998).

*

La diversa composizione del collegio, a seguito dell'astensione del presidente Sferlazza, e il mancato consenso delle parti alla utilizzazione degli atti assunti avrebbe dovuto comportare, ad avviso della difesa, la integrale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che invece non era stata disposta.

Anche sotto questo profilo la sentenza di prime cure appare del tutto incensurabile in quanto deve condividersi l'ordinanza resa in data 22 luglio 1996, cui si fa integrale rinvio, con cui sono state risolte le questioni attinenti all'eccezione di incapacità del giudice di prime cure per asserita irregolare composizione di quel Collegio giudicante, i cui i componenti erano stati individuati secondo la previsione tabellare, che aveva dato piena attuazione al principio costituzionale del Giudice naturale precostituito per legge. Pertanto la nuova costituzione del Collegio, dovuta alla mancanza – conseguente alle autorizzate astensioni – del numero minimo dei magistrati togati nessun vulnus ha arrecato al principio dell'immutabilità del giudice naturale alla stregua delle puntuali argomentazioni svolte sul punto dai primi giudici con il citato provvedimento ordinatorio.

A ciò aggiungasi che con analogo provvedimento del 24 luglio 1996, cui si fa espresso rinvio, la Corte d'Assise risolveva le questioni nascenti dall'applicazione del D.L. n. 553/1996 nel senso che venivano ritenuti efficaci "ope legis", a norma del secondo comma dell'art. 1, tutti gli atti compiuti dal precedente Collegio prima del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di astensione, e quindi non solo quelli aventi natura probatoria, riservandosi ovviamente la Corte di revocare i provvedimenti ordinatori già adottati, qualora non condivisibili, e di ammettere nuove richieste probatorie solo se giustificate dall'impossibilità di indicarle tempestivamente a mente dell'art. 493 c.p.p.

In ogni caso è pacifico che nel caso di specie, essendosi il presidente e altri due magistrati togati astenuti a seguito della sentenza additiva n. 131 del 1996 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'art. 1 del D.L. n. 553/1996, convertito con modificazioni nella L. n. 652/1996 che testualmente recita: "Quando venga ac-

colta la dichiarazione di astensione o di ricsuzione del giudice per la sussistenza di talune delle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale in procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già stata dichiarata l'apertura del dibattimento..... Gli atti compiuti anteriormente al provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricsuzione conservano efficacia. Salvo che ritenga necessario rinnovarli in tutto o in parte, il giudice li utilizza ai fini della decisione mediante la sola lettura, ovvero mediante indicazione a norma dell'art. 511, comma 5, del codice di procedura penale”.

Pertanto rientrava nella facoltà del collegio provvedere all'eventuale rinnovazione degli atti già assunti ovvero, utilizzarli, per come in effetti avvenuto, in esito all'espletamento dell'istruzione dibattimentale, mediante il meccanismo delle letture.

Conseguentemente, va disattesa la censura della difesa sul punto, non ravvisandosi alcuna violazione dell'art. 525 comma 2 c.p.p., attese le argomentazioni svolte dai primi giudici con le citate ordinanze che si integrano vicendevolmente.

*

Nel merito, il principio del libero convincimento e la facoltà di acquisire qualsivoglia prova, purché non vietata dalla legge, rende giustizia della doglianza difensiva in ordine alla disposta ricognizione in aula da parte dei collaboranti dei campioni di esplosivo ovvero di tutte le altre prove c.d. atipiche che la difesa, pur dolendosene, si è ben guardata dall'individuare, così cadendo per l'ennesima volta nella censura di inammissibilità del dedotto motivo di gravame, a mente dell'art. 581 c.p.p..

Giova tuttavia segnalare che, sul tema dell'ammissibilità delle c.d. prove atipiche, la costante giurisprudenza della Corte regolatrice conforta la decisione dei primi giudici per come può ricavarsi dalla massima che di seguito si riporta: “L'individuazione fotografica costituendo prova atipica in quanto non disciplinata dalla legge né collocabile nell'ambito della ricognizione personale prevista dall'art. 213 c.p.p., legittimamente può essere assunta – se ritenuta dal giudice idonea ad

assicurare l'accertamento dei fatti – ai sensi dell'art. 189 c.p.p. In tal caso, infatti, la certezza della prova dipende non dal riconoscimento in sé, ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione.” (Cassazione penale sez. II, 28 febbraio 1997, n. 3382 Falco)

La doglianza difensiva pertanto è manifestamente infondata e, conseguentemente, va confermata per le motivazioni ivi contenute, cui si fa espresso rinvio, l'ordinanza del 15 aprile 1996, resa nel corso del giudizio di primo grado.

*

Per le argomentazioni espresse in punto di responsabilità del giudicabile e per quelle contenute nei provvedimenti reiettivi della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, del tutto incensurabile appare la decisione con cui i primi giudici hanno rigettato le richieste istruttorie formulate dalla difesa e reiterate con i motivi di gravame, apparendo le stesse del tutto inconferenti ai fini della decisione e non assumendo manifestamente alcun carattere di decisività.

Conseguentemente va disattesa la richiesta di riapertura parziale del dibattimento, non essendo la stessa conducente ai fini della decisione, posto che non trattasi di prove nuove o sopravvenute, fatte salve ovviamente quelle per le quali la Corte ha ritenuto di dover assumere diverso orientamento. Peraltro, il Collegio, alla stregua delle risultanze istruttorie già acquisite in atti, e per le motivazioni sopra espresse, è stato in grado di decidere senza necessità di procedere alla chiesta integrazione probatoria, ivi compresa la richiesta di perizia, volta a verificare l'eventuale clonazione dei cellulari.

In particolare, tale accertamento si appalesa del tutto superfluo ed inconferente, alla stregua della deposizione della dr.ssa Pellizzari posto che, per come già si è osservato, detta eventualità è da scartare atteso che gli stessi collaboranti l'hanno esclusa.

Analogamente nessuna indagine tecnica, oltre quelle già esperite, appare necessaria al fine di verificare la verosimiglianza dell'impiego di congegni elettronici per far

deflagrare al carica esplosiva. La disponibilità e reperibilità di tali oggetti, descritti da Cancemi, Di Matteo, La Barbera, Brusca e Ferrante, ha trovato ampio riscontro probatorio nelle conclusioni cui sono pervenuti gli esperti (Cabrino, Vassale, Hackman.) escussi in prime cure, sicché ogni ulteriore accertamento sul tema appare superfluo. Conseguentemente deve ritenersi che le dichiarazioni dei collaboranti sul punto sono del tutto attendibili e positivamente riscontrate anche con riferimento al tipo di esplosivo impiegato, alla stregua degli ulteriori chiarimenti sull'argomento registrati nel corso del presente dibattimento, alla luce delle dichiarazioni provenienti dai consulenti Cabrino e Vassale e dal collaborante Giovanni Brusca, che hanno meglio chiarito, per come riferito nella parte relativa alla fase esecutiva della strage, il tema degli esplosivi impiegati dagli attentatori che agirono a Capaci.

Altrettanto irrilevante si appalesa la richiesta di indagini peritali per verificare la riconducibilità dei residui di plastica repertati sulle parti in cemento del condotto fatto deflagrare ai bidoncini asseritamente impiegati dagli imputati.

Da ultimo, superflua appare la richiesta di perizia grafica sulla missiva ritrovata in cella a seguito del suicidio di Antonino Gioé, il cui diretto coinvolgimento nel misfatto non può di certo revocarsi in dubbio a cagione dell'insano gesto e delle giustificazioni fornite dallo stesso, ancorché la difesa nutra implicitamente qualche dubbio che non può di certo giustificare la suddetta richiesta istruttoria.

*

Merita di essere disattesa, per la sua palese genericità ed irrilevanza probatoria, la richiesta di citazione ex art. 195 c.p.p. di tutti i testi cui avevano fatto riferimento i seguenti coimputati o imputati di procedimento connesso: Di Matteo Mario Santo; Cancemi Salvatore; La Barbera Gioacchino; Ferrante Giovan Battista; Ganci Calogero; Di Carlo Francesco; Buscetta Tommaso; Anselmo Francesco Paolo; Marchese Filippo; Di Filippo Pasquale; Brusca Giovanni e Lo Forte Vito.

A tal proposito è il caso di osservare che l'obbligo, o il potere, previsto dall'art. 195 c.p.p., di disporre l'esame delle persone che hanno fornito l'informazione al teste è finalizzato alla ricerca di una convalida e all'ottenimento di un controllo su quanto

riferito da colui che rende la testimonianza de relato. Tuttavia, in tema di testimonianza indiretta, la richiesta di parte – presupposto dell'eventuale inutilizzabilità della testimonianza stessa ai sensi dell'art. 195 comma 3 c.p.p. – finalizzata all'esame delle persone alle quali il teste si sia riferito per la conoscenza dei fatti, deve essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone riferisce le circostanze apprese da terzi, e non può utilmente intervenire dopo che il teste sia stato licenziato o l'udienza istruttoria conclusa: la disposizione di cui al comma 1 del predetto art. 195 c.p.p., infatti, come si deduce dal suo tenore letterale, è all'evidenza ispirata alla "ratio" di evitare richieste tardive o pretestuose, tali da provocare un eccessivo allungamento dei tempi processuali. (cfr. Cassazione penale sez. II, 1 marzo 1996, n. 4022 Esposito Cass. pen. 1997, 2549 (s.m.) Giust. pen. 1997, III, 384)

*

Consegue al rigetto del gravame la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna del giudicabile la pagamento delle maggiori spese processuali. Da tale statuizione discende anche la conferma del sequestro conservativo disposto sui beni del Biondino a garanzia delle spese di giustizia e del risarcimento del danno da parte dell'imputato.

Ed invero non può revocarsi in dubbio la sussistenza del c.d. periculum in mora, che costituisce presupposto indefettibile del sequestro conservativo, potendosi fondatamente prevedere nel caso di specie, in base all'entità del credito ed ai beni oggetto del sequestro, da porsi in relazione con la composizione del patrimonio del debitore, che vengano disperse le garanzie del credito.

*



GANCI DOMENICO E TROIA ANTONINO

La Corte di Assise, alla stregua delle plurime e convergenti chiamate in correità che avevano attinto, Ganci Domenico, Troia Antonino, Ganci Raffaele e Motisi, li aveva dichiarati colpevoli della strage di Capaci e condannati alle pene ritenute di giustizia.

Avverso detta decisione i predetti imputati hanno proposto appello per il tramite del difensore avv. Ivo Reina, che al riguardo ha depositato due successivi atti di impugnazione integrati dai motivi aggiunti.

In questa sede, dedicata alla c.d. fase esecutiva della strage, ci si limiterà ovviamente ad esaminare la posizione processuale di Ganci Domenico e Troia Antonino, mentre la posizione di Ganci Raffaele e Matteo Motisi verrà esaminata nel capitolo concernente i mandati della strage, attesa la loro ritenuta qualità di componenti della Commissione provinciale di Palermo.

Per ragioni di ordine sistematico si procederà all'esame dei motivi di gravame accorpando tra loro le tematiche omogenee che sono state dedotte con i ponderosi atti di appello redatti dal difensore che ha impugnato sia la sentenza di primo grado che le ordinanze concernenti la corretta applicazione delle norme processuali emesse in data 22, 24 e 27 luglio 1996 (Vedi II Parte dei motivi di appello).

*

I criteri di valutazione della prova

Sullo specifico tema afferente ai criteri di valutazione della prova, con precipuo riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la difesa si è ampiamente soffermata rilevando che esse, nell'attuale sistema processuale, avevano "devastato il regime della prova, della sua raccolta e valutazione" ed inoltre non fornivano alcuna garanzia di genuinità, spontaneità e disinteresse. Difatti, essendo tali fonti rappresentative in costante contatto tra di loro, era verosimile l'ipotesi di reciproca contaminazione ed inquinamento. Pertanto, le accuse dei collaboranti, prive di qualsivoglia autonomia, qualora intervenute successivamente alla notorietà dei fatti processuali, finivano per essere prive di riscontri esterni, non potendosi ritenere tali

le conoscenze dirette dei propalanti di circostanze che al più accreditavano la sussistenza di rapporti di frequentazione con i chiamati in reità.

I primi giudici, pertanto, avevano erroneamente attribuito patenti di attendibilità ai collaboranti che non le meritavano affatto, avendo costoro, in alcuni casi, continuato a delinquere durante la collaborazione (ad es. Mutolo Gaspare) ovvero affermato dei fatti assolutamente incredibili (come Leonardo Messina che aveva riferito della Commissione nazionale, internazionale; dell'uccisione dell'on. Bossi vietatagli perché dietro il parlamentare vi erano Gelli ed Andreotti).

Attraverso una diffusa analisi dei criteri ermeneutici (sentenze delle S.U. Belli e Marino) recepiti dalla sentenza, la difesa evidenziava l'inconducenza dei richiami operati dai primi giudici alla giurisprudenza di legittimità da cui erano stati ricavati i principi di diritto applicati alle problematiche processuali. Infatti, la motivazione della decisione era fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori che erano del tutto insufficienti a pervenire ad un giudizio di colpevolezza degli imputati, essendo geneticamente inattendibili e non sufficientemente ed oggettivamente riscontrate ab extrinseco.

In particolare, la difesa si doleva dei criteri interpretativi adottati dai primi giudici avuto riguardo agli elementi estrinseci di riscontro, una volta superata con esito altamente positivo la verifica dell'attendibilità intrinseca del propalante, atteso che era inaccettabile l'opinione secondo cui "un controllo con esiti incerti di uno dei due profili rende maggiormente pressante l'esigenza di una più rigorosa verifica dell'altro" in quanto il semplice dubbio sull'attendibilità intrinseca non consentiva la ricerca di riscontri ad un'attendibilità incerta, così come il riscontro incerto ad un'accusa ritenuta attendibile non poteva comportarne la conferma.

Pertanto, "una motivazione che invoca principi non legali e a essi si ispira, merita il dissenso più profondo e va ripudiata e riscritta conformemente alla normativa processuale, con le conseguenze anche negative per l'accusa".

Ed invero, gli elementi di riscontro che, secondo la giurisprudenza richiamata erano costituiti anche dalla dichiarazione di altro collaborante che confermi l'attendibilità

della dichiarazione da riscontrare, a parere della difesa, ben potevano essere diversi, a mente della lettura dell'art. 192, comma 3 c.p.p..

In ogni caso non era affatto condivisibile “quella sorta di presunzione di autonomia processuale delle dichiarazioni dei collaboratori rese successivamente alla presa di cognizione del testo delle dichiarazioni di un altro collaboratore in ordine allo stesso fatto”, a cagione della possibilità di apprendere notizie idonee, precise e dettagliate aliunde.

Altrettanto riduttiva era la soluzione prospettata in sentenza, avuto riguardo alla notizia appresa de relato dal collaborante, la cui attendibilità, in caso di smentita o di impossibilità di conferma, resterebbe affidata al criterio del libero convincimento, ancorché temperato dai canoni ermeneuti richiamati dai primi giudici, che, tuttavia, non ne garantiscono l'attendibilità, a cagione della non genuinità della fonte ovvero dalla inconsapevole falsità del fatto narrato.

Peraltro, l'erroneità della propalazione poteva scaturire non da un intento calunniatorio, bensì dall'errore dovuto al cattivo ricordo della fonte propalatoria, sovente non in grado di concettualizzare il pensiero, a cagione degli scadenti strumenti culturali di cui disponeva, come l'esperienza ha sovente dimostrato.

Conclusivamente la difesa richiamava “l'attenzione del giudice di secondo grado sull'inconducenza dei richiami alla giurisprudenza di legittimità per poterne ricavare principi di diritto alla luce dei quali risolvere la miriade di questioni che i processi, come quello che ci occupa, pongono”. Pertanto, non disponendo della soluzione del problema, la difesa esortava questo giudice “al rigore nella ricerca della prova che dovrà essere certa, oltre ogni ragionevole dubbio”.

Orbene, preso atto di tale esortazione, deve rilevarsi che i primi giudici hanno diffusamente ed analiticamente illustrato i criteri, ampiamente condivisibili, cui si sono attenuti nell'apprezzare le emergenze processuali, e, in particolare, le chiamate in reità e/o correità. Su tale specifico tema processuale, comune alla difesa, ci si è ampiamente soffermati, per cui richiamati qui i criteri ermeneutici che si intendono seguire, devono conseguentemente disattendersi i canoni interpretativi indicati dalla

difesa, ai fini e per gli effetti indicati dall'art; 192, comma 3 c.p.p., e le conseguenti conclusioni cui è pervenuta in esito alla puntigliosa esegesi delle risultanze probatorie

*

Gli esplosivi

La difesa, impegnata nella revisione critica della motivazione della sentenza, che a suo avviso era del tutto inesistente, avuto riguardo alla composizione della carica esplosiva perveniva, come corollario, alla conclusione della inaffidabilità dei collaboranti, atteso che costoro erano “stati tenuti ai margini della preparazione della strage altrimenti avrebbero rassegnato versioni non opinabili, né contraddittorie o assurde”.

Il difensore si soffermava sulle componenti della carica che erano state individuate, alla stregua delle indicazioni dei predetti collaboranti, nel tritolo, in forma farinosa, e nel nitrato d'ammonio, a palline di piccole dimensioni, osservando al riguardo che la prima sostanza era difficile da rintracciare in tale composizione, mentre per la seconda, che dava fastidio alle vie respiratorie, si erano registrate delle discrasie sul colore.

Tali osservazioni sono prive di pregio così come quelle con cui la difesa ha censurato la scelta dei primi giudici di non tener conto degli esiti del riconoscimento dei campioni di esplosivo effettuati dai collaboranti, sull'inesatto rilievo che tale prova atipica si era dimostrata sfavorevole per le tesi dell'accusa, mentre in realtà si è correttamente osservato che le modalità attraverso cui la prova era stata esperita, cioè la teleconferenza, non garantiva affatto l'esatta percezione delle sfumature colori dei campioni, tra loro non dissimili, da parte degli imputati che non erano presenti in aula, come (Brusca) La Barbera e Ferrante, che tra l'altro aveva palesato la sua difficoltà a riconoscere i colori. Tuttavia, ribadita la sicura utilizzabilità delle c.d. prove atipiche, non può sottacersi che Di Matteo, che poté visionare di persona i reperti mostratogli, ebbe ad individuare quello che corrispondeva al Nitrato d'Ammonio che fu sicuramente una delle componenti della carica.



Pertanto, sotto questo profilo, restano ferme le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici, integrate dalle ulteriori risultanze istruttorie emerse in questa sede, sulle componenti della carica che certamente sono state costituite dal tritolo e dal nitrato d'ammonio.

Indugiando ulteriormente sul tema, senza rinunciare alla richiesta peraltro soddisfatta di procedere in questa sede al riesame dei consulenti, la difesa ha osservato:

-che, a prescindere dalla presenza di amatolo (80% di nitrato di ammonio e 20% di tritolo) i consulenti avevano affermato che l'esplosivo prevalente nella carica del cunicolo era il tritolo;

-che l'effetto costituito dal nitrato di ammonio, sostanza comburente nobile, poteva essere assicurato dalla semplice miscelazione manuale di tritolo e nitrato.

Tuttavia, secondo la difesa, la miscelazione effettuata dagli operatori, di cui aveva riferito Brusca, era una mera ipotesi formulata dai primi giudici, così come la tesi secondo cui la miscelazione non era proseguita, in quanto si optò per la soluzione di alternare i due diversi tipi di esplosivo contenuti nei bidoncini.

Conseguentemente la motivazione sul punto era inesistente in quanto il solo Brusca aveva riferito che nei primi bidoni era stato miscelato l'esplosivo, mentre gli altri collaboranti non avevano confermato tale assunto, perché uno (Di Matteo) non c'era mentre l'altro (Ferrante) è possibile che si fosse allontanato momentaneamente.

Ad analoga conclusione è pervenuto il difensore in ordine ai quantitativi di esplosivo che non erano stati visti dai collaboratori, atteso che la sentenza farebbe riferimento a dei dati "inventati", accreditando erroneamente la tesi che la strage venne compiuta da mafiosi.

Costituiscono ulteriori motivi di censura della sentenza le osservazioni difensive in ordine alle sostanziali contraddizioni dei collaboratori sull'iter della strage, mentre dalla ricostruzione dell'evento offerta dai consulenti tecnici del P.M., prima che fossero intervenute le dichiarazioni dei predetti collaboranti, era lecito ritenere che "l'attentato fosse stato ideato, predisposto ed eseguito da un commando altamente

specializzato in attentati terroristici”: terroristi anche stranieri ben addestrati, esperti in stragi che insanguinano il mondo ovvero “servizi deviati adusi a commettere attentati destabilizzanti e far ben ricadere la responsabilità su gruppi eversivi o criminali locali talvolta disponibili ad assumerne, dividerne o subirne la paternità”. In tal senso deponeva l’intervento del F.B.I., non gradito per cui gli specialisti americani vennero estromessi, che “probabilmente, ebbe il sospetto che un commando militare aveva avuto interesse a smentire che l’Europa occidentale fosse affrancata da incursioni terroristiche, dopo la caduta del muro”.

È di tutta evidenza che la prospettata tesi difensiva, fondata sulla primigenia lettura delle risultanze investigative rassegnate dai consulenti del P.M., risulta smentita dalle dichiarazioni dei collaboranti le cui convergenti provalazioni, a prescindere dalla secondarie discrasie dovute a cattivo o fallace ricordo, si coniugano nella loro sostanza con gli esiti delle indagini esperite. Per cui, pur prendendo atto della costernazione del difensore, non v’è dubbio che gli artefici di tale orrendo delitto furono “due commercianti in carni (Cancemi e Ganci Raffaele) coadiuvati da due rivenditori di carne (Domenico e Calogero Ganci), due autotrasportatori (La Barbera e Ferrante), un venditore di mobili (Troia); un impiegato al macello comunale di Altofonte (Di Matteo) scansafatiche per sua ammissione; un disoccupato parassita (Brusca); un altro latitante senza mestiere (Bagarella); un garzone bracciante agricolo (Battaglia); un disoccupato da poco dimesso dopo lunga carcerazione (Gioé) ed un asserito esperto auto-didatta (Rampulla) capo della famiglia di Caltagirone”, neppure presente il giorno dell’attentato al fine di “porre in essere il collegamento tra la ricevente e il detonatore ed exteriorizzare l’antenna che avrebbe dovuto captare il segnale della trasmittente”; operazione questa che chiunque avrebbe potuto effettuare, nonostante il difensore la reputi attività altamente specialistica.

Ancorché il disappunto della difesa si colga a piene mani, perché la tesi dell’attentato voluto e gestito da poteri occulti attraverso il collaudato circuito dell’eversione terrorista avrebbe aperto scenari più vasti e meno sondabili, non può revocarsi in dubbio che tale astrusa ipotesi risulta smentita dai fatti e dalle dichiara-

zioni dei collaboranti, nessuno dei quali risulta aver fatto parte di una cellula eversiva legata alle centrali del terrorismo internazionale laico e/o confessionale, poco importa. Occorre quindi fare più concretamente i conti con la realtà processuale, che nonostante i reiterati tentativi di manomissione e mistificazione da parte della difesa, riconduce inesorabilmente ai predetti imputati, sebbene costoro non facciano parte del gotha del terrorismo internazionale e non siano stati assoldati dai sempre utili “servizi segreti deviati”.

La chiave di lettura della vicenda offerta dai primi giudici ed integrata dalle ulteriori acquisizioni istruttorie risolve i dubbi che la difesa ha evidenziato sulla scelta dell'esplosivo, la sua provenienza, tipologie e quantità impiegate, nonché sul coordinatore del gruppo che doveva essere dotato di “elevatissime capacità”, che di certo non potevano attribuirsi a Rampulla, quale artificiere. Trattasi invero di dubbi che non incidono affatto sulla ricostruzione degli eventi, a prescindere dalle rilevate incongruenze tra le dichiarazioni dei collaboranti e la primigenia ipotesi ricostruttiva formulata dai consulenti, che, per come è intuibile, si affidarono alle regole generali ed astratte che disciplinano la letteratura scientifica in materia, partendo dall'unico dato oggettivo ricavabile dagli esiti dei sopralluoghi, dall'analisi dei reperti e dagli esperimenti effettuati.

La mancata totale coincidenza di questi dati, tuttavia, non esclude affatto l'attendibilità del racconto dei collaboratori, che presero parte attiva a dette fasi prodromiche ed alla stessa strage, salvo a non voler ritenere che trattasi di mitomani pronti ad autoaccusarsi non si sa per quale plausibile ragione.

Di certo il c.d. tentativo di adattare le dichiarazioni dei collaboranti all'esito degli accertamenti tecnici effettuati “al buio” dai consulenti del P.M. è mera illazione, coltivata dalla difesa, che non può affatto condividersi. Difatti, il riesame dei predetti consulenti si è rivelato utile, perché ha consentito di meglio verificare la congruenza delle provalazioni dei collaboranti rispetto all'esito degli ulteriori accertamenti tecnici effettuati ed i cui risultati sono stati indicati nell'apposito capitolo.

Diffondendosi su tale tema, la difesa ha evidenziato che i consulenti tecnici avevano in origine ipotizzato:

-una carica costituita in prevalenza (almeno 3/4) di tritolo in scaglie con un'aliquota di gelatinato e anche di T4 nel ruolo di booster (pag. 52); la pentrite potrebbe derivare da miccia detonante;

-peso della carica 670 Kg. (prima relazione);

-dopo la prova di Sassetta la carica venne ridimensionata tra 500e 550 kg;

-i consulenti avevano escluso che l'esplosivo fosse contenuto in bidoni di plastica indicandone gli svantaggi (pag. 62 della relazione);

-avevano ipotizzato 13 frazioni di esplosivo da 50 kg. estremamente compatte di cui probabilmente 10 contenenti tritolo da inserire per prime nel cunicolo; le residue parti costituite da gelatinato e T4 potevano costituire il booster;

-l'innescamento della carica doveva essere stato attuato su ciascuna frazione oppure maniera alternata;

-i consulenti avevano indicato ulteriori modalità in ordine all'attivazione della carica insistendo sull'esistenza di un timer di sicurezza (di cui i collaboratori non avevano fatto alcun cenno) in modo da garantire la schermatura dell'apparato elettronico predisposto per la ricezione del segnale dalla trasmittente alla ricevente che a sua volta attiva il detonatore e lo fa esplodere;

Tali conclusioni "al buio" erano state ribaltate dai collaboratori che avevano contraddetto ogni ragionevole ipotesi scientifica senza che la sentenza si fosse posta il problema; ed invero negli elaborati successivi alle dichiarazioni dei collaboratori i consulenti del P.M. avevano fatto riferimento al probabile utilizzo di una radio, trasmittente e ricevente, per aeromodellismo che non consentirebbe interferenza alcuna.

Per questi apparecchi avevano indicato le frequenze adoperate che sarebbe stato necessario definire per accertare se fossero suscettibili di interferenze ed idonee allo scopo.



Anche questo quesito è palesemente inconferente nella misura in cui l'apparato predisposto assolse al suo scopo senza subire alcuna interferenza esterna, altrimenti non si sarebbe verificata la strage con le modalità che sono notorie, potendo la carica esplodere per qualunque accidente esterno che la difesa ha ricercato invano e pretestuosamente di indicare facendo riferimento al sofisticato congegno adoperato per la "strage di Natale" avvenuta sul rapido 904, ovvero alle interferenze dei telefoni cellulari sulla sofisticatissima strumentazione degli aeroplani.

Non va poi sottaciuto sul punto che, al fine di evitare malaugurati imprevisti di tal genere, gli operatori, per come riferito da La Barbera e Ferrante, si premurarono di collegare i fili del detonatore alla radio ricevente solo quando giunse da Domenico Ganci il via all'operazione. A tale specifico incumbente, provvide Gioé che assieme a Troia si recò al cunicolo e poi raggiunse Brusca, Biondino e Battaglia che erano appostati sulla collinetta pronti all'imboscata.

La difesa ha accreditato ai consulenti tecnici una dissimulata sorpresa per il riferimento fatto dai collaboranti a delle radio per aeromodellismo; sorpresa che tuttavia è strumentale rispetto al fine di invalidare di dubbio le dichiarazioni dei collaboranti in ordine al reperimento dell'esplosivo, alla predisposizione della carica all'interno del cunicolo, all'attivazione del sistema di innesco attraverso l'uso di apparecchiatura non particolarmente sofisticata.

Sul tema il teste Cabrino (ud. del 23 ottobre 1995) ha riferito che l'ipotesi più probabile era che la carica fosse stata attivata con un segnale radio e quindi fosse residuo sul terreno qualche componente della radioricevente che poteva essere stata collocata all'imboccatura del condotto e quindi non essere stata completamente distrutta dallo scoppio, oppure qualche componente del circuito elettrico. In questo rastrellamento tuttavia non si riuscì a reperire materiali direttamente riconducibile alla radio a circuito di attivazione della carica.

Il teste Vassale, (ud. del 3 gennaio 1997) con riferimento al congegno che faceva funzionare la lampadina flash preparato la mattina della prova da Rampulla nel casolare, ha affermato che era sicuramente un radiocomando per modellini: "Il fatto

che le levette, le due levette nella trasmittente avessero quattro gradi di libertà ciascuno, induce a ritenere che tale equipaggiamento fosse un radiocomando per aerei modelli.....Sulla base di quanto ha detto il Di Matteo si può dedurre che una delle leve fu bloccata perché essendo solo una la ricevente, con un motorino solo, era sufficiente l'altra levetta perché il segnale giungesse al ricevente e si chiudesse il circuito di fuoco. Quindi, c'è da considerare anche l'emozione che sicuramente ha l'attentatore nell'istante in cui lancia il segnale, quindi la possibilità di errare. E comunque non bisogna mettere l'attentatore nella possibilità di errare, avendo due levette. Quindi, a prescindere da ogni altro aspetto, è stato giusto bloccare questa levetta poiché non serviva, e quindi impedire all'operatore deputato al lancio del segnale, di sbagliare in un momento tipico il ... Quindi, due sono, una sola è attiva, questa non gli serve, la fissa in maniera tale che ... Sarà poi il La Barbera a dire: "L'abbiamo bloccata perché il motorino a cui faceva riferimento non funzionava".

Ha osservato ancora la difesa che, nella relazione depositata il 6 ottobre 1992 dai consulenti tecnici, che avevano dato ampio conto del fondamento scientifico delle conclusioni cui erano pervenuti, si dava atto che le componenti della carica erano il tritolo, che rappresentava la componente quantitativamente di gran lunga preponderante nella carica impiegata nell'attentato, del gelatinato e del T4, tant'è che nella prova di Sassetta i 670 kg. di esplosivo erano così ripartiti:

- a) 500 kg di tritolo in blocchi parallelepipedi;
- 150 kg. di gelatinato, di cui 70 kg. di nitrato di ammonio;
- 20 kg. di T4 sfuso.

I consulenti erano pervenuti alla conclusione che la carica esplosiva usata a Capaci era di 500/550 kg., di cui almeno 400 kg. erano di tritolo; il resto era costituito da gelatinato e qualche decina di chilogrammi al T4.

Tuttavia, in seguito i consulenti ridurranno il tritolo a 250 kg., diminuiranno il gelatinato e l'esplosivo plastico al T4, inseriranno 250 kg. di nitrato di ammonio allo stato puro. In altri termini, il tritolo si dimezza; il T4 e la pentrite scompaiono; il gelatinato, eccetto il nitrato di ammonio che si triplica, non esiste più.

Pertanto, il difensore traeva la conclusione che i consulenti avevano adeguato le loro opinioni alle propalazioni dei collaboranti; il che faceva sorgere seri dubbi sulla affidabilità dell'accertamento in quanto costoro non avevano "voluto rispondere a domande tendenti ad accertare il loro ruolo nella ragnatela dei cosiddetti servizi".

Era quindi necessario procedere a perizia affidata a tecnici disinteressati; richiesta che per le ragioni esposte in precedenza appare del tutto inconferente e non necessaria ai fini del decidere, atteso che ogni residuo dubbio sulla composizione della carica è stato ampiamente dissolto dal riesame dei predetti consulenti.

Conseguentemente, ad avviso della difesa, le insanabili contraddizioni in cui erano incorsi i consulenti non riguardavano gli accertamenti effettuati anteriormente alle dichiarazioni dei collaboratori, bensì quelli successivi che avevano portato ad un "aggiustamento" delle conclusioni originarie.

Andavano quindi tenute ferme le originarie conclusioni dei consulenti tecnici che riguardavano: il peso della carica, l'individuazione e la percentuale degli esplosivi che la componevano, il confezionamento in sacchetti contenitori delle frazioni adoperate per il caricamento del cunicolo, del compattamento tra le varie frazioni, del collegamento di ciascuna ovvero nella prima e nell'ultima frazione per mezzo di una miccia alla pentrite con detonatori inseriti in ciascuna frazione, il sistema di attivazione della carica costituito da un radiocomando e da una ricevente posizionata in prossimità dell'estremità della carica, l'utilizzo di un timer posizionato sulla ricevente per motivi di sicurezza etc...

Alla stregua di tali elementi di giudizio, utili per valutare l'attendibilità soggettiva ed oggettiva dei collaboranti, il difensore ribadiva la conclusione che costoro avevano confessato, in ordine alla strage, una preparazione alla quale non avevano partecipato perché non era possibile che "il loro racconto in nessun punto" confermasse la ricostruzione dei consulenti del P.M. ancorata a risultanze certe che avrebbero tollerato difformità marginali non plurime smentite e contrasti in sentenza insuperati".

Va ribadito che tale affermazione è palesemente infondata nella misura in cui i consulenti hanno fornito plausibili e convincenti giustificazione delle precisazioni effettuate, anche in grado di appello, analizzando le dichiarazioni dei collaboranti che avevano avuto un ruolo nella vicenda in esame ed utilizzando gli ulteriori elementi valutativi medio tempore acquisiti.

Non è pertanto logico e coerente con le acquisizioni probatorie sostenere che i collaboranti avevano dimezzato il peso della carica esplosiva per la semplice ragione che quella indicata dai consulenti in prima battuta (pari a 670 kg.) è stata ovviamente frutto di una ipotesi di lavoro che si tradusse nel citato esperimento di Sassetta.

Analoga conclusione deve adottarsi sui dubbi proposti in ordine al caricamento collegiale dei bidoncini impiegati come contenitori ed al tipo di esplosivi impiegati, giacché i collaboranti, che giova ribadire non sono degli esperti in materia, ne avevano indicati (due per la difesa: uno non catalogabile quale esplosivo e l'altro di difficile identificazione, in polvere, forse tritolo quasi impossibile da reperirsi allo stato farinoso) almeno due o tre tipi: tritolo, anfo e nitrato di ammonio prilled, alla stregua delle definitive conclusioni cui si è pervenuti in questa sede da cui si desume, secondo quanto riferito da Di Matteo, Brusca, La Barbera e Ferrante, che l'esplosivo non proveniente da Rebottone, sarebbe per una parte, tritolo, e per l'altra, nitrato d'ammonio.

Destituite di fondamento sono poi le osservazioni sull'utilizzo di bidoncini di plastica tipo Kartell utilizzati durante il travaso delle sostanze esplosive (che per la difesa sono state soltanto due) per comporre le frazioni di esplosivo da introdurre poi nel cunicolo, posto che Di Matteo, per averlo appreso da Gioé, ha riferito che dai bidoni l'esplosivo era stato travasato in sacchetti di plastica poi inseriti nel cunicolo. Tuttavia non solo è doveroso precisare che Di Matteo non era stato presente a tali operazioni, ma deve rilevarsi che il difensore ha ommesso di citare altre parti della dichiarazione del collaborante che non aggiudicano la certezza dell'assunto che si intende accreditare. Il Di Matteo ha fatto riferimento sia a dei sacchetti (di

cui ha riferito Brusca a proposito dell'esplosivo procurato da Biondino) sia a dei contenitori di altra natura, come i bidoncini: "...hanno messo questa polvere, l'hanno travasata in sacchetti, da 20 chili, quindici chili, non lo so. Questi hanno fatto... non lo so 10, 15... questo me lo ha detto Gioé, me lo ha riferito Gioé....sì, potevano essere anche dei contenitori piccolini, in plastica...".

Analoga irrilevanza assumono poi le ulteriori contraddizioni evidenziate dalla difesa concernenti l'alternanza degli esplosivi contenuti nelle frazioni; l'uso dei bidoni, escluso dai consulenti per gli spazi vuoti che avrebbero lasciato nel cunicolo; l'inesistenza di un compattamento tra le frazioni e di una miccia alla pentrite; la dislocazione dei detonatori; l'inesistenza di una ricevente perché non venne rinvenuta sebbene fosse stata collocata quasi all'esterno del cunicolo a circa cinque metri dalla carica. Difatti, a tali amletici dubbi fornisce esaustiva risposta lo stesso difensore, il quale si è reso conto che i consulenti avevano fornito un'ipotesi di ricostruzione della strage, ma di certo non ne avevano accreditato in via assoluta l'unicità e l'esclusività, essendo possibili delle soluzioni alternative come quelle offerte dai collaboranti e non escluse, anzi confortate, dagli ulteriori approfondimenti istruttori di cui si è già ampiamente dissertato.

Conclusivamente, quanto al tema degli esplosivi impiegati per comporre la carica, del tutto pretestuosa appaiono le censure mosse all'impugnata sentenza dalla difesa, atteso che, anche alla stregua degli ulteriori chiarimenti – invocati dalla difesa con i motivi di gravame – mutuabili dal riesame dei consulenti Cabrino e Vassale e delle dichiarazioni di Giovani Brusca, si è pervenuti ad una migliore e più puntuale specificazione di quali sostanze vennero impiegate nella strage che possono sicuramente indicarsi nel Tritolo, nel Nitrato di Ammonio prilled e nell'ANFO.

A tal proposito si fa espresso rinvio a quanto già osservato con riferimento a tale specifico tema d'indagine approfondito nella parte relativa alla ricostruzione della fase esecutiva. Tuttavia, va ribadito che le dichiarazioni dei collaboranti, che di certo non sono degli specialisti, non possono essere tout court screditate sulla base di considerazioni astratte e puramente teoriche, atteso che non può revocarsi in

dubbio che l'ammesso impiego di un ingente quantitativo di esplosivo, di varia natura e provenienza, ha trovato riscontro nell'esito degli accertamenti tecnici svolti ed ancor prima nella devastante esplosione che interessò il tratto autostradale su cui transitò il corteo di vetture con a bordo il dr Falcone.

Del tutto superflua ai fini del decidere appare quindi la richiesta reiterata di verifica in questa sede dell'esistenza di residui di esplosivo nel casale di Troia a Capaci. Tale accertamento, infatti, non è né essenziale, né decisivo in quanto le convergenti dichiarazioni dei collaboranti, che presero parte alla fase preparatoria ed esecutiva della strage, rende indubitabile l'impiego di varie sostanze esplosive che furono trasportate e travasate a Capaci, presso il villino messo a disposizione da Antonino Troia, e poi confinate nel cunicolo sottostante il tratto autostradale.

Palesamente infondato è il dubbio avanzato dalla difesa che tale accertamento tecnico, del tutto inutile per le ragioni già espresse, non venne esperito perché avrebbe dimostrato che nel suddetto immobile non si era verificato il travaso dell'esplosivo per come asseritamente dichiarato dai collaboranti, ovvero che detta sostanza "non fosse idonea a provocare la strage".

Alla stregua di tali argomentazioni, va ribadito che non merita di essere accolta la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, essendo la Corte in grado di decidere sulla base delle emergenze probatorie acquisite e non assumendo la prova richiesta alcun carattere di rilevanza e/o decisività.

*

Restando sul tema, la difesa ha osservato che i consulenti a proposito dell'attivazione della ricevente (pag. 96 motivi) avevano previsto l'impiego di un sistema schermato che presuppone l'invio di un segnale alla radio, una risposta e successivamente una posizione di attesa dell'apparato insensibile alle sollecitazioni di un qualsiasi diverso segnale (apricancello, cellulare, comando televisivo) per cui destava sbalordimento ed incredulità l'aver appreso da La Barbera che la carica poteva esplodere, a dire dei consulenti, "adoperando un giocattolo che si acquista in qualsiasi fiera per bambini". La spiegazione di tutto questo andava rinvenuta, se-

condo il difensore, nel fatto che i consulenti del P.M., già nell'ottobre/novembre 1995 non ignoravano il contenuto delle dichiarazioni rese al P.M., alcune delle quali anche alla loro presenza per cui cominciarono "a prendere le distanze dal testo scritto delle conclusioni adottate nell'ottobre 1992".

Le tesi più sintomatiche di tale processo di adattamento erano le seguenti:

- a) Nella prima relazione la carica stimata in 500/550 kg. era composta da almeno 400 kg. di tritolo mentre nel corso delle udienze di ottobre/novembre 1995 la carica poteva essere ripartita fra tritolo e nitrato di ammonio puro al 50%. Il tritolo da 400 kg era ridotto a 250/275 kg. e tutto il resto diveniva nitrato d'ammonio: scompariva il T4, il gelatinato, la pentrite.
- b) Nella prima relazione era escluso l'uso di bidoni di plastica quali contenitori dell'esplosivo mentre nel corso della prima audizione innanzi alla Corte tale ipotesi diveniva possibile.
- c) Il tritolo in scaglie della prima relazione diveniva pulverulento nel corso dell'esame dibattimentale.
- d) l'innesco della carica viene ridotto.

Dalla relazione Del Medico prodotta dalla difesa si evincevano ulteriori contrasti con le conclusioni degli esperti.

Pertanto i consulenti del P.M., resisi conto che nessuna esplosione (e comunque non di quelle proporzioni) poteva verificarsi con un caricamento e un innesco come quelli descritti dai collaboratori, nel corso delle udienze del 3 e 4 gennaio 1997 avevano compiuto un notevole sforzo per dimostrare che il nitrato d'ammonio, introdotto dai collaboratori come componente rilevante della carica, era un esplosivo. Si tratta di "un'eresia" che i consulenti avevano sostenuto allo scopo di accreditare le menzogne dei collaboratori che avevano narrato di una strage alla quale non avevano partecipato e che non avevano mai visto l'esplosivo, non lo avevano travasato nei bidoni o nei sacchetti, non lo avevano introdotto nel cunicolo.

In ogni caso si trattava di una sostanza, il nitrato d'ammonio, in libera vendita presso i consorzi agrari o altra rivendita di prodotti agricoli che non rientra nella cate-

ria degli esplosivi. Errata era poi la descrizione del tritolo, bianco sporco, come indicato da La Barbera, ovvero giallino, bianco tendente al giallino, per come aveva riferito Ferrante. Ed ancora non vi era più traccia degli altri esplosivi reperiti dai consulenti per come si evidenzia nella relazione Del Medico (pag. 104/107). Inoltre, l'altro esplosivo non era tritolo, alla stregua delle insanabili contraddizioni dei collaboratori.

Era quindi evidente che i collaboratori avevano narrato di una strage che non trova corrispondenza nella realtà.

Anche le suddette doglianze sono prive di pregio e non vanno tenute in minimo conto in quanto tendenti a mistificare il condivisibile iter logico seguito dai consulenti del P.M. che si è affinato alla stregua delle ulteriori acquisizioni probatorie.

Rinviando alla dettagliata e condivisibile analisi del tema processuale effettuata dai primi giudici con specifico riferimento all'attivazione della carica esplosiva, deve concludersi che, in esito al riesame dei consulenti, la carica impiegata a Capaci era costituita per più dell'80% delle sue frazioni (11 bidoncini su 13) da esplosivi innescabili per inserzione di un semplice detonatore ed in grado di detonare francamente con velocità media vicina ai 5000 metri al secondo. In tale ambiente è ovvio che anche gli eventuali bidoncini contenenti il più sordo Nitrato di ammonio puro, inseriti anche in ordine casuale nel cunicolo, non avrebbero potuto assolutamente inficiare, e neppure deprimere, la franca detonazione dell'intera carica, ancorché innescata nel solo bidone centrale di maggiori dimensioni, contenente Tritolo in polvere.

Pertanto, vanno respinte, perché infondate, le doglianze difensive testé esaminate, atteso che gli asseriti dubbi e perplessità su tali temi processuali hanno trovato una logica, coerente e plausibile soluzione nelle valutazioni sopra rassegnate.

*

La ricostruzione della fase esecutiva

Avuto riguardo alla ricostruzione del fatto delittuoso, attraverso una minuziosa e serrata analisi delle varie fasi in cui esso si era snodato, la difesa è pervenuta alla

conclusione che i collaboratori avevano confessato una programmazione e una partecipazione ad una strage cui non avevano partecipato, per come si evinceva dalle numerose discrasie in cui erano incorsi, essendo evidente che nulla sapevano delle fasi preparatorie ed esecutive dell'attentato.

Tale affermazione, del tutto gratuita, si è fondata su una lettura a dir poco singolare dei fatti di causa, priva di aderenza al tessuto probatorio, che il difensore ha passato in rassegna con i ponderosi motivi di gravame che si sono nella sostanza estrinsecati nel pedissequo commento ablativo di tutti i passaggi motivazionali della sentenza di prime cure.

Al tal fine il difensore ha fatto riferimento al rinvenimento di cinque contenitori di sigarette marca Merit, nonché delle cicche di questo tipo e di altra marca di sigarette, nel luogo in cui si erano posizionati gli imputati incaricati di azionare la trasmittente, per pervenire alla inverosimile conclusione che detto ritrovamento, che non aveva trovato alcun riscontro nelle dichiarazioni dei collaboratori, costituiva "il primo elemento concreto di dubbio in ordine alla partecipazione di alcuni imputati all'esecuzione della strage".

La tesi apodittica è del tutto fantasiosa nella misura in cui i primi giudici, con ampia e condivisibile motivazione, hanno evidenziato, a prescindere dall'esito degli esami di laboratorio svolti, che Di Matteo e La Barbera, avevano confessato la loro diretta partecipazione alla fase preparatoria ed esecutiva della strage; partecipazione che aveva trovato ampia ed esaustiva conferma nelle ulteriori acquisizioni probatorie, ivi compresi le convergenti provalazioni degli altri collaboranti, escussi in prime cure e in sede di appello, gli esiti delle indagini di p.g. e le risultanze di prova generica.

Sul punto si è già osservato che le analisi esperite dai consulenti del P.M. sulle tracce di DNA ritrovate sulle cicche di sigarette, hanno escluso la compatibilità con il sangue di Gioé, pervenendo invece all'attribuzione di un'alta compatibilità con il sangue di La Barbera e Di Matteo, cioè di soggetti che, invece, sulla base delle convergenti dichiarazioni di tutti i collaboratori, era improbabile avessero stazio-

nato per un apprezzabile periodo sulla collinetta sovrastante il luogo dell'imboscata. Tuttavia, tale accertamento non è da considerarsi per nulla risolutivo, posto che Di Matteo ha riferito che Gioé, subito dopo il verificarsi dell'attentato, aveva smesso di fumare sigarette di marca "Merit" ed era passato ad altre marche. Tale prudenziale decisione del Gioé va ricollegata al fatto che era ormai notoria la notizia, diffusa dai mass media, che erano in corso indagini volte alla ricerca dei caratteri biologici di coloro che si erano trattenuti in loco lasciandovi delle cicche delle sigarette fumate. Tra l'altro Gioé, che era stato controllato dai Carabinieri di Altofonte subito dopo la strage e si era premurato di fornirsi di un falso alibi, aveva delle ottime ragioni per mutare la marca delle sigarette sino ad allora fumate.

Pertanto deve convenirsi con i primi giudici che, se deve ritenersi non provata la circostanza che Gioé avesse fumato sigarette sulle quali si era potuta compiere l'analisi, risulta attendibile l'affermazione generale che egli era solito fumare le Merit, sicché appare logica e coerente la decisione di cambiare marca riferita da Di Matteo con il quale il primo condivideva la militanza nella medesima famiglia mafiosa.

La tesi difensiva secondo cui la credibilità dei collaboranti costituiva "dato aprioristico" appare quindi giudizio privo di pregio e del tutto ultroneo, alla stregua delle logiche e persuasive argomentazioni di segno contrario che si rinvencono nell'impugnata sentenza.

*

Avuto riguardo agli avvenimenti accaduti in contrada Rebottone la difesa ha osservato che il collaboratore Mario Santo Di Matteo – successivamente arrestato assieme al Di Maggio e a La Barbera, a conforto del ragionevole dubbio che la collaborazione di costoro era soltanto apparente e finalizzata a disegni criminosi realizzabili dopo aver accusato tutti coloro che ne avrebbero potuto contrastare o denunciare la realizzazione – aveva narrato quanto accaduto nella sua abitazione di campagna riferendo, in particolare, della visita di Pietro Rampulla che prima del 10/13

maggio aveva portato due radio (trasmittente e ricevente) per macchine di modellismo; della consegna, per come anticipatogli da Giovanni Brusca, da parte di Giuseppe Agrigento di quattro sacchi da 50 kg. ciascuno contenenti della sostanza che sembrava del fertilizzante; del travaso di detto materiale in due bidoni di plastica da 100 kg. ciascuno; del trasporto dei bidoni a Capaci presso il casolare di Antonino Troia.

Il racconto del collaborante, puntualmente analizzato con l'impugnata sentenza, era ad avviso del difensore infarcito di "una serie indefinita di menzogne" delle quali i primi giudici non si erano avveduti e che giustificavano il convincimento che soltanto alcuni collaboratori avevano "rivestito un ruolo secondario, marginale, nell'esecuzione materiale della strage, organizzata ed eseguita da persone in atto sconosciute", mentre per altri collaboratori, che avevano preferito ammettere una partecipazione, era emersa "la loro disinformazione" e ciò nonostante avevano definitivamente riacquisito la libertà "sommerso gli inquirenti di confessioni".

Sin d'ora può affermarsi che l'ipotesi difensiva appare del tutto astratta e priva di concreta aderenza al tessuto processuale, nonostante il ragguardevole sforzo, tradottosi nella minuziosa parafrasi della motivazione, volto a smentire mediante una diversa chiave di lettura delle emergenze probatorie le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici nell'analisi delle dichiarazioni dei collaboranti.

In questa prospettiva interpretativa la difesa ha rilevato che la sentenza era stata "taciturna" sulle incongruenze che avevano caratterizzato le prodezze dei collaboranti, nonché sulle contraddizioni emerse tra le dichiarazioni del Di Matteo e quelle di La Barbera, ancor più evidenti alla stregua dell'analisi comparativa con quelle rese da Giovanni Brusca, il quale aveva riferito degli episodi che non potevano di certo esser dimenticati dai predetti collaboranti per la loro obiettiva rilevanza: prova del cunicolo etc....

Sul contrasto tra le dichiarazioni di Brusca e Di Matteo relativamente alle date, al quantitativo di esplosivo, al suo spostamento etc...., e parzialmente con quelle di La Barbera, che a questa fase aveva partecipato marginalmente, si fa espresso rin-

vio a quanto esposto in precedenza nel capitolo afferente alla c.d. fase preparatoria ed esecutiva della strage, atteso che la ricostruzione offerta dai primi giudici è stata ulteriormente integrata in sede di gravame dall'apporto delle dichiarazioni provenienti da Giovanni Brusca e da altri dichiaranti, che, seppur non hanno sciolto tutti i nodi rimasti insoluti in prime cure, hanno tuttavia fornito un contributo di chiarificazione a tale nevralgica fase della vicenda processuale.

Solo per mero tuziorismo argomentativo deve osservarsi che è del tutto irrilevante ai fini del decidere il riferimento alle dimensioni dei detonatori per come descritti da Di Matteo, La Barbera e Brusca, atteso che non può revocarsi in dubbio che essi vennero utilizzati per innescare la carica esplosiva, a prescindere dalla diverse dimensioni da essi fornita che non fu oggetto di specifiche misurazioni, bensì di stima affidata alle capacità valutative e mnemoniche di ogni singolo propalante. Il cospicuo numero di detonatori poi non esclude affatto che fossero della stesso tipo e partita; il che rende evidente quanto sia sul punto superfluo il rilievo difensivo.

Ben altro rilievo assume invece il riferimento alla prova pratica, mediante l'impiego di 5 kg. di esplosivo confinato in un tubo di cemento, avvenuta in contrada Rebottone, su cui ha riferito unicamente Giovanni Brusca.

Sul punto si fa espresso rinvio a quanto già osservato in precedenza, ribadendo che comunque l'episodio, non verificabile, non toglie credibilità alle residue propalazioni del collaborante, che, giova rammentare, ebbe un relevantissimo ruolo sia nella fase ideativa, propositiva ed esecutiva della strage, assumendosi financo il compito di far scoppiare la carica esplosiva al passaggio del corteo di vetture azionando il telecomando.

Appare quindi superflua ogni ulteriore indagine, ivi comprese quelle di natura tecnica richieste dalla difesa, atteso che l'intervenuto mutamento dello stato dei luoghi rende del tutto incerto l'esito dell'accertamento che non è affatto risolutivo ai fini del decidere, concernendo un aspetto del tutto marginale e secondario della vicenda processuale.

*

Con altro motivo di gravame la difesa si diffonde sull'analisi della sentenza nella parte in cui i primi giudici si sono occupati delle c.d. "prove di velocità" denunciandone "il vizio della motivazione che prescinde dalla normativa ex art. 192 n. 3 e fa uso del libero convincimento", nella misura in cui erano evidenti le difficoltà di conciliare tra loro le dichiarazioni di Brusca, Di Matteo, La Barbera e Ferrante.

La rilettura che la difesa offre con i motivi di gravame su tale specifico tema appare del tutto inconferente e non idonea ad incidere in senso negativo sulla ricostruzione – analizzata in precedenza ed a cui si fa espresso rinvio al fine di evitare inutili ripetizioni – offerta dai primi giudici.

Giova comunque osservare che non "appare irragionevole" che sino al mattino dell'8 maggio, giorno in cui avvenne il caricamento del cunicolo, si effettuarono le prime prove di ricezione del segnale radio e poi quelle di velocità, avvenute in due distinte sessioni per come si ricava dall'impugnata sentenza.

*

Analogamente dimostra di seguire il difensore in merito al motivo di gravame afferente all'analisi della "fase relativa al caricamento del cunicolo" su cui hanno riferito i collaboranti Brusca, Ferrante e La Barbera.

Ad avviso dell'appellante, le inattendibili dichiarazioni dei collaboratori che ben poco sanno delle strage non consentono di utilizzarne le chiamate i correità nei riguardi degli imputati Ganci Domenico e Raffaele, Troia Antonino e Motisi Matteo.

Ed invero, la loro inattendibilità si ricava con riferimento alla c.d. fase del "caricamento del cunicolo" e sulle "apparecchiature" per provocare l'esplosione.

Una volta scelto il luogo ove collocare l'esplosivo, a dire di La Barbera non venne individuato il sito ove si sarebbero collocati coloro che avrebbero dovuto azionare la trasmittente. Ricostruzione degli eventi che suscitava le perplessità del difensore in quanto sarebbe stato logico che fosse avvenuto il contrario.

Tale posto, raggiungibile a piedi, era sito sulla stessa stradina in cui si trovava il casolare di Troia, a qualche centinaia di metri; il che era sorprendente perché tale sito coincideva con quello individuato dai Carabinieri all'indomani della strage.

La narrazione di La Barbera circa tale fase che aveva visto coinvolti anche Brusca, Gioé, Rampulla, aveva escluso che i bidoni fossero stati collocati in posizione verticale con conseguenza mancanza di compattezza della carica confinata nel cunicolo.

Le insormontabili discrasie dal punto di vista esplosivistico rinvenibili nelle dichiarazioni di La Barbera erano state ignorate in sentenza. Inoltre, il contributo di Brusca sul tema aveva ancor di più confuso il quadro probatorio, suffragando ulteriormente l'opinione, che si traeva dalla consulenza di parte Del Medico, che la strage di Capaci non era stata eseguita dai chiamati in correità.

Il P.M. resosi conto di tali discrasie aveva finito con l'ipotizzare che Rampulla (o forse Gioé) avessero notte tempo integrato la carica all'insaputa di tutti.

Tuttavia, la sentenza aveva preso le distanze dalla pericolosa congettura ma non aveva risolto i dubbi che si era limitata ad ignorare.

In particolare, il difensore ha osservato che Brusca, consapevole delle discrasie esistenti tra le varie propalazioni, aveva riferito in ordine alle operazioni di caricamento del cunicolo, precisando che in origine era stato scelto un altro sito: un sottopassaggio pedonale del tutto inadatto alla bisogna, ma su cui "la sentenza, al solito, tace".

Brusca, peraltro, si era attivato rivolgendosi a Rampulla perché reperisse i telecomandi per aeromodellismo da impiegare nell'attentato. Tuttavia, il collaborante si era posto in netto contrasto con le conclusioni rassegnate dagli esperti officiati dal P.M. con la prima consulenza – quella che la difesa definisce "al buio" perché non ancora note le dichiarazioni dei collaboranti – asserendo di aver commissionato al Rampulla dei telecomandi per operare in un luogo non ancora precisato, utilizzando un esplosivo di cui non si conosceva la composizione e rispetto ad una carica indeterminata nella sistemazione e nel peso.

Proseguendo nella narrazione il Brusca aveva precisato che era stato individuato il cunicolo, che poi venne riempito di esplosivo, e che Giuseppe Agrigento aveva consegnato a Di Matteo in contrada Rebottone quattro sacchi di esplosivo ("sale"

tipo cava, granuloso) travasato in due fustini (uno da cento e l'altro da cinquanta chili), uno dei quali procurato da La Barbera. Tuttavia, su tale circostanza si erano registrate le differenti versioni di quest'ultimo e di Di Matteo.

I bidoni, riempiti di esplosivo erano stati trasportati a casa di tale Romeo e da lì, fra il 3 e 5 maggio, a Capaci. Aveva asserito il Ferrante che il caricamento del cunicolo era avvenuto uno o due giorni dopo il travaso dell'esplosivo nei bidoncini, mentre l'appostamento presso l'aeroporto di Punta Raisi avvenne il giorno successivo. Da quest'ultima data trascorsero 10-15 giorni prima di pervenire al 23 maggio, mentre l'ultima prova sul funzionamento della ricevente era da collocare tra 2-4 giorni antecedenti al travaso. Una precisazione del Ferrante su alcuni particolari insignificanti che, ad avviso del difensore, mal si conciliava rispetto ai fatti più prossimi.

A dire di Brusca, prima del trasporto dell'esplosivo, del suo ulteriore travaso, del caricamento del cunicolo, presso l'abitazione di contrada Rebottone del Di Matteo si erano svolte una serie di operazioni, tra cui il brillamento di una carica di 5 kg. su cui non si era registrata nessuna altra convergente dichiarazione di altri collaboranti.

La difesa passava poi in rassegna le dichiarazioni di Brusca mettendone in rilievo le discrasie con quelle degli altri collaboranti evidenziando i punti salienti che di seguito si elencano:

- a) I fili che fuoriuscivano dal detonatore elettrico e che vennero tagliati per collegarli alla ricevente.
- b) La Barbera e Di Matteo, prelevarono l'esplosivo a casa di Romeo, e lo riportarono a casa del Di Matteo e da lì all'Isola delle Femmine nella casa di campagna di Troia.
- c) L'esplosivo che proveniva dalla casa di Di Matteo era materiale da cava, ma Brusca che non sapeva se era esplosivo" né come si chiamava, aveva precisato che era di colore bianco, aggiungendo poi "è tritolo, esplosivo materiale esplosivo".
- d) A casa di Troia Brusca vide l'altra partita di esplosivo del peso tra i 130, 150 kg.; esplosivo che ha indicato come SEMTEX assimilabile al pongo. Tale esplosivo

che però viene descritto come polveroso, farinoso, di color giallino sarebbe stato miscelato con l'esplosivo da cava in uno o due bidoncini.

e) Questo esplosivo, di diversa provenienza, custodito in sacchetti di stoffa, era stato travasato in dodici bidoncini da 25 litri e uno di circa 30 litri; poi rettificando le sue precedenti dichiarazioni Brusca aveva fatto riferimento a sei bidoncini uguali ed uno più grosso.

f) Il quantitativo stimato da Brusca, che non ha pesato l'esplosivo, è frutto di un semplice calcolo che tiene conto dei bidoncini riempiti.

g) I primi bidoncini, a suo dire, erano stati inseriti nel cunicolo senza l'ausilio di alcun mezzo, strisciando sulla pancia. L'uso di guanti da muratore e delle tute da meccanico, però, era circostanza tassativamente negata da La Barbera.

h) Il caricamento del cunicolo si protrasse sino alle 3-4 del mattino, mentre gli altri collaboranti avevano indicato altri tempi.

i) Il detonatore collegato con la ricevente era stato sistemato in un bidone (in posizione orizzontale, come dichiarato concordemente) che conteneva materiale da cava (nitrato d'ammonio), per cui l'esplosione non sarebbe stata possibile.

l) Incerto era stato il collaborante sul travaso dell'esplosivo avvenuto probabilmente a metà aprile e non come sostenuto in precedenza tra il 3 ed il 5 maggio; il caricamento del cunicolo sarebbe avvenuto dopo venti giorni ovvero nella seconda quindicina di aprile.

m) Brusca aveva saputo successivamente che il 18 maggio 1992 il dr Falcone era giunto a Palermo in compagnia del dr Borsellino.

Orbene, non v'è dubbio che del tutto superflua e ridondante, oltre che irrilevante per le finalità perseguite, appare la rivisitazione delle dichiarazioni rese dai collaboranti, che la difesa ha proposto con i motivi di gravame, giacché essa, ad avviso della Corte, non è in grado di mettere seriamente in dubbio e di scalfire le condivisibili conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici, che si sono prese in esame nella parte attinente la ricostruzione delle varie fasi in cui si articolò l'azione criminale degli esecutori della strage.

Ad analogia conclusione deve pervenirsi in merito alla mancata occasione di eseguire l'attentato il 18 maggio 1992. Secondo la difesa non si potrebbe al riguardo liquidare la tesi di Brusca, a dire del quale quel giorno "avevano già smontato" e se ne erano andati, come infondata e menzognera in quanto il 18 maggio era un giorno feriale ed i controlli e lo stato di allerta erano già attivi da diversi giorni, per cui nessuno degli operatori era "smontato", posto che secondo la narrazione dei collaboratori, "erano invece tutti vigili e fallirono inspiegabilmente entrambe le occasioni". Difatti, ogni qualvolta la Croma lasciava il suo parcheggio veniva seguita anche quando si dirigeva verso il palazzo di Giustizia di Palermo e lì sostavano i pedinatori sino al suo rientro vicino all'abitazione palermitana del magistrato. Era quindi, ad avviso della difesa, inspiegabile il fallimento del 18 maggio da parte degli autori della strage che avevano perso l'occasione di colpire il dr Falcone ed il dr Borsellino che quel giorno erano assieme. In particolare, il dr Falcone era giunto a Palermo quella mattina in aereo, verso le 10,30, per poi ripartire alle ore 17,30.

Sul punto si sono soffermati i primi giudici che in dettaglio hanno ripercorso l'episodio del mancato avvistamento della Fiat Croma da parte dei pedinatori, che, secondo le dichiarazioni dei collaboranti, si era verificato proprio quel 18 maggio.

Giovanni Brusca però aveva ricostruito l'evento in modo diverso, non operando alcun collegamento fra l'episodio e il fatto che i pedinatori avevano perso di vista la macchina del magistrato. In particolare, aveva sostenuto che l'occasione era andata persa perché trattandosi di un lunedì, e quindi di un giorno al di fuori di quelli ricompresi nel fine settimana, gli operatori non erano pronti nelle loro postazioni.

Tuttavia, le considerazioni espresse da Brusca non spiegano alcuna reale incidenza negativa sull'episodio, atteso che il collaborante ha ammesso che Salvatore Biondino, da cui aveva appreso il fatto, non si era diffuso sull'argomento, per cui era probabile che egli non fosse stato messo in condizione di collegare l'occasione mancata il 18 maggio con il fatto che ai pedinatori in precedenza era capitato di perdere le tracce della Fiat Croma dalla mattina fino al pomeriggio, per cui, l'unica spiega-

zione che Brusca era riuscito a darsi dell'accadimento era stata quella dell'apparato non pronto.

Pertanto, vanno disattesi i rilevati difensivi sul punto e quelli con cui si è sostenuto, allo scopo di invalidarne le conclusioni, che altrettanto sintomatico era il silenzio dei primi giudici sulle contraddizioni tra i collaboratori "originari" e Brusca: Di Matteo si pente per primo seguito da Cancemi. Si pentono poi La Barbera, Ferrante, Calogero Ganci, Brusca ed altri. Tutti confessano la loro partecipazione alla strage, ma ognuno rende una versione diversa, spesso contraddittoria, "quasi una lezione imparata maldestramente".

A ben vedere si tratta di asserzioni prive di pregio che non incidono affatto sull'autonomia, genuinità, disinteresse dei collaboranti, le cui propalazioni convergenti nei nuclei essenziali non possono invalidarsi a cagione di quelle marginali e comprensibili discrasie assorbili nei normali margini di errore e/o di fallace ricordo.

*

La difesa, reiterando le censure mosse all'impugnata sentenza ha osservato che ulteriori contraddizioni tra le propalazioni dei collaboranti erano emerse a proposito del congegno trasmittente-ricevente impiegato per far scoppiare la carica esplosiva ed alle persone che si erano incaricate di collegare la ricevente al filo che fuoriusciva dal bidoncino centrale, una volta giunta la notizia del probabile arrivo del giudice Falcone all'aeroporto di Punta Raisi.

Sul punto si erano registrate le dichiarazioni di La Barbera in ordine alla collocazione dei detonatori, di cui uno disinnescato all'interno del bidoncino posto al centro della carica; al congegno elettronico composto da una ricevente ed una trasmittente; alla costruzione ed ai consigli di Rampulla in merito alla ricevente che doveva far agire il detonatore e che era costituita da una scatola di legno (20X15 cm.); agli esperimenti eseguiti in casa di Di Matteo sino a primi di maggio.

Sull'acquisto da parte di La Barbera della lampade flash monouso da utilizzare durante le prove di velocità e di efficaci del sistema elettronico, non riteneva il difensore che il teste Di Noto avesse avallato le menzogne del collaborante, avendo am-

messo senza tentennamenti di conoscere sia La Barbera che Gioé, sicché la perplessità della sentenza sulla pretesa reticenza del Di Noto non aveva né ragione né fondamento di qualsiasi natura. Si trattava di considerazioni pretestuose, dovendosi ritenere che il Di Noto aveva smentito La Barbera. In ogni caso non era stata rinvenuta alcuna delle decine di lampadine usate – non è noto se a 4 facce o singole – ed acquistate anche da Brusca per come dallo stesso riferito.

Per com'è evidente, si tratta di osservazioni capziose e marginali su cui il difensore s'immora al precipuo fine di evidenziare discrasie e contraddizioni che non incidono comunque sulla ricostruzione globale della vicenda processuale offerta dai primi giudici. In particolare, la lettura della reticente deposizione del Di Noto, per come osservato in precedenza, non può tradursi nella smentita delle dichiarazioni di La Barbera, che hanno invece trovato indiretta conferma e verifica in ordine all'acquisto delle suddette lampadine flash, di cui il difensore, al di là di ogni plausibile logica, pretende si fossero trovati i residui usati, dimenticando che ogni traccia dei materiali impiegati era stata sistematicamente distrutta da Battaglia, sicché non si comprende perché sorte diversa dovesse capitare proprio alle suddette lampadine.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi, avuto riguardo al congegno utilizzato per attivare la carica esplosiva, ivi compreso il rilevato disaccordo sul tema delle pile che lo alimentavano (comuni, cilindriche e/o rettangolari), atteso che l'asserita confusione sul punto delle dichiarazioni di La Barbera e di Ferrante, non sembra ostative ad una corretta ricostruzione di tale segmento della vicenda processuale per come effettuata dai primi giudici.

Ed ancora sull'asserzione di Ferrante secondo cui, dopo il caricamento del cunicolo, Rampulla era molto preoccupato perché le batterie erano in funzione e potevano durare anche due settimane ed era pericoloso lasciare a lungo l'esplosivo innescato, la difesa ha innestato la considerazione che essa contraddiceva il racconto secondo cui Gioé e Troia avrebbero attivato e collegato il detonatore non appena avuta conferma che l'auto guidata dal Costanza si stava avviando verso Punta Raisi; il che,

come correttamente osserva lo stesso difensore, avrebbe implicato un funzionamento delle batterie di circa un'ora: circostanza che appare più logica e quindi da preferire alla pretestuosa tesi basata sull'elaborazione teorica, a fini palesemente demolitori, delle marginali incongruenze rilevabili nel racconto dei collaboranti, frutto sovente di cattivo ricordo e/o di insufficiente concettualizzazione, ma comunque inconsistenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda processuale.

Anche sul tema dei detonatori, di cui si è in precedenza ci si è soffermati, la difesa ha comparato le dichiarazioni di La Barbera e quelle di Ferrante per evidenziare che la versione di quest'ultimo è palesemente mendace.

Difatti, Ferrante ha assunto che anche Rampulla, assente il giorno della strage, si era recato al cunicolo, assieme a Giovanni Brusca, per attivare la ricevente (poco affidabile anche a circuito chiuso) che era già collocata nel cunicolo, seppur spenta, ma collegata al detonatore. Tale operazione, però, non poteva essere compiuta da "due sprovveduti con il connesso, reale rischio che un movimento maldestro aprisse il circuito provocando l'esplosione, l'uccisione degli operatori e un'inutile strage".

Anche tale osservazione è priva di pregio perché è di tutta evidenza che la sua realizzazione non richiedeva particolari cognizioni e l'attività di uno specialista, quale il Rampulla, che era ovviamente surrogabile per ragioni di logica e buon senso, dovendosi prevedere l'ipotesi di un qualsiasi accidente che avrebbe potuto impedire all'unico soggetto capace di compiere quelle particolari operazioni di essere presente nel momento risolutivo dell'agguato, condannandolo al sicuro fallimento. Ciò è tanto vero che fu Brusca ad occuparsi in prima persona di quelle attività che rientrano nella specifica competenza di Rampulla che evidentemente lo aveva ben istruito.

*

Sul tema dei collaboratori di giustizia, che "ormai costituiscono la metastasi del processo penale" la difesa ha osservato che essi erano divenuti "gli arbitri dell'esercizio dell'azione penale nei processi di criminalità organizzata", e, secondo

la giurisprudenza prevalente, sono appena sufficienti le dichiarazioni di due di costoro per pervenire a pesantissime condanne.

La naturale propensione del collaborante “ad assecondare le tesi dell'accusa per gli innegabili vantaggi che essi ne ricavano li rende “disponibili a tutto”: più sono le persone che accusano, più delitti confessano, maggiori saranno i benefici.

La difesa si diffondeva in chiave critica sull'analisi del percorso seguito dai collaboranti prima di “convertirsi” e a tal riguardo citava l'esperienza di Calogero Ganci e Giovanni Brusca per pervenire alla conclusione che nei processi “la prova è affidata ai collaboratori, la funzione dell'avvocato è stata annientata”.

La sentenza n. 11/95 della Corte di Assise di Catania, cui la difesa si richiamava riportandone ampi stralci, aveva preso le distanze dal diffuso consenso dei collaboratori di giustizia e sintetizzava efficacemente “il pensiero dell'appellante in relazione alle valutazioni della sentenza in ordine al complesso tema dei collaboratori di giustizia, con un solo dissenso rispetto a un'affermazione contenuta nella parte della decisione trascritta laddove si legge del più alto grado di credibilità attribuibile a chi, prima di accusare altri, accusi se stesso...”. Infatti, si era sovente verificato che i collaboratori, autoaccusandosi, avessero anche incolpato dei terzi di gravi delitti, di cui non erano responsabili né i chiamanti né i chiamati in correità, come era accaduto per tale Pellegriti che si era accusato dell'omicidio del gen. Dalla Chiesa e dell'on. Mattarella.

Quanto ai riscontri che debbono confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, dopo che queste siano state, con autonomo procedimento valutativo, ritenute attendibili, la difesa osservava che era stata evitata dai primi giudici la ricerca di effettivi riscontri, al di fuori delle dichiarazioni dei collaboranti.

Prova di tale scelta era costituita dal mancato accoglimento della richiesta da parte dei consulenti tecnici del P.M. volta ad accertare se e quale tipo di esplosivo fosse stato ricoverato, versato su teli ed inserito nei bidoni presso il casolare messo a disposizione da Troia, alla luce delle provalazioni dei collaboranti. Similmente non erano stati compiuti i necessari approfondimenti sui residui del materiale utilizzato

nella prova con l'esplosivo effettuata, a dire di Brusca, in contrada Rebottone, presso l'abitazione del Di Matteo che non ne aveva fatto cenno.

La difesa elencava poi i riscontri negati su cui nessun approfondimento era stato compiuto concernenti i mozziconi di sigarette rinvenuti sul punto ove Brusca aveva assunto di essersi appostato con i complici; l'incidente d'auto asseritamente occorso al Rampulla che non era stato accertato; le asserite telefonate non registrate sui tabulati Telecom in relazione a Domenico Ganci (dr Pansa); "poi la possibilità di rinvenire i residui dei contenitori di plastica (nel caso non fossero stati usati sacchetti come sostenuto da alcuni in contrasto con gli altri) secondo il consulente di parte Del Medico, ove a dire dei collaboranti era stato stipato l'esplosivo.

Nessuna indagine era stata effettuata sulla personalità di ogni singolo collaborante al fine di saggiarne la personalità che non renderebbe credibile la loro resipiscenza. Tuttavia i giudici ne avevano accreditato l'attendibilità intrinseca, nonostante il curriculum criminale di costoro che si erano macchiati dei più nefandi delitti per cui non costituivano una fonte processuale limpida e disinteressata.

In tal senso andava apprezzata l'evoluzione delle propalazioni di Brusca, che da una tesi riduttiva, condivisa col Cancemi, sul ruolo della Commissione, aveva avalato la tesi, per come reso pubblico dagli organi di stampa, secondi cui tutti i membri di detto organismo erano a conoscenza della strage programmata, contrariamente a quanto reiteratamente affermato in precedenza; e ciò al fine di rendersi meritevole del programma di protezione.

Le contraddizioni, i vuoti, le menzogne di Di Matteo, La Barbera, Ferrante, Brusca, che aveva ripetuto marginalmente ciò che sapeva per averlo letto, nonché le assurdità che si ricavano dalla comparazioni con gli esiti delle indagini dei consulenti del P.M., ad avviso della difesa, consentivano di affermare "che essi raccontano una strage organizzata e predisposta da altri cui restano estranei Ganci Raffaele e Domenico e Troia Antonino nei cui confronti vi sono solo le accuse dei collaboranti che avendo cognizione dei punti deboli delle loro affermazioni seppero come ribaltarli.

*

La difesa si è poi soffermata sulle discrasie – puntualmente rilevate in sentenza – in cui erano incorsi i collaboranti e precisamente quelle concorrenti:

-la mancata coincidenza tra l'epoca del taglio dei rami di alcuni alberi sul luogo ove si erano appostati gli attentatori, il luogo ove era stato collocato l'elettrodomestico (frigorifero), le date in cui erano svolte le prove di velocità rilevate dai tabulati;

-la clonazione dei telefoni cellulari era stata impropriamente esclusa alla stregua della deposizione della dr.ssa Pellizzari che la sentenza aveva recepito acriticamente;

-la composizione della carica

-il caricamento del cunicolo;

-la disponibilità da parte di Brusca, ancorché a per pochi giorni, del telefono cellulare di Troia Salvatore.

Tali questioni, così come le rilevate difficoltà dell'impugnata sentenza di pervenire alla soluzione delle discrasie in cui erano incorsi i collaboranti nel riferire di questo come di altri segmenti in cui si articolò l'intera vicenda processuale, non possono infirmare la ricostruzione, logica, coerente e del tutto plausibile offerta dai primi giudici, atteso che i nodi rimasti talvolta insoluti non incidono in maniera risolutiva sull'intero costruito, trattandosi sovente di aspetti marginali della narrazione, dovuti a difetto della memoria e/o errato ricordo, che non possono affatto autorizzare le conclusioni demolitorie prospettate dal difensore.

D'altronde l'opinione del difensore sulla motivazione in esame è di tutta evidenza inaccettabile, laddove ribadisce che “non è una sentenza ma una requisitoria che si atteggiava a provvedimento giurisdizionale che “ha preso le mosse da un convincimento rigorosamente colpevolista”, affidandosi alle dichiarazioni dei collaboratori “che hanno narrato una strage della quale non sono stati protagonisti né organizzatori ma, tutt'al più, partecipi con ruoli marginali”.

*



Secondo la difesa, anche i tabulati della Telecom non costituiscono un riscontro alle dichiarazioni dei collaboranti in quanto costoro, con le loro successive propalazioni, cercano di adeguarsi a tali dati.

La tesi prospettata è fantasiosa quanto astrusa non possedendo i collaboranti prima facie strumenti mnemonici tali da poter elaborare tali dati di cui non si comprende affatto come possano essere venuti in possesso per poi fornire la pretesa ricostruzione addomesticata degli eventi che la difesa cerca di accreditare.

Di certo a tale conclusione non può pervenirsi attraverso le “incolmabili discrasie” rilevate dalla difesa attraverso la comparazione dei tabulati con le dichiarazioni dei collaboranti in quanto tale osservazione, all’evidenza, smentisce il tentativo di adeguamento, che sarebbe stato quanto meno maldestro, dei propalanti. Tuttavia le discrasie rilevate, di cui si è dato ampio conto, nella parte relativa a tale tema non incidono affatto sulla ricostruzione delle fasi topiche che vanno dall’avvistamento da parte di Raffaele Ganci della Croma blindata in Via Notarbartolo al lancio dell’impulso radio da parte di Giovanni Brusca. Tutto il percorso in cui si snodarono le fasi finali dell’attentato, già ampiamente illustrato, sono state ricostruite in maniera logica e convincente, che non patisce censura alcuna, alla stregua delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori che ebbero un ruolo diretto nella vicenda, ancorché la difesa si ostini a ritenerli dei mitomani senza però fornire alcun seri argomenti a sostegno delle sue tesi.

*

La difesa, ritornando sui temi già affrontati, si è doluta della nullificazione del diritto di difesa in quanto “la verità è che i P.M. sono i padroni dei processi, formano la prova in sede di indagini preliminari”.

Passando poi all’esame delle fonti il difensore ha osservato che La Barbera aveva riferito di non aver visto esplosivi nella casa di campagna del Di Matteo, che invece aveva asserito il contrario. Aveva aggiunto di aver partecipato al trasporto dell’esplosivo dall’abitazione del Di Matteo al casale di Troia a Capaci. Con

l'esplosivo erano stati trasportati separatamente la trasmittente, la ricevente ed i detonatori, descritti in maniera discorde dai collaboratori.

Sul quantitativo di esplosivo trasportato andava registrata la dissonanza tra La Barbera (100 kg. contenuti in due bidoni da 50 kg., ciascuno, dallo stesso acquistati) e Di Matteo (200 kg. contenuti in due bidoni acquistati dal Di Matteo).

La Barbera aveva riferito di aver riempito non più di sei bidoncini vuoti da 20, 25 litri ciascuno.

Su tale discrasia in ordine alla capienza dei bidoni acquistati da La Barbera, sul quantitativo di esplosivo in essi stipato, su chi partecipò alle relative operazioni, si fa espresso rinvio a quanto già riferito su tale specifico tema che comprende anche le dichiarazioni rese da Giovanni Brusca e Giovan Battista Ferrante.

Quanto al colore, alla consistenza dell'esplosivo ed all'uso di guanti durante il travaso le rilevate discrasie tra La Barbera e Di Matteo, di cui ci si è già occupati appaiono del tutto marginali, ivi compreso l'asserito contrasto con Ferrante circa l'uso di guanti di gomma per le pulizie e non da chirurgo.

Anche sull'esplosivo rinvenuto presso il casolare di Troia a Capaci, sul suo travaso nei bidoni, sulle dimensioni e sul numero degli stessi quanto narrato, il rilevato contrasto La Barbera e Ferrante è del tutto marginale ed inconferente a scalfire il quadro probatorio per come già evidenziato nella parte attinente a tale tema, cui si fa espresso rinvio.

Rilevava ancora il difensore che La Barbera aveva parlato di 200-250 kg. di esplosivo adoperato: uno tipo sale, l'altro tipo farinoso, entrambi bianco sporco, il secondo più sporco. Altro esplosivo si trovava nel casale di Troia per come asserito da Ferrante: era contenuto in quattro sacchi di tela del peso di 50 kg.. Pur non essendovi coincidenza sulla valutazione del peso tra i due collaboranti, la sentenza aveva ignorato sia queste che le altre discrasie sopra rilevate e aveva obliterato anche le conclusioni dei consulenti delle parti.

A ben vedere, anche in questo caso le censure difensive sono relative a passaggi motivazionali della sentenza già esaminati e che, per come correttamente rilevato

dai primi giudici, non in grado di incidere sulla struttura e congruità del complessivo quadro probatorio mutuabile dalle dichiarazioni dei collaboratori che proprio per le rilevate divergenze denotano una totale autonomia, sicché deve escludersi che “gli asseriti esecutori materiali recitano una lezioncina maldestramente imparata e che, ripetuta, assume versioni differenti”.

Non è possibile poi seguire l'iter argomentativo del difensore secondo il quale i collaboratori sono stati “marginali esecutori di fasi esecutive di una strage organizzata e predisposta da persone” che non avevano commesso quella miriade di errori che consulenti delle parti e difese avevano evidenziato. In altri termini “nessuno pretendeva che la sentenza coltivasse piste alternative ma soltanto che riconoscesse l'inattendibilità dei collaboratori e l'impossibilità di certezze processuali.”

Orbene non reputa il Collegio di poter soddisfare questo desiderio della difesa, atteso che è semplicemente fantasioso affermare, ancorché in termini probabilistici che “...Brusca abbia azionato il telecomando ovvero che sia stato convinto a crederlo..”, in quanto il totale scollamento dalla realtà effettuale che il difensore ha tentato di operare attraverso l'analisi a dir poco capziosa e mistificante delle emergenze probatorie non può di certo trovare diritto di cittadinanza alla stregua dei criteri che debbono informare la valutazione della prova che invece la difesa vuole ad ogni costo e contro ogni logica evidenza svalutare.

Pertanto analoga sorte meritano i rilievi difensivi sulla quantità di esplosivo: 4 sacchi; i bidoni usati; la preparazione dell'esplosivo; la fase del travaso a Capaci; l'assenza di Brusca.

*

Anche i rilievi difensivi sulla collocazione temporale degli eventi non tiene volutamente conto che la loro scansione è frutto di una ricostruzione probabilistica dei vari accadimenti che si fonda su quelle che sono le date certe ed inconfutabili come ad esempio quella dell'8 (caricamento del cunicolo) e 23 (strage) maggio 1992.

Orbene, le perplessità palesate sul punto dalla difesa nessuna seria incidenza assumono ai fini della ricostruzione degli eventi, dovendosi condividere quella offerta

dai primi giudici e sinteticamente già riferita, cui si fa espresso rinvio, ribadendo che le date individuate sono frutto della ipotesi probabilistiche che assumono verosimiglianza in uno all'analisi critica delle fonti rappresentative e di quelle storiche.

*

In conclusione, osservava la difesa che per gli altri appellanti era stata offerta la dimostrazione che i collaboranti avevano propinato una tale quantità di menzogne su circostanze fondamentali da non consentire – alla luce dei criteri di cui all'art. 192 c.p.p. – un giudizio di certezza in relazione all'identità degli esecutori materiali e dei mandanti e, prima ancora, di coloro che avrebbero dovuto programmare, predisporre e miscelare la carica di esplosivi da usare.

A ciò doveva aggiungersi che l'attendibilità intrinseca dei collaboratori risultava condizionata per buona parte di essi dagli interessi personalistici perseguiti, evidenziati – per alcuni di essi – dall'attività delittuosa intrapresa dopo la collaborazione, di cui si erano avvalsi per riacquistare la libertà e salvare il proprio patrimonio, e per altri dalla necessità di minimizzare il ruolo e le responsabilità assunte nella vicenda. Pertanto, l'elevato grado di inaffidabilità di costoro imponeva, in riforma dell'impugnata sentenza, l'assoluzione degli imputati.

In estrema sintesi, deve ribadirsi che è sufficiente osservare come i primi giudici, attraverso la puntuale analisi delle varie fasi in cui si è articolata la fase preparatoria ed esecutiva della strage, hanno ripercorso, alla luce dell'apporto dei chiamanti in grado di riferire su dette circostanze, ogni segmento della condotta evidenziando – ma la difesa non sembra essersene accorta – le incongruenze e le discrasie in cui erano incorsi i collaboranti, le cui prodezze, tuttavia, hanno consentito di ricostruire con la dovuta certezza l'evolversi degli eventi. Ed invero, le discrasie, rilevate dalla difesa con i motivi di gravame, non consentono di pervenire a totalitarie e demolitorie conclusioni circa il disinteresse, l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti, laddove si ponga mente che esse non incidono sul nucleo essenziale delle singole chiamate e che attengono sovente ad aspetti marginali della vicenda processuale, per come si evince dalla ricostruzione della fase esecutiva sulla quale

ci si è già ampiamente soffermati. Né può pretendersi la totale sovrapposibilità dei racconti, censurabile perché sospetta di artificiose collusioni, atteso che ognuno dei propalanti ha fornito della vicenda la narrazione che nell'angolo prospettico consentitogli dai suoi ricordi è stato in grado di elaborare attraverso gli strumenti culturali, sovente non eccelsi, di cui in concreto si disponeva per come può agevolmente evincersi dal tenore letterale delle deposizioni di cui ampi stralci sono riportati nell'impugnata sentenza.


Deve poi ribadirsi che motivi di rancore, di per sé non "nullificano il disinteresse di Di Matteo", atteso che al riguardo si è osservato come le dichiarazioni del collaborante hanno avuto una rilevantissima incidenza nella ricostruzione della fase esecutiva della strage. Similmente le irrilevanti dissonanze dei collaboratori, su cui si è incentrato l'impegno del difensore, non consentono di escludere l'attribuibilità della strage ai vertici di Cosa Nostra. Ma su questo specifico argomento ci si soffermerà in seguito quando si esaminerà il ruolo dei mandanti della strage.

Pertanto vanno respinti perché palesemente infondati e pretestuosi i motivi di gravame fin qui esaminati tendenti a svalutare la generale attendibilità dei collaboranti, nonché le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici in ordine alla scansione temporale degli eventi, alla loro logica e coerente ricostruzione.

Sugli altri temi afferenti al movente del delitto ed alla responsabilità dei vertici di Cosa Nostra ci si soffermerà nell'apposito libro concernente i mandanti, precisando sin d'ora che le argomentazioni spese dalla difesa con gli ulteriori motivi di gravame relativi alla posizione di Raffaele Ganci e Matteo Motisi non spiegano alcun effetto sulla posizione degli esecutori tra cui vanno annoverati Calogero Ganci e Antonino Troia. Anzi la partecipazione attiva di Raffaele Ganci alle fasi preparatorie ed esecutive della strage ne involge profili di responsabilità che saranno di volta in volta evidenziati nel prosieguo dell'analisi dei motivi di appello in esame.

*

GANCI DOMENICO



La posizione processuale di Domenico Ganci è strettamente connessa a quella del padre Raffaele e del fratello Calogero, che aveva esteso la sua chiamata in correità nei confronti dei predetti congiunti, ma anche nei confronti del cugino Galliano, anch'egli divenuto collaboratore di giustizia.

Secondo le concordi dichiarazioni dei collaboranti, tra cui l'Anzelmo, che era stato il sottocapo della famiglia della Noce ed era stato "combinato" nella stessa cerimonia insieme a Domenico Ganci, quest'ultimo aveva retto il mandamento durante lo stato di detenzione del padre, Raffaele Ganci, che ne era il rappresentante. Tale interregno, per come riferito anche da Galliano, aveva determinato il malumore dell'altro fratello, Calogero, per come ammesso da quest'ultimo nel corso del suo esame.

L'affermazione di colpevolezza di Domenico Ganci, soldato della famiglia della Noce, era dovuta alla sua attiva partecipazione alle attività preparatorie ed esecutive della strage avendo egli svolto un rilevante ruolo nella fase dei pedinamenti, che secondo Calogero Ganci e Antonino Galliano che vi avevano attivamente partecipato, erano stati iniziati molto prima rispetto al momento in cui era intervenuto il citato Calogero Ganci.

Attesa la sua sicura partecipazione alla strage di Capaci i primi giudici, alla stregua delle attendibili e sinergiche chiamate in correità che avevano attinto il giudicabile, lo dichiaravano colpevole dei reati a lui ascritti e lo condannavano alla pena dell'ergastolo.

*

La difesa di Domenico Ganci, in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 522 comma 2 e 604 c.p.p., nonché degli atti antecedenti (decreto che dispone il giudizio), per difetto di contestazione in relazione al delitto di strage (capo A) e a quelli connessi, giacché il nome dell'imputato si rinveniva unicamente con riferimento al capo G) dell'imputazione. Né poteva sostenersi la tesi della ritualità della contestazione dei suddetti reati essendo il Ganci ricompreso nell'elenco nominativo degli imputati (dal n. 1 al 37),

cui era stato ascritto il delitto di strage ed i connessi e strumentali reati, giacché risultava omessa la condotta attribuita al giudicabile così come essa era precisata per ciascuno dei coimputati. Inoltre, risultava omessa ogni notizia in ordine all'evento di danno del reato in esame.

La dedotta eccezione di nullità è palesemente infondata nella misura in cui nessuna lesione e/o compressione del diritto di difesa dell'imputato risulta essersi verificata in concreto, essendo stato il Ganci, similmente a tutti i coimputati ricompresi nell'elenco che va dal n° 1 al n° 37, messo in grado di conoscere le incolpazioni a lui ascritte e quindi di approntare una proficua difesa relativamente al delitto di strage e ai reati connessi, meglio indicati ai capi A), B), C), D) E), della rubrica imputativa.

La circostanza che il Ganci non sia stato nominativamente indicato è del tutto influente ai fini indicati dalla difesa, non sussistendo incertezza alcuna sulla individuazione della persona del giudicabile, nei cui confronti risulta ritualmente essere stata spedita e notificata O.C.C., sicché deve escludersi che il dedotto, quanto inesistente vizio di omessa contestazione della condotta punibile, incida sulla impugnata sentenza e sugli atti ad essa prodromici, atteso che la condotta punibile, quale partecipe, si evince ad abundantiam anche dalla lettura del capo G) della rubrica..

La decisione di prime cure, peraltro, non è inficiata dal vizio dedotto in quanto la nullità della sentenza per difetto di contestazione si determina solo quando vi sia stata una immutazione tale da determinare uno stravolgimento dell'imputazione originaria: quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi cioè, rispetto a quello contestato, in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità, nel senso che viene a realizzarsi una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato posto in tal modo di fronte ad un fatto nuovo, rispetto al quale non ha alcuna possibilità di effettiva difesa; il che nel caso di specie non ricorre affatto.

Orbene, la semplice lettura dell'incolpazione rende superfluo ogni commento sulla pretesa omissione di "ogni notizia in ordine all'evento di danno del reato" di strage

ascritto a Domenico Ganci. Ed invero, non costituisce violazione dell'art. 522 c.p.p., la mancata indicazione delle generalità dell'imputato (peraltro contenute nella epigrafe della rubrica imputativa) avuto riguardo ai suddetti capi d'imputazione, posto che il nome e cognome del medesimo sono contenuti all'interno dei provvedimenti con cui era stata disposta la misura cautelare e poi il rinvio a giudizio innanzi alla Corte di Assise, che, a conclusione del processo che lo ha visto imputato, gli ha irrogato la condanna alla pena dell'ergastolo in relazione ai delitti per cui la misura coercitiva era stata richiesta ed il rinvio a giudizio disposto, sicché non può dirsi sussistere alcuna incertezza circa il destinatario di detti provvedimenti.

*

Nel merito la difesa ha osservato che il ruolo attribuito a Domenico Ganci, alla stregua delle dichiarazioni dei collaboratori, era stato quello afferente alla fase dei pedinamenti del giudice Falcone. In particolare, il Ganci, deputato al controllo dell'autovettura blindata Fiat Croma in uso al magistrato quando giungeva a Palermo, avrebbe dovuto segnalare a La Barbera ed a Ferrante che detta auto si stava dirigendo all'aeroporto di Punta Raisi, ciò precludendo l'arrivo da Roma del predetto magistrato. Tuttavia, l'accusa nei confronti del Ganci proveniva dal solo Ferrante per cui non poteva ritenersi riscontrata dalla riferita circostanza dell'utilizzo da parte di Ganci di una Mercedes 250 Diesel, di colore bianco, in quanto i due si conoscevano.

Orbene, tale rilievo è privo di qualsivoglia pregio nella misura in cui, proprio i rapporti di conoscenza e di frequentazione intercorsi tra Ferrante e Domenico Ganci, rendono plausibile il contenuto della chiamata operata nei confronti dell'imputato che ha trovato riscontro nella convergenza di ulteriori chiamate provenienti dagli altri propalanti escussi nel giudizio di prime cure, ivi compreso Calogero Ganci, le cui disinteressate accuse nei confronti del padre Raffaele e del fratello Domenico, non potendosi sospettare qualsivoglia intento calunniatorio, lo inchiodano alle gra-

vissime responsabilità avute nell'intera gestione della vicenda delittuosa per cui è processo.

È invero dato processuale non revocabile in dubbio – alla stregua delle convergenti chiamate di Calogero Ganci, Antonino Galliano e Salvatore Cancemi – la diretta partecipazione del gruppo Ganci (Calogero, Domenico e Raffaele Ganci, nonché il Galliano) alla fase dei pedinamenti dell'autovettura del dr Falcone posteggiata in Via Notarbartolo di Palermo, nei pressi dell'immobile dei coniugi Falcone-Morvillo e della vicina macelleria dei Ganci, sita in Via Francesco Loiacono, da dove si poteva agevolmente e senza destare alcun sospetto controllare i movimenti dell'auto.

Tale nevralgica attività, funzionale a mettere in moto il gruppo di complici operante all'aeroporto di Punta Raisi e dintorni, nonché a Capaci, che avrebbero dovuto realizzare l'attentato al passaggio del corteo di vetture blindate su cui viaggiava il magistrato, era stata gestita direttamente da Raffaele Ganci, uomo di fiducia di Salvatore Riina, avvalendosi dei propri familiari, tra cui i figli Domenico e Calogero ed il nipote Antonino Galliano.

Calogero Ganci e il cugino Antonino Galliano, scelta la via della collaborazione con la giustizia, avevano chiamato in causa sia Raffaele che Domenico Ganci, suffragando le accuse nei confronti di costoro provenienti dagli altri collaboranti, ivi compreso Salvatore Cancemi, in compagnia del quale Raffaele Ganci aveva notato quel tragico pomeriggio del 23 maggio 1992 allontanarsi da Via Notarbartolo la vettura blindata del dr Falcone, mentre si trovava nei pressi del bar Ciròs ed aveva impartito ai figli l'ordine di seguirla.

Nessun dubbio può residuare sui compiti assegnati a Domenico Ganci dal padre, atteso che l'imputato doveva pedinare la vettura blindata e, una volta assicuratosi che la strada imboccata era quella che conduceva all'aeroporto, avrebbe dovuto informare Ferrante e La Barbera, per come da costoro confermato, alla stregua degli accordi presi nel corso della riunione operativa tenutasi presso il casolare di Troia il giorno seguente al riempimento del cunicolo.

Il Ferrante, in particolare, ha dichiarato che era stato proprio Domenico Ganci ad indicargli la Croma blindata che era parcheggiata dietro l'abitazione del dr Falcone, facendogli poi vedere il posto – nei pressi della barriera vicino alla garitta della Guardia di Finanza – dove posizionarsi per verificare se il magistrato, una volta giunto in aeroporto, avesse preso posto sulla vettura di servizio. La portata accusatoria delle provalazioni del Ferrante non è di certo sminuita dagli inconsistenti rilievi difensivi in precedenza esaminati, giacché il ruolo svolto dal giudicabile nell'intera vicenda ha trovato ampi e puntuali riscontri nelle convergenti dichiarazioni dei predetti collaboranti (Galliano, Calogero Ganci e Cancemi) le cui accuse, una volta sciolto positivamente il nodo della loro intrinseca attendibilità, rendono evidente ed indiscutibile l'apporto prestato dall'imputato e dai suoi familiari alla riuscita dell'impresa criminale.

*

In ordine all'asserita partecipazione di Domenico Ganci alla riunione successiva al caricamento del cunicolo in cui vennero stabiliti i ruoli di ciascuno degli operatori, osservava la difesa che Brusca, la cui collaborazione era successiva (ma non per questo meno rilevante ad avviso del Collegio) a quella di Calogero Ganci, si era espresso in maniera perplessa sulla presenza dell'imputato, che avrebbe dovuto avvisare sia Ferrante che il gruppo che operava a Capaci della partenza del "corteo" di vetture dirette a Punta Raisi per prelevare il magistrato.

Sul punto si rileva che la presenza dell'imputato alla riunione era stata confermata da Ferrante e La Barbera, mentre il riferimento ad una pluralità di vetture, in luogo di quella blindata parcheggiata in Via Notarbartolo, è particolare del tutto irrilevante ai fini della corretta ricostruzione della vicenda processuale e della valutazione dell'apporto collaborativo del Brusca, che evidentemente ha interpolato le due fasi della vicenda facendo riferimento, allorquando parla del "corteo", alla fase successiva all'arrivo all'aeroporto del dr Falcone, atteso che è pacifico in atti che la vettura di servizio guidata dall'autista Costanza aveva raggiunto autonomamente

l'aerostazione di Punta Raisi, ove si erano dirette le altre due vetture blindate con gli agenti di scorta.

Appare poi del tutto irrilevante la circostanza che – a dire di Brusca – doveva essere avvertito dai pedinatori che agivano a Palermo solo il Ferrante, che a sua volta avrebbe dovuto avvisare il La Barbera, atteso che le ragioni di tale pretesa violata consegna vanno evidentemente rinvenute nell'esigenza di non perdere l'occasione di colpire il magistrato che ormai si attendeva da parecchi giorni.

Ancorché era stato Ferrante ad avvertire La Barbera della partenza del corteo di vettura da Punta Raisi, fu quest'ultimo, a dire del Brusca, a telefonare al gruppo che era appostato sulla collina, a ridosso del tratto autostradale, e la comunicazione venne ricevuta da Gioé che disponeva del telefono acquistato da Di Matteo. Nello specifico si tratta della telefonata durata circa sei minuti durante la quale La Barbera fornì ai complici i dati concernenti la disposizione e la velocità delle vetture blindate.

Ferrante, dal suo canto, ha riferito che Domenico Ganci, nel pomeriggio del 23 maggio 1992, lo aveva avvisato che la vettura del dr Falcone si stava dirigendo all'aeroporto, da dove, una volta constatata la effettiva presenza, si premurò di avvertire La Barbera della partenza del corteo. Anche in questo caso il riferimento improprio ad un corteo di vetture che si dirigevano all'aeroporto, rilevato dalla difesa, nulla toglie alla storicità del fatto narrato ed all'attendibilità del Ferrante le cui dichiarazioni hanno trovato ulteriore conferma in quelle degli altri collaboranti.

La telefonata, che doveva essere effettuata da una cabina pubblica per non destare sospetti futuri, era stata ricevuta nel pomeriggio del 23 maggio 1992 da La Barbera, che, pur non ricordando chi fosse stato l'interlocutore, aveva indicato in Domenico Ganci la persona alla quale aveva dato il numero dell'utenza cellulare.

Il La Barbera, inoltre, pur asserendo di aver ricevuto la telefonata il pomeriggio del 23 maggio 1992, tuttavia, non era stato in condizione di precisare il nome del suo interlocutore, avendo fornito il suo numero telefonico sia a Totò Cancemi che a Mimmo Ganci.

In particolare, Gioacchino La Barbera, che similmente a Brusca, aveva narrato della riunione funzionale alla ripartizione dei compiti tra gli operatori, aveva riferito della presenza di Cancemi e di Raffaele e Domenico Ganci che lo avrebbero dovuto avvisare allorché la Croma avesse imboccato l'autostrada per Punta Raisi chiamandolo sull'utenza cellulare che aveva dato ad uno dei predetti coimputati.

Tale racconto, ad avviso della difesa, contraddiceva l'intesa secondo cui soltanto il Ferrante doveva essere avvertito della partenza da Palermo dell'auto e lui soltanto avrebbe dovuto contattare La Barbera, che aveva riferito di aver ricevuto la comunicazione che il corteo aveva lasciato l'aeroporto da parte del predetto Ferrante che, invece, aveva fatto riferimento a due telefonate: una per avvertirlo del probabile arrivo del dr Falcone; l'altra per avvisarlo che le vetture avevano lasciato l'aeroporto.

Orbene, tale capziosa precisazione non incide affatto sulla linearità della narrazione di entrambi i dichiaranti i quali si sono espressi con la precisione che la memoria dei fatti ha consentito loro su un punto che non appare per nulla incidente sulla loro attendibilità e sulla ricostruzione dell'evento narrato.

Peraltro è assolutamente certo che Domenico Ganci, postosi all'inseguimento della blindata a bordo del "vespone 150" Piaggio, effettuò le telefonate in questione, a prescindere dal cattivo ricordo di La Barbera, giacché è pacifico che Cancemi e Raffaele Ganci non parteciparono a tale attività di pedinamento, sicché viene meno la perplessità di La Barbera sul soggetto – Ganci e/o Cancemi – al quale aveva fornito il suo numero di cellulare durante la riunione operativa tenutasi al casolare il giorno immediatamente successivo al caricamento del cunicolo.

Conseguentemente va disattesa la tesi secondo cui tale racconto contraddirebbe le intese secondo cui soltanto il Ferrante, una volta avvertito da Palermo della partenza della vettura, avrebbe dovuto contattare il La Barbera; osservazione difensiva che merita il medesimo negativo giudizio, testé espresso, sull'inidoneità a scalfire l'intrinseca attendibilità dei dichiaranti ed il costruito accusatorio ricavabile dalle provalazioni in esame.

*



In sentenza, comunque, si era affermato che Domenico Ganci avrebbe effettuato alle ore 17,00 una telefonata a Ferrante, ed alle ore 17,15 un'altra a La Barbera per comunicargli che la Croma era giunta all'aeroporto di Punta Raisi.

La difesa rilevava che era controverso il fatto che Ferrante e La Barbera erano stati avvisati telefonicamente attraverso l'utenza cellulare di Utro Mariano e che su detta utenza fosse giunta una chiamata dal cellulare di Calogero Ganci.

Tuttavia la sentenza aveva individuato un concreto, cosciente e volontario rapporto causale alla strage nelle due telefonate che dall'utenza cellulare intestata a Ruisi Giovan Battista erano state indirizzate ai cellulari di Ferrante e La Barbera alle ore 17,00 del 23 maggio 1992 per avvisarli che la Croma blindata aveva imboccato l'autostrada che conduce all'aeroporto di Punta Raisi. Inoltre, per attribuire a Domenico Ganci il possesso del cellulare, acquistato da Utro Mariano e intestato a Ruisi Giovanbattista, i primi giudici avevano utilizzato l'accusa rivolta all'imputato da suo fratello Calogero, al quale avrebbe confidato – prima che quest'ultimo s'inducesse a collaborare – di aver in uso il predetto cellulare Utro-Ruisi, escludendo, in maniera apodittica, che potesse trattarsi di un'accusa calunniosa. Pertanto, la chiamata in correità di Calogero Ganci nei confronti di suo fratello Domenico, ad avviso della difesa, era inutilizzabile come prova ai sensi dell'art. 192, comma 3 c.p.p..

Orbene, le censure mosse all'impugnata decisione sul punto appaiono destituite di qualsivoglia fondamento dovendosi convenire con i primi giudici che nessun concreto elemento di giudizio può suffragare la congetturale tesi difensiva della natura calunniosa dell'accusa mossa da Calogero Ganci anche ai propri familiari; opinione che non tiene affatto conto della vicenda umana e giuridica che il collaborante ha vissuto recidendo con la sua scelta anche i vincoli di sangue, per cui le sue accuse appaiono disinteressate, coerenti e logiche, nonché del tutto compatibili con il suo livello di conoscenze afferendo a fatti e a confidenze apprese prima della sua scelta collaborativa.

Ne consegue che il rilievo difensivo sul punto è privo di pregio in quanto infondato il presupposto fattuale e logico su cui poggia.

Analoga sorte merita la tesi difensiva secondo cui nessun apporto probatorio poteva mutarsi dalla testimonianza della dr.ssa Pellizzari che aveva accertato che da quel cellulare risultavano chiamate – fra le numerose altre – le utenze fisse di Raffaele e Calogero Ganci, perché tale dato era sintomatico del fatto che l'utente del cellulare conosceva i fratelli Ganci. Invero, sul punto i primi giudici hanno correttamente osservato che Domenico Ganci, non solo aveva ricevuto la telefonata del fratello delle 17,15, con la quale quest'ultimo aveva riferito di averlo avvisato dell'arrivo della Fiat Croma all'aeroporto, ma aveva fatto, 15 minuti prima, con il suo cellulare, due telefonate, prima a Ferrante e poi a La Barbera, per avvisarli che la macchina era partita, essendo evidentemente riuscito ad individuare la direzione della Fiat Croma prima del congiunto, per come già si è evidenziato nel corso del capitolo dedicato al giorno dell'attentato.

Tuttavia, l'unico motivo che potrebbe far venir meno la partecipazione del giudicabile a detto segmento della condotta, si incentra sulla possibilità che Domenico Ganci non avesse la disponibilità del cellulare della ditta Utro Mariano di G. B. Ruisi. Orbene la suddetta obiezione difensiva deve essere esclusa perché è stato proprio Calogero Ganci, che per come si è già evidenziato non è stato mosso da intenti calunniatori nei confronti dei congiunti, ad affermare che proprio suo fratello gli aveva confidato che disponeva di quel cellulare, durante un colloquio avuto mentre si trovavano insieme in cella ad assistere ad un'udienza del primo dibattimento.

A ciò aggiungasi che la dr.ssa Pellizzari ha riferito che il contratto relativo a detta utenza telefonica era stato stipulato il 12 maggio del 1992 da Utro Mariano, che è socio accomandatario della ditta di Ruisi Giovan Battista. Inoltre, da una prima analisi effettuata sul traffico telefonico dell'utenza di Ruisi Giovan Battista, intestata a Utro Mariano, era emerso che la stessa fosse in uso ad appartenenti alla famiglia Ganci, perché si erano riscontrate moltissime conversazioni riferibili proprio ad ap-

partenenti alla famiglia Ganci e segnatamente verso il numero telefonico installato nella macelleria di Ganci Raffaele, di Via Loiacono, 47 a Palermo, strada che si trova nelle vicinanze dell'abitazione del dr Falcone a Via Notarbartolo, e altre utenze come, ad esempio, quella intestata all'utenza fissa installata in Via Lancia di Brolo che è intestata a Calogero Ganci.

L'indicazione di Calogero Ganci trova pertanto riscontro nell'attività di indagine svolta dalla DIA che ha accertato, molto prima della collaborazione dell'imputato, che le telefonate in uscita da quel cellulare avevano prevalentemente come destinatari appartenenti alla famiglia Ganci.

Appare infine del tutto infondata la doglianza relativa all'acquisizione della documentazione esistente presso la Telecom afferente le utenze cellulari in uso agli imputati. Si tratta, infatti, di documenti pertinenti ed utili ai fini delle indagini per la cui acquisizione è necessario e sufficiente un decreto motivato del pubblico ministero, non essendo applicabile la disciplina prevista per le intercettazioni dagli art. 266 e segg. c.p.p..

Tuttavia la Corte, ha disposto, con proprio motivato decreto, l'acquisizione dei predetti tabulati in ossequio al principio mutuabile dalla massima delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che di seguito si trascrive: "Poiché la stampa dei tabulati concernenti il flusso informatico relativo ai dati esterni al contenuto delle comunicazioni telefoniche costituisce la documentazione, in forma intelligibile, del flusso medesimo, la relativa acquisizione soggiace alla stessa disciplina delle garanzie di segretezza e libertà delle comunicazioni a mezzo di sistemi informatici di cui alla legge 23 dicembre 1993 n. 547 (che ha introdotto l'art. 266-bis e modificato l'art. 268 cod. proc. pen.), sicché il divieto di utilizzazione previsto dall'art. 271 cod. proc. pen. è riferibile anche all'acquisizione dei tabulati predetti tutte le volte che avvenga in violazione dell'art. 267, cioè in assenza del prescritto decreto motivato." (Sez. U. sent. 00021 del 24/09/98 (CC.13/07/98) Rv. 211197)

Sul punto vale la pena di sottolineare che in motivazione, la Corte regolatrice ha precisato che la legittima acquisizione dei tabulati in parola può essere disposta nel

corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero e dal giudice che procede – art. 267 cod. proc. pen. – o dal giudice del dibattimento o di appello, rispettivamente ai sensi degli artt. 507 e 603 cod. proc. pen..

*

Infine, deve disattendersi la tesi secondo cui l'affermazione della penale responsabilità di Domenico Ganci si fondava su risultanze incerte e contraddittorie in quanto non era stato affrontato il tema della consapevole collaborazione finalizzata alla realizzazione di una strage, non potendosi escludere la diversa finalizzazione criminosa del pedinamento effettuata dall'imputato.

Sul punto è appena il caso di osservare che la partecipazione alle operazioni di travaso dell'esplosivo, riferita con qualche perplessità da Brusca e La Barbera (attività cui non poté certamente partecipare Calogero Ganci perché ancora estraneo ad ogni attività propedeutica alla strage), nonché alla successiva riunione avvenuta dopo il caricamento del cunicolo per la suddivisione dei compiti tra gli operatori, aveva reso manifesto ai partecipanti, qualora fosse possibile ipotizzare dubbi al riguardo, che l'attività posta in essere da ciascuno di loro era finalizzata alla commissione di una strage, atteso che fu proprio Domenico Ganci a dare indicazioni precise a Ferrante sulla vettura blindata in uso al dr Falcone indicandogli ove era parcheggiata e mostrandogli il luogo ove collocarsi per constatarne l'uscita dall'aeroporto con a bordo il magistrato. A ciò deve anche aggiungersi che, a dire del fratello, l'imputato aveva la disponibilità del telefono con cui avvisò Ferrante e La Barbera del tragitto verso Punta Raisi della suddetta vettura mettendo così in moto il meccanismo che avrebbe condotto alla realizzazione della strage.

Appare quindi di tutta evidenza la consapevolezza del giudicabile delle finalità cui la condotta posta in essere sia da lui che dagli altri componenti, ivi compresi i suoi familiari, dei gruppi operanti a Palermo e Capaci era diretta: eliminare il dr Falcone mediante il brutale attentato dinamitardo che si realizzò il 23 maggio 1992 lungo l'autostrada.

A tal conclusione si perviene anche dal punto di vista logico in quanto proprio il padre dell'imputato, Raffaele Ganci, capomandamento della Noce, aveva assunto un ruolo di primo piano nella gestione del bestiale agguato.

*

L'avv. La Blasca nel corso dell'udienza del 24 settembre 1999 ha sollevato questione di nullità della sentenza di primo grado nella parte riguardante la posizione di Domenico Ganci, nei cui confronti erano state utilizzate prove illegittimamente acquisite in violazione dell'art. 191 c.p.p..

La censura di inutilizzabilità è oltre che generica del tutto infondata, atteso che di tali presunti elementi di prova, irritalmente acquisiti, può ben farsi a meno, giacché quelli fin qui esaminati, sono esaustivi e di per sé sufficienti per affermare la penale responsabilità del giudicabile attinto da plurime, convergenti, sinergiche e reciprocamente riscontrate chiamate in correità, proveniente da quei soggetti che come lui parteciparono alle attività preparatorie ed esecutive della strage di Capaci. Ed inoltre, la prospettazione difensiva trova ostacolo nell'insuperabile rilievo che tali elementi di prova, ritualmente acquisiti nel corso del primo giudizio svoltosi nel contraddittorio delle parti non sono affetti da alcun vizio di nullità. Ne consegue che il quadro probatorio condensatosi nei confronti del giudicabile, quanto meno con riferimento alle accuse provenienti dai suddetti collaboranti escussi in prime cure, non è inficiato da alcun vizio genetico che incida sulla ritualità e/o utilizzabilità delle fonti di prova rappresentative testé passate in rassegna.

*

Con i subordinati motivi di gravame attinenti al trattamento sanzionatorio, si osservava che ogni caso non era stata graduata la pena inflitta in considerazione del minor apporto concorsuale dell'imputato.

Infine, l'età, l'incensuratezza, il contesto socio-familiare avrebbero dovuto giustificare la concessione delle attenuanti generiche da dichiararsi prevalenti a cagione del ruolo marginale ricoperto da Domenico Ganci nella vicenda per cui è processo.

Anche sotto questo ulteriore profilo la sentenza non merita censura alcuna atteso che l'imputato non appare affatto meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche ostandovi la obiettiva gravità dell'evento, le aberranti motivazioni che lo hanno ispirato di matrice mafiosa, l'intensità del dolo; elementi questi che mettono in risalto la spiccata pericolosità sociale del giudicabile, a dispetto della di lui incensuratezza e degli altri elementi valutativi adottati dalla difesa che appaiono soccombenti rispetto all'apprezzamento comparativo con quelli testé evidenziati che non consentono di addivenire a qualsivoglia riduzione della pena inflitta all'appellante in prime cure.

Ed invero, alla stregua dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., la pena irrogata al giudicabile, tenuto conto delle osservazioni che non consentono l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, appare congrua e conforme a giustizia, attesa la indiscutibile gravità del reato a cagione delle complessive modalità della condotta desumibili dall'impiego di un enorme quantitativo di esplosivo con cui è stato fatto saltare il tratto autostradale su cui viaggiava la vettura del magistrato, quelle di scorta ed altri veicoli che procedevano in entrambi i sensi di marcia. A tali parametri vanno aggiunti quelli concernenti la gravità del danno cagionato alle persona offese, il pericolo per l'incolumità pubblica connaturato alla natura del fatto-reato posto in essere, non disgiunti dalla peculiare intensità del dolo e dei motivi a delinquere che denotano una spiccata capacità a delinquere del giudicabile.

Alla conferma dell'impugnata sentenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle del suo mantenimento in carcere.

*

TROIA ANTONINO

L'affermazione della penale responsabilità di Troia Antonino, quale partecipe alla strage di Capaci, aveva trovato fondamento nelle convergenti chiamate in correità che avevano attinto il giudicabile, alla stregua delle quali era emerso sia il suo ruolo all'interno di Cosa Nostra, quale sottocapo della famiglia di Capaci, sia il diretto



contributo dato attraverso una serie di attività che si erano inserite nelle fasi propedeutiche alla realizzazione dell'evento delittuoso.

Pertanto, la Corte d'Assise condannava il Troia alla pena dell'ergastolo.

Ad avviso della difesa, l'impugnata sentenza meritava censura perché erroneamente i primi giudici avevano positivamente valutato le dichiarazioni dei collaboratori, affermandone l'attendibilità intrinseca ed estrinseca che la difesa contestava. Infatti, l'indomani della strage i Carabinieri avevano indicato nel casolare di Troia il luogo da cui sarebbe stato lanciato il segnale radio, dando per scontato il racconto dei collaboratori che sarebbe intervenuto alcuni mesi dopo.

Peraltro, nonostante la richiesta dei consulenti del P.M. di disporre accertamenti per verificare se in detto casolare fosse stato travasato l'esplosivo, per come asserito dai collaboranti, tale indispensabile indagine non era stata disposta, nonostante le richieste in tal senso della difesa, attesa la necessità di un obiettivo riscontro che non era stato conseguito.

Pertanto il difensore insisteva nella richiesta di assoluzione del Troia.

*

L'appello è infondato in quanto vanno disattese le censure mosse dal difensore all'impugnata sentenza, dovendosi osservare che la valutazione globale delle dichiarazioni rese dai collaboranti, ivi comprese quelle registrate in sede di appello, consente senza dubbio di ritenere che esse rispondono in toto, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 192 c.p.p., all'imprescindibile requisito dell'intrinseca credibilità. Trattasi, infatti, di dichiarazioni non solo reiterate, particolareggiate ed esenti da apprezzabili contraddizioni, al di là di qualche mero dettaglio, che finisce per rafforzare l'intrinseca attendibilità e genuinità, ma soprattutto disinteressate e prive di qualunque spunto che consenta di individuare ragioni di risentimento o supposte condotte ritorsive tali da deformare i contorni della realtà storica per sconfinare nella distorsione del vero, finalizzata callidamente a calunniare l'imputato per ragioni che non è dato vedere dall'esame delle risultanze processuali.

Deve pertanto convenirsi che, alla luce dei criteri di valutazione della chiamata in reità e delle c.d. chiamate incrociate già esposti, a cui si fa espresso rinvio, le diverse propalazioni accusatorie esaminate risultano, relativamente alla posizione del Troia, convergenti nei loro nuclei fondamentali, appaiono dotate di una sostanziale autonomia e credibilità, concretando quella sinergia indiziaria idonea ad affermare con ragionevole certezza la responsabilità dell'imputato nei cui confronti si è delineato un gravissimo quadro probatorio, essendo indubitabile l'apporto da lui fornito alla realizzazione dell'attentato dinamitardo per cui è processo.

Ed invero, hanno osservato correttamente i primi giudici, che il ruolo di Troia Antonino all'interno di Cosa Nostra era stato concordemente delineato dai collaboranti che lo avevano indicato come sottocapo della famiglia di Capaci, rientrando nel mandamento di San Lorenzo, nel cui territorio ebbe luogo la strage.

In tal senso si era espresso Giovan Battista Ferrante, che di quel mandamento faceva anch'egli parte, nonché Gaspare Mutolo e Francesco Paolo Anzelmo, il quale, pur avendo riferito di aver conosciuto l'imputato solo durante un comune periodo di detenzione, aveva precisato di aver appreso del ruolo rivestito dal giudicabile (che in detta occasione non gli era stato presentato come uomo d'onore) all'interno dell'organizzazione, da Ferrante, Biondino o Biondo, cioè da soggetti che essendo appartenenti al medesimo mandamento del Troia, erano sicuramente in grado di riferire la suddetta confidenza all'Anzelmo, che pertanto sul punto deve ritenersi credibile.

La posizione rivestita dall'imputato all'interno del sodalizio era comunque ricavabile per via indiretta anche dalle dichiarazioni di Cancemi, La Barbera e Di Matteo, dalle quali era possibile trarre il dato comune dello stretto rapporto di dipendenza dell'imputato e Giovanni Battaglia da Salvatore Biondino.

I dichiaranti, infatti, pur avendo conosciuto i predetti imputati per la prima volta a Capaci, nel villino di Troia, in occasione dei preparativi dell'attentato, avevano rilevato subito il legame fra i tre, che si sostanziava in un rapporto di dipendenza ge-

rarchica rispetto al Biondino, che disponeva del Battaglia e del Troia, ai quali aveva affidato vari incarichi funzionali alle esigenze del momento.

Difatti, il Troia, come il Battaglia, essendo originari dei luoghi teatro della strage, erano in grado di svolgere liberamente ogni compito loro affidato, ivi compreso quello di fornire le basi logistiche per le operazioni da effettuarsi: il villino, il casolare e poi l'altro villino di un dipendente comunale ove il gruppo si allocò durante la permanenza in loco.

Sebbene, con riferimento al Battaglia, Cancemi e Di Matteo ne avevano riferito le generalità complete solo nelle dichiarazioni dibattimentali e non durante gli interrogatori svolti nel corso delle indagini preliminari, tale circostanza non era ritenuta idonea a mettere in dubbio l'individuazione del giudicabile, perché entrambe gli imputati sin dall'inizio avevano fatto riferimento al Battaglia mediante l'appellativo che solitamente usavano coloro che meglio lo conoscevano per indicarlo, e cioè, "Zu Giovanni".

Avuto riguardo al contributo personale di Troia alla realizzazione della strage, Ferrante, La Barbera e Brusca non solo lo avevano indicato come facente parte del gruppo che si era occupato dell'individuazione del posto ove collocare la carica, ma gli avevano attribuito lo specifico merito di aver individuato il cunicolo poi caricato.

I predetti dichiaranti avevano registrato la presenza del Troia e del Battaglia nel corso delle attività di travaso dell'esplosivo nei bidoncini, svoltesi in un'abitazione di cui egli aveva la disponibilità, sia pur in comune con il fratello Enzo, stando a quanto precisato da Ferrante. Anche Di Matteo, che, pur non avendo preso parte all'operazione di travaso, aveva indirettamente confermato la surriferita circostanza, avendo notato la presenza del Troia proprio in occasione dell'arrivo dell'esplosivo da loro portato da Altofonte alla villetta di Capaci.

Il Troia, assieme a Battaglia, (le cui posizione processuale è intimamente connesse a quella del primo e viceversa, a cagione del protagonismo avuto da entrambi gli imputati nella vicenda) si era occupato infine della custodia degli apparati radio e

dei bidoncini, che avevano provveduto a riporre in una buca sotterrandoli, dopo averli avvolti in buste di plastica nera. Poco prima del caricamento del cunicolo detti contenitori erano stati recuperati per come riferito da Ferrante e confermato indirettamente da Brusca e La Barbera, che al momento del caricamento, avevano notato che i bidoni erano avvolti da buste scure simili ai sacchetti per la spazzatura.

L'imputato ed il Battaglia, secondo Brusca, Ferrante e La Barbera, erano stati presenti anche al caricamento del cunicolo, sia pure con ruoli diversi, perchè Troia era stato impegnato con Ferrante nel trasporto dei bidoncini dalla villetta al condotto, e ancor prima, sempre secondo Ferrante, nell'attività di ricerca dell'altra entrata del cunicolo, quella lato mare, svoltasi però prima del caricamento, grazie alla disponibilità in capo al Troia delle chiavi dell'azienda agricola di Romeo. Mentre il Battaglia, stando al tenore di quanto riferito da Brusca e La Barbera, era rimasto fisso al cunicolo per controllare la situazione.

La presenza del Troia e del Battaglia alle prove di velocità era stata riferita da Brusca e La Barbera, sicché è lecito ritenere che fossero presenti in entrambe le occasioni in cui si erano svolte le suddette prove, così come erano stati presenti durante gli appostamenti ed il giorno della strage.

A riscontro delle chiamate in correità con riferimento alla posizione di Troia, era emerso dall'attività di indagine il collegamento dell'imputato con Ferrante.

Ed era, emersa infine, sempre in esito all'attività di indagine, la riferibilità a Troia e Battaglia del casolare, nei cui pressi vi era la giumenta, quello dove gli attentatori si erano stanziati dopo il caricamento del condotto.

Alla stregua di tali elementi di giudizio non può revocarsi in dubbio la consapevole e diretta partecipazione del giudicabile all'attività preparatoria ed esecutiva della strage, sicché ne va ribadita la penale responsabilità.

Le suesposte ragioni rendono poi del tutto irrilevante e superflua la richiesta di riapertura parziale del dibattimento avanzata dalla difesa, atteso che le prove di cui si è richiesta l'ammissione non appaiono, né nuove, né decisive ed il Collegio è in

grado di poter decidere alla stregua del ponderoso materiale probatorio acquisito in atti, anche in esito e nei limiti della disposta riapertura del dibattimento.

Alla conferma dell'impugnata sentenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento in solido della maggiori spese processuali e di custodia in carcere, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che si liquidano come da dispositivo.

*

Il difensore ha impugnato anche le ordinanze concernenti la corretta applicazione delle norme processuali emesse in data 22, 24 e 27 luglio 1996 che vanno confermate in toto, dovendosi condividere le motivazioni addotte dai primi giudici in subjecta materia cui si fa espresso rinvio, precisando che relativamente a tale punto ci si è già soffermati a proposito della posizione di Salvatore Biondino.

La difesa ha riproposto l'eccezione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 355/96, nella parte in cui aveva modificato il principio processuale della "naturalità del giudice precostituito per legge".

La suddetta eccezione va rigettata, perché palesemente infondata, in quanto tale normativa trova logica e coerente giustificazione nella situazione venutasi a creare dopo la sentenza additiva n. 131/96 della Corte Costituzionale. Peraltro, le Sezioni Unite, con decisione del 15 gennaio 1999, hanno ribadito la razionalità della disciplina in questione che realizza un ragionevole bilanciamento degli interessi contrapposti in gioco quali il diritto di difesa e quello di speditezza del processo. L'individuazione dei magistrati togati e non togati deve pertanto seguire, per i primi, il criterio tabellare, mentre per i secondi le disposizioni di cui alla legge n. 287/51 e succ. mod.. Tali criteri appaiono armonici con il dettato dell'art. 25 della Costituzione.

Per le suesposte ragioni analoga sorte merita la medesima questione di legittimità costituzionale proposta con le note difensive del 22 agosto 1997.

Del pari è manifestamente infondata l'asserita violazione dell'art. 10 della Costituzione dovendosi convenire che detta nota programmatica contiene un impegno

dell'ordinamento giuridico statale a conformarsi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Non v'è però dubbio che l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non fa altro che ribadire il principio della naturalità del giudice precostituito per legge, sicché, anche sotto detto profilo, la questione è infondata.

Analoga sorte merita il gravame avverso l'ordinanza in data 7 dicembre 1995, atteso che la Corte d'Assise ha correttamente disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare dei giudicabili, che all'epoca non erano perenti giacché detto provvedimento era intervenuto prima della scadenza del termine di un anno e sei mesi ex art. 303, lett. b), n.3 c.p.p. dal decreto che aveva disposto il giudizio in data 30 settembre 1994.



BIONDO SALVATORE

Alla stregua delle convergenti e plurime chiamate in correità provenienti dai collaboratori di giustizia, i primi giudici hanno affermato la penale responsabilità di Salvatore Biondo, avendo il giudicabile – nella sua acclarata qualità di uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo, nonché di soggetto vicino a Ferrante e Biondino – preso attivamente parte alla fase preparatoria ed esecutiva della strage di Capaci.

*

L'imputato, condannato alla pena dell'ergastolo, ha proposto appello per il tramite degli avvocati Mammana e Tipo chiedendo con il principale motivo di gravame di essere mandato assolto dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto.

Al riguardo i difensori hanno rilevato che la sentenza di condanna del giudicabile si era fondata esclusivamente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, imputati e non, le cui insanabili contraddizioni circa la ricostruzione delle fasi dell'attentato cui alcuni di essi avevano partecipato mal si conciliavano tra loro. Tali insanabili divergenze non consentivano di ritenere reciprocamente riscontrate tali dichiarazioni, alla stregua del criterio giurisprudenziale della c.d. convergenza del molteplice.

La difesa, pertanto, richiamandosi alla memoria conclusiva depositata nel corso del primo giudizio, si impegnava, con i motivi di appello ad evidenziare le incongruenze in cui era caduti i collaboratori di giustizia Di Matteo Mario Santo, La Barbera Gioacchino Giovan Battista Ferrante, Cancemi Salvatore e Brusca Giovanni con riferimento alle varie fasi della strage, di cui ognuno aveva fornito un'autonoma versione.

Infine, con riferimento alla predisposizione e all'uso dei telecomandi, la difesa chiedeva la rinnovazione parziale del dibattimento per procedere a confronto tra i collaboratori Brusca Giovanni, Di Matteo Mario Santo e La Barbera Gioacchino, stante la inconciliabilità di quanto narrato sull'argomento.

*



Anche con riferimento al trasporto dell'esplosivo, la difesa faceva valere gli stessi rilievi in ordine al variegato numero delle versioni fornite dai collaboranti ed alle rilevate discrasie.

Il rilevato contrasto tra le dichiarazioni rese da Di Matteo, il quale aveva sostenuto di aver effettuato le prove su strada dopo il trasporto a Capaci dell'esplosivo), e Ferrante (che aveva sostenuto l'esatto contrario) induceva la difesa a richiedere il confronto tra i due imputati previa rinnovazione parziale del dibattimento.

Analogha richiesta di confronto tra il citato Ferrante e La Barbera Gioacchino veniva avanzata dalla difesa in considerazione dell'evidente contrasto tra i due con riferimento alle fasi del trasporto e del travaso dell'esplosivo. Il La Barbera, infatti, (ud. del 26 novembre 1996) aveva collocato la partenza per Capaci nel corso della mattinata, il Di Matteo nel primo pomeriggio, il Ferrante la sera.

Le dichiarazioni del La Barbera, rispetto a quelle del Di Matteo, riguardavano anche altre modalità del trasporto dell'esplosivo: la collocazione dei bidoni, il loro caricamento sull'autovettura, la indicazione della persona che attendeva il convoglio allo svincolo di Capaci, la presenza nel luogo raggiunto di altro esplosivo e di altre persone, il travaso dell'esplosivo, il luogo ove vennero parcheggiate le autovetture.

Pertanto, la difesa insisteva nella suddetta richiesta di confronto, anche alla stregua della ulteriore versione (la terza) dei fatti fornita da Brusca Giovanni, che divergeva da quanto riferito da Di Matteo e La Barbera.

Analoghe divergenze si rinvenivano, ad avviso della difesa, nel racconto di Di Matteo, La Barbera, Ferrante, Cancemi e Brusca circa il travaso ed il trasporto dell'esplosivo nel cunicolo sottostante l'autostrada Palermo-Punta Raisi, le prove su strada, il caricamento del cunicolo e l'attesa del convoglio. Sotto tale ultimo profilo le dichiarazioni di La Barbera, che aveva sostenuto di aver seguito le vetture lungo una strada laterale all'autostrada, come dimostrato dalla consulenza di parte, non erano compatibili con i tempi e lo stato dei luoghi.

*

La difesa, riportandosi alla memoria già depositata nel corso del primo giudizio, ha altresì rilevato che non sussistevano elementi univoci di responsabilità a carico dell'imputato, al quale i collaboratori avevano attribuito un ruolo nella fase esecutiva della strage, ancorché lo stesso fosse un soggetto del tutto sconosciuto agli organi investigativi.

Il Biondo era stato coinvolto nella preparazione ed esecuzione della strage a seguito delle dichiarazioni di Gioacchino La Barbera che gli aveva attribuito un ruolo attivo nella fase del travaso, del caricamento dell'esplosivo e nella esecuzione della strage. Tuttavia le incongruenze che avevano caratterizzato il racconto del La Barbera, nel tentativo mal riuscito del collaboratore di adattare il proprio racconto alle successive dichiarazioni del Ferrante, erano circostanze che legittimavano un giudizio negativo sull'attendibilità delle sue dichiarazioni.

Analogo giudizio di inaffidabilità meritavano le incerte dichiarazioni del Di Matteo e del Cancemi, nonché quelle del Ferrante, il quale aveva introdotto circostanze incompatibili con il racconto del La Barbera. In ogni caso, la difesa rilevava che la tesi accusatoria secondo cui il Biondo avrebbe partecipato giornalmente alle varie attività del commando mafioso, poste in essere nei primi giorni di maggio 1992 sino all'esecuzione dell'attentato, contrastava con il dato documentale allegato in primo grado dalla difesa da cui emergeva che l'imputato era stato presente per otto ore giornaliere in contrada Trippatore, presso il cantiere della Forestale nei giorni 4-6-7-8 (giorni delle prove secondo il Ferrante), nonché nei giorni 11-12-13-14-18-20 maggio 1992.

Pertanto, era strano che nessuno dei collaboratori, e neppure il Ferrante, il quale aveva asserito di essere rimasto sempre in compagnia del cugino, avesse riferito detta circostanza, anche al fine di escludere che il Biondo si recasse al lavoro pur risultando presente.

Osservava, da ultimo, la difesa che le argomentazioni svolte in sentenza a proposito dell'imputato non superavano i rilievi difensivi mossi alle inattendibili dichiarazioni dei collaboratori, i quali avevano ignorato il dato storico della presenza del

Biondo presso il cantiere della Forestale per cui lo stesso non poteva aver trascorso in loro compagnia intere giornate in attesa dell'arrivo del giudice Falcone all'aeroporto di Punta Raisi, per come sostenuto dal Ferrante.

Pertanto, alla stregua di tali argomentazioni, s'imponeva l'assoluzione dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti.

*

La difesa, infine, impugnava tutte le ordinanze emesse nel corso del primo giudizio per i motivi esplicitati nel corso del dibattimento e trascritte nei verbali dibattimentali relative alle richieste formulate ai sensi dell'art. 507 c.p.p..

*

L'impugnata sentenza non merita censura alcuna avuto riguardo alla colpevolezza del Biondo, alla stregua delle puntuali e condivisibili conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici nella valutazione del quadro probatorio gravante sul giudicabile sulla base delle plurime, convergenti e sinergiche provalazioni dei collaboranti.

Di certo, non può accedersi alla tesi difensiva, che censurando i criteri di valutazione della prova – che costituisce tema difensivo comune alle difese che tuttavia deve disattendersi alla stregua delle argomentazioni già illustrate sul punto, cui si fa espresso rinvio – perviene ad una diversa quanto inaccettabile lettura dei cospicui elementi di giudizio che hanno indotto i primi giudici ad affermare la penale responsabilità del Biondo, per le incongruenze che avrebbero caratterizzato le dichiarazioni dei collaboranti con riguardo a tutte le frazioni di condotta strumentali e propedeutiche alla consumazione della strage.

Ci si riferisce, in particolare, al trasporto e al travaso ed al confinamento dell'esplosivo nel condotto sottostante l'autostrada, alle prove di velocità, etc....

Su tali argomenti la difesa ha posto l'accento evidenziando, anche attraverso il richiamo ad argomenti già spesi in prime cure e contenuti nella relativa memoria illustrativa cui ha fatto sovente riferimento, le pretese incongruenze dei collaboranti che ne inficerebbero la credibilità e conseguentemente comporterebbero il venir meno degli elementi di accusa a carico del giudicabile, atteso che le plurime chia-

mate in correità non spiegherebbero quella efficacia sinergica legata alla c.d. convergenza del molteplice.

La tesi difensiva, oltre che suggestiva, è priva di pregio e di conducenza giacché, per come già in precedenza rilevato, a proposito della analisi della c.d. fase preparatoria ed esecutiva della strage, i primi giudici, lungi dal pretermettere tutti gli elementi di discrasia che avevano caratterizzato le dichiarazioni dei collaboranti, hanno, attraverso una minuziosa ed esemplare comparazione di tali elementi di giudizio, evidenziato gli elementi in ragione dei quali hanno ritenuto di poter pervenire ad una compiuta ricostruzione della vicenda per cui è processo e, conseguentemente, all'affermazione della penale responsabilità del giudicabile, attinto da plurime e convergenti chiamate in correità.

Rinviando a quanto già in precedenza evidenziato sulle singole frazioni della condotta, va tuttavia sottolineato come le discrasie ed incongruenze registrate dalla difesa non assumono rilevanza tale da poter ritenere smentibili e tra loro inconciliabili le propalazioni dei collaboranti, le cui divergenze possono ben rientrare, per come osservato con l'impugnata sentenza, in quel fisiologico ed assorbibile margine di errore dovuto ad erroneo o sfumato ricordo; il ché suffraga l'autonomia e la genuinità delle singole dichiarazioni, che, essendo sovrapponibili nei loro rispettivi nuclei essenziali, non possono essere sminuite nella loro conducenza probatoria a cagione di marginali distonie.

Non va poi dimenticato che, in ragione del principio della scindibilità delle dichiarazioni di qualsiasi soggetto, il giudice di merito ben può ritenere veridica una parte della confessione resa dall'imputato e nel contempo disattendere altre parti allorché si tratti di circostanze fra di loro non interferenti fattualmente e logicamente, purché rispetti l'obbligo, cui di certo non si è sottratto il Giudice di prime cure, di fornire un'adeguata motivazione.

La difesa, con i motivi di gravame, ha riprodotto le questioni di merito già affrontate e negativamente risolte in prime cure, sicché le stesse, in assenza di nuove emergenze probatorie, appaiono del tutto infondate e prive di pregio.

Giova tuttavia soffermarsi su alcuni temi processuali per ribadire l'infondatezza. Ed invero, l'imputato risulta attinto dalle chiamate dei collaboranti Anzelmo, Ganci Calogero, Salvatore Cancemi, i quali lo hanno concordemente indicato quale affiliato alla famiglia mafiosa di San Lorenzo, col ruolo di soldato, nonché quale persona molto vicina a Biondino e Ferrante. Quest'ultimo poi, appartenente alla stessa famiglia e legato da stretti rapporti parentali, ha confermato pienamente le accuse degli altri coimputati, sulle quali pertanto si è realizzata la c.d. convergenza del molteplice, sicché, superata positivamente la verifica della intrinseca credibilità dei propalanti, il quadro probatorio che se ne ricava non è revocabile in dubbio.

L'affiliazione del Biondo, tuttavia, costituisce un mero presupposto fattuale che meglio spiega la sua diretta partecipazione alla fase preparatoria ed esecutiva della strage, asserita da Di Matteo e La Barbera, i quali hanno confermato la vicinanza dell'imputato a Biondino e Ferrante, e quindi indirettamente l'appartenenza alla famiglia di San Lorenzo.

Indubbi sono poi i rapporti diretti con Salvatore Biondino per come già ampiamente evidenziato con riferimento alla posizione personale di quest'ultimo.

In ogni caso appare comprovata, alla luce delle concordi rilevazioni degli imputati chiamanti in correità, la presenza del Biondo ad Altofonte, dove Di Matteo lo ha collocato in compagnia di Biondino, e poi ancora nel momento del travaso dell'esplosivo, delle prove di velocità (accanto a Ferrante, alla guida della Mercedes, secondo non solo Ferrante ma anche La Barbera), del caricamento del condotto (con funzioni di sentinella), negli appostamenti e nel giorno della strage, trascorsi sempre accanto a Ferrante, in macchina nei pressi dell'aeroporto di Punta Raisi.

Ed ancora Ferrante lo ha indicato come presente anche all'incontro avuto in Palermo con Domenico Ganci, confermando quindi il fatto che i due usavano spesso muoversi insieme.

Infine, a conforto del quadro probatorio ricostruito, si indicano le risultanze investigative esposte in dibattimento dalla dr.ssa Pellizzari, che ha riferito che, in esito ad un'attività di pedinamento realizzata da personale della Dia, erano stati acclarati

incontri fra l'imputato e Ferrante a Città Giardino, e ciò sia il 17 e il 27 agosto 93, che il 2 dicembre 88. Quest'ultimo episodio era stato riferito dal teste Innocenzi, (ud. 6 dicembre 1995) che, fra l'altro, ha confermato che l'abitazione dell'imputato si trova in Via Tommaso Natale, dove cioè Ferrante ha rivelato di aver lasciato il Biondo al rientro dall'aeroporto il giorno della strage.

La valenza probatoria degli elementi indicati, desumibile dalla convergenza delle chiamate di correità relativamente alla partecipazione dell'imputato a tutte le fasi che avevano contrassegnato l'evolversi dei preparativi dell'attentato, considerata unitariamente ai dati emersi dall'attività di indagine, rende certa la di lui penale responsabilità in ordine ai fatti per cui è processo.

Deve infatti convenirsi con i primi giudici che non è d'ostacolo a tale conclusione la pretesa incompatibilità delle attività svolte dal giudicabile ai fini della realizzazione dell'attentato con il contemporaneo espletamento di mansioni lavorative, al cui interno era ben possibile al Biondo ritagliarsi ampi margini di autonomia, insuscettibili di qualsiasi forma di controllo. Pertanto, è lecito ritenere, senza alcun timore di smentita, che sia stato possibile per l'imputato conciliare l'impegno lavorativo con le attività preparatorie ed esecutive della strage.

Inoltre, nessun pregio assume la consulenza di parte volta a determinare i tempi di percorrenza del tragitto effettuato da Gioacchino La Barbera, atteso che le conclusioni cui è pervenuto il tecnico di parte sono viziate dal richiamo a parametri che nel caso di specie appaiono volutamente pretestuosi e nella pratica del tutto inconferenti. Ci si riferisce al rapporto tra il tragitto percorso da La Barbera, il tempo della conversazione tra questi e gli operatori appostati sulla collina adiacente all'autostrada e la velocità presunta delle vetture del corteo e di quella del collaborante, che dopo averlo agganciato all'altezza del Jonhny Walker si fermò per non essere coinvolto nell'esplosione. Ne consegue che mentre, la ricostruzione offerta da La Barbera e dagli altri collaboranti che presero parte a tale porzione di condotta appare logica, coerente ed armonica rispetto alle altre risultanze probatorie (ivi comprese quelle mutuabili dai tabulati delle conversazioni effettuate tra gli interes-

sati) le conclusioni difensive sul punto sono del tutto illogiche ed avulse dal contesto fattuale che intendono mettere in discussione, sicché vanno cassate in toto.

Ne consegue pure che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, va disattesa la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per procedere a confronto tra i collaboranti sulle questioni indicate dalla difesa, attesa la loro palese inconfidenza, la mancanza di novità e di decisività dei temi proposti alla valutazione di questo giudice che è in grado di decidere alla stregua delle cospicue emergenze probatorie acquisite in atti. È pacifico infatti che la rinnovazione del dibattimento in appello è un evento che, contrapponendosi alla presunzione di completezza della istruzione dibattimentale compiuta in primo grado, ha carattere assolutamente eccezionale, e l'esercizio del potere di disporla da parte del giudice è vincolato alla condizione che quest'ultimo ritenga che gli elementi probatori raccolti in primo grado non gli consentano di pervenire ad una decisione. (cfr. Cassazione penale sez. I, 12 marzo 1998, n. 5267, Fiore, Ced Cassazione 1998)

*

Non essendo necessario alcun ampliamento dei temi processuali oltre quelli per cui è stata disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, analoga sorte merita, per la irrilevanza, genericità ed inconducenza che lo caratterizza, il motivo di gravame con cui la difesa ha censurato "tutte le ordinanze emesse nel corso del primo giudizio per i motivi esplicitati nel corso del dibattimento e trascritte nei verbali dibattimentali relative alle richieste formulate ai sensi dell'art. 507 c.p.p."

Al riguardo è pacifico che "la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre un nuovo grado di giudizio ed a provocare, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità; in tali ipotesi si è in presenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, con la conseguente inidoneità dell'atto a produrre l'impulso necessario per dar vita al giudizio di impugnazione; e ciò a differenza di ulteriori cause di inammissibilità ricollegabili alla manifesta in-

fondatezza dei motivi ovvero alla enunciazione di motivi non consentiti o non dedotti in appello che sono da considerare sopravvenute e quindi, non ostante all'introduzione di un vaglio, per quanto circoscritto, del thema decidendi." (Cassazione penale sez. VI, 17 febbraio 1998, n. 539, Sacco e altro, Ced Cassazione 1998)

*

Alla stregua delle argomentazioni che precedono va confermata l'impugnata sentenza essendo indubbia la diretta, fattiva e consapevole partecipazione del giudicabile alla realizzazione dell'evento stragistico.

Consegue per legge la condanna dell'appellante al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali, a quelle della sua custodia in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

*



BATTAGLIA GIOVANNI

I primi giudici, alla stregua delle convergenti e plurime dichiarazioni dei collaboranti che avevano attinto il Battaglia, ne hanno affermato la penale responsabilità irrogandogli la pena dell'ergastolo, attesa la sua ritenuta proficua partecipazione alla fase preparatoria ed esecutiva della strage di Capaci.

Anche per il protagonismo del Battaglia, appartenente unitamente al Troia, alla famiglia di Capaci, aggregata al mandamento di San Lorenzo, valevano le stesse considerazioni spese per quest'ultimo, avendo i predetti imputati agito di concerto, su disposizione di Salvatore Biondino con il quale intrattenevano diretti rapporti a cagione dell'appartenenza al medesimo mandamento.

In particolare, era emerso dalle dichiarazioni dei collaboranti che presso la villetta ed il casolare nella disponibilità di Troia e Battaglia, erano state effettuate le operazioni di travaso nei bidoncini dell'esplosivo, a cui entrambi i giudicabili avevano partecipato, così come alle successive operazioni relative alla custodia ed al trasporto dei bidoni, alla vigilanza del cunicolo, ove venne allocata la carica, alle prove di velocità, agli appostamenti ivi compreso il giorno della strage, nonché a tutte le attività di supporto necessarie che furono poste in essere dai predetti imputati, i cui movimenti, essendo entrambi del luogo, non potevano suscitare alcun sospetto da parte dei compaesani.

*

L'imputato ha interposto appello per tramite dell'avv. D'Acqui avverso la sentenza ed i provvedimenti ordinatori emessi dai primi giudici.

In particolare, la difesa ha impugnato:

-L'ordinanza in data 3 maggio 1995 con cui era stata respinta la richiesta di una nuova perizia psichiatrica. A tal fine la difesa chiedeva in via preliminare la produzione della consulenza redatta dal prof. Fabrizio Jecker, sullo stato di salute dell'imputato.

-L'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di un nuovo esame sulle condizioni psico-fisiche del Battaglia, in quanto lo stato detentivo, fungendo da fattore pato-

plastico, aveva innescato sull'imputato disturbi reattivi, cui era conseguito il lunghissimo persistente mutacismo che aveva portato l'imputato a rifiutare i colloqui con i familiari e con il difensore.

Le dedotte questioni sono palesemente infondate, alla stregua delle argomentazioni contenute nell'ordinanza rese a suo tempo dai primi giudici, e del provvedimento di questa Corte in data 11 giugno 1999 con cui sono state rigettate, perché palesemente influenti ai fini del decidere, le richieste di riapertura parziale del dibattimento sul punto, ed in particolare, la richiesta di nuova perizia, non risultando la sopravvenienza di elementi che consentano di rinnovare tale tipo di indagine.

Al riguardo si osserva che, alla luce della relazione di consulenza psichiatrica depositata dal difensore di Giovanni Battaglia, con ordinanza in data 5 maggio 1995 la Corte di Assise ebbe a disporre perizia psichiatrica nei confronti dell'imputato, affidandone il relativo incarico al prof. Francesco Traina che concluse il suo accertamento ritenendo che la sintomatologia dell'imputato come chiaramente simulatoria (confronta perizia del professore Francesco Traina e ordinanza del 9 ottobre 1995), né può sostenersi che tale situazione abbia subito evoluzioni di tipo patologico non potendosi ricavare alcuna elemento di novità dalla stessa osservazione condotta dal professor Ieker, utile per questo solo fine conoscitivo.

Conseguentemente vanno respinte le censure avanzate dalla difesa e confermate le impugnate ordinanze atteso che appare del tutto superfluo reiterare il disposto accertamento medico-legale sul rilievo che "lo stato detentivo, fungendo da fattore patoplastico, aveva innescato sull'imputato disturbi reattivi, cui era conseguito il lunghissimo persistente mutacismo che aveva portato l'imputato a rifiutare i colloqui con i familiari e con il difensore". Sul punto deve convenirsi con i primi giudici che hanno rilevato come non era "intervenuto nessun elemento o circostanza nuova che rendesse indispensabile una nuova indagine sulla stabilità psichica del soggetto", che doveva pertanto intendersi valutata alla stregua delle conclusioni espresse nell'accertamento peritale già disposto, che la Corte ritiene condivisibile perché frutto di una valutazione corretta sotto il profilo logico e non confutata da

specifici idonei elementi di segno contrario. Né poteva affermarsi, ex adverso, che la sopravvenuta mancata partecipazione alle udienze dibattimentali del Battaglia poteva costituire “indice di un aggravamento delle condizioni dell'imputato, perché un evento del genere, se esistente, non sarebbe potuto sfuggire all'autorità carceraria che ne avrebbe quindi informato la Corte”.

*

Sotto altro profilo, osservava la difesa che nessun rilievo può ricavarsi dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Ferrante Giovan Battista e Brusca Giovanni, dalle quali era emerso che il Battaglia era un soggetto psico-labile e comunque “non a posto con la testa”. Difatti, l'assunto difensivo è privo di pregio nella misura in cui non può affatto escludersi la imputabilità del giudicabile, alla stregua degli esiti dell'accertamento espletato in prime cure dal prof. Traina, le cui valutazioni dal punto di vista medico-legale sono incensurabili e condivisibili sotto il profilo logico-valutativo, sicché il mutacismo, cui la difesa ha impropriamente riconnesso delle conseguenze processuali favorevoli al Battaglia, non spiega alcun rilievo, ben potendo attribuirsi tale condotta ad una strumentale scelta del giudicabile, la cui partecipazione alla strage appare diretta e consapevole e di certo non revocabile in dubbio perché egli era soggetto “non a posto con la testa” a dire di Ferrante e Brusca.

Sul punto, è appena il caso di osservare, che il giudizio atecnico dei collaboranti, che può prestarsi a qualsivoglia conclusione circa la condotta del Battaglia, trova un invalicabile limite nelle conclusioni cui è pervenuto il perito che ha ritenuto il giudicabile soggetto imputabile, perché capace di intendere e di volere.

Ed ancora, la asserita partecipazione, a dire del Ferrante, a numerosi omicidi commessi assieme al collaborante esclude ogni dubbio sulla ritenuta sua affidabilità, altrimenti non sarebbe stato impiegato in azioni così pericolose e delicate come dei delitti di sangue e la stessa strage di Capaci.

Ad ogni buon fine, significativa appare sul punto la dichiarazione di Ferrante che compulsato dal difensore ha testualmente riferito: “... guardi, senta, ho capito, per-

fettamente, dove vuole arrivare lei. Adesso le dico un'altra cosa. Il Battaglia, precedentemente, ha simulato, ha simulato, praticamente, quello che sta facendo adesso. Io, comunque, non sono un medico e non posso dire se adesso sta simulando o realmente è in queste condizioni..... no, io ho detto che non sono un medico, non ho detto che sta simulando, forse lei ha capito male. Io ho detto che non sono un medico..... ma, precedentemente, ha simulato il, questo comportamento. Adesso, può darsi, che sia reale. Però, ripeto, non sono un medico e non spetta a me giudicare questo.” (v. verbale di trascrizione, ud. 26 ottobre 1996, pag. 18 e segg.)

Brusca, peraltro, in sede di controesame, ha riferito testualmente: “Forse mi sono espresso male, avvocato. Cioè siccome quando ha cominciato il processo Battaglia Giovanni ha cominciato a fare il pazzo, per indicare chi era Battaglia Giovanni gli ho detto quello che fa il pazzo. Forse non è stato registrato bene o non mi sono stato espresso bene. Chiamiamo “il pazzo”, cioè a modo di dire per parlare con il dottor Tescaroli, con il P.M. , “Chiamiamo il pazzo” nel senso di indicazione ma come soprannome.....Che si comportava da pazzo.”, forse per una predisposizione di carattere ereditario per come riferitogli da Biondino o da Biondo.

Comunque Brusca ha precisato “...quando l’ho conosciuto era perfetto anche se per quello che dicevano loro, cioè scapolo, una vita tranquilla, senza, il Troia, così, bonariamente ci scherzava un pochettino sopra e il Biondino poi mi confermava che qualche problema forse di questo genere c’era, però a che gradi, a che livelli non glielo so dire.” (pag. 401 e segg., ud. del 28 marzo 1997).

In ogni caso, la sicura partecipazione dell’imputato all’imboscata ha trovato conferma nella narrazione di Brusca relativa alla fasi immediatamente precedenti: “...ci spostiamo poi nel casolare per 5 minuti, 10 minuti perché il Battaglia è andato a prendere subito, no è andato a prendere l’avevamo già a disposizione nel casolare, dal casolare parto io, Biondino, io e Biondino partiamo per la collina e Battaglia Giovanni, Gioé, La Barbera e Troia scendono verso giù, uno perché devono andare ad azionare il, la ricevente, La Barbera e Troia che dovevano azionare la ricevente ed accompagnare il La Barbera per mettersi in macchina per andarsi al

punto dove stabilito nella strada parallela all'autostrada, quindi poi se l'ha azionato La Barbera o l'ha azionato Gioé questo non glielo so dire perché io non ero presente....il Gioé mi viene a trovare e si mette alla posizione del cannocchiale, io mi metto con il telecomando in mano, il Battaglia in attesa che tutta l'operazione per prendersi il telecomando, lo sgabello e il cannocchiale; il Biondino mi aspetta all'entrata della stradella perché era ostruita da un recinto dal terriccio....

Quindi, dopo tutto questo preparativo ognuno al suo posto, dopodiché arriva la telefonata, cioè il Ferrante doveva telefonare al La Barbera, La Barbera doveva telefonare a noi, e così (pag. 90, ud. del 28 marzo 1997)

Del pari infondata è la tesi con cui la difesa si è doluta della irrivalenza della costituzione di parte civile da parte del sindaco pro-tempore del Comune di Palermo che, in assenza dell'interessato, in sede di udienza preliminare, doveva avvenire mediante il rilascio di procura notarile e non con atto sottoscritto dal predetto sindaco e dal difensore, con in calce procura speciale conferita dalla parte civile al difensore con scrittura privata, l'autografia della cui sottoscrizione era stata certificata dal medesimo difensore.

Sul punto è sufficiente osservare che a mente dell'art. 122, comma 2 c.p.p., è prevista una speciale disciplina derogatrice che prescinde dalla necessità dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata per il rilascio della procura speciale essendo sufficiente la sottoscrizione del dirigente dell'ufficio munita del sigillo; che l'art. 78, comma 1 lett. e), c.p.p., richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del difensore in calce all'atto di costituzione di parte civile; che a tal fine deve ritenersi sufficiente la sottoscrizione apposta dal difensore in calce al mandato conferitogli dalla parte privata ai fini di detta costituzione (cfr. Cassazione penale sez. I, 28 aprile 1997, Magnani, Cass. pen. 1998, 2676 s.m.).

Pertanto, la sottoscrizione apposta dal difensore in calce alla dichiarazione di costituzione di parte civile, di seguito alla sottoscrizione della parte, pur se in funzione di attestazione dell'autenticità di quest'ultima, vale ad escludere

l'inammissibilità della dichiarazione stessa, prevista dall'art. 78 comma 1 lett. e) c.p.p..

Va quindi confermata, per le condivisibili ed articolate ragioni indicate dai giudici di prime cui si fa espresso rinvio, l'impugnata ordinanza del 3 maggio 1995 con cui è stata rigettata l'eccezione di inammissibilità e la richiesta di esclusione della costituzione di parte civile dei Comuni di Palermo e Capaci e della Provincia Regionale di Palermo.

*

Nel merito la difesa ha rilevato che erroneamente i primi giudici avevano affermato la penale responsabilità del Battaglia, utilizzando le dichiarazioni dei collaboratori non prive di incongruenze, inverosimiglianze e contraddizioni, che avrebbero dovuto condurre a ben diverse conclusioni sul piano probatorio, trattandosi di dichiarazioni non dettagliate, né precise, prive di riscontri di natura oggettiva.

Pertanto, la genericità delle accuse mosse dai collaboranti all'imputato imponeva l'assoluzione del Battaglia per non aver commesso il fatto.

*

L'appello è infondato nella misura in cui non meritano censura alcuna i criteri di valutazione della prova seguiti dai primi giudici nell'apprezzare le convergenti dichiarazioni dei collaboratori che hanno accusato l'imputato chiamandolo in correità in un così grave delitto. Ed invero, su tale tema, comune alle difese, deve farsi espresso riferimento a quanto già ampiamente illustrato nella parte introduttiva della presente motivazione, ribadendo che le suddette convergenti dichiarazioni, dotate di una sostanziale autonomia e credibilità, che hanno attinto il Battaglia, una volta superato il vaglio della loro intrinseca attendibilità, non essendo inficiate da sentimenti di rancore o, peggio, da intenti calunniatori, consentono di disegnare, stante la loro sostanziale convergenza nei nuclei fondamentali, il ruolo svolto da costui nella vicenda processuale e compiutamente tratteggiato dai primi giudici, le cui conclusioni non meritano censura alcuna.



Al riguardo va rilevato che la posizione del giudicabile si interseca con quella di Troia Antonino, sottocapo della famiglia di Capaci, sul cui ruolo aveva riferito Giovambattista Ferrante, asserendo che Giovanni Battaglia presentatogli dal primo era "uomo d'onore della famiglia di Capaci" (cfr. pag. 273 del verbale di trascrizione, ud. 24 ottobre 1996).

Ed ancora, la posizione rivestita dall'imputato all'interno del sodalizio mafioso è comunque ricavabile, per via indiretta, anche dalle dichiarazioni di Cancemi, La Barbera e Di Matteo, dalle quali è possibile trarre il dato comune relativo allo stretto rapporto di dipendenza di Troia Antonino e Giovanni Battaglia da Salvatore Biondino, che era il sostituto di Giuseppe Giacomo Gambino del mandamento di San Lorenzo cui era aggregata la famiglia di Capaci, in cui erano inseriti i predetti imputati. I predetti collaboranti, pur avendo conosciuto gli imputati per la prima volta in occasione dei preparativi dell'attentato, avevano concordemente rilevato il legame fra i tre che si sostanziava in un rapporto di dipendenza gerarchica rispetto al Biondino.

Nessuna incongruenza idonea a inficiare le dichiarazioni accusatorie che avevano attinto il Battaglia può rinvenirsi, per come pretende la difesa, nel fatto che Cancemi e Di Matteo ne avevano riferito le generalità complete solo nel corso del loro esame dibattimentale e non durante gli interrogatori svolti nel corso delle indagini preliminari, dovendosi convenire con i primi giudici che tale circostanza non è idonea a mettere in dubbio l'individuazione del giudicabile. Ed invero entrambi i coimputati sin dall'inizio avevano fatto riferimento al Battaglia indicandolo come "Zù Giovanni". I predetti collaboranti, che non conoscevano da prima il Battaglia, avevano ovviamente ricollegato il cognome al soggetto solo in un momento successivo all'attribuzione del ruolo effettivamente svolto nel corso della fase preparatoria della strage.

Nello specifico, deve rilevarsi che il contributo personale fornito alla realizzazione della strage dal Battaglia, a dire di Ferrante, La Barbera e Brusca, si è realizzato con la sua presenza nel corso delle attività di travaso dell'esplosivo nei bidoncini,

svoltasi in un'abitazione di cui il Troia, di cui ci si è occupati in precedenza, aveva la disponibilità (sia pur in comune con il fratello Enzo, stando a quanto ha riferito Ferrante).

Ed ancora, tutti gli imputati chiamanti in correità che avevano preso parte a tale attività, avevano ascritto al Battaglia una serie di attività, quali, il montaggio della tenda per evitare che passanti o vicini potessero notare quel che stava succedendo sulla veranda della villetta; circostanza questa ammessa dallo stesso Cancemi, che induceva i primi giudici a concludere che malgrado non lo avesse confessato, partecipò anch'egli alla fase del travaso. Tale attività peraltro venne notata dalla signora Maria Di Trapani, per come confermato a dibattimento.

Al Battaglia toccò poi il compito di bruciare tutti gli oggetti che erano serviti nel corso del caricamento dei contenitori; la custodia, assieme a Troia, del congegno di trasmissione, del binocolo e dei contenitori, che vennero occultati sottoterra, dopo essere stati avvolti in buste di plastica nera, nonché il successivo dissotterramento poco prima del caricamento del cunicolo.

Tale circostanza, per come già rilevato a proposito di Troia, era riferita direttamente da Ferrante e confermata indirettamente da Brusca e La Barbera, che al momento del caricamento, hanno riferito di aver notato che i bidoni erano avvolti da buste scure simili ai sacchetti per la spazzatura.

Ed ancora, Battaglia e Troia, secondo Brusca, Ferrante e La Barbera, erano stati entrambi presenti al caricamento del cunicolo, sia pure con ruoli diversi, perché Troia era stato impegnato con Ferrante nel trasporto dei bidoncini dalla villetta al condotto, e ancor prima, sempre secondo Ferrante, nell'attività di ricerca dell'altra entrata del cunicolo, quella lato mare, svoltasi però prima del caricamento, grazie alla disponibilità in capo al Troia delle chiavi dell'azienda di tale Romeo. Battaglia invece, stando a quanto riferito da Brusca e La Barbera, era rimasto al cunicolo per controllare la situazione.

Infine, sia Troia che Battaglia, alla stregua delle convergenti dichiarazioni di Brusca e La Barbera, erano stati presenti in entrambe le occasioni in cui si erano svolte le prove di velocità, durante gli appostamenti e il giorno della strage.

Non può poi sottacersi, a riscontro delle indicazioni provenienti dagli imputati chiamanti in correità con riferimento alla posizione di Troia, che era emerso dall'attività di indagine il collegamento di questi con Ferrante, come si ricava dalle deposizioni dei testi Patteri e Pellizzari che avevano riferito dell'esito di una perquisizione effettuata presso l'abitazione del giudicabile e del ritrovamento di una rubrica telefonica con copertina di colore verde: "vi erano annotate le utenze.... Ecco, 6711304 che e' intestata a Ferrante Giuseppe, che e' il papa' di Ferrante Giovanbattista. E poi ancora l'utenza 6714170 intestata a Ferrante Giovanbattista via Villa Malta nr. 3/A".

Ed ancora per la Pellizzari: "...credo che per Ferrante abbiamo analizzato attentamente anche i traffici degli apparati cellulari, diciamo, attivi in un periodo antecedente e successivo a quello che abbiamo analizzato fino adesso e mi pare di ricordare che erano emersi rapporti con un apparato cellulare intestato a Troia Antonio".

Era emersa tra l'altro, sempre in esito all'attività di indagine, la riferibilità a Troia e Battaglia del casolare, nei cui pressi vi era la giumenta, quello dove gli attentatori si erano allocati dopo il caricamento del condotto.

Il teste Giovanni Tasca (escusso all'udienza del 10 ottobre 1995) si era occupato di esperire gli accertamenti sull'immobile, che erano stati avviati immediatamente dopo la strage, perché quel casolare rientrava tra quegli immobili che insistevano nella zona, da dove, ad avviso degli inquirenti, era stato trasmesso il segnale che aveva attivato la carica esplosiva.

Dalla deposizione del teste si ricava l'effettività del rapporto fra Troia e Battaglia, che era stato qualificato in questa particolare sede, come di lavoro: "L'immobile si trovava nelle immediate adiacenze del luogo in cui all'epoca si presumeva si fossero appostati coloro che avevano azionato il telecomando per fare esplodere

l'esplosivo. Praticamente in linea d'aria ad una distanza di circa duecento metri da dove sono state rinvenute le cicche di sigarette, quindi vicino quella casetta dell'acquedotto AMAP. La via è via Cracolici, dal quale si accede da un incrocio sulla 113, prossimo all'incrocio da dove si accedeva per arrivare al passaggio della Lepre in prossimità del luogo della strage. Viene indicata anche come Quattro Vanelle da qualcuno, ma sostanzialmente è questa.”

L'immobile che all'epoca era nella disponibilità di Giovanni Battaglia, che nella circostanza fu trovato all'interno, e di Troia Antonino, che era proprietario, e datore di lavoro del Battaglia anche presso il negozio di mobili che Troia gestiva a Capaci. Sicuramente Battaglia governava degli animali che diceva essere in comproprietà con il Troia, e teneva nel terreno del Troia stesso”.

Difatti, il Battaglia era stato visto all'interno del casolare già nei primi giorni dopo l'attentato, e soprattutto il particolare atteggiamento tenuto dal Troia nel periodo precedente la strage, aveva indotto le forze dell'ordine a sospettare che l'imputato stesse, in quei frangenti, controllando qualcosa, cosa che poi in effetti si rivelò vera perché tutti gli imputati hanno concordato sul ruolo di sorveglianti sia del Troia che di Battaglia.

Deve pertanto convenirsi con i primi giudici che le indicazioni tratte dall'esame dell'attività di indagine svolta dagli investigatori molto prima rispetto la collaborazione dei primi imputati, consentono di ritenere ulteriormente riscontrate le chiamate di correttezza formulate nei confronti di Troia e Battaglia, che si arricchiscono non solo del fatto che in ordine al loro coinvolgimento nei preparativi e nel giorno dell'attentato era stata accertata la convergenza delle provalazioni dei dichiaranti, ma anche dei risultati dagli accertamenti investigativi, che rendono pertanto quelle chiamate ancor più pregnanti dal punto di vista della loro valenza probatoria.

Anche per questa posizione, come si è accertato per le precedenti, è manifesto che le condotte attribuite all'imputato siano in rapporto di stretta consequenzialità rispetto all'evento stragistico, e quindi anche relativamente a tutte le altre fattispecie ad esso finalisticamente collegate.

Accertata pertanto l'attribuibilità materiale all'imputato dei fatti contestati, analoga conclusione concerne l'aspetto relativo all'elemento psicologico, la cui sussistenza si desume dalle modalità di svolgimento delle condotte attribuite, da cui emerge chiaramente la incondizionata volontarietà dei fatti che essi hanno contribuito a realizzare.

Va quindi rigettato il gravame e confermata l'impugnata sentenza, cui consegue per legge la condanna del Battaglia al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali, e di quelle di custodia cautelare, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalle costituite parti civili.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a '7' and a vertical line.

SBEGLIA SALVATORE

L'imputato, titolare della ditta Imgeco, ancorché vicino alla famiglia della Noce per cointeressenze di carattere economico, non era affiliato a Cosa Nostra, per come riferito da Anzelmo e da Calogero Ganci, che aveva escluso una sua partecipazione al sodalizio anche in forma riservata.

L'Anzelmo, in particolare, aveva rivelato che la famiglia della Noce possedeva quote azionarie nella Imgeco, i cui locali venivano spesso usati come luoghi di appuntamento fra gli appartenenti alla predetta famiglia, per come era avvenuto quando Raffaele Ganci e Salvatore Cancemi avevano appreso dal Biondo dell'arresto di Salvatore Riina. Con riferimento al coinvolgimento nell'attentato del giudicabile, Anzelmo aveva riferito che durante lo stato di detenzione trascorso insieme a Raffaele Ganci, questi gli aveva riferito che Salvatore Cancemi aveva coinvolto nell'attentato Salvatore Sbeglia, che, a suo giudizio, era innocente.

Anche Galliano aveva riferito di aver conosciuto l'imputato, confermando i rapporti di natura economica che lo legavano allo zio Raffaele Ganci. Quanto alla strage, il collaborante aveva affermato di aver utilizzato per i pedinamenti il cellulare intestato alla ditta Imgeco dello Sbeglia, consegnatogli sempre dallo zio.

Salvatore Cancemi, dopo averne descritto le fattezze fisiche e averlo riconosciuto in foto, aveva confermato lo stretto rapporto fra Raffaele Ganci e Salvatore Sbeglia, escludendo però che l'imputato fosse "uomo d'onore".

Calogero Ganci aveva dichiarato che Cancemi aveva operato nei confronti di Sbeglia, come per Giusto Sciarabba, la cd. "Strage degli Innocenti".

Quanto all'incarico di acquistare dei telecomandi affidato dal padre allo Sbeglia, il dichiarante aveva precisato che l'imputato non aveva difficoltà a procurarsi congegni elettronici per comandare a distanza l'apertura dei cancelli, essendo in contatto con le ditte del settore quale imprenditore edile nel settore delle costruzioni civili.

Fatte queste premesse, osservavano i primi giudici che il coinvolgimento dell'imputato nell'attentato si era incentrato proprio sulla questione della fornitura del telecomando utilizzato per la strage, avendo il Cancemi dichiarato di avere ap-

preso da Ganci Raffaele dell'incarico affidato a Salvatore Sbeglia di acquistare e fornirgli tale strumento. Il dichiarante si era detto sicuro che l'incarico era stato adempiuto perché, prima della strage, aveva visto il predetto oggetto nella macchina del Ganci e questi gli avrebbe confidato che quello era il telecomando che aveva comprato Salvatore Sbeglia.

Cancemi aveva datato l'acquisto dello strumento elettronico a circa una settimana prima della strage, per poi, una volta tornato sull'argomento, spostarlo più indietro nel tempo. Con riferimento alla consapevolezza che Sbeglia potesse avere dell'uso che ne sarebbe stato fatto, il collaborante aveva affermato che, in virtù dei rapporti intimissimi che vi erano fra i due, l'imputato doveva essere per forza di cose a conoscenza della circostanza.

Tuttavia, in sede di controesame del difensore dell'imputato, era stata contestato al Cancemi che egli aveva dichiarato che Raffaele Ganci aveva dato a Biondino l'incarico di procurarsi il telecomando (cfr. interrogatorio del 2 novembre 1993).

In esito ad ulteriore contestazione (tratta dal verbale del 18 febbraio 1994), si apprendeva che l'imputato aveva riferito di aver visto il telecomando nella macchina di Raffaele Ganci dopo il verificarsi della strage; ed ancora, tale circostanza era stata ribadita nel verbale del 26 luglio 1994. Infine, in occasione dell'esame da parte del presidente, Cancemi aveva ribadito che Raffaele Ganci aveva dato il medesimo incarico sia a Sbeglia che a Biondino; che in macchina aveva visto il telecomando che, secondo le confidenze fattegli da Ganci Raffaele, aveva procurato Sbeglia; che tuttavia non sapeva se in effetti il telecomando visto in quell'occasione era quello poi usato per la commissione della strage.

Tenuto conto dell'incerto quadro probatorio gravante a carico del giudicabile, i primi giudici escludevano che Sbeglia potesse rispondere del delitto di strage, atteso che il problema della fornitura del telecomando al commando operativo costituiva dato probatorio destinato a rimanere insoluto allo stato delle acquisizioni probatorie.

*

Avverso detta decisione ha interposto appello il P.M., osservando che la ritenuta estraneità dello Sbeglia ai fatti per cui è processo e, segnatamente, alla fornitura del telecomando impiegato nella strage, era frutto di un'errata valutazione da parte dei primi giudici dei dati di prova acquisiti al riguardo, atteso che non era stata adeguatamente apprezzata la valenza probatoria delle indicazioni fornite da Antonino Galliano, circa la fornitura di un apparecchio cellulare, la cui utenza era intestata ad una impresa dello Sbeglia. Infatti, a dire del collaborante, tale apparecchio era stato consegnato dallo Sbeglia a Raffaele Ganci, il quale, a sua volta, lo aveva messo a sua disposizione per l'espletamento dell'attività di controllo degli spostamenti in Palermo dell'autovettura blindata nella disponibilità del dr Falcone.

Pur non ignorando il P.M. la problematicità della posizione dell'imputato, tant'è vero che, in sede di requisitoria era stata richiesta la condanna, previa derubricazione dei fatti contestati, in relazione al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, tuttavia, tali emergenze probatorie andavano ulteriormente approfondite posto che con l'impugnata sentenza le indicazioni in questione non erano state adeguatamente valutate ai fini del coinvolgimento dello Sbeglia.

A sostegno delle proprie tesi, l'accusa chiedeva l'esame del collaboratore di giustizia, Salvatore Giuseppe Barbagallo in ordine a quanto dichiarato nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. di Caltanissetta il 5 ottobre 1995; richiesta che veniva rigettata con ordinanza dell'11 giugno 1999 per le motivazioni ivi contenute con cui si dava atto che trattasi di prova non necessaria alla stregua delle risultanze probatorie acquisite

Pertanto, la doverosa rielaborazione, nella sua globalità, degli elementi di prova emersi a seguito del dibattimento di prime cure, in uno alla suddetta non ammessa fonte di prova, nel loro operare sinergico, inducevano a ritenere il P.M. che non vi fosse incompatibilità tra la partecipazione ai fatti per cui è processo di Sbeglia e quella degli imputati e, segnatamente, di Rampulla e di Biondino, nella fornitura del telecomando per le ragioni che di seguito verranno esposte.

Innanzitutto, ha osservato il requirente che l'ipotesi formulata in sentenza, considerata, peraltro, non "suffragata da consistenti elementi probatori" – in forza della quale Raffaele Ganci avrebbe consegnato a Pietro Rampulla i telecomandi procuratigli da Sbeglia, nel corso della riunione nella casa di via Margi Faraci, n. 40, di Palermo, congegni, poi, che sarebbero stati portati dallo stesso Rampulla in contrada Rebottone nell'abitazione di Mario Santo Di Matteo per essere predisposti – consentiva di collocare la condotta dell'imputato, in maniera logicamente coerente e credibile, nelle dinamiche preparatorie dell'attentato. Poco importa che il Cancemi non fosse stato in grado di dire se i telecomandi da lui visti nella macchina di Raffaele Ganci fossero quelli effettivamente impiegati per la realizzazione della strage, dal momento che non poteva avere questa consapevolezza, atteso che egli non aveva svolto un ruolo attivo nella fase concernente la messa a punto dei congegni. Nondimeno, il fatto che il Cancemi avesse affermato di aver appreso da Raffaele Ganci che Biondino si era attivato per procurare il congegno, ma che un incarico di tal fatta veniva conferito anche a Sbeglia, non doveva considerarsi un elemento di instabilità nel suo apporto, perché, come dallo stesso collaborante evidenziato, tale modo di agire doveva considerarsi abituale in seno all'organizzazione: allorquando si doveva raggiungere un obiettivo si percorrevano tutti i canali utilizzabili (pagg. 162-163, ud. del 20 aprile 1996). E proprio la consapevolezza da parte di Cancemi del fatto che Salvatore Biondino era stato incaricato di recuperare telecomandi non poteva fornirgli la certezza che il materiale veduto nella vettura di Ganci fosse stato, poi, quello impiegato nell'agguato.

Che, poi, le dichiarazioni accusatorie del Cancemi non abbiano trovato un preciso riscontro in quelle di altri collaboranti non poteva considerarsi un dato decisivo ai fini di escludere il coinvolgimento dello Sbeglia, posto che era ragionevole ritenere che il Cancemi, in virtù del particolare legame intercorrente con Raffaele Ganci e del ruolo rivestito in seno all'organizzazione, fosse il solo a poter venire a conoscenza dell'apporto fornito da un soggetto non "uomo d'onore".

D'altro canto, era ben possibile che la fornitura di cui faceva menzione Calogero Ganci si identificasse con quella di cui parlava Cancemi e che il primo non fosse riuscito a collocare con esattezza nel tempo l'episodio narrato, in ragione di un cattivo ricordo.

Inoltre, le indicazioni del Cancemi erano corroborate da acquisizioni investigative. Ed invero, erano stati sequestrati nell'agosto del 1992 presso la società IM.GE.CO., riconducibile all'imputato, due congegni elettronici di "radioavviso codificato" perfettamente funzionanti marca INTEK, i quali, con la semplice modifica dell'out-put dell'unità ricevente, potevano validamente prestarsi per l'innescò telecomandato del dispositivo detonatore di un ordigno esplosivo. Ed ancora, presso la suddetta società era stato rinvenuto un foglio manoscritto sul quale erano annotate le seguenti parole "marca Telcoma, trasmettitori THU R 1234, distanza 20 chilometri ricevitore RTH antifurto abbinato".

Al riguardo, si rilevava la singolare coincidenza: la marca Telcoma era la stessa del congegno radio-avviso impiegato nella strage di Via M. D'Amelio (cfr. deposizione del dr Mario Bò, ud. del 19 febbraio 1996).

Infine, la decisione impugnata andava censurata soprattutto per aver omesso di soffermarsi sulle dichiarazioni rese da Antonino Galliano che aveva narrato di aver avuto nella sua disponibilità un telefonino, marca Motorola, nel corso delle due ultime settimane in cui era stato effettuato il controllo degli spostamenti dell'auto-vettura in dotazione al dr Falcone; apparecchio che Raffaele Ganci gli aveva detto essere di Salvatore Sbeglia.

Il Galliano aveva anche riferito che la necessità dell'impiego di tale apparecchio nelle due settimane precedenti alla strage, era derivata dal fatto che proprio in tale lasso di tempo si era verificata una intensificazione dei controlli e dei pedinamenti; che egli aveva la disponibilità dello stesso a partire dal mattino e sino al termine dell'attività di pedinamento, vale a dire sino intorno alle ore una - una e mezza; che, durante gli spostamenti, conservava il cellulare in un contenitore esistente nel suo ciclomotore (pag. 319 e segg., ud. del 26 novembre 1996).



Le suddette dichiarazioni avevano trovato puntali riscontri in quanto l'utenza cellulare anzidetta era nella disponibilità dell'imputato Sbeglia, atteso che era risultata intestata alla società IM.GE.CO, riconducibile a quest'ultimo, per come riferito dagli inquirenti (dr Mario Bò, v. brg. Coglitore, isp. Purpura) e dal collaboratore di giustizia Francesco Paolo Anzelmo. Ed ancora, il teste vice ispettore Maniscaldi – alla stregua delle risultanze dei tabulati afferenti l'utenza nr.0337/890434, intestata alla società IM.GE.CO. s.r.l., in uso a Salvatore Sbeglia – aveva posto in rilievo che la rivisitazione attenta di tutti i traffici telefonici, acquisiti ed elaborati in ordine alle indagini inerenti ai fatti di causa, aveva permesso di stabilire che Antonino Galliano, nella settimana compresa tra il 15 e 23 maggio 1992, aveva avuto la disponibilità dell'utenza cellulare 0337/890434, intestata alla IM.GE.CO., società dell'imputato Salvatore Sbeglia.

Il teste inoltre poneva in rilievo che:

- Il cellulare in parola, dal 25 settembre 1990 al 14 maggio 1992, aveva effettuato delle chiamate riconducibili al suo intestatario, vale a dire Salvatore Sbeglia;
- Nei giorni di venerdì 15 e 22 maggio, nonché di sabato 23 maggio 1992, erano state effettuate ben 16 telefonate verso utenze appartenenti a familiari o a posti di lavoro di Antonino Galliano. Segnalava, poi, che negli altri giorni compresi tra il 15 e 23 maggio 1992, l'apparato cellulare non riceveva né effettuava alcuna chiamata;
- Tale apparecchio, nel periodo compreso tra il 15 ed il 23 maggio 1992, riceveva, solamente il 23 maggio 1992, rispettivamente alle ore 7,55 e alle ore 8,10, due telefonate provenienti dal cellulare, contraddistinto dal numero 0337/963429, intestato alla GA.MA e nella disponibilità di Calogero Ganci;
- Dopo il verificarsi della strage il cellulare riiniziava a contattare utenze riconducibili allo Sbeglia;
- Emergeva un contatto il 22 maggio 1992, tra l'utenza cellulare nella disponibilità di Domenico Ganci, ed intestata alla società Ruisi G.B. Di Utro Mariano, e quella di cui si è detto essere stata, per un periodo limitato, utilizzata da Galliano (pagg. 26-33, ud. del 17 ottobre 1996).

Le predette affermazioni avevano ottenuto positiva conferma, anche in ordine alle telefonate dirette agli apparecchi nella disponibilità di Calogero e Domenico Ganci, posto che dall'analisi del tabulato relativo all'utenza in questione, questi ultimi contatti erano stati registrati il 22 maggio 1992, a partire dalle ore 6,59 sino alle ore 8,53 (con le utenze cellulari 0337/963429 e 0336/890387, rispettivamente, nella disponibilità di Calogero e di Domenico Ganci), ed il giorno successivo tra le 12,05 e le 13,24, in orari in cui non era in corso il pedinamento.

In effetti, il mattino l'attività di controllo iniziava successivamente alle ore 9-9,30, visto che l'autovettura non lasciava il parcheggio prima di quel momento e che il 23 maggio l'autista Costanza aveva fatto rientro prima del solito, cioè prima di mezzogiorno. La credibilità di quanto riferito dal collaborante era, altresì, corroborata, a livello logico-razionale, dal fatto che il cellulare in questione, come indicato dallo stesso Galliano, veniva lasciato presso la macelleria di Via F. Loiacono, ove poteva senza dubbio essere impiegato anche da altri soggetti, nonché dalla circostanza che l'utenza fissa contraddistinta dal numero 091/6886216, intestata a Rosalia Sapienza, suocera del Galliano, era stata contattata il 22 maggio 1992, alle ore 14,38 dal cellulare n° 0337/963429, nella disponibilità di Calogero Ganci. Ed invero, proprio questo contatto induceva a ritenere che Galliano non avesse avuto nella sua disponibilità un cellulare in quella fascia oraria, altrimenti sarebbe stato molto più comodo per Ganci chiamarlo direttamente su quest'ultima utenza, anziché presso l'abitazione della suocera. Del resto, la stessa telefonata registrata alle ore 6,56, sempre del 22 maggio 1992, verso l'utenza intestata alla predetta signora Sapienza poteva essere stata effettuata da un componente della famiglia Ganci, forse, proprio per rintracciarlo, dal momento che il venerdì era uno dei giorni in cui era più probabile l'arrivo del magistrato.

Nessun dubbio, peraltro, poteva sussistere sulla materiale disponibilità da parte del Galliano del cellulare in questione durante l'attività di osservazione e controllo degli spostamenti della vettura del magistrato, atteso che risultavano telefonate proprio in coincidenza della medesima fascia oraria, e, segnatamente, alle ore 10,46 e

alle ore 10,52, in cui la stessa era in corso. Al riguardo si osservava che, verosimilmente, le due suddette chiamate potevano essere state effettuate durante lo stationamento dinanzi al Palazzo di Giustizia, atteso che in tale frangente vi erano sufficienti condizioni di tranquillità per effettuare anche chiamate di carattere prettamente personale.

Peraltro, Antonino Costanzo, collega di lavoro del Galliano, aveva sottolineato di averlo notato in possesso di un telefonino portatile, con riferimento all'epoca in cui svolgeva le stesse mansioni (pag. 42, ud. del 17 ottobre 1996).

Alla stregua di tali argomentazioni, ad avviso del P.M., il quadro probatorio che emergeva a carico dell'imputato imponeva la riforma della decisione di assoluzione adotta nei suoi confronti.

Era ragionevole, infatti, ritenere che Sbeglia, nel procurare il congegno elettronico e nel mettere a disposizione il telefonino su richiesta di Ganci, fosse stato informato da quest'ultimo di quale uso ne doveva fare, dato l'intimo rapporto intercorrente tra i due.

Al riguardo, bastava pensare che Sbeglia aveva costruito un villino, allo stato nella materiale disponibilità di Nicolina Gambino, sorella di Giacomo Giuseppe Gambino e moglie, in seconde nozze di Raffaele Ganci, che sussistevano tra i due comuni interessi economico-finanziari, anche di natura illecita, e che Calogero Ganci aveva posto in risalto che tra loro sussisteva un rapporto di fraterna amicizia.

Da ultimo, occorre evidenziare che il convincimento, in ordine alla partecipazione consapevole dello Sbeglia ai fatti di causa, era corroborata dalle indicazioni fornite dal collaborante Salvatore Giuseppe Barbagallo nel corso del verbale di interrogatorio del 5 ottobre 1995, reso nell'ambito di altro procedimento penale, ancorché le predette dichiarazioni in questione non si caratterizzavano per il dato della specificità, in quanto non veniva dettagliato il ruolo svolto da Sbeglia circa la sua partecipazione ai fatti di causa.

Pertanto il P.M., in riforma dell'impugnata sentenza, chiedeva che, affermata la penale responsabilità dello Sbeglia, lo stesso venisse condannato alla pene di giustizia in ordine al delitto di strage ed a quelli strumentali e connessi.

§

L'appello è infondato, in quanto deve convenirsi con i primi giudici che il quadro probatorio individuato a carico del giudicabile, anche a seguito degli approfondimenti offerti dalla pubblica accusa, non consente di ritenere lo Sbeglia direttamente coinvolto nel delitto di strage per cui è processo, atteso che il problema della fornitura del telecomando che gli si imputa costituisce dato probatorio destinato a rimanere insoluto.

Ed invero, è emerso dalle rivelazioni dei collaboranti, come dato probatorio pacifico, che la ricevente era stata costruita artigianalmente da Pietro Rampulla, coadiuvato da Brusca e La Barbera e che tale attività era stata svolta mentre il gruppo si trovava ancora ad Altofonte, dove Rampulla aveva portato i telecomandi. Invece, non può ritenersi accertata l'identità di colui che aveva consegnato a Pietro Rampulla quei telecomandi, che, a dire il vero, erano delle radiotrasmittenti per aeromodelli, secondo la condivisibile opinione del teste Vassale che in tal senso si è espresso alla stregua della descrizione dei radiocomandi fornita dai collaboranti che, come Brusca e La Barbera, avevano avuto l'occasione di visionarli durante la preparazione e l'assemblaggio dei congegni da parte di Pietro Rampulla.

Il teste Vassale, (ud. del 3 gennaio 1997) con riferimento al congegno che faceva funzionare la lampadina flash preparato la mattina della prova da Rampulla nel casolare, ha affermato che era sicuramente un radiocomando per modellini: "Il fatto che le levette, le due levette nella trasmittente avessero quattro gradi di libertà ciascuno, induce a ritenere che tale equipaggiamento fosse un radiocomando per aerei modelli....".

Orbene, è intuitivo asserire che tali tipi di radiocomando, per com'è notorio, nulla hanno a che vedere con quelli la cui disponibilità si imputa allo Sbeglia.

Tornando al tema, deve convenirsi, a proposito dell'arrivo dei telecomandi in contrada Rebottone, che le dichiarazioni di Di Matteo e di Brusca in proposito, cioè dei soggetti che avevano affrontato il tema in maniera più dettagliata rispetto agli altri, ponevano problemi interpretativi, nascenti dal fatto che il primo non aveva fatto il minimo cenno all'avvenimento nei termini riferiti dal secondo, che invece, descrivendo l'episodio aveva finito con l'ascrivere a Pietro Rampulla anche il merito di aver procurato di propria iniziativa i telecomandi.

Si riproponeva anche in questo caso il dilemma che si era venuto a creare in occasione della questione del travaso in contrada Rebottone dell'esplosivo portato da Giuseppe Agrigento, perché, anche in questa occasione, Brusca aveva coinvolto Di Matteo come protagonista in un episodio relativamente al quale ancora una volta aveva opposto la sua parola a quella dell'altro.

Sia nella prima occasione che in quest'ultima si era ritenuta maggiormente credibile la versione resa da Di Matteo, perché, questi non avrebbe avuto alcun interesse a tacere in quel caso la presenza di Brusca alle operazioni. Infatti, si osservava che Di Matteo non avrebbe ricevuto alcun danno dalla menzione dell'episodio nei termini riferiti da Brusca, perché egli aveva ammesso la circostanza dell'arrivo di Rampulla a casa sua con i telecomandi acquistati da quest'ultimo a Catania, per averlo appreso da Gioé e/o dallo stesso Rampulla, quindi, non si capiva per quale motivo avrebbe dovuto tacere l'episodio, che non poteva neanche dimenticare per via del riferimento specifico al regalo della cavalla, portata in dono dal Rampulla al Brusca, che fra l'altro, stando alle dichiarazioni di quest'ultimo, avrebbe dovuto sfamare lui, e quindi non avrebbe dovuto scordare.

Anche in questo caso i primi giudici riponevano maggiore affidabilità nelle indicazioni di Di Matteo, considerata anche la mancanza di altri elementi di riscontro delle affermazioni di Brusca .

Da tale constatazione derivava come conseguenza logica che non era più certo che Rampulla fosse la persona che aveva procurato il telecomando, per cui l'ipotesi so-

stenuta da Salvatore Cancemi che aveva attribuito a Sbeglia l'espletamento di tale incarico, manteneva, sia pure in astratto, una certa conducenza.

Prendendo come base tale assunto, e considerando le rivelazioni di Salvatore Cancemi nel loro complesso, si ipotizzava che, nel corso della seconda riunione nella casa di Via Margi Faraci, Raffaele Ganci avesse consegnato a Pietro Rampulla i telecomandi procuratigli da Sbeglia; che l'episodio citato dal Cancemi, di aver visto i suddetti telecomandi nella macchina, poteva essere stato immediatamente precedente alla riunione; che tale incontro era stato l'occasione per consegnare gli apparecchi elettronici a Rampulla, che poi avrebbe curato personalmente la parte relativa all'assemblaggio di un apparecchio ricevente compatibile con il telecomandi ricevuti, per presentarsi poi, dopo pochi giorni, a casa di Di Matteo, fornito sia del materiale ricevuto alla riunione che di quello necessario per impiantare la ricevente. Tuttavia, attraverso la progressione espositiva di Cancemi sul punto relativo alla riunione non era possibile cogliere che, nell'incontro con Riina presso la villetta di Girolamo Guddo, Pietro Rampulla era stato specificamente incaricato di reperire il telecomando, in quanto Cancemi lo aveva descritto solo come artificiere.

Non valeva a smentire tale asserzione il fatto che l'imputato aveva sostenuto che non assistette alla conversazione tra Riina, Brusca e Rampulla, perché non era seriamente ipotizzabile che due personaggi, del rilievo suo e di Raffaele Ganci, fossero stati lasciati a far da anticamera al piano di sotto della villetta di Guddo.

Esclusa tale argomentazione, era logico ritenere che entrambi fossero presenti all'incontro, e quindi era ipotizzabile che l'incarico attribuito a Rampulla in quella sede era stato solo limitato alla gestione degli esplosivi e dei congegni, relativamente ai quali era altresì ipotizzabile che si trattasse di quelli che Raffaele Ganci aveva in macchina, che quindi gli erano stati consegnati nel corso dell'incontro.

Tuttavia, è indubitabile che tale ricostruzione dei fatti, pur se suggestiva e astrattamente sostenibile, non era suffragata da consistenti e tranquillanti elementi probatori.

In primo luogo, non è revocabile in dubbio che lo stesso Cancemi, oltre ad introdurre un altro elemento di instabilità nelle sue dichiarazioni nella parte in cui aveva attribuito ruolo analogo a quello di Sbeglia anche a Salvatore Biondino, non era stato in grado di dire se i telecomandi da lui visti nella macchina di Raffaele Ganci fossero quelli effettivamente impiegati per la realizzazione di questa strage. Su tale nodale punto va disattesa la soluzione offerta dalla pubblica accusa, sul rilievo che nessuna consapevolezza poteva avere il Cancemi sul reale utilizzo dei telecomandi da lui visti sulla macchina di Raffaele Ganci, dal momento che non aveva preso parte alla messa a punto dei suddetti congegni effettuata dal Rampulla. L'incertezza sul punto e la conseguente instabilità della propalazione nascente anche dall'analogo incarico conferito da Raffaele Ganci a Biondino non può trovare giustificazione nella semplicistica considerazione che tale modo di agire doveva ritenersi abituale quando si doveva raggiungere un obiettivo. Ed è proprio la consapevolezza da parte del Cancemi di analogo incarico affidato a Salvatore Biondino che, se da un lato, "non poteva fornirgli la certezza che il materiale veduto nella vettura di Ganci, fosse stato, poi, quello impiegato nell'agguato", per altro verso, determina quella incertezza del quadro probatorio sul punto che non può essere superata dalle osservazioni offerte dall'accusa che non sciolgono in maniera soddisfacente e persuasiva il nodo della questione. Ci si riferisce agli accertamenti effettuati dagli inquirenti, analiticamente riportati dal P.M., che tuttavia non assumono quella conducenza indiziaria risolutiva sulla questione. Ed invero, la identità del telecomando impiegato nella strage di Via D'Amelio con l'indicazione contenuta nel foglio manoscritto rinvenuto presso la sede della società dello Sbeglia non consentono di modificare l'espresso apprezzamento del quadro indiziario gravante sul giudicabile.

In secondo luogo, non può sottacersi che le dichiarazioni del Cancemi sono prive di qualsiasi riscontro, atteso che gli altri collaboranti avevano negato il coinvolgimento dello Sbeglia nell'attentato, che non può evincersi dalla consegna del telefo-

no cellulare richiestogli da Raffaele Ganci a cagione degli stretti rapporti, anche illeciti, esistenti tra i due.

In particolare, Calogero Ganci – persona che, per lo stretto rapporto che lo lega al padre, cui deve presupporci fosse vicino non solo per vincoli di parentela, ma anche per la comune militanza in Cosa Nostra, deve ritenersi fonte particolarmente attendibile – aveva escluso che Sbeglia fosse coinvolto nella strage, parlando a tal proposito, come Ferrante e Anselmo, di “Strage degli Innocenti”.

A tale argomentazione di Calogero Ganci, stando alle stesse sue dichiarazioni, può replicarsi che il padre non gli avesse rivelato tanti altri aspetti della strage. Ad esempio il collaborante ha dichiarato di essere all’oscuro di chi vi fosse coinvolto per la parte relativa alle operazioni svoltesi a Capaci, (ad eccezione di pochi nomi), e quindi era astrattamente possibile che anche l’aspetto relativo al coinvolgimento di Sbeglia gli fosse stato taciuto. Tuttavia, tale rilievo non è risolutivo, perché se era verosimile e possibile che Ganci Calogero non sapesse di cosa succedeva a Capaci, altrettanto non poteva dirsi per quello che accadeva nel territorio dove egli operava direttamente, e dove ben conosceva affiliati e referenti del suo gruppo, quale per l’appunto Sbeglia, non indicato fra l’altro come uomo d’onore, e quindi, in astratto non legittimato a partecipare ad un’operazione così delicata e importante, quale l’organizzazione della strage.

Si osservava, però, che Raffaele Ganci, sia pur per un’altra occasione, sempre di natura delittuosa, a dire del figlio, aveva espresso l’intenzione di rivolgersi a Salvatore Sbeglia per il reperimento di telecomandi. Pertanto, le indicazioni del Cancemi, in ordine al coinvolgimento di Sbeglia nella strage non erano del tutto destituite di un fondamento, sia pur minimo. Tuttavia, l’indeterminatezza della propalazione, sia per quanto riguarda il profilo dell’individuazione del progetto criminoso, che per l’effettivo concretizzarsi dell’intenzione, espressa a livello meramente ideativo, non toglieva rilievo al fatto che la disponibilità di Salvatore Sbeglia, per simili adempimenti, costituiva dato acquisito per il capomandamento della Noce, che

aveva dunque ben chiaro che l'imputato era in grado di soddisfare le riferite esigenze.

Deve tuttavia convenirsi che tale rilievo, per la sua intrinseca indeterminatezza, non è di per sé idoneo a calare l'episodio riferito da Calogero Ganci nel concreto del fatto di strage per cui è processo, a ciò ostando anche l'inquadramento temporale della vicenda.

Ed ancora, il riferimento alle dichiarazioni di Galliano circa la disponibilità del telefono cellulare consegnato da Sbeglia a Ganci Raffaele non possono legittimare, per mera proprietà transitiva, analoghe certezze avuto riguardo alla consegna del telecomando impiegato nella strage. Né la puntigliosa analisi dei dati concernenti l'uso di detto telefono cellulare fornisce alcun serio e risolutivo apporto probatorio al tema oggetto della contestazione, che ovviamente non può essere modificata nel senso indicato dall'accusa (art. 416 bis c.p.), per l'assenza di qualsivoglia rapporto di continenza tra le due fattispecie delittuose.

Ne consegue che essendo rimasto immutato il quadro degli indizi posti a carico dell'imputato (attesa la rilevata aspecificità della fonte di prova dedotta dall'accusa e non ammessa) si impone, in assenza di puntuali e convergenti riscontri alla chiamata di correttezza proveniente da Cancemi, la conferma dell'assoluzione da tutti i reati ascritti per non aver commesso il fatto.

*



SCIARABBA GIUSTO

Alla stregua delle plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboranti che inseriti nel mandamento della Noce ne avevano narrate le vicende interne, era emerso che Giusto Sciarabba era affiliato alla omonima famiglia della Noce e rivestiva il ruolo di “consigliere”.

In tal senso si era espresso, Francesco Paolo Anzelmo, sottocapo della famiglia della Noce che aveva precisato – similmente a Gaspare Mutolo – che lo Sciarabba, che rivestiva il ruolo di consigliere, sin dai tempi della reggenza del mandamento da parte di Salvatore Scaglione, era stato indotto, a cagione della vicinanza a quest'ultimo – eliminato a favore di Raffaele Ganci, più gradito a Salvatore Riina – a lasciare la città di Palermo e svolgere il suo ruolo da lontano.

Sulla qualità di consigliere rivestita dall'imputato avevano concordemente riferito Antonino Galliano, Gaspare Mutolo e Salvatore Cancemi.

Gli ultimi due avevano confermato la permanenza, per un certo periodo di tempo, dell'imputato a Roma, ove gestiva un'attività commerciale; circostanza questa ribadita da Cancemi, in quanto sia Ganci Raffaele che Giuseppe Calò gli avevano riferito che l'imputato gestiva nella Capitale un negozio di biancheria.

Sempre Cancemi aveva riferito di frequentissimi viaggi a Palermo da parte dell'imputato, e ne aveva rivelato al contempo il ruolo svolto nella capitale come emissario dell'organizzazione per l'esecuzione di delitti.

Anche Calogero Ganci aveva indicato la qualità di uomo d'onore dell'imputato, riferendo che Sciarabba era stato presente alla cerimonia della sua affiliazione mafiosa, ed altri particolari di cui era a conoscenza per averli appresi dal padre.

Acclarato il ruolo dello Sciarabba all'interno della famiglia della Noce, i primi giudici rilevavano che lo stesso era stato coinvolto nella vicenda processuale dall'Anzelmo che aveva appreso da Raffaele Ganci, durante l'ora d'aria nel corso della detenzione, che l'imputato, che viveva al Nord Italia ed aveva abitato per lungo tempo a Roma, era stato incaricato di segnalargli la partenza dalla capitale del dr Falcone. L'Anzelmo non ricordava se, nel momento in cui aveva ricevuto la confi-

denza da Ganci, era presente qualcuno dei suoi figli, Domenico o Calogero, e non era stato in grado di fornire ulteriori indicazioni sulle modalità e la durata dell'attività di osservazione dei movimenti del magistrato da parte dello Sciarabba. Salvatore Cancemi aveva confermato che Raffaele Ganci aveva incaricato lo Sciarabba di seguire gli spostamenti del magistrato, per averlo appreso dal medesimo Ganci, mentre si trovavano insieme in macchina e stavano andando al macello di Palermo. Riferiva inoltre il collaborante di aver assistito, una ventina di giorni prima della strage, ad una telefonata ricevuta nella macelleria di Via Lancia di Brolo fra i due, attinente alla programmata strage; che a tale episodio era stato presente il figlio del Ganci, Calogero; che aveva appreso, sempre da Raffaele Ganci, che l'imputato, ad un certo punto, avrebbe rappresentato al primo delle difficoltà ad eseguire l'incarico poiché il giudice era scortato e quindi non riusciva ad assistere bene all'imbarco.

Con riferimento alla citata telefonata, Cancemi prima aveva affermato di aver intuito solo che l'interlocutore fosse Sciarabba, non ricevendo sul punto alcuna espressa conferma dal Ganci, mentre poi aveva precisato che questi gli aveva espressamente detto di aver parlato con Sciarabba, specificando in ultimo, che, poichè la macelleria era grande, non aveva sentito fare alcun nome al Ganci, ma aveva appreso poi, da questo, che l'interlocutore era il citato imputato. Tuttavia, a dire del Cancemi, Raffaele Ganci non avrebbe avuto nessuna conferma da Roma, quel 23 maggio, del fatto che il magistrato stava per partire da Roma.

Sulla vicenda Calogero Ganci aveva escluso che in sua presenza si fossero verificate telefonate fra il padre e l'imputato. Anzi, aveva asserito che la lontananza di Sciarabba era un bene per la famiglia che così poteva mantenere il più stretto riserbo sugli affari più delicati.

Tale affermazione, evidenziava la diffidenza che la famiglia nutriva nei confronti di Sciarabba, per via della sua vicinanza a Salvatore Scaglione, per cui il trasferimento al Nord ben poteva essere letto come una forma di emarginazione dalla partecipa-

zione alle decisioni più importanti, che era pertanto possibile che venissero prese senza che lo Sciarabba ne fosse messo a parte.

Calogero Ganci, inoltre, aveva smentito il Cancemi sulla partecipazione dell'imputato a delitti commessi nel continente e per l'organizzazione ed aveva dichiarato di non essere a conoscenza di interventi, in tal senso, ascrivibili allo Sciarabba.

Per finire, Ferrante aveva rivelato le confidenze fattegli durante la codetenzione all'Asinara da Domenico Ganci, che non si spiegava le motivazioni che avevano spinto Cancemi a coinvolgere nell'attentato Sbeglia e Sciarabba, a suo giudizio estranei a tutta la vicenda per cui è processo.

Uguale sensazione di stupore la si ritraeva dalle dichiarazioni di Calogero Ganci, che, soffermandosi sullo stesso episodio citato da Ferrante, aveva fatto riferimento alla "Strage degli Innocenti", dimostrando maggiore sorpresa per via del fatto che Cancemi, oltre a coinvolgere ingiustamente Sbeglia e Sciarabba, aveva invece taciuto la partecipazione di Antonino Galliano ai pedinamenti della vettura di servizio adibita agli spostamenti del dr Falcone a Palermo.

Dagli accertamenti svolti dagli inquirenti era emerso che l'imputato aveva trascorso parte della sua vita a Roma, ove gestiva un'attività lavorativa insieme alla convivente, e che era solito tornare con una certa costanza a Palermo, anche nel periodo immediatamente successivo al verificarsi della strage. Pertanto, gli anni trascorsi a Roma e la conoscenza della città ben potevano costituire elementi sulla base dei quali si poteva sostenere, a livello indiziario, il coinvolgimento nella strage dello Sciarabba.

Tuttavia, la Corte d'Assise, dopo aver passato in rassegna gli elementi di prova acquisiti in ordine al coinvolgimento dello Sciarabba nei fatti per cui è processo, lo aveva mandato assolto in ragione dell'indeterminatezza della condotta esecutiva attribuitagli, alla stregua delle dichiarazioni di Salvatore Cancemi, che aveva attribuito al giudicabile il compito di seguire a Roma gli spostamenti del dr Falcone si-

no all'aeroporto, per poi riferire la notizia della partenza al gruppo che a Palermo doveva attivare i preparativi per l'esecuzione della strage.

*

Ad avviso del P.M. la sentenza meritava di essere riformata, posto che le convergenti accuse nei confronti dello Sciarabba, provenienti da Cancemi e da Anzelmo, erano pienamente credibili ed opportunamente riscontrate sia sul piano obiettivo sia su quello logico.

Pur dovendosi riconoscere che, sulla scorta delle acquisizioni processuali di primo grado, il segmento di condotta esecutiva attribuito all'imputato non si caratterizzava per il requisito della completezza degli elementi concernenti le modalità della condotta a lui attribuita, doveva tuttavia riconoscersi che l'adesione al progetto di attentato era individuato, nel suo nucleo centrale, con sufficiente determinazione.

Ed infatti, sia pure de relato, il Cancemi aveva precisato che, al fine di conferire allo Sciarabba l'incarico, Raffaele Ganci lo aveva fatto scendere a Palermo; che il compito attribuitogli consisteva nel controllare gli spostamenti del dr Falcone; che egli aveva assistito ad una telefonata tra Sciarabba ed il suo capo mandamento al fine di informarlo che non aveva notato nessuno; che Raffaele Ganci aveva mantenuto contatti telefonici a distanza di 3-4 giorni l'uno dall'altro e sino a 5-6 giorni prima della strage; che Sciarabba aveva comunicato a Raffaele di avere incontrato delle difficoltà per via del fatto che quando il dr Falcone si imbarcava sull'aereo vi erano dei poliziotti ove lui si posizionava.

A ciò doveva aggiungersi che Francesco Paolo Anzelmo aveva dichiarato che Raffaele Ganci aveva incaricato lo Sciarabba di controllare gli spostamenti del dr Falcone nella Capitale, puntualizzando che il suo compito precipuo era quello di segnalare la partenza da Roma, in quanto egli aveva abitato in quella città per molti anni.

Nello specifico l'imputato doveva segnalare la partenza del magistrato dall'aeroporto di Ciampino, posto che il dr Falcone viaggiava con i voli CAI, che, notoriamente, decollano proprio da quella aerostazione. Inoltre, Cancemi aveva di-

chiarato che Sciarabba aveva incontrato delle difficoltà, a cagione della presenza di poliziotti al momento dell'imbarco del magistrato e della partenza dall'aeroporto; presenza realmente esistente a Ciampino e facilmente percepibile in quell'aeroporto.

Orbene, le indicazioni suddette, ad avviso della pubblica accusa, dovevano condurre a disattendere le conclusioni assolutorie del giudice di prime cure, atteso che era evidente come l'apporto di Sciarabba era funzionale e propedeutico ai compiti svolti dagli altri membri del commando operativo e, segnatamente, dei componenti del sottogruppo, riferibile a Raffaele Ganci e Salvatore Cancemi, che a loro volta ~~dovevano controllare gli spostamenti del dr Falcone a Palermo ed~~ informare il gruppo che stazionava sul luogo teatro della strage.

Peraltro, non era affatto casuale che solo i leaders, Ganci e Cancemi, che svolgevano una funzione di coordinamento nelle attività di controllo degli spostamenti, erano stati in grado di fornire notizie sul ruolo espletato da Sciarabba. Difatti, in ossequio alle regole della compartimentazione e della riservatezza, solo loro erano a conoscenza del ruolo dell'imputato e non anche chi, come Antonino Galliano, Domenico e Calogero Ganci, svolgeva materialmente l'attività di controllo e di pedinamento, ovvero coloro che erano stati incaricati dell'azione militare vera e propria.

Ed ancora, il ruolo svolto da Sciarabba si riempiva di specificità con riferimento alla frequenza dei contatti intercorsi tra lo stesso e Raffaele Ganci (ogni 3 o 4 giorni e sino a 5, 6 giorni prima della strage), a nulla rilevando il fatto che i collaboranti non abbiano riferito di una segnalazione avvenuta il giorno dell'imboscata.

Tale circostanza, infatti, non era di per sé idonea ad escludere il coinvolgimento nei nella vicenda processuale dell'imputato, atteso che sussisteva pur sempre un contributo rafforzativo dell'altrui condotta delittuosa.

A conferma delle dichiarazioni dei collaboranti che, come Salvatore Cancemi e Francesco Paolo Anzelmo, avevano riferito di aver appreso da Raffaele Ganci che quest'ultimo aveva conferito a Giusto Sciarabba il compito di controllare, in Roma,

gli spostamenti del dr Falcone, il P.M. si soffermava sui riscontri acquisiti, in ordine ai quali la pur pregevole sentenza impugnata, non sembrava adeguatamente essersi soffermata.

Al riguardo, si poneva in rilievo che, dall'analisi della documentazione sequestrata allo Sciarabba, al momento dell'arresto, emergevano sia recapiti di persone residenti nella capitale e sia indirizzi di alberghi ivi esistenti; che, sulla persona dell'imputato, era stato rinvenuto, durante la perquisizione del 11 novembre 1993, un foglio di carta di colore giallo, recante un indirizzo manoscritto sul quale erano stati vergati due numeri telefonici di utenze romane (Via Rocca Priora n° 69/71, Roma). Tali dati andavano sicuramente ricollegati all'espletamento dell'incarico conferitogli da Ganci.

Anche la presenza in Sicilia dello Sciarabba aveva trovato puntuale conferma nelle dichiarazioni dei testi Rosa Maria Calafiore e Antonino Costa. La prima infatti, aveva riferito di aver avuto modo di incontrare lo Sciarabba in anni recenti ed, in particolare, durante l'estate del 1993, mentre il secondo aveva dichiarato che l'imputato andava a trovarlo a Palermo, e ciò con riferimento al periodo compreso tra i due o i tre anni precedenti al suo arresto; quindi, essendo stato arrestato l'imputato nel 1993, anche con riferimento all'epoca dell'attentato.

Non era ultroneo, poi, sottolineare, che, in esito alle indagini documentali esperite dalla Sezione Anticrimine di Palermo dei Carabinieri, era emerso che dal 1967 fino al 1985 lo Sciarabba aveva vissuto a Roma; che nella Capitale aveva, tra l'altro, espletato attività commerciali; che nel corso del 1990 aveva acquistato una unità immobiliare in Palermo dalla citata Rosa Maria Calafiore.

Sempre in punto di fatto, osservava il P.M. che le dichiarazioni di Ganci, Ferrante e Galliano non erano idonee a scalfire la portata accusatoria delle affermazioni di Cancemi, il quale era legato da un profondo rapporto personale di amicizia con Raffaele Ganci, e di Anzelmo. Era infatti ragionevole che questi ultimi fossero a conoscenza del ruolo svolto dal giudicabile in ragione del rango elevato rivestito in seno all'organizzazione: il Cancemi, sostituto del capo mandamento di Porta Nuo-

va, e l'Anzelmo, sottocapo del mandamento della Noce, sin dal 1983. Di contro, non doveva sorprendere che Domenico Ganci e Calogero fossero convinti della estraneità dell'imputato ai fatti di causa, atteso che non vi era alcuna plausibile ragione che avrebbe dovuto indurre loro padre a metterli a conoscenza dell'incarico dato al predetto imputato, atteso che lui stesso era il terminale delle informazioni provenienti da Roma e trasmesse dallo Sciarabba.

Pertanto era plausibile che Calogero Ganci, sebbene presente nella macelleria, locale ove era avvenuta la conversazione telefonica riferita da Cancemi, non avesse percepito chi fosse l'interlocutore del padre. Del resto, all'epoca indicata dal Cancemi (15, 20 giorni prima dell'attentato) Calogero Ganci non era stato messo a conoscenza del progetto di attentato e, quindi, il suddetto episodio ben poteva essergli passato del tutto inosservato. In ogni caso, rilevava il P.M. che Cancemi, avendo avuto modo di discutere con Raffaele Ganci del ruolo di Sciarabba, ancor prima di quella telefonata, certamente poteva percepire con maggiore facilità la circostanza.

Per altro verso, non era poi condivisibile l'opinione del Galliano che aveva escluso il coinvolgimento dello Sciarabba nella vicenda processuale sul rilievo che il suo apporto sarebbe stato inutile, a cagione del fatto che a Palermo venivano effettuati pedinamenti giornalieri, per le seguenti ragioni:

- 1) Una organizzazione così dettagliata della fase militare vera e propria non poteva non richiedere un controllo al momento della partenza dell'obiettivo, anche perché i pedinamenti effettuati a Palermo potevano essere insufficienti, visto che si trattava di controllare un mezzo che poteva avvalersi di corsie preferenziali e che disponeva di sirena. Del resto, in talune occasioni la Croma era sfuggita al loro controllo;
- 2) Appariva necessario acquisire la certezza che fosse proprio il dr Falcone che partiva da Roma, potendo non riuscire Ferrante (in prossimità dell'aeroporto di Palermo) e La Barbera (nello spiazzo e lungo la strada adiacente l'autostrada) ad individuare la sagoma del magistrato, in ragione della velocità sostenuta alla quale il corteo si muoveva.

3) Occorreva, altresì, prevenire possibili ritardi nella segnalazione della partenza della vettura da parte di Domenico Ganci, in conseguenza delle ragioni più svariate (es. momentaneo guasto nella rete di comunicazione via etere).

Proprio le suddette argomentazioni consentivano, ad avviso della pubblica accusa, di superare le manifestate perplessità della Corte di prime cure, in ordine alla congruenza ed attendibilità delle accuse nei confronti dello Sciarabba provenienti dal Cancemi.

Ed ancora, andava rilevato che, dalla perquisizione esperita in data 25 agosto 1992, c/o la sede della IM.GE.CO., nella disponibilità di Salvatore Sbeglia, erano emersi elementi di collegamento con l'imputato. Difatti, era stato rinvenuto, un atto di alienazione con il quale, in data 1° aprile 1982, Giusto Sciarabba, quale procuratore speciale della di lui moglie Loriana Mantovani, aveva acquistato da Antonino Costa un appezzamento di terreno successivamente edificato.

La circostanza assumeva rilievo sul versante della prova generica, in quanto evidenziava come l'imputato fosse collegato con soggetti coinvolti nella preparazione dell'attentato.

Sotto altro profilo, il P.M. ha evidenziato come gli elementi addotti dalla difesa per dimostrare la estraneità del giudicabile ai fatti per cui è processo non risultavano per nulla convincenti. Ed infatti, l'imputato aveva affermato, nel corso delle dichiarazioni spontanee (rese nel corso dell'ud. del 25 marzo 1997, pagg. da 86 a 159, della relativa trascrizione), di essere stato presente a Borgo San Dalmazio nel periodo corrispondente a quello in cui avrebbe dovuto espletare i controlli a Roma, supportando le sue affermazioni con produzioni documentali. Tuttavia, tali atti (talune giustificazioni di assenze da scuola della di lui figlia, attestazione di cresima del di lui figlio del 10 maggio 1992 e di cresima della figliola del 17 maggio, documentazione inerente ad una visita medica del 15 maggio, copia di foglio di giornale relativa al torneo di calcio, una videocassetta) potevano al più dimostrare occasionali presenze nel periodo considerato di Sciarabba nel luogo di abituale dimora. Del resto, poi, le giustificazioni delle assenze da scuola ben potevano essere

state vergate in giorni diversi o cumulativamente e così aver assistito a partite del campionato di calcio a cui partecipava il figlio o l'aver fatto delle compere o l'aver pagato una bolletta, costituivano mere indicazioni labiali provenienti da chi ha tutto l'interesse di mentire, cioè l'imputato accusato.

Ed ancora, la sua partecipazione alla comunione o alla cresima dei figli era avvenuta in giorni festivi allorquando non si attendeva l'arrivo del dr Falcone.

Pertanto, il giudicabile era in ogni caso nelle condizioni di recarsi nella capitale con rapidità, attraverso l'impiego del mezzo aereo o con il treno, per verificare gli spostamenti del dr Falcone, potendo, per tale via, più agevolmente mascherare e giustificare le sue assenze dal paese di abituale dimora.

Alla stregua delle suddette argomentazioni, il P.M., concludeva per l'affermazione di colpevolezza del giudicabile in ordine ai reati a lui ascritti, evidenziando in via di estrema sintesi che:

- a) la condotta posta in essere dallo Sciarabba era oggettivamente caratterizzata da adeguata specificità;
- b) il contributo offerto da Sciarabba era senz'altro idoneo, secondo un giudizio di prognosi postuma a facilitare la realizzazione del reato e risultava sorretto dalla coscienza e volontà di attentare alla vita del dr Falcone, perché esplicitamente messo a parte da Raffaele Ganci;
- c) la genesi delle accuse mosse dal Cancemi non risultava riconducibile al proposito di giustificare le omesse indicazioni sulle modalità di effettuazione del controllo degli spostamenti in Palermo dell'autovettura in dotazione del dr Giovanni Falcone, poiché coerenti con l'agire criminale di Cosa Nostra, pienamente integrate con i compiti svolti dagli altri correi, compatibili e suffragate da altre acquisizioni processuali.

§

L'appello è infondato in quanto i giudici di prime cure con adeguata e condivisibile motivazione hanno individuato le insuperabili ragioni che non consentono di pervenire con la dovuta certezza alla conclusione proposta dalla pubblica accusa che

vuole l'imputato coinvolto, su incarico di Raffaele Ganci, nell'attività di pedinamento a Roma del dr Falcone, del quale doveva segnalare la partenza dall'aeroporto di Ciampino.

Ed invero, pur essendo pacifico, alla stregua delle convergenti dichiarazioni dei collaboranti, che Giusto Sciarabba era affiliato alla famiglia della Noce, rivestendone il ruolo di consigliere, è altrettanto indubbio che lo stesso era stato indotto ad allontanarsi da Palermo, data la vicinanza a Salvatore Scaglione, eliminato a favore di Raffaele Ganci, più vicino a Salvatore Riina. Tale scelta evidenzia la diffidenza che la famiglia nutriva nei confronti di Sciarabba per cui il trasferimento al Nord ~~ben può essere letto come una forma di emarginazione dalla partecipazione alle decisioni più importanti della famiglia, che è pertanto lecito che venissero prese senza che lo Sciarabba ne fosse messo a parte; il che mal si concilia con il coinvolgimento del giudicabile in un'impresa così delicata ed importante per gli obiettivi che Cosa Nostra si proponeva di conseguire.~~

Esclusa la partecipazione dell'imputato alla strage da parte dei collaboratori escusati in prime cure, residuano a suo carico le dichiarazioni, de relato, provenienti da Francesco Paolo Anzelmo e da Salvatore Cancemi, su cui si è soffermata dettagliatamente con i motivi di gravame la pubblica accusa per rilevarne la conducenza probatoria.

Il Cancemi, in particolare, aveva riferito sul ruolo rivestito dall'imputato, indicato come colui che doveva seguire lo spostamento del dr Falcone all'aeroporto, per riferirlo al gruppo che a Palermo doveva attivare i preparativi al ricevimento della notizia della partenza. Tuttavia, quel che non può farsi a meno di sottolineare, condividendo appieno l'opinione espressa dai primi giudici, è il fatto che la chiamata di correità del Cancemi sia intervenuta in un momento processuale in cui non erano ancora emersa l'attività di osservazione e di pedinamento della Fiat Croma blindata adibita agli spostamenti del magistrato a Palermo. Tale attività, per come pacificamente emerso dalle confessioni rese da Calogero Ganci ed Antonino Galliano direttamente coinvolti in tale specifica condotta, era stata eseguita dal gruppo alle di-

pendenze di Raffale Ganci e dallo stesso Cancemi, che ne aveva parlato solo dopo che era divenuta di dominio pubblico la collaborazione di Calogero Ganci. Quindi è di tutta evidenza che, prima di operare tale scelta, il Cancemi era il solo imputato che, in quanto partecipe delle attività del gruppo operante in città, era l'unico depositario di quanto era accaduto su tale versante.

La scelta di tacere sull'attività di pedinamento della Fiat Croma, che si inquadra nella progressione espositiva del dichiarante, aveva comportato come ineludibile conseguenza che la notizia che il dr Falcone stava per arrivare – secondo lo schema logico che il dichiarante aveva seguito per essere credibile – doveva venire per forza di cose da Roma.

Orbene, deve convenirsi con i primi giudici che la circostanza che il Cancemi avesse partecipato attivamente all'operazione, faceva sorgere il serio e concreto dubbio che egli avesse coinvolto Sciarabba per tacere di una parte dei preparativi che lo vedevano protagonista in prima persona, nell'ottica di ridurre al minimo l'ammissione delle sue responsabilità, senza perdere l'occasione di fornire al contempo una ricostruzione degli eventi basata su un costrutto logico, in cui ogni passaggio aveva una sua razionalità.

Di contro, le dichiarazioni di Anzelmo, che aveva riferito di aver appreso del coinvolgimento di Sciarabba con il medesimo ruolo descritto da Cancemi, allontanavano dal Cancemi l'ipotesi di una condotta al limite della calunnia.

Escluso quindi ogni tipo di accordo preventivo sul punto fra Cancemi ed Anzelmo, non derivabile da alcuna circostanza emersa processualmente, riprendeva vigore la possibilità della fondatezza dell'accusa mossa a Sciarabba. Tuttavia, meritano di essere apprezzate le affermazioni di Calogero Ganci, sia per la parte relativa al coinvolgimento dell'imputato nella c.d. "Strage degli Innocenti", che per quel che atteneva alla mancata conferma dell'episodio della telefonata di cui aveva riferito il Cancemi.

Quanto al primo aspetto, si osservava in sentenza che era possibile che Calogero Ganci non fosse a conoscenza dell'apporto di Sciarabba, essendo intervenuto il suo

apporto nei preparativi della strage non dall'inizio, ma solo a cose fatte, quando cioè lo schema organizzativo dei partecipanti alle operazioni era già ben definito. Era probabile pertanto che, diversamente da quanto si era rilevato per Sbeglia, egli fosse effettivamente all'oscuro del ruolo di Sciarabba, perché diversamente dal primo, si trattava di persona da lui non frequentata con assiduità, date le sue presenze saltuarie in Palermo, e quindi, in mancanza di un'espressa comunicazione del padre, era ben possibile che il collaborante ignorasse il ruolo assegnato allo Sciarabba nella realizzazione dell'attentato.

Tale lettura della vicenda, offerta anche dal P.M. con i motivi di gravame, consentiva di spiegare anche il motivo per cui Calogero Ganci non aveva confermato di aver assistito alla telefonata di cui aveva parlato il Cancemi. Infatti era verosimile che il padre, come lo stesso Cancemi aveva riferito, non avesse fatto menzione nel corso della stessa del nome dell'interlocutore, per cui era possibile che il figlio avesse effettivamente assistito alla telefonata, senza avere però la possibilità di ricordarla perché non sapeva chi vi fosse l'altro interlocutore.

Tuttavia, deve convenirsi con i primi giudici che le perplessità in ordine alle motivazioni che potrebbero aver indotto il Cancemi ad accusare lo Sciarabba, e soprattutto la genericità delle indicazioni fornite dallo stesso Cancemi e dall'Anzelmo sulla concrete attività svolta dall'imputato non consentono di far ritenere accertato l'effettivo contributo causale offerto dall'imputato nella realizzazione della strage, nonostante lo sforzo in tal senso profuso dall'accusa.

Ed, invero, non è revocabile in dubbio che la condotta descritta dal Cancemi e dall'Anzelmo con riferimento allo Sciarabba, non era specifica, essendosi limitati i dichiaranti a descrivere in modo generico un ruolo che agli effetti pratici risultava un contenitore vuoto, sconoscendosi come si svolgevano gli asseriti pedinamenti.

In particolare, era rimasto nel vago se Sciarabba si fosse avvalso nelle operazioni del contributo di altri, quale fosse il supporto logistico utilizzato dall'imputato come punto di riferimento, posto che non abitava più a Roma, quale fosse la sequenza

dei contatti telefonici che dovevano servire a segnalare al gruppo di Capaci la partenza del giudice.

Inoltre, non può sottacerci come tale condotta mal si concilia sia con i pedinamenti della vettura del magistrato a Palermo sia con le dichiarazioni di Ferrante e La Barbera che avevano preso in esame l'orario di arrivo a Punta Raisi degli aerei di linea, così dimostrando di non essere a conoscenza dell'utilizzo da parte del dr Falcone di "voli coperti" effettuati con gli aerei messi a disposizione dal CAI che partivano da Ciampino. Né può seriamente asserirsi che tale informazione sia stata fornita al gruppo che effettuava i pedinamenti a Palermo dallo Sciarabba perché nessuno dei collaboranti addetti a tale attività – Ganci e Galliano – ne avevano fatto cenno, mentre è rimasto accertato che il metodo più sicuro per essere certi della presenza del magistrato a Palermo, per come i fatti nella loro oggettiva evidenza hanno dimostrato, era quello di seguire i movimenti della vettura del magistrato che stazionava in Via Notarbartolo a Palermo, a pochi metri dalla macelleria della famiglia Ganci di Via Francesco Loiacono, da dove, senza destare alcun sospetto, si effettuava una discreta ed assidua attività di osservazione.

A ciò aggiungasi che Ferrante ha dichiarato, a proposito degli appostamenti in attesa dell'arrivo del magistrato da Roma, che solitamente, di pomeriggio, ricevevano una telefonata da Palermo con la quale veniva comunicato che l'auto del giudice era rientrata e quindi era possibile abbandonare la posizione; aveva altresì dichiarato che i luoghi dove doveva stazionare erano vicini al posto di lavoro, per cui gli capitava spesso di passare in ufficio per controllare l'andamento degli affari; ed infine aveva asserito che tanto poteva fare senza pregiudicare l'esito del progetto criminoso perché si muoveva solo negli intervalli di tempo che si ritagliavano fra l'arrivo di un volo e l'altro, secondo gli orari indicati dal quotidiano "Il Giornale di Sicilia" per la tratta Roma-Palermo.

Le dichiarazioni di Ferrante che, hanno trovato riscontro in quelle di La Barbera, assumono una valenza importantissima, perché sono idonee, per come assumono i

primi giudici, a escludere che ci potesse essere un complice che operava a Roma al precipuo scopo di segnalare la partenza del dr Falcone.

Ferrante e La Barbera, infatti, avevano assunto come punto di riferimento l'arrivo dei voli da Roma, pur nella piena consapevolezza dell'apporto del gruppo palermitano, per avere maggiore sicurezza sull'intervallo di tempo in cui era possibile che il magistrato arrivasse.

L'espedito usato è idoneo a dimostrare per un verso il bisogno che il gruppo avvertiva di avere qualche parametro in più, rispetto alla telefonata che avvertiva del movimento della Fiat Croma, e per altro verso costituisce indice non equivoco del fatto che gli operatori non disponevano di altri imput da sfruttare per individuare il momento dell'arrivo del magistrato, ed erano all'oscuro del fatto che quest'ultimo sarebbe arrivato con un aereo diverso da quello di linea. Difatti, dal tenore delle dichiarazioni di Ferrante e La Barbera, nella parte in cui avevano affermato che si erano serviti come punto di riferimento degli orari pubblicati dal quotidiano, deriva la logica conseguenza che il gruppo operativo ignorava che il magistrato potesse arrivare con un volo di Stato.

Orbene, tale eventualità doveva invece essere nota e non da escludersi da parte degli operatori non potendosi ritenere che, ove fosse stata riferita dallo Sciarabba al solo Raffaele Ganci, questi non si fosse posto il problema della possibilità dell'arrivo del magistrato in qualunque momento della giornata con un volo non di linea; evenienza questa che deve escludersi a cagione dell'oggettivo rilievo che nel tardo pomeriggio, verso le ore 17,00, per come si evince dalle concordi dichiarazioni dei collaboranti, l'attività di osservazione e pedinamento della vettura blindata cessava ed il gruppo di Capaci, opportunamente avvisato "smontava".

L'acquisto del quotidiano, finalizzato a conoscere l'orario di arrivo dei normali voli di linea, costituisce quindi elemento da cui si ricava che gli operatori non si erano rappresentata la possibilità di uso di sistemi alternativi, perché nell'economia del loro disegno criminoso era sufficiente controllare la sbarra e tramite il giornale, avere un'indicazione approssimativa dell'arrivo del volo.

Ma vi è anche un'altra serie di argomentazioni che inducono a propendere per tale soluzione. Infatti, se gli operatori fossero stati a conoscenza del fatto che il dr Falcone sarebbe arrivato con volo riservato, avrebbero dovuto controllare, per maggiore sicurezza, l'arrivo dell'aereo, perché solo questo sarebbe stato il segno inequivoco che l'operazione poteva avere inizio. Ma per come rilevato in precedenza, nell'apposito capitolo, l'argomento che toglie ogni dubbio sulla possibilità che tale evenienza si sia verificata, si ritrae dalle stesse dichiarazioni del Ferrante, che consentono di escludere, con un'apprezzabile margine di certezza, che Ferrante sia stato mai incaricato di controllare la pista 25, quella su cui atterravano solitamente i voli di Stato. Pertanto, deve ritenersi certo che chi operava a Capaci non sapesse che il magistrato sarebbe potuto arrivare con voli diversi da quelli Alitalia; il che mal si concilia con l'ipotesi accusatoria che vuole lo Sciarabba presente all'aeroporto di Ciampino sulla base di una deduzione priva di riscontri che si trae dalle dichiarazioni, de relato, di Cancemi.

Alla stregua di tali argomentazioni, deve convenirsi che quello svolto da Sciarabba era un ruolo del tutto svincolato dai movimenti di tutti gli altri soggetti che erano intervenuti nei preparativi e nel giorno della strage, non inseribile quindi programmaticamente nel quadro degli interventi da realizzare e coordinare al fine della realizzazione dell'attentato.

Ed invero, nonostante il cospicuo impegno della pubblica accusa volto dare univoca interpretazione agli indizi a carico del giudicabile, provenienti nel loro nucleo essenziale da dichiarazioni de relato, deve rilevarsi che gli elementi di riscontro esterni alle stesse, mutuabili dagli accertamenti di p.g. e dalle dichiarazioni testimoniali, pur confermando i dati della presenza del giudicabile a Roma e a Palermo, dove ovviamente manteneva rapporti di contiguità con soggetti vicini alla sua famiglia mafiosa, non hanno alcuna pregnanza individualizzante in ordine all'episodio delittuoso per cui è processo, riscontrando solo ab extrinseco l'attendibilità dei propalanti su circostanze non risolutive ai fini che qui interessano.

A causa dell'indeterminatezza della condotta dell'imputato che emerge dalle pro-
palazioni dei dichiaranti, a prescindere dalla valenza scriminante delle discolpe of-
ferte su cui si è soffermata la pubblica accusa per invalidarne l'efficacia, ritiene il
collegio che non si possono ritenere integrati i presupposti fattuali e giuridici per
affermare la penale responsabilità dello Sciarabba, siccome partecipe, ovvero con-
corrente morale, nel delitto di strage e nei reati connessi, che resta pertanto non de-
finito nei suoi connotati essenziali sia dal punto di vista materiale che psicologico.
Conseguentemente deve essere confermata l'impugnata sentenza con cui il giudi-
cabile è stato mandato assolto dai reati a lui ascritti con formula ampia.

*



AGRIGENTO GIUSEPPE

Alla stregua delle convergenti dichiarazioni dei collaboranti che avevano attinto il giudicabile, era emersa la sua affiliazione a Cosa Nostra ed il ruolo del tutto marginale da lui svolto nella fase prodromica all'attentato di Capaci, essendosi lo stesso limitato, su incarico di Giovanni Brusca, a consegnare dell'esplosivo a Di Matteo senza essere a conoscenza dell'utilizzo che dello stesso se ne sarebbe fatto.

Nello specifico Francesco Paolo Anzelmo, aveva inserito l'Agrigento nella famiglia di San Cipirello con il ruolo di "soldato", ed analoghe affermazioni provenivano da Francesco Di Carlo, Gaspare Mutolo, Santino Di Matteo, che lo aveva riconosciuto anche in fotografia, ed infine da Gioacchino La Barbera e Giovanni Brusca. Quest'ultimo, poi, lo aveva coinvolto – unitamente Graviano Giuseppe, Bagarella Leoluca e Messina Matteo Denaro – nel sequestro del figlio di Di Matteo, e, per quanto riguardava in particolare la strage, aveva dichiarato che era stato proprio Agrigento a portare, su sua richiesta, l'esplosivo in contrada Rebottone, preavvisando Di Matteo della visita al casolare che sarebbe avvenuta intorno alla fine di aprile o ai primi di maggio del 1992.

Di Matteo aveva confermato la circostanza, pur non essendo chiarissimo sulla collocazione temporale della visita; circostanza che aveva dato luogo alle contestazioni da parte dei difensori che, tuttavia, non erano ritenute tali da pregiudicare la veridicità dell'episodio narrato che non risultava intaccato nella sua storicità dall'incertezza del ricordo. Infatti, Di Matteo aveva riferito anche che Agrigento era spesso in compagnia di Giovanni Brusca (in ciò confortato da La Barbera, che lo aveva notato ad Altofonte mentre faceva visita a Brusca che lì trascorreva la sua latitanza), e che proprio in virtù di tale legame, l'imputato, a suo dire, doveva essere a conoscenza dell'uso che si doveva fare dell'esplosivo che gli aveva consegnato, per avergli proprio l'Agrigento reso noto che la sostanza che stavano travasando non era fertilizzante, per come prima facie poteva apparire essendo contenuta in quattro sacchi di juta normalmente destinati a tale scopo.

Ritenuta la penale responsabilità dell'Agrirento in ordine ai delitti detenzione di sostanze esplosive, a diversa soluzione pervenivano i primi giudici in ordine al delitto di strage, non ravvisandosi elementi dai quali desumere che l'imputato avesse consapevolezza della destinazione dell'esplosivo da lui portato presso l'abitazione del Di Matteo di contrada Rebottone ed ivi travasato. Infatti, contrariamente a tutti gli altri appartenenti del comando esecutivo, Agrirento non aveva preso parte a nessun'altra attività oltre a quella segnalata, tranne che per un episodio particolare, citato da Giovanni Brusca relativo alla visita di un suo parente a nome Piediscalzi richiesto di una consulenza sull'esplosivo. A tale colloquio, avvenuto alla presenza del solo Rampulla e del Brusca, Agrirento Giuseppe era rimasto estraneo, sicché dal tenore delle dichiarazioni di Brusca, tale episodio non poteva essere invocato per desumere elementi di prova a carico del giudicabile, a prescindere dal fatto che nessuno degli altri collaboratori aveva narrato dell'episodio, né della visita di Agrirento, né tanto meno di quella di Piediscalzi.

Anche in tal caso Brusca era entrato in contrasto con Di Matteo e La Barbera, citando un episodio non riferito da nessuno dei due, in relazione al quale però non si vedeva quale sarebbe stato l'interesse da parte di costoro a sottacerlo, stante il fatto che l'evento narrato non avrebbe apportato alcuna modifica di sostanza alla loro posizione processuale. Considerato poi che l'episodio sul punto non era affatto riscontrabile in quanto il Piediscalzi era nel frattempo deceduto, era legittimo non tenerne alcun conto, neanche con riferimento alla posizione di Agrirento.

Poiché l'imputato era rimasto assente da tutte le altre fasi di organizzazione dei preparativi dell'attentato, salvo che per l'approvvigionamento ed il trasporto di parte dell'esplosivo, l'unico argomento che avrebbe consentito di sostenere che l'Agrirento fosse consapevole della sua destinazione, poteva essere individuato nella stretta vicinanza a Giovanni Brusca, sulla base del quale si sarebbe ricavata la presunzione che egli dovesse necessariamente sapere che il materiale serviva per riempire il cunicolo da far saltare al passaggio del dr Falcone. Ma sulla rilevanza di tale presunzione i primi giudici non ritenevano necessario soffermarsi oltre, perché

l'accettazione di tale sillogismo avrebbe comportato l'aperta violazione dei principi generali sulla responsabilità penale. Né potevano trarsi elementi di giudizio sfavorevoli al giudicabile dalla cospicua quantità di esplosivo trasportato, che ne avrebbe rivelato in modo inequivoco la destinazione all'esecuzione di una strage.

Tuttavia, tale sillogismo non era ritenuto accettabile, perché anche l'operazione di travaso dai sacchi ai bidoni, cioè quella che maggiormente poteva essere indicativa della consapevolezza che questi servissero per la strage, non assumeva un significato univoco, per l'indeterminatezza dei fini sottostanti. Difatti, il riempimento dei due bidoni poteva essere anche finalizzato alla custodia dell'esplosivo in un covo per i molteplici bisogni futuri di Cosa Nostra, non determinabili in quel particolare frangente.

Le stesse modalità che avevano caratterizzavano l'operazione di travaso descritta da Di Matteo, di per sé non potevano far intuire ad Agrigento che quell'esplosivo sarebbe stato usato per l'esecuzione di un'unica azione criminale, e cioè per la realizzazione di una strage, né poteva seriamente sostenersi che tale consapevolezza era insorta successivamente nell'imputato, data l'assenza dello stesso da ogni altro momento preparatorio e/o esecutivo relativo alla realizzazione dell'attentato di Capaci.

Pertanto, ad avviso dei primi giudici, l'Agrigento doveva essere mandato assolto dal delitto di strage e da quelli connessi, ai sensi dell'art. 530 comma 2, c.p.p., fermo restando, come si è già detto in precedenza, l'attribuibilità oggettiva e psicologica dei reati relativi alla detenzione e al porto di esplosivi.

*

La decisione è stata gravata di appello, per opposte ragioni sia dal P.M. che dall'Agrigento.

In particolare, l'imputato, per il tramite dell'avv. Petrantoni, ha proposto appello incidentale avverso l'impugnazione del Pubblico Ministero relativamente all'assoluzione lucreta per i reati di cui ai capi A), D) ed E) della rubrica, rilevando che i primi giudici, a seguito di rigorosa e serena valutazione delle risultanze pro-

cessuali, erano pervenuti ad una statuizione assolutoria nei suoi confronti, che meritava di essere confermata, essendo risultato del tutto estraneo alla strage di Capaci.

Con lo stesso atto di gravame il predetto difensore dell'imputato, condannato alla pena di anni undici di reclusione e £. 4.000.000 di multa perché ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi B) e C) della rubrica, ha proposto appello principale avverso la sentenza di condanna con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'Agrigento in relazione al trasporto in contrada Rebottone dell'esplosivo consegnato al Di Matteo.

L'imputato, infatti, si era limitato a consegnare quattro sacchi di concime chimico, ossia nitrato d'ammonio per uso agricolo, che non poteva di per sé ritenersi esplosivo o sostanza esplodente, perché per assumere una tale qualità doveva essere senz'altro miscelato con altri composti.

Poiché non risultava provato l'eventuale impiego di tale sostanza per comporre la carica utilizzata a Capaci, l'imputato doveva essere mandato assolto dai reati a lui ascritti in quanto sino al momento della consegna della stessa la detenzione ed il porto non costituivano reato non trattandosi di sostanza esplosiva.

L'estraneità dell'Agrigento alla strage si desumeva anche dal fatto che l'esplosivo utilizzato non era stato il nitrato d'ammonio consegnato al Di Matteo dall'Agrigento. Pertanto, era attendibile Brusca Giovanni quando aveva escluso l'imputato dal progetto di attentato. A tal proposito la difesa assumeva che la sostanza trasportata dall'Agrigento, secondo il C.T.U. Vassale, era un concime azotato a composizione granulare; in libera vendita; di notevole diffusione per usi agricoli; solubile in acqua; idoneo a provocare leggera irritazione per effetto della ingestione del pulviscolo nelle narici: da ciò il bruciore avvertito al naso di cui riferiscono Brusca e Di Matteo.

Sempre secondo il teste Vassale, il nitrato d'ammonio allo stato puro non rientrava tra i materiali esplosivi, acquisendo tale qualità se arricchito con altre sostanze. Tuttavia il C.T.U. aveva escluso che sui campioni da lui analizzati vi fossero tracce

di arricchimento del nitrato d'ammonio, mentre tracce di "sospetta presenza" erano state rilevate sui campioni prelevati prima della pioggia. Comunque, nelle analisi svolte dal D.R.A. e dall'F.B.I. non figurava la presenza di tracce di nitrato d'ammonio.

La difesa rilevava ancora che la Corte d'Assise aveva errato nel ritenere il nitrato d'ammonio un esplosivo. Difatti, il C.T.U. Vassale aveva riferito che l'esplosione del nitrato d'ammonio, per la presenza di ossigeno, non poteva provocare le tracce di annerimento riscontrate sui reperti prelevati a Capaci dopo l'attentato. Inoltre, il C.T.U. Cabrino aveva riferito che non erano stati trovati a seguito delle analisi "residui di componenti inorganici".

Sotto altro profilo si osservava che la presenza di nitrato d'ammonio come componente autonomo della carica esplosiva, alla stregua delle poche tracce rinvenute, confermava che tale sostanze non costituiva una componente autonoma della carica, bensì una componente residuale.

Pertanto, l'Agrigento, che si era limitato a consegnare una sostanza non esplosiva e posta in libera vendita, doveva essere mandato assolto dalle imputazioni a lui ascritte perché il fatto non costituisce reato.

*

L'appello sul punto è infondato nella misura in cui è pacifico che l'imputato, su disposizione di Brusca, consegnò a Di Matteo, per come da questi confermato, della sostanza esplosiva contenuta in quattro sacchi di juta da 50 kg. ciascuno contenente dell'ANFO (proveniente da Rebottone), per come emerso a seguito degli ulteriori chiarimenti forniti dai consulenti in sede di riesame e per come è stato precisato nel capitolo relativo alla fase esecutiva della strage. Tale sostanza va tenuta distinta dal Nitrato d'Ammonio Prilled, che era stata consegnata da Giuseppe Graviano a Biondino per come riferito da Ferrante.

Sul quantitativo di tale sostanza proveniente da contrada Rebottone, essendo pacifica l'attribuibilità della provenienza della stessa all'Agrigento, occorre segnalare che il consulente Cabrino (all'ud. del 3 gennaio 1997) ha precisato che vi era

un'evidente differenza tra i contenitori delle sostanze indicate da Di Matteo e da Ferrante. Il primo (Di Matteo), infatti, aveva fatto riferimento a dei "sacchi bianchi con scritte verdi, legati con un legaccio e quindi questo fa pensare che non sono sacchi originali, quanto meno con chiusura originale di fabbrica." Mentre il secondo, Ferrante, aveva fatto riferimento a "quattro sacchi chiusi a cucitura appunto di iuta sintetica, iuta sintetica di questo tipo di chiusura, la chiusura perciò originale di fabbrica, sacchi bianchi."

Ferrante, inoltre, aveva dichiarato che Rampulla aveva posto in rilievo che il caldo non influiva sulla pericolosità dell'esplosivo, contrariamente a quanto poteva accadere con il freddo.

Tale circostanza ha trovato riscontro scientifico, il quanto il teste Cabrino ha precisato che "...la pericolosità, diciamo così, o la sensibilizzazione, se vogliamo, di esplosivi per effetto del freddo....esiste effettivamente, per una certa categoria di esplosivi, che sono gli esplosivi che contengono nitroglicerina, questo perché la nitroglicerina al di sotto dei 6 gradi tende a solidificare....Quindi, questa sensibilizzazione al freddo è caratteristica di esplosivi che contengono nitroglicerina, quelli in uso sono quelli per uso commerciale, gelatinati o polverulenti di nitroglicerinati."

Questa osservazione era stata fatta a proposito dei bidoni che erano stati dissotterrati dalla buca dov'erano stati coperti dal letame, che sviluppa calore e quindi aveva riscaldato i contenitori.

Ed ancora, il teste ha precisato che la presenza dei gelatinati non era compatibile con il tipo di confezioni (i sacchi) utilizzate per il trasporto del nitrato di ammonio, atteso che "...il gelatinato normalmente...o altro tipo di esplosivo che contiene nitroglicerina, cioè polverulenti nitroglicerinati, normalmente non viaggiano in sacchi, in sacchi di dimensioni di 30/40 o più chili e viaggiano o in cartucce, i cosiddetti candelotti, cartucce da 20-25 o 40 centimetri di lunghezza in carta raffinata di colore nocciola o di colore rosso magenta oppure viaggiano in sacchetti ma al massimo di capacità di portata, diciamo così, di peso di 5 chilogrammi o eccezional-

mente potrebbero essere confezionati in sacchetti ma sempre di polietilene trasparente da 25 chili, ma in casi molto particolari, non in sacchi rossi.”

Non va poi dimenticato che Ferrante ha dichiarato, con riferimento alla provenienza degli esplosivi impiegati, che Salvatore Biondino gli aveva detto di farsi trovare assieme a Salvatore Biondo nel casolare, nella disponibilità di Troia, perché dovevano portare dell'esplosivo e, difatti, era giunto Giuseppe Graviano con la sua macchina da cui avevano scaricavano quattro sacchi di tela di plastica, abbastanza grossi e molto pesanti, del peso di oltre 50 chilogrammi di colore bianco, sigillati con cucitura a macchina e non in maniera artigianale con lo spago. Tale esplosivo veniva poi ricoverato nella villetta vicino al passaggio al livello.

Sul punto il teste Cabrino ha specificato che, per “come ho fatto vedere prima nella fotografia che è stata mostrata, la maggior parte del nitrato d'ammonio prilled, che viene utilizzato dalle ditte produttrici di esplosivi per usi civili, viaggia, viene importato in sacchi di fabbrica, a chiusura di fabbrica, da 35 chilogrammi non da 50 chili.”Quindi, con ogni probabilità, tali sacchi che avevano la cucitura di fabbrica potevano giungere a 40 chili perché ormai da tantissimi anni non vengono confezionati sacchi da 50 chili “perché non sono maneggiabili da un solo operatore in fabbrica e quindi, si preferisce andare su 30/35 chili perché un solo operatore può sollevare il sacco e versare il contenuto.”

Ed invero lo stesso Di Matteo, che ha stimato in 50 kg. la capacità dei sacchi consegnatigli da Agrigento, si è limitato a riferire che “...sono dei sacchi verdi dove vendono il sale, questi sacchi da cinquanta chili...”. Mentre Ferrante li ha indicati con la stessa tipologia riferita dal consulente Cabrino: sacchi di juta, bianchi e verdi, con chiusura industriale.

Nello specifico Di Matteo ha precisato che “...la sera mi pare Giovanni Brusca o la mattina, abbia detto dice: “domani mattina alle dieci devi andare in campagna che deve venire Giuseppe Agrigento che ti deve portare delle cose”; va bene, l'indomani mi reco in campagna e viene Agrigento con la Tipo Bianca, e dietro la

macchina sia dietro il cofano e dietro il sedile, c'aveva quattro sacchi di esplosivo, diciamo che erano quattro sacchi che per me era sale...”.

Senza immorare ulteriormente sulla questione, è appena il caso di ribadire che fu proprio l'Agrigento a confermare al Di Matteo che la sostanza contenuta nei sacchi era dell'esplosivo, sicché è del tutto inconferente la disquisizione circa la natura della sostanza che non può essere contrabbandata, a fini evidentemente difensivi, come nitrato d'ammonio, ossia concime chimico in libera vendita.

A parte i rilievi di natura tecnica su cui fra breve ci si soffermerà, è appena il caso di rilevare che nessun impiego agricolo di tale sostanza, utilizzata invece per confezionare la carica esplosiva, venne effettuato dal Di Matteo e/o dal Brusca che l'aveva commissionata all'Agrigento, ben consapevole di quale materiale aveva effettuato il trasporto e la consegna.

In ogni caso, rinviando a quanto analiticamente riferito sullo specifico tema della composizione della carica esplosiva utilizzata a Capaci, deve qui ribadirsi che nella composizione della stessa era presente la sostanza in questione, consegnata dall'Agrigento a Di Matteo. Segnatamente, l'esplosivo granulare bianco, un pò untuoso, che irritava il naso – per come riferito da Brusca e Di Matteo – travasato in contrada Rebottone e poi trasportato nella villetta di Via Bonomo di Capaci, alla stregua delle descrizioni effettuate e dei riconoscimenti operati in Roma dai collaboratori La Barbera e Di Matteo, integrate dalle dichiarazioni rese anche in questa sede da Brusca, consentono di individuare senza alcun dubbio tale esplosivo come ANFO (miscela di Nitrato di Ammonio al 95-96% ed olio combustibile al 4-5%) quale era quello – della stessa partita prelevata dalla cava INCO, a detta del Brusca – ritrovato nel deposito di contrada Giambascio.

Tale sostanza era contenuta in sacchi che comunemente sono della capienza di 35 kg. per cui la legatura artigianale con cui erano chiusi ne riduceva la capienza al di sotto di detto quantitativo. Conseguentemente il Nitrato d'Ammonio addizionato trasportato da Agrigento in contrada Rebottone e travasato presso l'abitazione del Di Matteo doveva attestarsi tra i 120/140 kg. complessivi.



Detta rivisitazione del quantitativo di sostanza esplosiva – stimato nel corso del primo giudizio in 200 kg. – rimette in discussione, per come si è osservato in precedenza, il dato relativo alla compatibilità delle dichiarazioni rese in merito alla capienza dei contenitori ove era stato travasato da Di Matteo, La Barbera, che aveva acquistato due bidoni (da 50 e 100 kg.), e da Brusca, le cui affermazioni sul punto vanno quindi rivalutate. Ed invero, il quantitativo stimato in 120/140 kg ben poteva essere stipato nei due bidoni di cui aveva riferito La Barbera ovvero in quelli di maggiore capienza indicati da Di Matteo. Tale discrasie, tuttavia, non incidono affatto sulla ricostruzione della porzione di condotta, atteso che è pacifico che l'intero quantitativo di Nitrato d'Ammonio proveniente dalla cava INCO consegnato da Agrigento a Di Matteo venne travasato in due bidoni poi trasportati nella villetta di Via Bonomo di Capaci.

Al riguardo, dalle consulenze espletate su incarico del P.M. ed i cui esiti sono stati acquisiti (cfr. relazioni del 12 febbraio 1999 e del 29 giugno 1999) in questa sede, è emerso che la cava INCO di Roccamena-Camporeale (AG), di proprietà di Giuseppe Modesto, come le cave di proprietà di Buttitta, site nel palermitano, utilizzano dalla fine degli anni '80, esclusivamente esplosivo EUROANFO '77; cioè un ANFO prodotto dalla società S.E.I. di Ghedi (BS), composto al 96% circa da Nitrato di Ammonio del tipo Prilled di produzione francese, in palline bianche porose non del tutto regolari, di diametro compreso tra 1 e 4 mm., e al 4% circa di un olio combustibile denominato "olio Somentor" di composizione non dissimile al cherosene.

Proprio per le suddette caratteristiche dell'EUROANFO '77, impiegato dalla cava INCO, non incompatibili con quelle del Campione 11 di ANFO, ritrovato in contrada Giambascio, soprattutto tenendo conto dell'anzianità di tale campione e del conseguente spezzettamento delle palline del Nitrato d'Amonio Prilled e dell'evaporazione dei componenti più volatili dell'olio Somentor (si da renderlo ancora più simile al cherosene) si può ritenere fondata l'ipotesi che l'ANFO ritrovato in contrada Giambascio non fosse di tipo artigianale, come in un primo tempo affermato, ma derivasse da un quantitativo di EURANFO '77, proveniente dalla

cava INCO, spezzettato, inumidito e impoverito di parte dell'olio combustibile, a seguito di svariati anni di cattiva conservazione.

Pertanto alla stregua delle considerazioni espresse appaiono inconferenti e privi di pregio i motivi di gravame dedotti sul punto dalla difesa, giacché le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici sul tema degli esplosivi, ivi compreso quello consegnato da Agrigento in contrada Rebottone, vanno rivisitate e corrette alla luce delle ulteriori acquisizioni processuali, sinteticamente riportate.

Solo per completezza espositiva deve rilevarsi che il consulente Cabrino ha avuto modo di riferire all'udienza 23 novembre 1996, (pagg. 222 e segg.) che "il materiale granuloso, tipo sale, di quello che serve per concimare in agricoltura, di colore bianco, un pò sporco, bianco panna.... Questa descrizione..... come ho già detto..... identifica un tipo di materiale a base di nitrato di ammonio, perché questo concime granuloso, dove per granuloso si intende o a pezzetti, sferette irregolari..... di colore bianco eccetera identifica questi concimi ad alto tenore di nitrato di ammonio e il nitrato di ammonio stesso che, come ho già detto prima, anche per gli usi nell'industria di produzione degli esplosivi, il nitrato di ammonio puro, al 98 e 5 per cento, esiste almeno in quattro tipi di forma lievemente differente l'uno dall'altro ma che un occhio poco esperto può confondere tranquillamente l'uno con l'altro, tra cui un tipo è il prilled, un altro tipo è di media porosità, l'altro tipo viene chiamato "non poroso", e un tipo con i pezzetti ad alta densità, diciamo, tra virgolette, perché la densità arriva sui 0,9 massimo anche in questo caso, che quello in pezzettini appunto è citato nel campione 11. Quindi, vi sono sempre varie forme, più che altro si differiscono per porosità di questo nitrato di ammonio che è ad esclusivo uso delle l'industria di produzione esplosiva per usi civili".

Ed ancora (ud. 25 ottobre 1995, pag. 40) il teste ha riferito che "... Si preferisce miscelare... il nitrato di ammonio con un combustibile molto usati anche in Italia, ma soprattutto in America, sono gli anfo, che è una miscela di nitrato di ammonio. Una volta si usava con il 5 % di gasolio, adesso usano degli oli sintetici, come combustibili miscelati a nitrato di ammonio a sferette prilled molto poroso. Ora, però, già

il nitrato di ammonio da solo è un esplosivo. Il concetto che il nitrato di ammonio da solo non sia un esplosivo, è un concetto superato dolorosamente intorno al 1910 con le tremende sciagure di Texas City: una nave intera di nitrato di ammonio, solo nitrato di ammonio, distrusse una città e fece 5 o 6 mila morti di.... in Germania un treno carico di nitrato di ammonio....”.

Va quindi ribadita la penale responsabilità del giudicabile in ordine ai delitti a lui ascritti in tema di detenzione e porto illegale di sostanze esplosive.

§

Quanto al delitto di strage la Corte d'Assise, pur riconoscendo l'attribuibilità delle condotte relative al porto e alla detenzione del materiale esplosivo impiegato nella strage, ha escluso il coinvolgimento dell'Agrigento in detto reato, in quanto non ha ravvisato elementi dai quali desumere che l'imputato avesse “consapevolezza della destinazione dell'esplosivo da lui portato in contrada Rebottone e lì stesso travasato”.

Avverso questa decisione ha interposto appello il P.M. non ritenendo condivisibile l'esclusione della riferibilità psicologica del delitto di strage all'imputato.

A tal fine, la pubblica accusa passava in rassegna con i dettagliati motivi di gravame le varie fasi della vicenda concernenti l'approvvigionamento dell'esplosivo, il travaso presso l'abitazione di contrada Rebottone e la descrizione di tale sostanza e dei contenitori. Evidenziava ancora il P.M. la menzognera dichiarazione di Giovanni Brusca, non nuovo a tali espedienti, in ordine alla mancata conoscenza dell'Agrigento delle finalità cui era destinato l'esplosivo, al fine di scagionarlo da ogni responsabilità, soffermandosi poi sulla consulenza esplosivistica, che a dire del dichiarante, era stata effettuata sempre in contrada Rebottone da parte di Franco Piediscalzi, suo lontano parente ormai defunto; episodio sul quale, però, non si era registrata alcuna convergenza con le dichiarazioni di La Barbera e Di Matteo che non ne avevano fatto alcun cenno.

Attraverso l'elaborazione dei dati probatori il P.M. perveniva alla conclusione che non sussisteva alcun dubbio in ordine alle responsabilità di Agrigento, che aveva

indubbiamente fornito un contributo consapevole e volontario eziologicamente collegato alla realizzazione dell'eccidio per cui è processo.

Ed invero, gli elementi di prova anzidetti consentivano di affermare con certezza che in Agrigento esisteva la rappresentazione e la volizione necessaria per concorrere.

L'imputato, infatti, aveva trasportato l'esplosivo ed aveva contribuito alle relative e contestuali operazioni di travaso. Trattandosi di un considerevole quantitativo di esplosivo, sulla base delle comuni regole di esperienza, era indubitabile che tali condotte attive erano finalizzate alla preparazione di una strage e non era altresì pensabile che l'Agrigento non sapesse chi fosse la vittima.

Ancorché Di Matteo avesse dichiarato di non poter affermare con certezza che l'Agrigento era consapevole dell'uso che si doveva fare di quella sostanza, tuttavia aveva sottolineato che ciò era verosimile, dato che egli era giornalmente in compagnia di Brusca e che era stato proprio l'imputato a dirgli che quel materiale era dell'esplosivo.

Peraltro, non era stato adeguatamente valutato il legame particolarmente intenso intercorrente tra Giovanni Brusca e l'imputato, cementato da un rapporto di frequentazione, anche con riferimento all'epoca in cui è stata svolta l'attività preparatoria ed esecutiva dell'attentato, e alla loro comune appartenenza al medesimo aggregato territoriale: il mandamento di San Giuseppe Jato. Il fatto stesso che il Brusca si fosse rivolto proprio ad Agrigento per l'approvvigionamento dell'esplosivo era sintomo inequivoco della notevole fiducia intercorrente tra i due e rende senz'altro verosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, che l'imputato fosse a conoscenza del progetto di attentato.

Nondimeno, non era affatto condivisibile ritenere privo di alcun rilievo la circostanza riferita dal solo Brusca, concernente la presenza di Agrigento in contrada Rebottone, allorquando, in separata sede, Rampulla e lo stesso Brusca si erano consultati su aspetti tecnici con Franco Piediscalzi.

Non era, poi, ultroneo sottolineare come la Corte di prime cure aveva valutato le condotte attive di approvvigionamento, trasporto e travaso dell'esplosivo, poste in essere da Agrigento, nella loro oggettività soffermandosi partitamente sui diversi ed aggiuntivi elementi indiziari singolarmente, senza prenderli in esame nella loro globalità. Ed infatti, era stato affermato che la presenza, riferita dal solo Brusca, di Agrigento in contrada Rebottone allorquando era stata acquisita la consulenza di Franco Piediscalzi, non essendo stata riferita da Di Matteo e La Barbera e non avendo acquisito altri riscontri sul punto, era priva di rilievo; che la stretta vicinanza dell'imputato a Giovanni Brusca era di per sé idonea a far nascere una mera presunzione che egli dovesse sapere la finalità dell'agire, in aperto contrasto i principi dell'ordinamento; che la quantità di esplosivo trasportato e le modalità delle operazioni di travaso dello stesso non potevano considerarsi indicative della consapevolezza che il materiale maneggiato servisse per perpetrare la strage.

Tuttavia, la valutazione unitaria e non frazionata dei suddetti elementi di giudizio, ne avrebbe evidenziato la ben diversa valenza probatoria, rivelatrice in capo al giudicabile di una coscienza e volontà di cooperare ad un attentato nei confronti di personalità che si muoveva con mezzi blindati o con altri dispositivi di sicurezza.

Sotto altro profilo, l'accusa evidenziava che non era aderente alle risultanze probatorie ritenere che l'Agrigento non avesse preso parte a nessun'altra attività, oltre a quella concernente il trasporto e il travaso di parte dell'esplosivo impiegato, a differenza di tutti gli altri membri del commando operativo.

A tal proposito si evidenziava che Antonino Galliano (condannato nell'ambito di altro procedimento penale per gli stessi fatti con sentenza pronunciata il 28 novembre 1997, dalla Corte di Assise di Caltanissetta, il cui ruolo era stato ben delineato, anche nel corso del dibattimento di I grado di questo processo, dai collaboranti Calogero Ganci, Salvatore Cancemi e dallo stesso) aveva prestato il suo contributo causale solo nel corso dell'attività di controllo degli spostamenti dell'autovettura in dotazione a Giovanni Falcone a Palermo.



Parimenti, Giuseppe Graviano, sulla scorta delle indicazioni fornite da Giovan Battista Ferrante, non ritenuta verificata dalla Corte di prime cure, aveva partecipato, sul piano esecutivo al frammento di condotta inerente alla fornitura di parte dell'esplosivo impiegato per caricare il cunicolo sottopassante l'autostrada.

Peraltro, Giusto Sciarabba, seppure assolto dai fatti di causa con motivazione, a parere del PM Appellante, non condivisibile, aveva svolto una funzione nel segmento di condotta posto in essere a Roma e consistente nel controllo degli spostamenti del dr Falcone nella città capitolina.

Tutto ciò, per evidenziare che dall'analisi del compendio delle condotte esecutive poste in essere dai diversi esecutori materiali della strage, emergeva una gradazione quantitativa e qualitativa negli apporti alla realizzazione dell'azione militare vera e propria. E così accanto a chi aveva partecipato a tutte le fasi preparatorie ed esecutive, come Giovanni Brusca, Salvatore Biondino, Antonino Gioé, Gioacchino La Barbera, Antonino Troia, vi era chi aveva fornito il proprio contributo solo in alcune fasi preparatorie, come è il caso di Leoluca Bagarella (che aveva partecipato sino alla fase del caricamento del condotto), di Mario Santo Di Matteo (che era stato presente sino alle prove di sincronizzazione del congegno sul tratto di autostrada prescelto per l'attentato), Antonino Galliano, Calogero e Domenico Ganci (partecipò alla fase dei controlli degli spostamenti a Palermo della vettura in dotazione alle vittima predestinata) e chi, ancora, aveva aderito alla condotta esecutiva in una sola frazione di condotta, come il caso di Giuseppe Graviano e Giuseppe Agrigento.

Si trattava a ben vedere di diversi livelli di coinvolgimento, ma tutti sintomatici di una coscienza e volontà di porre in essere un reato di strage, per cui, in riforma dell'impugnata sentenza, doveva essere affermata la penale responsabilità del giudicabile in ordine al delitto di strage ed ai connessi reati.

*

L'appello è infondato in quanto non appaiano per nulla condivisibili le censure mosse dalla pubblica accusa ai percorsi motivazionali posti a sostegno della decisione di prime cure.

In ispecie, è meramente congetturale l'ipotesi che non sia aderente alla realtà fenomenica estrapolabile dall'agire di Cosa Nostra ritenere che la quantità di esplosivo trasportato non ne riveli "in modo inequivoco la destinazione all'esecuzione di una strage", né tanto meno che lo sia l'operazione di travaso dell'esplosivo dai quattro sacchi da 50 Kg. ai due bidoni nuovi procurati da Gioacchino La Barbera.

Il riferimento al dato storico secondo cui "in Cosa Nostra l'esplosivo è stato impiegato per porre in essere stragi (così a titolo di esempio quella di via Pipitone Federico, in pregiudizio, tra gli altri, del dr. Chinnici, del 29 luglio 1993), ovvero per perpetrare attività dinamitarde ricollegabili ad episodi estorsivi", non è dato probatorio risolutivo. Ed invero, pur potendosi ipotizzare nel caso in esame una finalità di tal fatta proprio in considerazione del quantitativo di esplosivo (oltre 100 Kg.), la supposizione resta tale e non può tramutarsi in un elemento indiziario atipico, per come correttamente osservato dai primi giudici, in quanto la disponibilità di un cospicuo quantitativo di esplosivo rientrava nelle normali finalità di impiego, ivi compresa, l'attività estorsiva; prova ne è il ritrovamento di tale sostanza nel deposito di contrada Gimabascio.

Che poi tale quantitativo – di certo cospicuo, ma non ingente – doveva essere utilizzato per compiere la strage è dato processuale acquisito, ma di certo non imputabile al patrimonio di conoscenza dell'Agrigento, laddove tale conclusione si fonda su una serie di presunzioni che, per il loro massimalismo argomentativo, non possono trovare diritto di cittadinanza sul piano della prova, ancorché indiziaria.

Sotto altro profilo il P.M. ha evidenziato che non si comprendeva per quale ragione si sarebbe dovuto provvedere al travaso in due contenitori dell'esplosivo e ad una acquisizione in unica soluzione di un così rilevante quantitativo dello stesso, quando lo si poteva prelevare di volta in volta, alla stregua delle diverse esigenze, come nel caso di attentato a scopi estorsivi che importa l'impiego in tempi diversi di modesti quantitativi di esplosivo perché diretto a produrre danni relativamente limitati e non già a distruggere intere costruzioni.



Ed ancora si è sostenuto che non era ragionevole ritenere che il travaso in due bidoni nuovi di plastica potesse ragionevolmente giustificarsi al fine di riporre il materiale per stiparlo in un covo per le future esigenze. Ed infatti, mantenere la sostanza esplosiva all'interno di sacchi, non sigillati e legati con lacci, del tipo di quelli che contengono il concime usato in agricoltura, si prestava certamente meglio a mascherare il contenuto e, comunque, a farlo passare più agevolmente inosservato.

D'altro canto, se la finalità fosse stata quella di accantonare l'esplosivo, non si giustificava nemmeno l'aver effettuato una attività di travaso.

Orbene, tali osservazioni nulla innovano sul piano probatorio, in quanto è rimasto irrisolto il tema della consapevolezza in capo all'Agrigento delle finalità che Brusca intendeva perseguire, la cui conoscenza non può inferirsi presuntivamente dai rapporti di assidua frequentazione tra i due ovvero dalla sinergica valutazione degli altri elementi indiziari gravanti sul giudicabile nella prospettiva accusatoria. Non ritiene infatti il Collegio di poter aderire alle conclusioni, prive di adeguati e conducenti supporti logici, offerte dell'accusa, che trae spunto a sostegno delle sue tesi anche dall'esame comparativo delle posizioni processuali di altri coimputati, che si caratterizzano per la loro specificità. Inoltre, per alcuni di essi, come nel caso che ci occupa, difetta la prova certa ed univoca del contributo causale consapevole e volontario prestato alla realizzazione dell'evento stragista.

Pertanto si impone sul punto la conferma dell'impugnata sentenza di assoluzione dell'Agrigento dal delitto di strage e dai connessi e strumentali reati a lui ascritti.

*



RAMPULLA PIETRO

Alla stregua delle convergenti e plurime dichiarazioni dei collaboranti che hanno indicato Pietro Rampulla, quale affiliato alla famiglia di Caltagirone di Cosa Nostra, era emerso il ruolo di "artificiere" rivestito nella fase preparatoria ed esecutiva della strage di Capaci.

In particolare Calogero Ganci aveva riferito che il Rampulla, originariamente legato al mandamento di Mistretta, del quale Farinella era capomandamento, si era poi trasferito nel catanese e si era legato a Santapaola e a Giuseppe Madonia.

Sulla scia tracciata dalle indicazioni di Ganci si era inserito anche Brusca, che aveva riferito di aver contattato proprio le famiglie catanesi per invitare Rampulla a Palermo, per presentarlo a Salvatore Riina nella riunione svoltasi in Via Margi Faraconi, nell'appartamento di Girolamo Guddo.

Inoltre, sull'appartenenza del Rampulla alle famiglie catanesi si erano espressi concordemente Di Matteo, La Barbera e Cancemi.

La dimestichezza mostrata sin da giovane dall'imputato con le sostanze esplosive era frutto degli anni di militanza nei movimenti della destra extraparlamentare, per come risultava dalle condanne subite negli anni caldi della contestazione studentesca.

A tal proposito il collaborante Maurizio Avola, che lo aveva conosciuto di persona, gli aveva attribuito una mentalità da terrorista, oltre che competenza in materia di esplosivi, e più in generale rapporti con Santapaola e la reggenza della famiglia di Caltagirone.

Ad ulteriore e concreta riprova della competenza acquisita nel corso degli anni dall'imputato nel settore degli esplosivi, Antonino Calderone aveva narrato che proprio a Pietro Rampulla era stato richiesto di intervenire per disattivare un ordigno esplosivo posto sull'autovettura del fratello Giuseppe, all'epoca referente indiscusso delle famiglie catanesi legate a Cosa Nostra palermitana. Tale episodio era stato confermato da Di Carlo che aveva riferito anche il commento sarcastico fatto anni dopo dall'imputato, il quale si era rammaricato dell'occasione persa, per aver

evitato all'epoca che il Calderone, osteggiato dal gruppo dei Corleonesi, trovasse la morte.

La notoria competenza dell'imputato nel campo degli esplosivi, rendeva agevolmente spiegabile il motivo per cui Giovanni Brusca, che era in contatto con i gruppi catanesi per sua stessa ammissione, ne avesse richiesto l'intervento, una volta appreso, nel corso del primo incontro con Salvatore Riina, che era necessario trovare qualcuno che fosse pratico in tale settore. Conseguentemente, il riconoscimento di tale qualità del Rampulla aveva trovato conferma nelle dichiarazioni rese da tutti i collaboranti che avevano partecipato alla fase dei preparativi dell'attentato.

Pertanto, alla stregua di tali elementi probatori, i primi giudici affermavano la penale responsabilità del giudicabile in ordine ai reati a lui ascritti infliggendogli la pena dell'ergastolo.

*

Avverso detta decisione, il Rampulla ha interposto appello a mezzo del difensore avv. Mammana, il quale con i motivi di gravame ha chiesto l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto.

La difesa a tal proposito ha censurato l'iter logico ed argomentativo seguito dai primi giudici, perché la sentenza, utilizzando il metodo della frammentazione e non della sovrapposizione delle dichiarazioni dei collaboratori, non aveva tenuto conto delle contraddizioni e delle discrasie esistenti che rendevano inattendibili i collaboratori e, pertanto, non giustificavano l'affermazione di responsabilità del Rampulla.

Con riferimento al presunto inserimento del Rampulla nella famiglia di Caltagirone, ha evidenziato come le dissonanti dichiarazioni dei collaboratori catanesi (ci si riferisce ad Avola, Calderone e Malvagna) rispetto a quelle dei palermitani (Brusca, Gangi e Di Matteo) erano finalizzate a pregiudicare la posizione di Santapaola Benedetto, introducendo la responsabilità di quest'ultimo, sulla base della considerazione, tutta da verificare, che il Rampulla, non avrebbe potuto essere impiegato nell'azione stragistica senza il preventivo consenso del predetto Santapaola.

Tali dichiarazioni, dirette a coinvolgere nella vicenda processuale il Santapaola, si ponevano in contrasto con quelle del Brusca che aveva sostenuto che per contattare il Rampulla si era rivolto a due uomini d'onore di Catania, senza precisare le ragioni e senza informare il Santapaola.

L'inserimento dei fratelli Rampulla in Cosa Nostra, ed il loro ruolo, di cui il Calderone non aveva in precedenza riferito, erano stati impropriamente utilizzati dai primi giudici per asseverare "in modo inequivocabile l'assenso prestato dal vertice della provincia catanese all'attuazione dei crimini per cui è processo".

In ordine alla partecipazione del Rampulla ai preparativi ed alla fase esecutiva della strage, la difesa, ancorché "ben consapevole che quasi tutti gli imputati chiamanti in correità ne hanno segnalato la presenza in varie fasi, però ciascuno con modalità diverse, molte volte le une assolutamente incompatibili con le altre", rilevava che l'indagine sulla attendibilità intrinseca e sulla esistenza dei riscontri andava operata soprattutto sulle dichiarazioni di Di Matteo e La Barbera. Infatti, le successive pro-palazioni di Brusca, Gangi e Ferrante, erano intervenute a dibattimento ampiamente inoltrato quando ormai erano note a tutti le dichiarazioni dei primi collaboranti circa le presunte attività del Rampulla. Nonostante ciò, le dichiarazioni del secondo gruppo di collaboranti erano intersecate da contraddizioni e contrasti insanabili proprio con riferimento ai dettagli del protagonismo del Rampulla che le rendevano fortemente equivoche ed inattendibili.

Stessa conclusione, per le discrasie ed i contrasti che le caratterizzavano, meritavano anche le dichiarazioni dei collaboratori della prima ora, quali Di Matteo, La Barbera ed il Cancemi, il quale aveva riferito sul Rampulla notizie apprese de relato.

La sentenza, infine, aveva introdotto, come dato di riscontro incontrollato ed incontrollabile delle varie dichiarazioni, un elemento indotto per primo dal collaborante Gioacchino La Barbera, il quale aveva riferito dell'assenza del Rampulla da Capaci la sera dell'attentato. A tale dato inquietante poteva attribuirsi, ad avviso della difesa, una diversa chiave di lettura in quanto sia il La Barbera che il Di Mat-

teo avevano motivo di temere di esser smentiti documentalmente in ordine alla presunta partecipazione all'attentato dell'unico elemento del commando non palermitano, potendo il Rampulla dimostrare che il giorno della strage si trovava a Caltagirone. Pertanto, i collaboratori, a scanso d'equivoci, ne avevano in via preliminare escluso la presenza, bloccando ogni eventuale possibilità di difesa e di smentita da parte del Rampulla.

Alla stregua di tali equivoche e contraddittorie emergenze processuali, come la pretesa specializzazione del Rampulla in materia di esplosivi, si imponeva l'assoluzione dell'imputato.

§ -

L'appello è infondato nella misura in cui l'impugnata sentenza non merita censura alcuna avendo i primi giudici con logica e coerente motivazione indicato puntualmente gli elementi di giudizio che li hanno indotti ad affermare la penale responsabilità del Rampulla a cagione del ruolo nevralgico di "artificere" svolto al fine della buona riuscita dell'attentato dinamitardo, essendo ben nota in Cosa Nostra la sua vocazione nel settore degli esplosivi: "un'arca di scienza" per come riferito da Brusca a Di Matteo.

La delicatezza del compito svolto dall'imputato ne comportava il pregiudiziale suo inserimento in Cosa Nostra, per come è emerso univocamente dalla dichiarazioni dei collaboranti dell'area catanese, quali Malvagna, Pulvirenti, Calderone, che lo hanno indicato quale capo della famiglia mafiosa di Caltagirone e legato a Benedetto Santapaola, rappresentante del vertice mafioso di quella provincia, per come si avrà modo di vedere nel momento in cui ci si occuperà della c.d. Commissione regionale. Certo è che il legame di dipendenza gerarchica dal Santapaola ne involge la diretta responsabilità alla stregua delle regole che governano detto sodalizio mafioso, per come esattamente rilevato dai primi giudici con incensurabile motivazione, che va confermata a dispetto dei rilievi privi di pregio mossi sul punto dalla difesa.



Ed invero l'iter logico ed argomentativo seguito dai primi giudici, "utilizzando il metodo della frammentazione e non della sovrapposizione delle dichiarazioni dei collaboratori," non è affatto censurabile.

Al riguardo va sottolineato che le discrasie ed incongruenze registrate dalla difesa non assumono rilevanza tale da poter ritenere smentibili e tra loro inconciliabili le propalazioni dei collaboranti, le cui divergenze possono ben rientrare, per come osservato con l'impugnata sentenza, in quel fisiologico ed assorbibile margine di errore dovuto ad erroneo o sfumato ricordo; il che suffraga l'autonomia e la genuinità delle singole dichiarazioni, che, essendo sovrapponibili nei loro rispettivi nuclei essenziali, non possono essere sminuite nella loro conducenza probatoria a cagione di marginali distonie.

Non va poi dimenticato che, in ragione del principio della scindibilità delle dichiarazioni di qualsiasi soggetto, il giudice di merito ben può ritenere veridica una parte della confessione resa dall'imputato e nel contempo disattendere altre parti allorché si tratti di circostanze fra di loro non interferenti fattualmente e logicamente, purché rispetti l'obbligo, cui di certo non si è sottratto il Giudice di prime cure, di fornire un'adeguata motivazione.

Tuttavia va ribadito che nessuna censura meritano i criteri di valutazione della prova seguiti dai primi giudici, alla stregua delle argomentazioni ampiamente illustrate in precedenza su tale tema processuale che è comune alle difese.

La difesa, con i motivi di gravame, ha riprodotto le questioni di merito già affrontate e negativamente risolte in prime cure, sicché le stesse, in assenza di nuove emergenze probatorie, appaiono del tutto infondate e prive di pregio.

In punto di fatto, deve tuttavia precisarsi, che le dichiarazioni dei propalanti dell'area catanese, dirette a coinvolgere nella vicenda processuale il Santapaola, non si pongono affatto in contrasto con quelle del Brusca, che ha sostenuto che per contattare il Rampulla si era rivolto a due uomini d'onore di Catania, senza precisare le ragioni e senza informare il Santapaola. Ed invero, sulla questione deve convenirsi con i primi giudici che Brusca, una volta officiato da Riina di individuare un

esperto in materia di esplosivi si era limitato a rintracciarlo ed invitarlo a Palermo, non avendo alcun titolo, a differenza del capo di Cosa Nostra, per contattare ed informare direttamente Santapaola, il quale era già a conoscenza, assieme agli altri componenti della Commissione regionale, del piano di attacco destabilizzante alle Istituzioni repubblicane.

Contrariamente a quanto asserito dalla difesa, alla stregua delle convergenti e sinergiche chiamate in correità che hanno attinto il giudicabile, va ascritta al Rampulla la realizzazione pratica di molte operazioni che richiedevano doti di specializzazione, di cui tutti gli altri complici evidentemente non godevano. Ed invero, erano state svolte da lui personalmente o sotto la sua supervisione l'assemblaggio della ricevente e il collegamento con la trasmittente; la sperimentazione della metodica empirica per saggiare l'efficacia della trasmissione e di ricezione del segnale attraverso il collegamento dell'apparecchio ricevente con le lampadine flash; la direzione dei lavori durante l'attività di travaso dell'esplosivo; la scelta di confinare delle frazioni della carica sotto terra ricoprendole di letame; il collegamento del detonatore alla ricevente perfezionato nel corso del caricamento del condotto; l'aiuto prestato a Ferrante per il trasporto dei bidoni al condotto; e infine la partecipazione alle prove di velocità e la presenza durante gli appostamenti.

Quanto alla partecipazione dell'imputato alla fase del caricamento ne va sottolineata la presenza non solo al materiale inserimento delle cariche nel cunicolo, ma anche per il tragitto dalla villetta, ove si era svolto il travaso, al condotto insieme a Biondino, Troia e a Ferrante. Sebbene quest'ultimo non sia apparso sicurissimo di tale indicazione, che dimostrava di aver ricavato non da un ricordo netto bensì da una deduzione, si può ritenere che nell'operazione vi fosse coinvolto anche Rampulla, e ciò per una serie molteplice di argomentazioni.

Innanzitutto, la particolare competenza rivestita nel settore imponeva la sua presenza in un momento così delicato quale quello del trasporto delle singole frazioni. Inoltre, Ferrante aveva ricollegato il ricordo della presenza del giudicabile al fatto che, una volta arrivati alla villetta, gli attentatori avevano trovato i bidoni dissotter-

rati da poco perché uno dei presenti aveva rilevato che erano ancora caldi. Rampulla però li aveva tranquillizzati asserendo che il caldo non avrebbe danneggiato l'esplosivo, mentre il pericolo poteva derivare dal freddo. La narrazione che l'imputato ha fatto dell'episodio rende chiaro che Rampulla doveva essere presente nell'occasione, perché nessun altro fra gli addetti alle operazioni sarebbe stato in grado di fornire un'indicazione così specifica.

I bidoni erano stati già dissotterrati perché Ferrante e gli altri complici non avevano assistito a tale operazione, che molto probabilmente era stata effettuata da Battaglia o Troia, per poi recarsi al cunicolo.

Tutti i dichiaranti che avevano operato a Capaci sono stati concordi nel riferire dell'assenza del Rampulla il giorno della strage, sul suo pernottamento durante l'appostamento in una casa, nonché sull'episodio del tamponamento della sua auto. In particolare, il Rampulla, a causa dell'incidente stradale era stato rifornito di cibo da Ferrante e Biondo, perché era rimasto a piedi a causa dei danni che l'autovettura aveva riportato.

Ferrante ha dichiarato di aver riconosciuto l'appartamento in questione nell'immobile di cui aveva parlato La Barbera, con riferimento al covo usato con Antonino Gioé come una delle basi di appoggio durante il periodo trascorso in latitanza, e dove, fra l'altro, lo stesso La Barbera, subito dopo il verificarsi della strage, si era recato, sbagliando, per prelevare Giovanni Brusca che usciva dalla riunione appena conclusasi nella villa di Guddo.

A riscontro di tale ricostruzione Giovanni Brusca ha confermato che l'appartamento di Via Ignazio Gioé era stato preso in affitto da Gioé e che Rampulla vi era stato alloggiato durante il periodo degli appostamenti.

L'effettiva individuazione dell'immobile da parte degli inquirenti costituisce poi elemento di obiettivo riscontro delle affermazioni di Ferrante e La Barbera sull'episodio relativo al Rampulla, che è avvalorato ancor di più nella sua efficacia probatoria dal fatto che è dimostrato che l'appartamento in questione era indiscuti-

bilmente a disposizione della famiglia mafiosa, prima, durante e dopo la realizzazione della strage.

Ad avvalorare ulteriormente le chiamate di correttezza provenienti dai citati coimputati nei confronti del giudicabile, va segnalato la confidenza che il Ferrante aveva ricevuto nel corso di un periodo di comune detenzione dal Rampulla, il quale, rassegnato all'idea di riportare la condanna per la strage, gli aveva detta che "faceva finta che l'avessero colto in flagranza di reato".

Infine il coinvolgimento dell'imputato nella preparazione dell'attentato si ritrae dall'esame del traffico telefonico, da cui emerge che Pietro Rampulla il 5 maggio del 1992 aveva contattato con il suo cellulare (0337/463777) quello di La Barbera alle ore 17,36. Ed invero, pur non essendo nota la ragione di tale contatto tra i due, quel che certamente rileva è che trattasi di soggetti che nulla avevano in comune, anche dal punto di vista della rispettiva origine e residenza, se non la partecipazione all'azione delittuosa per cui è processo.

A ciò aggiungasi che, avuto riguardo ai contatti telefonici, gli accertamenti di p.g. effettuati hanno evidenziato la frequenza dei contatti del Rampulla con i familiari che costituisce indice sintomatico del fatto che l'imputato si trovava in quel periodo lontano da casa, sicché è plausibile che avvertisse l'esigenza di mettersi in contatto con i suoi congiunti.

Ulteriore riscontro delle dichiarazioni di Di Matteo relative alla circostanza che Pietro Rampulla usava recarsi in contrada Rebottone di Altofonte a bordo di un'autovettura Alfetta 1800 o 2000, dopo aver appreso il percorso da Gioé che gli aveva indicato la strada, proviene dagli accertamenti svolti dagli inquirenti che avevano accertato che a nome di Pietro Rampulla era intestata l'autovettura Alfetta 2000 turbo diesel, targata CT 770517.

Alla stregua di tali univoci elementi probatori, appaiono prive di pregio le illazioni difensive, che si fondano sulla mancata presenza nel nevralgico momento della strage di Rampulla, giacché, per come osservato in precedenza l'imputato era surrogabile, rientrando nella normale pianificazione dell'attività del gruppo la possibi-

lità di poter disporre di almeno un altro operatore in grado di colmare improvvise defaillances al fine di non pregiudicare la riuscita dell'attentato, che venne portato a compimento nonostante la momentanea assenza del giudicabile, il quale tuttavia partecipò alla riunione a casa Guddo per festeggiarne la riuscita dell'attentato assieme a Riina a riprova della rilevanza del ruolo da lui svolto nella vicenda.

Va quindi ribadita la penale responsabilità del Rampulla in ordine al delitto di strage ed agli strumentali e connessi reati, che risultano integrati sia dal punto di vista materiale che psicologico. Invero, ciascuna delle diverse condotte poste in essere dal Rampulla non solo è di per sé autonomamente idonea a determinare il concorso nel reato di strage, ma anche idonea a manifestare la piena adesione dell'imputato al fatto criminoso cui, progressivamente, ha contribuito con la sua condotta.

Alla conferma dell'impugnata sentenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle di custodia in carcere, oltre la rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite.

§

The image shows two handwritten marks. On the left is a stylized signature, possibly 'A', and on the right is the number '9' written vertically.



**CORTE DI APPELLO DI
CALTANISSETTA**

N.11/2000Rer. Sent.

N. 13/98 + 9/99 Reg. Gen.

N. 2111/93 + 1243/96 Reg. N.R.

Sentenza data 07/04/2000

AGLIERI PIETRO + 38

LIBRO III°

I MOVENTI DELLA STRAGE DI CAPACI

Non sussistono valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici che hanno ritenuto di dover attribuire l'orrendo delitto per cui è processo ai vertici di Cosa Nostra che deliberarono ed attuarono una strategia di attacco eversivo-terroristico nei confronti delle Istituzioni repubblicane di un'intensità e virulenza mai fin allora registrata, sicché era da escludersi che la strage di Capaci, che in tale disegno si inseriva, fosse da ascrivere ad un ristretto direttorio che dominava incontrastato all'interno della cupola mafiosa.

Tale opinione sostenuta dalle difese è destituita di fondamento, così come quella che, rifacendosi ai criteri ermeneutici mutuabili dalla sentenza Marino delle Sezioni Unite del Supremo Collegio, pretende di escludere la responsabilità collegiale dei vertici di Cosa per i cosiddetti delitti eccellenti, sul rilievo che le scelte strategiche di Cosa Nostra, nel cui ambito si colloca la strage per cui è processo, siano da ascrivere a quell'oligarchia di stretta osservanza corleonese, di cui aveva riferito sia Brusca, che aveva collocato la decisione di uccidere il dr Falcone nel lontano 1983, sia Cancemi, che aveva riferito della riunione svoltasi nel febbraio 1992 nel cui corso si era decisa l'eliminazione del magistrato.

Brusca aveva attribuito tale decisione a Salvatore Riina, Francesco Madonia, Raffaele Ganci e Giacomo Gambino, oltre che a suo padre Bernardo. Cancemi, invece, aveva indicato come partecipanti alla deliberazione, Salvatore Riina, Raffaele Ganci, Salvatore Biondino e Michelangelo La Barbera, oltreché lui stesso.

Occorre quindi soffermarsi su tali rilevantissimi temi processuali che riguardano le regole che governavano Cosa Nostra all'epoca dei fatti per cui è processo, la causale della strage e gli obiettivi che in quel determinato contesto storico si intendeva perseguire con detta azione criminale, la responsabilità concorsuale dei mandanti.

*



I PRECEDENTI PROGETTI DI ATTENTATO

Accertata la sicura riconducibilità della strage di Capaci a soggetti affiliati di Cosa Nostra, alcuni dei quali – per come osservato nell'apposito Libro concernente il ruolo degli esecutori materiali – ricoprivano al suo interno ruoli di vertice, in quanto membri della c.d. Cupola o Commissione provinciale, la Corte di prime cure verificava l'esattezza dell'ipotesi accusatoria secondo cui l'ideazione e volizione del delitto era da attribuire ai componenti della Commissione provinciale e di quella regionale, quali organi decisionali competenti a deliberare le strategie di interesse comune, ivi compresi i cosiddetti delitti eccellenti.

A tal fine l'esatta individuazione del movente del delitto appariva necessaria per stabilire se la strage rivestisse un'importanza strategica per l'intera organizzazione mafiosa o se, invece, avesse natura e portata più limitate, circoscrivibili nella sfera di interessi personali o settoriali di singoli esponenti di Cosa Nostra o di gruppi ristretti della compagine mafiosa.

Indubbiamente l'obiettivo dell'azione stragistica consumata a Capaci era da individuarsi nel giudice Falcone in quanto le persone che a lui si accompagnavano non erano in grado di pregiudicare gli interessi di Cosa Nostra, sicché costoro erano rimasti coinvolti nella strage, perché al momento dell'attentato si trovavano assieme al magistrato ed alla moglie, alla cui sicurezza erano addetti.

Tale opinione trova giustificazione nella circostanza che già da tempo Cosa Nostra aveva progettato vari attentati ai danni del dr Falcone, per come risultava dalle molteplici e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi in prime cure. Tuttavia i predetti progetti non si erano concretizzati, né erano giunti ad uno stadio giuridicamente rilevante, neanche sotto il profilo del tentativo, a differenza del fallito attentato posto in essere all'Addaura in data 21 giugno 1989.

*



L'ADDAURA

Per com'è notorio, personale della Polizia di Stato rinvenne tra gli scogli, a pochi metri dalla riva, una borsa sportiva, collocata lungo il percorso che necessariamente il dr Falcone avrebbe dovuto seguire per raggiungere il mare dalla villa che aveva preso in locazione per il periodo estivo.

All'interno del borsone fu rinvenuto un ordigno esplosivo, costituito da cinquantotto cartucce, per un presumibile peso complessivo di oltre undici chili e dei detonatori, collegati ad un'apparecchiatura elettrica azionabile con comando a distanza e, forse, innescabili anche con dispositivo a contatto (cfr. relazione di consulenza tecnica collegiale dei periti Corazza, Delogu e Lo Torto, acquisita agli atti).

Dagli accertamenti compiuti era emerso che l'ordigno era stato collocato in quel luogo tra le ore 11,00 e le 14,00 del giorno precedente. Inoltre, dal 18 giugno si trovava a Palermo una delegazione di magistrati e di funzionari di polizia elvetici, guidati dalla dr.ssa Carla Del Ponte, per effettuare una rogatoria nell'ambito di indagini sul riciclaggio internazionale di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti. Per questa ragione la delegazione si era incontrata col giudice Falcone, che stava conducendo indagini collegate nell'inchiesta denominata "Pizza Connection". In ordine alla matrice di tale attentato di particolare rilievo apparivano le dichiarazioni di Giovan Battista Ferrante e Giovanni Brusca.

Ferrante, all'udienza del 24 ottobre 1996, ha riferito che, pochi giorni prima che si diffondesse la notizia del fallito attentato dell'Addaura, aveva prelevato, per ordine del Biondino, un quantitativo di circa 30-40 chili di esplosivo in candelotti da circa 3-4 centimetri; esplosivo che, secondo quanto riferitogli dal Biondino, era stato richiesto da Antonino Madonia, figlio del capomandamento di Resuttana, nel cui territorio ricadeva l'Addaura.

Brusca, dal canto suo, ha dichiarato, all'udienza del 27 marzo 1997, che pochi giorni dopo il fallito attentato aveva incontrato Salvatore Riina, il quale gli aveva espresso il suo disappunto per l'insuccesso, in quanto si era perso il momento giusto per attuarlo. Difatti, il dr Falcone era oggetto di critiche delegittimanti provenienti da una parte dell'ambiente giudiziario, per cui si poteva attribuire la responsabilità dell'attentato a personaggi dei servizi segreti.

Sullo stesso argomento Brusca era tornato a parlare con il Riina quando era stata divulgata la lettera anonima con cui si muovevano delle accuse all'operato di magistrati palermitani, tra i quali il dr Falcone. In quell'occasione il Riina, oltre a rammaricarsi ancora del fallimento dell'attentato, ne aveva rivendicato la paternità a Cosa Nostra.

Ulteriore conferma di tale circostanza il Brusca aveva poi avuto dal Riina allorché i mezzi di informazione avevano dato notizia delle indagini sul dr Di Pisa, quale possibile autore della lettera anonima suddetta.

*

Resta sullo sfondo di tale attentato, oggetto di autonomo procedimento giudiziario, l'adombrata causale legata all'esigenza di attentare alla vita del dr Falcone e della dr.ssa Del Ponte, a cagione dell'attività di contrasto nei confronti della criminalità svolta da entrambi, e nel contempo impedire che venissero formalizzate le accuse contro il dr Contrada da parte di Oliviero Tognoli.

Sul punto si è soffermata la pubblica accusa evidenziando, alla stregua delle dichiarazioni rese dalla dr.ssa Del Ponte, come il Tognoli, che aveva informalmente indicato il dr Contrada come colui che ne aveva favorito a Palermo la fuga all'estero, si era rifiutato di formalizzare queste accuse a richiesta del dr Falcone, che assieme al magistrato svizzero aveva interrogato nel corso di commissione rogatoria il predetto Tognoli.

Tuttavia, la palese labilità dell'inquietante ipotesi affacciata, per come si avrà modo di vedere in seguito, non incide sul quadro probatorio tracciato dai primi giudici.

*



Le attività istituzionali del magistrato

Le incontestabili emergenze processuali evidenziano, ad avviso dei primi giudici, che tutti i progetti di attentato ai danni del giudice Falcone avevano trovato la loro diretta causa nell'attività giudiziaria svolta da quest'ultimo; attività che era stata incessantemente volta a contrastare il dilagare del fenomeno mafioso, le cui propaggini si erano estese a vari settori del tessuto politico, economico e sociale non esclusivamente siciliano.

I vertici di Cosa Nostra, infatti, intendevano eliminare proprio quel magistrato che aveva dedicato la sua vita professionale, prima nell'ambito degli Uffici Giudiziari di Palermo e poi presso il Ministero di Grazia e Giustizia, all'incisivo contrasto dell'attività di tale sodalizio criminale, per il quale egli rappresentava da anni, con intensità sempre crescente, il maggior pericolo.

L'attività giudiziaria del dr Falcone e la produzione legislativa del Ministero, in massima parte adottata nelle forme della decretazione d'urgenza, che si giovava del prezioso apporto tecnico del predetto magistrato, aveva prodotto per gli affiliati a Cosa Nostra effetti particolarmente negativi.

La straordinaria capacità del dr Falcone di individuare gli obiettivi e gli strumenti più idonei per colpire al cuore la struttura e gli interessi di tale organizzazione criminale, aveva fatto sì che, non a caso, i più concreti progetti di attentato contro di lui fossero coincisi con i momenti più importanti della sua attività giudiziaria, caratterizzata, tra l'altro, dall'avvio di rilevanti collaborazioni con la giustizia di soggetti, come Tommaso Buscetta, le cui dichiarazioni avevano dato un contributo preziosissimo alle indagini sfociate nel primo maxiprocesso di Palermo.

Né appariva casuale il fatto che, dopo l'emissione della sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio del maxiprocesso e sino al 1989, data dell'attentato all'Addaura, non erano stati coltivati ulteriori progetti di attentati ai danni del magistrato, atteso che in quegli anni erano prevalse altre impostazioni in ordine ai metodi di indagine in materia di criminalità organizzata nell'Ufficio giudiziario in cui il dr Falcone prestava servizio, imbrigliandone concretamente l'attività e rendendola, quindi, meno pericolosa per Cosa Nostra.

L'attentato all'Addaura, invece, coincise significativamente con un periodo in cui

il dr Falcone concorreva alla nomina a Procuratore Aggiunto di Palermo; ufficio dal quale avrebbe potuto avviare e dirigere delle indagini nei confronti di Cosa Nostra con un pool qualificato di inquirenti. Ma tale attentato coincise anche con un periodo di velenose polemiche che, dall'interno degli uffici giudiziari, delegittimavano l'operato del dr Falcone, creando il terreno più adatto per la consumazione di un progetto criminoso ai suoi danni.

Dopo quest'ultimo fallito attentato e sino alla strage di Capaci, non erano emerse dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o da altri elementi ricavabili aliunde, indicazioni di ulteriori progetti contro la vita del magistrato, che si era trovato in una nuova situazione di difficoltà all'interno dell'Ufficio di Procura, ove le sue iniziative investigative venivano ostacolate, secondo quanto era emerso dalle testimonianze, assunte nel presente processo, dei suoi colleghi, che avevano raccolto anche le sue lamentele al riguardo.

Il nuovo ruolo di altissimo profilo istituzionale presso il Ministero, pronto a recepire nelle sua massima espressione politica le iniziative del dr Falcone, traducendole in provvedimenti di portata generale, diede luogo ad un insolito connubio che determinò effetti negativi per Cosa Nostra, che vista tramontare l'illusione che il trasferimento del magistrato a Roma potesse comportare il suo allontanamento dai tradizionali interessi investigativi, avvertì in maniera sempre più pressante l'esigenza di rinverdire il mai sopito proposito di eliminarlo, tanto più che sussisteva il concreto rischio che lo stesso potesse assumere la direzione della Procura Nazionale Antimafia, così coordinando dalla Capitale le indagini sulla mafia e le altre omologhe organizzazioni di stampo mafioso.

Inoltre, il negativo esito del maxiprocesso, celebratosi innanzi alla Corte di Cassazione, aveva determinato per i vertici di Cosa Nostra conseguenze che andavano al di là degli annullamenti delle assoluzioni di vari componenti della Commissione di Palermo per omicidi di particolare rilievo. Difatti, alla stregua dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte (con la sentenza n. 80/92), che aveva ribadito il criterio dell'unitarietà di tale organizzazione e delle competenze della predetta Commissione in relazione agli omicidi di interesse comune, si apriva la strada alle quasi certe future condanne per tali condotte, riducendo i margini di impunità dei

vertici del sodalizio per i cosiddetti omicidi eccellenti.

La seconda implicazione negativa che scaturiva da tale sentenza era costituita, per come emergeva in modo inequivocabile dalle concordi dichiarazioni dei collaboranti, dalla constatata incapacità da parte dei tradizionali referenti politico-istituzionali del sodalizio di far sì che venisse designato a presiedere il Collegio giudicante il dr Corrado Carnevale, nella cui giurisprudenza si confidava, ovvero che quest'ultimo ne facesse parte se il maxiprocesso fosse stato assegnato alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Per conseguire tali obiettivi Cosa Nostra ebbe ad attivare i canali di cui disponeva, ma tale iniziativa trovò un serio ostacolo nel dr Falcone e in quegli ambienti politico-istituzionali, trasversali alle varie forze politiche, che intendevano sostenerne l'attività di contrasto al dilagare della criminalità organizzata, tant'è che, su iniziativa del ministro Martelli (e del Primo Presidente) vennero applicati dei criteri di rotazione allo scopo di impedire la concentrazione di tutti i più importanti processi di mafia nelle mani di pochi magistrati, con tutti i rischi di pesante condizionamento che potevano derivarne.

Da qui la decisione dei vertici di Cosa Nostra, riferita dai predetti collaboratori di giustizia, di eliminare da una parte i predetti referenti politico-istituzionali, che si erano ormai rivelati dei "rami secchi", non più idonei a svolgere la loro tradizionale funzione di garanzia e copertura dell'attività di questa organizzazione, e dall'altra di impedire il consolidamento delle posizioni istituzionali del dr Falcone, che aveva arrecato così gravi pregiudizi all'organizzazione stessa, che si sentiva ancor più minacciata dalla sua probabile nomina a Procuratore Nazionale Antimafia.

Nell'ambito della strategia unitaria di Cosa Nostra, volta ad eliminare chi rappresentava un pericolo per l'organizzazione, venne attuata la strage di Capaci, con l'obiettivo di sopprimere il più temuto degli avversari di Cosa Nostra tra coloro che ricoprivano incarichi istituzionali. Inoltre, furono posti in essere anche dei progetti di attentato ai danni del ministro Martelli, che aveva riferito di due episodi in tal senso, confermando così le dichiarazioni rese al riguardo da vari collaboranti.

Nonostante da parte di vari difensori fossero stati ipotizzati moventi diversi di tale strage, ad avviso della Corte di prime cure, quelli che si ponevano come alternativi, rispetto a quello della vendetta, riconducibile ai vertici di Cosa Nostra, erano rimasti allo stato di mere illazioni, che non potevano validamente contrapporsi alla concretezza degli elementi probatori emersi nel corso del giudizio.

Ed invero, per come si avrà modo di vedere analizzando il c.d. tema "mandanti occulti", portatori di ulteriori eventuali moventi esterni al sodalizio mafioso che potevano avere esercitato un'influenza sinergica nella determinazione della strage, tali elementi erano e sono rimasti nell'ambito del presente processo allo stadio di semplici congetture, che non assumono alcun decisivo rilievo ai fini di escludere la responsabilità degli odierni appellanti.

*



LE CONCAUSE EMERSE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI APPELLO

Il quadro di riferimento, nel cui ambito va collocato l'episodio delittuoso per cui è processo, si è ulteriormente arricchito rispetto a quello delineatosi in primo grado, giacché in questa sede si sono registrate le ulteriori dichiarazioni dei collaboranti di cui è stato ammesso l'esame, come nel caso di Siino, ovvero il riesame, come nel caso di Brusca e Cancemi.

È quindi opportuno ripercorrere, alla stregua delle nuove acquisizioni probatorie, gli elementi di giudizio già apprezzati dai primi giudici, avuto riguardo alla strategia stragista promossa dai vertici di Cosa Nostra con particolare riferimento al movente della strage.

Sul punto nodale della questione, su cui hanno fatto vertice i difensori per sostenere la tesi secondo cui la stagione delle stragi era stata voluta e perseguita da un ristretto direttorio, che aveva imposto le proprie scelte criminali, rispetto alle quali gli altri capi mandamento e rappresentanti provinciali avevano assunto un atteggiamento supino e non prestato alcun consenso, deve, invece, osservarsi che Brusca, dilatando meglio l'orizzonte probatorio ed innovando sulle sue originarie dichiarazioni ha fatto riferimento ad un vasto progetto criminale, approvato dai massimi esponenti di Cosa Nostra che intendevano perseguire un preciso disegno politico, al precipuo fine di riequilibrare i rapporti con lo Stato attraverso nuovi referenti da individuare nei tradizionali settori della politica e dell'economia

Nello specifico Brusca, ribadendo quanto già precisato in prime cure, ha riferito che tutti i capi mandamento erano a conoscenza delle problematiche che involgevano gli interessi di tutta l'organizzazione ("qualsiasi cosa...che compete a...tutta l'organizzazione..."; pag. 41, ud. del 16 giugno 1999), ancorché le riunioni avvenissero per gruppetti, escludendo, per converso, che la strage potesse essere l'opera di un ristretto gruppo, per come aveva ab initio sostenuto, suscitando la legittima incredulità ed il sospetto sulla genuinità delle sue dichiarazioni sul punto dei primi giudici che avevano disatteso l'assunto, sul fondato rilievo che, essendo mutato il quadro di riferimento politico-istituzionale rispetto al lontano 1983, era stata riattualizzata la decisione, a suo tempo adottata e mai revocata, di eliminare il dr Falcone, e ciò in accordo con quanto riferito da Salvatore Cancemi.

IL CONTRIBUTO DI BRUSCA E SIINO

Le ulteriori indicazioni fornite dai collaboranti Giovanni Brusca ed Angelo Siino non solo hanno confermato il movente principale dell'eliminazione del giudice Falcone, ma hanno consentito di individuare, quale causale concorrente, la finalità preventiva di impedire che il magistrato potesse stimolare delle investigazioni nel settore nevralgico della gestione illecita degli appalti su cui convergevano gli interessi, non esclusivamente economici, di Cosa Nostra.

Le dichiarazioni rese da Brusca, in sede di rinnovazione del suo esame, si inseriscono nella suesposta ricostruzione, che merita di essere condivisa, completandola e arricchendola di apprezzabili nuovi elementi, sia per quanto attiene alle specifiche ragioni dell'eliminazione del giudice Falcone, sia, per come si vedrà in seguito, per quanto riguarda l'individuazione degli obiettivi rientranti nel disegno strategico perseguito, sia per quel che attiene ai contatti che i vertici di Cosa Nostra avevano avuto con rappresentanti delle istituzioni, parallelamente alle azioni militari eseguite e progettate nei confronti dello Stato per realizzare le suddette finalità politiche.

Con specifico riferimento al movente dell'eliminazione del giudice Falcone, Brusca ha dichiarato che la soppressione del dr Falcone era da ricollegare alla sua azione estremamente incisiva nei confronti di Cosa Nostra, di cui il magistrato era considerato un nemico storico.

In effetti, a partire dai primi anni '80, il dr Falcone aveva indagato sui cugini Salvo; aveva istruito i procedimenti "Pizza Connection" e "Big John"; aveva acquisito le preziose collaborazioni di Buscetta e Contorno ed istruito il maxiprocesso. Inoltre, aveva svolto le indagini su Ciancimino, sui Costanzo, sul tema dei rapporti mafia-appalti, e si era, poi, recato a Roma, dove aveva inciso sull'esito del maxiprocesso.

Pertanto, nel corso della riunione del febbraio 1992, era stata rinnovata l'originaria decisione di eliminare il dr Falcone, in quanto i vertici di Cosa Nostra ritenevano di ottenere un risultato positivo attraverso l'eliminazione del magistrato che aveva condizionato, assieme al ministro Martelli, l'esito del maxiprocesso che in quel momento storico era il problema più importante per l'organizzazione.

Al riguardo Brusca ha riferito che vi erano stati molti tentativi di condizionare l'esito del processo: tramite i cugini Salvo e l'on. Salvo Lima si sperava nell'intervento dall'on. Andreotti. Tuttavia, Riina non era riuscito nell'intento, per cui da quel momento, si decideva di portare a compimento il progetto di eliminazione del dr Falcone, quello dell'on. Lima, perché prima "amico e poi traditore", e di ampliare la strategia stragista per sopprimere tutti coloro che "davano fastidio" all'organizzazione.

In particolare, al dr Falcone, si attribuiva la responsabilità di avere impedito che i tradizionali referenti politici intervenissero sulla Corte di Cassazione per condizionare l'esito del maxiprocesso in senso favorevole all'organizzazione, puntando "i suoi riflettori tramite agganci politici". Inoltre, sussisteva la preoccupazione che il magistrato, divenendo Procuratore Nazionale Antimafia, potesse imprimere un impulso alle investigazioni nel settore inerente la gestione illecita degli appalti, su cui aveva già investigato occupandosi del Comune di Baucina e anche di Angelo Siano, e, più in generale, su tutto ciò che rappresentava "l'utile" per Cosa Nostra. Difatti, il dr Falcone aveva già inciso con le sue inchieste sul riciclaggio di denaro sporco e sul traffico di stupefacenti (pagg. 168 e segg., ud. del 1° luglio 1999). Peraltro, il dr Falcone, attraverso le indagini sugli appalti aveva la possibilità di indagare nei confronti degli imprenditori e dei politici, con i quali i primi mantenevano rapporti anche nell'interesse di Cosa Nostra, e nel 1991 il predetto magistrato aveva contribuito a bloccare il progetto con cui l'organizzazione mirava ad impostare nuovi collegamenti con rappresentanti delle istituzioni per il tramite di strutture imprenditoriali (pagg. 172-173, ud. del 1° luglio 1999).

*

A ben vedere, dalle ulteriori precisazioni di Brusca emerge un'ulteriore spinta motivazionale che contribuì all'eliminazione del dr Falcone. Tale concausa, di natura preventiva, era volta a impedirgli di promuovere le investigazioni nel settore inerente alla gestione illecita degli appalti in maniera ancora più efficace di quanto aveva fatto in passato; un'azione che avrebbe inciso o, comunque, compromesso i nuovi rapporti in fase di consolidamento tra Cosa Nostra ed i nuovi referenti nei settori dell'economia e della politica.

Tale ulteriore ipotesi, affacciata nel corso del giudizio di gravame, ha trovato conferma nella deposizione del dr Antonio Di Pietro, il quale, escusso nell'ambito del processo di Via D'Amelio ter, ha riferito di aver parlato con il dr Borsellino e di aver accennato al dr Falcone dell'intreccio tra politica, mafia ed imprenditoria che operava nel campo dei pubblici appalti, la cui gestione illecita era stata disvelata al Nord attraverso l'indagine su Tangentopoli e che poteva avere, come poi ebbe, sviluppo anche nelle regioni meridionali, come la Sicilia, la Campania e la Calabria ove dette imprese agivano (pagg. 23 e segg., ud. 21 aprile 1999).

*

La indicata causale preventiva ha trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese da Angelo Siino.

Il dichiarante, con specifico riferimento alle ragioni delle eliminazioni del giudice Falcone, ha riferito che nel corso del 1991 – quando già il Governo aveva emanato il decreto con cui si dispose il rientro in carcere dei boss imputati nel maxiprocesso, scarcerati per decorrenza dei termini – Salvo Lima gli aveva detto, alla presenza Ignazio Salvo, che il giudice Falcone “s’avia fottuto ‘a testa “ in quanto “quel cane rognoso si voleva mettere l’Italia nelle mani” (pag. 62, ud. del 17 novembre 1999). Pertanto, egli aveva pensato che Lima desiderasse l’eliminazione del dr Falcone, dal momento che Ignazio Salvo era un esponente di prestigio di Cosa Nostra.

A dire del Siino, le indagini promosse dal giudice Falcone nel settore della gestione illecita degli appalti, verso cui aveva mostrato un “crescendo di interessi”, avevano portato alla sua eliminazione. Difatti, in Cosa Nostra, e, in particolare, da parte di Pino Lipari e Antonino Buscemi, era cresciuta la consapevolezza che il dr Falcone avesse compreso la rilevanza strategica del settore appalti e che intendesse approfondirne gli aspetti: “questo sa tutte cose, questo ci vuole consumare” (pag. 74, ud. del 17 novembre 1999).

In maniera del tutto pertinente al tema, Siino ha rievocato l’esternazione pubblica del dr Falcone, avente ad oggetto il fatto che la mafia era entrata in Borsa; dichiarazione che aveva mandato su tutte le furie Antonino Buscemi, il quale, sentendo quelle parole, gli aveva manifestato la convinzione che il magistrato avesse com-

preso che dietro la quotazione in Borsa del gruppo Ferruzzi “c’era effettivamente Cosa Nostra” e che tra quest’ultima e una frangia del partito Socialista, riconducibile all’on. Claudio Martelli, era intercorso un accordo elettorale.

Peraltro, anche Giuseppe Madonia aveva manifestato il convincimento che il dr Falcone aveva compreso i legami tra mafia, politica e settori imprenditoriali.

Siino, con riferimento all’eliminazione del dr Borsellino, ha inoltre aggiunto che Salvatore Montalto, durante la comune detenzione nel carcere di Termini Imerese, facendo riferimento agli appalti, gli aveva detto: “ma a chistu cu ciù purtava a parlare di determinate cose”.

Il dr Borsellino, infatti, nel periodo immediatamente successivo alla strage di Capaci, aveva pubblicamente affermato che una pista da seguire era quella degli appalti. Ed invero, a dire del collaborante, “c’era stato un qualcosa che aveva determinato l’uccisione del dr. Falcone a causa del suo volersi infilare sulla questione appalti”.

*

Alla stregua di tali ulteriori acquisizioni probatorie è lecito affermare che, attraverso la gestione illecita degli appalti ed il connubio con gruppi economici-finanziari ed esponenti della politica, si era coagulato un cospicuo grumo d’interessi in capo ai vertici di Cosa Nostra, che ben può avere contribuito o, comunque, rafforzato il proposito di eliminazione del dr Falcone. Quest’ultimo, infatti, aveva compreso i sottesimi legami tra politici, imprenditori e mafia connessi agli appalti pubblici e, come per il passato, si apprestava ad incidere efficacemente su tale settore ricoprendo l’Ufficio di Procuratore Nazionale Antimafia.

Sul punto, Angelo Siino, il quale, pur non rivestendo il ruolo di uomo d’onore, ha impostato la propria esistenza criminale, all’interno dell’ambiente imprenditoriale-politico-mafioso, ha evidenziato di avere appreso che Pino Lipari aveva contattato l’on. Mario D’Acquisto affinché intervenisse nei confronti dell’allora Procuratore della Repubblica di Palermo, dr Giammanco, al fine di neutralizzare le indagini trasfuse nel rapporto c.d. “mafia-appalti” ed in quelle che si potevano stimolare in esito a tali risultanze.

*

Le ulteriori indicazioni di Angelo Siino consentono di apprezzare appieno l'evoluzione di Cosa Nostra, dopo la metà degli anni '80, nella gestione degli appalti. Difatti, da un ruolo prettamente parassitario, incentrato sulle "messe a posto", sui subappalti, sulle gestioni dei lavori per conto terzi, si era passati ad uno imprenditoriale, nel senso che la mafia aveva cominciato "a gestire direttamente l'aggiudicazione degli appalti ad imprese a lei vicine". Cosa Nostra, si era inserita "a tappeto" nella gestione "dei lavori conto terzi e nei subappalti", applicando "il pizzo sul pizzo", cioè decurtando le tangenti dirette ai politici dello 0,80%.

Al riguardo, Siino ha testualmente riferito: "Ma cambia nel senso che prima era prettamente parassitario, cioè si trattava semplicemente delle messa a posto, una tantum e'era l'interessamento per la gestione dei lavori contro terzi, subappalti. Invece negli anni '80 praticamente la mafia diventa imprenditrice, perché nel senso che la mafia comincia a gestire direttamente l'aggiudicazione degli appalti ad imprese a lei vicine e poi a tappeto comincia a gestire i lavori conto terzi, i subappalti e praticamente si inserisce nel... mette il pizzo sul pizzo, cioè, praticamente, mette questo 0,80, era a discapito della tangente politica" (pagg. 16-17, ud. del 17 novembre 1999).

*

Del mutamento del ruolo di Cosa Nostra nell'ambito della gestione degli appalti, ha riferito anche Brusca, precisando che Riina, ed i fratelli Buscemi in particolare, intendevano condizionare l'intero sistema imprenditoriale e politico, sfruttando e convertendo strutture aziendali già esistenti.

Emblematica al riguardo era la vicenda della "Reale Costruzioni", il cui ruolo Riina voleva potenziare, e che avrebbe dovuto sostituire l'Impresem di Filippo Salomone, in vista di incrementare i guadagni e di trovare nuovi agganci politici per consolidare il proprio potere.

In particolare, Riina gli aveva detto, a proposito di tale impresa "fai finta che è mia", perché era "il gestore di Siino" "quello che comandava a Siino", che era tenuto a eseguire i suoi ordini (pag. 46, ud. del 2 luglio 1999).

Al riguardo, Brusca ha precisato che, intorno a metà del 1991, Siino si era aggiudicato il lavoro di Piana degli Albanesi, l'EAS; che il Siino non intendeva accetta-

re l'invito a "fare associazione con questa impresa"; che pertanto gli aveva detto "vai avanti, fai finta che è mia", senza però dirgli a chi era riconducibile l'azienda; che l'interlocutore di Siino era Pino Lipari, persona di fiducia di Salvatore Riina e dei corleonesi; che aveva dato "carta bianca" al Siino, che doveva uniformarsi a quello che gli diceva di fare il Lipari: "tutto quello che dice Pino Lipari fai, senza nessun tipo di problema" (pagg. 58 e segg., ud. del 2 luglio 1999).

Brusca ha altresì riferito che Salvatore Riina agiva sia nell'interesse dell'intera organizzazione, sia in quello suo personale; che in tale progetto avevano avuto un ruolo Nino Buscemi, fratello di Salvatore, Catalano, consuocero di Vito Ciancimino e Pino Lipari.

Poiché gli era stato consigliato di coinvolgere l'impresa "De Bartolomeis", legata a Vito Ciancimino, Brusca aveva accostato l'interesse per queste due imprese da parte di Cosa Nostra all'iniziativa del Cap. De Donno. Difatti, l'ufficiale, d'intesa con il Ciancimino, intendeva creare delle imprese da infiltrare nel sistema mafioso degli appalti con il compito di acquisire informazioni e notizie che avrebbero consentito di effettuare "un grosso blitz".

Sempre sul tema della gestione illecita degli appalti e degli interessi riconducibili ai fratelli Antonino e Salvatore Buscemi, Brusca ha dichiarato che i predetti erano inseriti nel mondo dell'edilizia ed avevano contatti con il gruppo Ferruzzi; che vi erano delle imprese come la "Cisa" e, forse, la "Cogefar" a loro riconducibili che rientravano in detta struttura imprenditoriale; che dopo l'arresto di Salvatore Buscemi chi gestiva era il fratello Antonino, che si serviva di Angelo La Barbera; che l'ing. Bini rappresentava il gruppo Ferruzzi e partecipava alla spartizione dei lavori pubblici alle dipendenze di Pino Lipari e di Antonino Buscemi; che il predetto ing. Bini, doveva essere presentato a Filippo Salomone, il quale, a sua volta, si sarebbe dovuto adeguare al nuovo meccanismo di gestione.

Quanto ai rapporti tra i fratelli Buscemi, il gruppo Ferruzzi-Gardini e l'ing. Bini, Brusca ha evidenziato di avere appreso da Salvatore Riina che, a seguito della legge Rognoni-La Torre, i Buscemi avevano ceduto fittiziamente le imprese (la cava Bigliemi e una Soc. Calcestruzzi) al gruppo Ferruzzi; che Antonino Buscemi era rimasto all'interno della struttura societaria come impiegato; che l'ing. Bini rap-

presentava il gruppo in Sicilia e la Calcestruzzi S.p.A.; che i fratelli Buscemi si “tenevano in mano..... questo gruppo imprenditoriale in maniera molto forte” e potevano contare sulla disponibilità di un magistrato appartenente alla Procura di Palermo, di cui non ha voluto rivelare il nome; che Salvatore Riina, in epoca precedente all’interesse per l’impresa Reale, si era lamentato del fatto che i Buscemi non mettevano a disposizione dell’intera organizzazione i loro referenti (pag. 137, ud. del 2 luglio 1999).

Il dichiarante ha anche aggiunto che Antonino Buscemi aveva un ruolo anche nel nuovo progetto promosso dal Riina, a far data dagli anni 90-91; che, infatti, Buscemi, che aveva interessi societari nell’impresa Reale, doveva sedersi “nel tavolino per spartirsi i lavori”; che non era a conoscenza di quali fossero i referenti politici del gruppo Ferruzzi-Gardini.

In tale nuovo ordine di rapporti economici, il ruolo di Angelo Siino veniva limitato alla gestione degli appalti per un valore non superiore ai cinque miliardi di lire, posto che quest’ultimo doveva tornare a quelle che “erano le sue origini”, vale a dire occuparsi dei lavori dell’Amministrazione provinciale di Palermo. Pertanto, il Siino, su suo invito, aveva presentato a Filippo Salomone l’ing. Bini, che da quel momento avrebbe dovuto prendere il posto del predetto Siino.

Anche Salomone doveva essere ridimensionato, ma in ogni caso si dovevano sfruttare i suoi contatti politici con gli onorevoli Sciangula, Nicolosi e con Mannino.

*

Lo stesso Siino ha convalidato le dichiarazioni di Brusca ammettendo che, in effetti, l’impresa Reale gli era stata imposta nella costruzione della rete idrica di Piana degli Albanesi (lavori che ha collocato negli anni 1990-1991) come partecipante dei lavori; che Pino Lipari gli aveva detto di inserirla, altrimenti sarebbero “successi fracassi”; che, oltre ai Buscemi, vi erano anche altre persone che avevano interesse per questa impresa, che avrebbe dovuto acquisire un ruolo nel panorama imprenditoriale siciliano; che i Buscemi avevano fatto dell’impresa Reale “cosa loro”: l’avevano imposta nei lavori per l’acquedotto di Presidiana (lavoro nella zona di Cefalù), in determinati lavori in provincia di Palermo e, in particolare, in quelli della discarica della provincia di Palermo; che l’interesse dei Buscemi

per questa impresa rimontava al 1987, epoca del lavoro di Presidiana, e si accennavano negli anni a venire; che l'impresa Reale aveva delle "belle iscrizioni nell'albo nazionale dei costruttori per cui poteva essere spinta nella maniera dovuta", ma "aveva bisogno di fatturato"; che detta impresa era gestita dal cognato di Agostino Catalano, Nino Reale, anche se, nella sostanza, le decisioni venivano assunte da Antonino Buscemi e dall'ing. Bini; che aveva compreso che l'interesse maggiore, per l'impresa Reale, era quello di Riina, da quanto, nel corso degli anni 90-91, gli aveva detto Pino Lipari, e dall'interessamento inusitato di Giovanni Brusca (sempre nel medesimo periodo) che gli aveva detto "senti, Angelo, bisogna fare così e basta, perché sai, sennò c'è da fare una... un casotto con questa situazione" e che aveva preteso anche il pagamento del pizzo che "toccava alla zona da parte dell'impresa Reale" (pagg. 22-28, ud. del 17 novembre 1999);

Siino ha anche precisato che Antonino Buscemi aveva la possibilità di contattare, tramite Lorenzo Panzavolta, Raul Gardini che, in un'occasione, era venuto a Palermo, ove aveva vinto una gara di tiro a volo (pagg. 169-170, ud. del 24 novembre 1999).

Ha riferito che nel corso di una "tempestosa riunione", tenutasi presso l'abitazione di Pino Lipari nel 1988-89, quest'ultimo, di fronte alle lamentele dello stesso Siino per gli scontri continui che aveva con i Buscemi, gli rappresentava che costoro erano degli "intoccabili" perché avevano stretto un accordo, tramite Raul Gardini, direttamente con l'on. Martelli, che implicava un sostegno per la campagna elettorale del 1987. Le ragioni dell'appoggio elettorale andavano ricercate nell'interessamento da parte dei signori socialisti per una risoluzione dei problemi giudiziari inerenti a Cosa Nostra.

Ha aggiunto di avere avuto sentore di quest'accordo anche da altre fonti e Filippo Salomone gli aveva fatto capire che il politico intervenuto per promuovere l'incontro tra lo stesso Salomone, Bini e Buscemi, avente ad oggetto l'individuazione di un nuovo assetto nella gestione illecita degli appalti, era di area socialista (pagg. 46-50, ud. del 17 novembre 1999).

Il predetto Filippo Salomone forniva la garanzia, a Cosa Nostra, di "pagare" e "far pagare" gli altri imprenditori, nonché di poter disporre di "suoi agganci politici"

(l'on. Nicolosi, l'on. Mannino, Salvatore Sciangula, i socialisti che facevano capo al Capria ed i personaggi dell'agrigentino) (pagg. 31-34, ud. del 24 novembre 1999).

Il Siino ha anche riferito che l'interesse del mandamento di Caccamo nella gestione degli appalti, era iniziato con la gestione della costruzione della diga Rosa Marina, eseguita dall'impresa Astaldi, da parte di tale Catanese, il quale agiva nell'interesse di Francesco Intile; che quest'ultimo gli aveva confidato, durante l'ora d'aria all'interno del carcere di Termini Imerese, che avevano ricavato notevoli introiti da quest'opera che erano stati distribuiti al mandamento; che da quando era stato esautorato nella gestione del mandamento, Antonino Giuffré non gli aveva fatto avere alcunché (pagg. 40 e 41, ud. del 17 novembre 1999).

Precisava, ancora il dichiarante, che Antonino Giuffré lo aveva fatto mettere a sua disposizione per la gestione dei lavori della zona, per cui si erano tenute delle riunioni: una presso la sua abitazione, altre nella sede della "Siciliana Molinari", di proprietà di Nino Biancorosso, rappresentante della famiglia di Castronovo.

Nel corso di tali riunioni si era stabilito che il referente nella gestione illecita degli appalti doveva essere lui "passando sempre da Nino Giuffré".

Vi era stata, poi, una riunione presso l'abitazione del Giuffré, nel corso del 1991, durante la quale si era stabilito che egli avrebbe potuto trattare con Giuseppe Biondolillo, con Panzeca, con un certo Lobello e con Biancorosso, tutte persone di fiducia di Giuffré, ma che si "doveva passare sempre dal suo placito" (pagg. 44 e 45, ud. del 17 novembre 1999).

Il dichiarante ha anche riferito che Giuseppe Farinella, capo mandamento delle Madonie, non aveva tratto vantaggi dagli appalti, ma era intervenuto per l'assegnazione dei lavori a favore di Cataldo Farinella, allorquando Buscemi "voleva prevaricare", facendo sì che gli venisse assicurato il 40% dei lavori della costruzione della strada San Mauro-Gangi che ricadeva nel territorio del suo mandamento. Il restante 60% se l'era accaparrato il gruppo Buscemi-Ferruzzi (pagg. 21-22, ud. del 17 novembre 1999).

Quanto alla gestione degli appalti nella provincia di Trapani, il Siino si rivolgeva a Vito Di Benedetto, ma "chi gestiva effettivamente gli appalti era Francesco Messi-

na, inteso Ciccio "u muraturi", il quale agiva in sostituzione di Mariano Agate. Quest'ultimo era titolare dell'impresa "Calcestruzzi" a Mazara del Vallo (pagg. 166-168, ud. del 24 novembre 1999).

Il dichiarante era solito recarsi a Bagheria, nell'ufficio di Gino Scianna o in altri luoghi, per incontrare Giuseppe Madonia, al fine di riferirgli "le questioni inerenti appalti nella provincia di Caltanissetta" e per consegnargli del denaro (pag. 70, ud. del 17 novembre 1999).

Infine, Siino precisava che Bernardo Provenzano aveva specifici interessi nella gestione illecita degli appalti, lucrando per mezzo di un'impresa, la "Ital Costruzioni", alla quale "partecipava" tramite interposte persone (prima attraverso il cavaliere Randazzo e, poi, a mezzo di Enzo Giammanco di Bagheria). Aveva fatto aggiudicare a detta impresa alcune gare di appalto e, grazie a Filippo Salomone, aveva avuto uno "sbocco nei subappalti" (vedi pagg. 71 e 72, ud. del 17 novembre 1999).

*



CONCLUSIONI

La causale della strage di Capaci individuata dai primi giudici nella vendetta nei confronti del dr Falcone, nemico storico di Cosa Nostra, in esito alla disposta rinnovazione del dibattimento, si è indubbiamente ampliata essendo stato individuato un altro movente di natura preventiva.

Su tale punto deve convenirsi che l'eliminazione del magistrato, s'inquadrava indubbiamente in una più ampia strategia unitaria dell'organizzazione, nel cui ambito venivano posti in essere e programmati svariati attentati.

Tale azione era stata in primo luogo indirizzata nei riguardi dei tradizionali referenti politico-istituzionali che avevano tradito le aspettative di Cosa Nostra in quanto non erano stati in grado di influire sull'esito del maxiprocesso, che financo era stato sottratto al presidente Carnevale, atteso che era rimasto frustrato anche il tentativo volto ad ottenere che quest'ultimo componesse il collegio giudicante, qualora il giudizio fosse stato assegnato alle Sezioni Unite della Suprema Corte.

Altra concausa era stata individuata nell'eliminazione di coloro che ricoprivano cariche istituzionali e rappresentavano un pericolo per l'organizzazione come il ministro Martelli, ed il dr Falcone, che era ritenuto il più temuto degli avversari di Cosa Nostra.

Il quadro probatorio apprezzato in prime cure, si è arricchito alla stregua delle ulteriori indicazioni fornite da Giovanni Brusca e Angelo Siino, che vanno ad aggiungersi alle indicazioni provenienti da Leonardo Messina.

Alla luce delle loro dichiarazioni ha trovato conferma il movente principale, cui si è aggiunta, quale concausa dell'eliminazione del magistrato, l'ulteriore finalità preventiva volta ad evitare le investigazioni nel settore della gestione illecita degli appalti, del tutto prevedibili a cagione dell'attività anteatta del magistrato e di quella attuale e futura, atteso che sicuramente il dr Falcone avrebbe ricoperto l'alto incarico di Procuratore Nazionale Antimafia che metteva in un serio pericolo gli interessi vitali di Cosa Nostra.

Si profila quindi la finalità preventiva, quale causa accessoria, ma non per questo meno pregnante, che si aggiunge alle motivazioni già indicate che determinarono l'eliminazione del dr Falcone, atteso che il settore degli appalti pubblici, per la

vitalità degli interessi gestiti da Cosa Nostra, era di per sé sufficiente a giustificare tale scelta, per come si desume dal compendio delle dichiarazioni dei collaboranti che sono stati esaminati su tale punto.

Ed invero, sia Siino che Brusca, hanno delineato nel corso del loro esame l'evolversi dei rapporti tra politica, mafia e settori imprenditoriali, atteso che ormai da tempo erano state dismesse le originarie metodologie parassitarie legate all'esazione del pizzo avendo Cosa Nostra progressivamente assunto un atteggiamento diverso volto a realizzare un controllo diretto del settore degli appalti pubblici attraverso la loro gestione illecita che vedeva partecipare alla spartizione della lucrosa torta esponenti della politica del mondo imprenditoriale e della mafia.

Con la costituzione di comitati d'affari che si sedevano attorno al c.d. "tavolino", per come riferito dal Siino, si era creato in Sicilia un perverso meccanismo dove gli interessi dei singoli referenti trovano una soluzione governata da precise regole spartitorie che prevedevano, oltre la tradizionale presenza dei grandi gruppi economico-imprenditoriali e degli esponenti della politica, anche quella di Cosa Nostra che anche attraverso le imprese paramafiose faceva sentire la sua presenza e si poneva come interlocutore istituzionale, se così si può dire, nella lottizzazione delle gare di appalto, da sempre appannaggio esclusivo dei comitati d'affari gestiti dalla politica e dall'imprenditoria.

La spartizione delle tangenti, erogate dalle imprese che si aggiudicavano gli appalti pubblici, trovava quindi un altro referente non legato al mondo della politica e/o istituzionale che attraverso il meccanismo delle "messe a posto" di cui ha riferito il Siino si aggiudicava una cospicua fetta di illeciti guadagni.

Orbene l'opera di infiltrazione di Cosa Nostra nel delicato settore degli appalti pubblici si è realizzata attraverso la mediazione di personaggi, come il Siino, in condizione di conoscere e governare i peculiari meccanismi di gestione della gare di appalto e pertanto in possesso di una solida rete di relazioni che attraversa i settori della politica, dell'imprenditoria e delle istituzioni. Tale attività di penetrazione nel settore degli appalti, non riconducibile a metodiche rozze, quali quelle legate alla imposizione del pizzo e/o di subappalti, viene affidata a soggetti i quali, pur non essendo affiliati a Cosa Nostra, erano in grado di assicurare il persegui-

mento delle finalità che Cosa Nostra si era prefissata.

Indubbiamente, tra questi soggetti un ruolo di primo piano era stato svolto da Angelo Siino, che avvalendosi delle conoscenze nel campo politico-istituzionale, aveva sperimentato un efficiente sistema di turnazione nell'aggiudicazione degli appalti anche nell'interesse di Cosa Nostra, di cui, per come esattamente osserva l'accusa, aveva agito come longa manus.

Indubbia appare la rilevanza delle dichiarazioni rese nell'ambito del presente giudizio da Siino, che essendo stato l'ideatore del sistema criminale della spartizione degli appalti pubblici, nonché l'anello di congiunzione tra la mafia ed il modo politico-istituzionale e quello dell'imprenditoria, era stato oggetto delle indagini condensate nello storico rapporto "Mafia e appalti" che aveva suscitato l'interesse del dr Falcone.

Sul punto il Siino ha avuto modo di precisare che nel corso di alcune conversazioni intercettate si era fatto riferimento alla "grande S" che erroneamente era stata identificata per il dichiarante, mentre in realtà si trattava di Filippo Salomone che aveva assunto un ruolo di primo piano nella spartizione dei grandi appalti pubblici a discapito del Siino che era stato ridimensionato per volere dello stesso Riina che lo aveva relegato "alle sue origini" affidandogli solo gli appalti non superiori a cinque miliardi: quelli della provincia di Palermo.

Orbene, l'errore investigativo aveva consentito a Filippo Salomone, principale protagonista del sistema di lottizzazione illecita degli appalti, di continuare ad agire del tutto indisturbato per molto tempo.

Tuttavia, il rapporto in questione, oltre ad essere oggetto delle attenzioni del dr Falcone, aveva sollecitato l'interesse del dr Borsellino, che aveva raccolto le dichiarazioni di Leonardo Messina che aveva intrapreso la sua collaborazione proprio nel mese di giugno del 1992, subito dopo la strage di Capaci, e su tale tema erano iniziate le indagini della Procura di Milano.

Il Messina aveva riferito degli interessi di Giuseppe "Piddu" Madonia, rappresentate della provincia mafiosa di Caltanissetta, nel settore degli appalti e dei suoi legami col gruppo corleonese a Bagheria per come confermato da Siino.

I fratelli Antonio e Salvatore Buscemi, il primo uomo d'onore ed il secondo capo-

mandamento di Boccadifalco, soci in alcune imprese, alla fine degli anni '80 per volere di Riina avevano assunto un progressivo e rilevante ruolo nel settore degli appalti pubblici che aveva determinato il ridimensionamento di quello ricoperto da Angelo Siino.

Quest'ultimo ha riferito che il gruppo Ferruzzi, facente capo a Raul Gardini e, dopo la sua morte, all'ing. Bini e a Lorenzo Panzavolta, che intendeva operare in Sicilia si era avvalso della protezione mafiosa dei fratelli Buscemi, i quali, a loro volta, in cambio della protezione offerta, potevano avvalersi della copertura e del prestigio del potente gruppo finanziario ravennate che vantata anche importanti agganci politici.

Ed invero, al fine di evitare il sequestro e la confisca delle imprese riconducibili ai fratelli Buscemi, le stesse erano state acquistate dal gruppo Ferruzzi che aveva assunto Antonio Buscemi, il quale rimaneva all'interno della struttura imprenditoriale.

Sia Siino che Brusca hanno riferito che l'esigenza dei fratelli Buscemi era in realtà un'esigenza di tutta l'organizzazione, tant'è che se ne era interessato lo stesso Riina che aveva promosso tra i predetti fratelli Buscemi, l'imprenditore Filippo Salamone e il gruppo Ferruzzi per il tramite dell'ing. Bini, la costituzione di un comitato d'affari che, esautorando il Siino, avrebbe dovuto regolare la spartizione degli appalti d'intesa con i politici, gli imprenditori e Cosa Nostra.

In questo sistema di lottizzazione dei grandi appalti pubblici si inserisce la vicenda dell'impresa Reale, cui sono legati gli interessi di Riina dei fratelli Buscemi, ad ulteriore conferma del ruolo strategico che tale azienda doveva assumere nel panorama imprenditoriale siciliano, similmente alla Impresem di Filippo Salamone che doveva sostituire nell'ottica di Cosa Nostra.

A dire del Siino l'impresa Reale avrebbe dovuto assumere un ruolo di primo piano nel panorama imprenditoriale siciliano, e, segnatamente, per come riferito da Brusca, doveva consentire di individuare nuovi referenti politici.

In tal senso vanno lette le dichiarazioni di Siino che ha precisato, per averlo appreso da Pino Lipari nel corso di una riunione tenutasi nel 1988 o nel 1989, che i Buscemi erano degli "intoccabili" perché tramite Raul Gardini aveva stretto un accor-

do con l'on. Martelli finalizzato al sostegno nella campagna elettorale del 1987; circostanza questa confermata anche da Giovanni Brusca, Salvatore Cancemi e riscontrata dagli esiti elettorali riferiti da dr Bò.

Ed invero nel 1987 Cosa Nostra decise di non appoggiare la Democrazia Cristiana in quanto intendeva mandare un chiaro segnale al partito che era stato il referente tradizionale. Al riguardo Siino ha citato le elezioni regionali del 1987 che erano sfruttate allo stesso scopo, tant'è che Cosa Nostra decise di appoggiare lo sconosciuto candidato socialista Tony (Fony) Barba, soprannominato in gergo "ù signali" proprio per mandare un segnale chiaro al suo tradizionale referente politico.

Sul medesimo punto, involgendo nell'iniziativa Michelangelo La Barbera, sostituto di Salvatore Buscemi, capomandamento di Boccadifalco e fratello di Antonino Buscemi, Brusca ha precisato: "Guardi, io sul punto sono stato interrogato in fase preliminare, non sono stato in condizione, ho fatto delle deduzioni però rimangono tali. Non so con chi è stato il tramite. Io gli posso dire che noi abbiamo votato in... per le regionali - è un nome che non mi posso dimenticare - un certo (Tony) Barba ed altri, per le provinciali. Per le nazionali c'era... c'era, se non ricordo male, c'era Martelli, c'era Fiorino e qualche altro, non... non glielo so dire con precisione. So solo che abbiamo avuto l'input, abbiamo avuto Angelo La Barbera, uomo d'onore della famiglia di Boccadifalco, ci ha portato i volantini e noi subito ci siamo attivati per cominciare a cercare i voti per l'onorevole Martelli." (pag. 159 e segg., ud. 2 luglio 1999)

Giova ricordare che il dibattimento di primo grado del maxiprocesso era iniziato nel febbraio del 1986 e che già nel corso di quel giudizio si era tentato di far decorrere i termini di custodia cautelare per gli imputati mediante la richiesta di lettura integrale di migliaia di pagine processuali, mediante la strumentale richiesta dei difensori in aperto contrasto con una prassi processuale di segno opposto ormai consolidatasi nel tempo. Tale pretestuosa manovra difensiva era stata vanificata dalla legge Mancino-Violante del 1987 che introduceva nel codice di rito penale una norma che consente di indicare gli atti da utilizzare per la decisione in luogo della loro effettiva lettura. Quindi sfumata la possibilità della scarcerazione per perenzione dei termini di custodia cautelare si pensò di mandare un segnale forte ben

comprensibile sul versante politico che si tradusse nel successo elettorale della lista socialista capeggiata dall'on. Claudio Martelli. La finalità di tale scelta era duplice in quanto da un lato il Partito Socialista aveva mostrato una particolare sensibilità per la questione giustizia mentre la Democrazia Cristiana non si era adeguatamente impegnata per risolvere i problemi giudiziari di Cosa Nostra.

Di tale accordo elettorale, da cui Cosa Nostra ritenne di trarre un immediato vantaggio a cagione della modifica delle norme che disciplinavano le misure di prevenzione nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni di stampo mafioso, ha riferito anche Cancemi, precisando che furono restituite le patenti a mafiosi.

Il collaborante, a proposito di contatti in epoca precedente all'88, '89 tra Cosa Nostra e l'onorevole Martelli, ha dichiarato: "...Sì, c'erano, c'erano... i contatti c'erano e sicuramente, perché abbiamo fatto una riunione credo, se non faccio confusione sempre nei tempi, nell'87 e c'è stata una riunione e Riina ha dato ordine di... di votare per il Partito Socialista, in particolare per il Ministro Martelli, Fiorino e Lombardo, e quindi abbiamo comunicato in tutti i mandamenti che si doveva portare queste persone, il Partito Socialista. Io mi ricordo, questo lo posso dire con... con assoluta certezza, mi ricordo che è stato nell'88 o nell'89, ma credo nell'88, che c'è stato un Decreto Legge fatto del Ministro Martelli e centinaia di persone di Cosa Nostra che avevamo la patente ritirata, per motivi di diffida, per questi motivi ritirata, ci siamo andati a prendere, dopo questo Decreto, i vecchi... c'è stato questo patto con Riina, ci siamo andati a prendere tutte le patenti in Prefettura."

Ed ancora: "E sì, lo so perché... c'è stata fatta una riunione, credo che è stata nell'87, in una riunione che Riina ha comunicato che si doveva votare per il Partito Socialista, in particolare Martelli, Fiorino e Lombardo, questi tre nomi io mi ricordo, che c'era stato un patto che... con Riina e quindi cosa che è avvenuta, che noi abbiamo... ci abbiamo dato i voti, li abbiamo comunicati in tutti i mandamenti e ci abbiamo dato i voti al Partito Socialista, e poi, credo nell'88, c'è stato un Decreto Legge fatto del Ministro Martelli di allora, e quindi tramite questo Decreto Legge ci siamo andati a ritirare tutti le patenti, centinaia di persone di Cosa Nostra che le avevamo queste patenti ritirati. E io mi ricordo che proprio io in persona

andavo pigliando parenti, amici e portarli a farli votare, ce li accompagnavo io con la macchina.”

A tal proposito il Cancemi ha indicato significativamente il commento di sua zia, Maddalena Priolo, da lui indotta a votare il Partito Socialista in luogo della Democrazia Cristiana: “ Totuccio, io haiu vutatu sempre ppi’ ù Signuruzzu, ora tu m’ha fari vutari ppi’ ‘sti cristiani. Ma cu sù ‘sti cristiani?’...Mi ha voluto dire: “Io ho votato sempre...” perché secondo quella mentalità antica la Democrazia Cristiana era nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, ora io poi ci avevo proposto di votare ppi’ i socialisti, lei pensava che stava facendo un tradimento a nostro Signore Gesù Cristo. Questo lei mi ha voluto dire. Ma io ci dissi: “No, non ti preoccupare, sono persone che mi devono dare aiuto. Non ti preoccupare”. Insomma, e l’ho accompagnata, mi ricordo, io a questa sorella di mia mamma e a farla votare.” (pagg. 122 e segg., ud. del 22 ottobre 1999)

Lo stesso Siino aveva avuto sentore anche da Filippo Salomone, dal quale aveva saputo che il politico che si era interessato per promuovere un nuovo assetto nella gestione degli appalti in Sicilia era di area socialista.

Anche il dr Falcone aveva avuto conoscenza di tale accordo, di cui il Siino aveva avuto modo di parlare in più occasioni con l’on. Lima - il quale aveva maturato la convinzione che per tale ragione l’on. Martelli si piegava ad ogni richiesta del dr Falcone - con Pino Lipari, Giuseppe Madonia, Pippo Calò, Brusca con Antonio Buscemi, il quale gli aveva detto: “questo sa tutte cose, questo ci vuole consumare”.

Alla stregua di tali ulteriori acquisizioni processuali, deve convenirsi con l’accusa sul ruolo di collegamento con settori della politica che le imprese vicine a Cosa Nostra avevano giocato nel tempo, per cui, pur cambiando le aziende, non erano mutati gli interessi perseguiti dalla mafia ed i soggetti che li coltivavano, come nel caso dei fratelli Buscemi collegati attraverso il gruppo Ferruzzi al Partito Socialista.

Anche l’impresa Reale, che avrebbe dovuto sostituire la Impresem di Filippo Salomone, che in quel momento godeva dei migliori agganci politici, doveva servire ad instaurare nuovi rapporti, avendo i vertici di Cosa Nostra deciso di recidere

quelli vecchi ed ormai logori che in Sicilia erano rappresentati dall'on. Lima.

*



LE ULTERIORI CAUSALI

Sullo sfondo delle prospettate causali vanno apprezzate le ulteriori spinte motivazionali che possono avere determinato l'eliminazione del dr Falcone; concause che la pubblica accusa ha individuato nell'interesse ad impedire la formalizzazione delle accuse di collusione nei confronti del funzionario di Polizia Bruno Contrada da parte di Oliviero Tognoli, prima, e di Gaspare Mutolo, poi.

Al riguardo, la dr.ssa Carla Del Ponte e il Capitano Clemente Gioia, hanno riferito di un'indicazione fornita da Oliviero Tognoli, in epoca successiva alla consegna all'autorità elvetica, relativa al ruolo svolto dal dr Bruno Contrada nell'agevolare la sua latitanza.

In particolare, la dr.ssa Del Ponte ha dichiarato che, a margine di un interrogatorio da lei condotto durante la mattinata del 3 febbraio 1989, il Tognoli, coinvolto nell'indagine "Pizza Connection" per aver contribuito al riciclaggio di danaro provento del traffico di stupefacenti, a specifica domanda del dr Falcone, aveva indicato nel suddetto funzionario la persona che lo aveva avvertito dell'imminente esecuzione di un mandato di cattura nei suoi confronti, mentre soggiornava all'albergo "Ponte" di Palermo. Inoltre, ha evidenziato che, nel corso dell'espletamento della commissione rogatoria, richiesta dall'A.G. italiana e svolta nel pomeriggio di quella stessa giornata, Tognoli si era avvalso della facoltà di non rispondere con specifico riferimento alla circostanza in questione e che, nel corso della successiva commissione rogatoria del maggio del medesimo anno, aveva indicato il nominativo di altra persona, quale autore della segnalazione relativa all'esecuzione del provvedimento restrittivo nei suoi confronti.

Nella ricostruzione delle modalità esecutive del fallito attentato, era emerso che gli attentatori avevano provveduto a posizionare l'ordigno nel corso della giornata precedente al rinvenimento dello stesso, sfruttando, verosimilmente, precise informazioni circa la programmata presenza delle vittime predestinate, Giovanni Falcone e Carla Del Ponte, sul luogo dell'attentato per prendere un bagno nello specchio d'acqua prospiciente alla villa presa in locazione dal dottor Falcone.

A sostegno di tale ipotesi si evidenziava che il dr Falcone e la dr.ssa Del Ponte erano gli unici soggetti che avevano raccolto informalmente la dichiarazione di Oli-

viero Tognoli sul ruolo di Bruno Contrada nell'agevolazione della sua fuga. E' indiscutibile che erano stati i soli testimoni diretti dell'accaduto.

Ed ancora, la strage per cui è processo si collocava in un momento estremamente delicato della collaborazione di Gaspare Mutolo, che, pur non avendo ancora formalizzato le sue dichiarazioni ad alcun magistrato, aveva, però, riferito al dr Falcone notizie concernenti la collusione del dottor Contrada con ambienti mafiosi.

La notizia dell'imminente collaborazione era nota negli ambienti istituzionali se è vero come è vero che, prima del tragico agguato, il dr De Gennaro aveva avuto un colloquio con il Mutolo e i vertici della Procura di Palermo erano stati informati della collaborazione dallo stesso Falcone.

Mutolo infatti aveva successivamente riferito del colloquio, intercorso con il Capo della Polizia, presente il dr Contrada, e il dr Borsellino.

Indubbiamente, tale incontro appariva anomalo e sospetto sia perché coincidente con l'inizio del rapporto collaborativo sia per la presenza del dr Contrada, che sarebbe stato accusato dal collaborante, per come aveva già informalmente anticipato sia al dr Falcone sia al dr Borsellino.

Prendeva corpo, pertanto, l'ipotesi di un unico filo conduttore che accompagnerebbe i tre episodi stragisti dell'Addaura, di Capaci e di Via Mariano D'Amelio: incidere sulle dichiarazioni di accusa nei confronti di Bruno Contrada.

Un obiettivo che, di fatto, era stato raggiunto, dal momento che le accuse del Tognoli non venivano mai più formalizzate, avendo nel corso del mese di maggio del 1989, fornito una versione diametralmente diversa sulle modalità della sua fuga, e quelle di Mutolo notevolmente ritardate nel tempo.

Si tratta di molteplici, quanto inquietanti, coincidenze che sebbene non possono trovare un'adeguata giustificazione nella mera accidentalità, non consentono di individuare con certezza un'ulteriore causale preventiva, indicata dall'accusa nella finalità di neutralizzare o, comunque, condizionare le fonti di accusa nei confronti del dr Contrada, colpendo gli interlocutori istituzionali deputati o, comunque, nelle condizioni di creare le basi per la rituale acquisizione di quegli elementi di accusa. È, peraltro, evidente che siffatta ipotesi investigativa, accreditata dalle suddette risultanze probatorie, se, per un verso, dovrà essere ulteriormente appro-

fondita nell'ambito di separato procedimento, dall'altro, non consente allo stato di arricchire la causale dell'assassino del dr Falcone.

Solo incidentalmente, va sottolineato che tale ipotetica concausa dell'eliminazione del magistrato si aggiunge a quella già individuate e sulle quali ci si è soffermati in precedenza.

Al più possono ipotizzarsi ulteriori forme di concorso da parte di soggetti diversi rispetto agli odierni imputati, portatori di interessi convergenti a quelli preminenti di Cosa Nostra.

*

Su tale tema vanno apprezzate le indicazioni fornite da Francesco Di Carlo, nel corso del dibattimento inerente al fallito attentato dell'Addaura, e Angelo Siino.

Di Carlo ha riferito, di aver ricevuto, in epoca successiva al fallito attentato dell'Addaura del giugno 1989, in pregiudizio del dr Giovanni Falcone, della dr.ssa Carla Del Ponte e del dr Claudio Lehmann, due visite, a distanza di 4, 6 mesi l'una dall'altra, all'interno dell'istituto penitenziario di Full Sutton da parte di soggetti appartenenti ai servizi segreti, interessati all'eliminazione del dr Falcone.

Di Carlo, avendo motivi di rancore nei confronti del dr Falcone, forniva il nominativo di Antonino Gioé, che, poi, era stato effettivamente contattato.

*

Angelo Siino ha riferito di aver ricevuto una visita, sul finire dell'estate del 1990 e, comunque, prima del trasferimento a Roma del dr Giovanni Falcone, quale Direttore Generale degli Affari Penali, da un autorevole personaggio appartenente alla massoneria, rimasto innominato, il quale gli aveva detto che se detto magistrato non fosse stato trasferito da Palermo sarebbe stato "ucciso".

*

Orbene, appare necessario soffermarsi brevemente sulle indicazioni surriportate per verificare se le stesse siano o meno idonee ad incidere sulle spinte motivazionali della strage che ci occupa e sul coinvolgimento degli odierni imputati, fermo restando che le dichiarazioni del Di Carlo, ex art. 238 c.p.p., sono utilizzabili solo nei confronti degli imputati Salvatore Riina e Salvatore Biondino, dal momento che gli stessi rivestono la medesima qualità nel processo nel quale sono state rese.

Invero, il proposito di eliminazione da parte degli appartenenti ai Servizi Segreti, secondo la prospettazione del Di Carlo, presuppone la partecipazione di Cosa Nostra, tant'è che viene richiesto un supporto o, comunque, l'indicazione di individui in grado di agevolare l'esecuzione dell'agguato.

Il Di Carlo infatti aveva indicato come punto di riferimento Antonino Gioé, che avrebbe svolto, un ruolo nevralgico nell'esecuzione della strage. Gioé, peraltro, il 29 luglio 1993, era trovato cadavere, per circostanze non del tutto chiarite, in una cella di Rebibbia ove era ristretto.

Perciò, detti elementi di prova confermano e, comunque, non escludono il coinvolgimento nei fatti di causa degli odierni imputati ed appaiono idonei ad ipotizzare ulteriori forme di concorso nel reato da parte di soggetti o gruppi portatori di interessi convergenti a quelli preminenti di Cosa Nostra, riconducibili ai Servizi Segreti ed ambienti massonici devianti.

A ciò aggiungasi che le indicazioni del Siino aprono nuove ipotesi sulle sottese ragioni che avevano indotto a conferire al dr Falcone l'alto incarico ministeriale, non potendosi escludere il reale interesse, conseguito con il suo trasferimento, di allontanarlo dalla Sicilia e così impedire ulteriori investigazioni idonee a scoprire intrecci politico-mafiosi-finanziari.

Del resto, la proposta per il nuovo incarico, a prescindere e ferma restando l'iniziativa personale dell'on. Martelli, proveniva, per come esattamente osserva la pubblica accusa, da un'area politica che, nel passato, aveva dimostrato, a detta di molti collaboranti, di non essere impermeabile ad intese elettorali con Cosa Nostra. In tale ottica, potrebbero avere spiegato un ruolo nel trasferimento del dr Falcone l'iniziativa di Bernardo Provenzano, riferita da Siino, per "agganciare Craxi tramite la Fininvest", e di Riina, collocata fra gli anni 1990-1991, volta, a dire di Cancemi, a coltivare direttamente i rapporti con i vertici della Fininvest e al suo tentativo, "tramite Craxi", di mettersi detta società nella mani e viceversa.

Tuttavia, tali ulteriori ipotesi di causale, che restano sullo sfondo di quelle compiutamente individuate, potranno, a seguito di mirate indagini, consentire, se comprovate, di individuare ulteriori responsabili della strage per cui è processo e degli altri episodi delittuosi, che sono riconducibili alla strategia stragista divisata da Co-

sa Nostra in quel torno di tempo.

*



I CONTATTI TRA SALVATORE RIINA E GLI ON.LI DELL'UTRI E BERLUSCONI.

Il 21 giugno del 1999, ancor prima della deposizione di Salvatore Cancemi nell'ambito del procedimento c.d. Via D'Amelio ter, Brusca aveva riferito di essere a conoscenza del fatto che alcuni imprenditori milanesi pagavano, a titolo di estorsione o di contributo, una somma di denaro ad appartenenti all'organizzazione. In particolare, l'on. Berlusconi "mandava qualche cosa giù come regalo, come contributo, come estorsione" a suo cugino Ignazio Pullarà. Quest'ultimo inviava Peppuccio Contorno (omonimo del collaborante) e tale Zanga, a ritirare il denaro negli anni 1981, 82, 83. Ha aggiunto che anche i gestori dell'ippodromo di San Siro versavano del denaro per pagare il "pizzo".

Segnatamente ha riferito: "e l'ultima volta e precisamente giorno 21 di questo mese, prima ancora che parlasse Cancemi, perché io ancora Cancemi non l'avevo ascoltato, gli ho detto che sapevo di alcune... alcuni... alcuni imprenditori milanesi pagavano - come si suol dire - il pizzo o era contributo e c'era sia il Berlusconi che mandava qualche cosa giù come regalo, come contributo, come estorsione ma c'era pure anche l'ippodromo di San Siro, l'ippodromo di San Siro che pagava pure questo pizzo. Quello di San Siro so che pagavano 10 milioni al mese e che si dividevano i Fidanzati, gli Enea e... i Martello e qualche altro; il Berlusconi mandava questo contributo, addirittura a mio cugino Ignazio Pullarà mandava Peppuccio Contorno, omonimo di Salvatore Contorno, un certo Zanca a ritirare questi soldi, però quando ritiravano non glielo so dire. Questo però, questo periodo nell'81, '82, '83. Questo piccolo particolare, siccome pensavano che io non volessi dire niente, avevo l'ultimo - come si suol dire - l'ultimo sassolino nella scarpa e gliel'ho detto in maniera che mi pulivo di tutto quello che sapevo" (pagg. 185 - 186, ud. del 2 luglio 1999).

Ed ancora, Brusca ha narrato che Vittorio Mangano era stato designato quale sostituto del capomandamento di Porta Nuova, dopo l'inizio della collaborazione di Salvatore Cancemi, su sua insistenza e di Leoluca Bagarella, anche perché poteva assicurare contatti politici. I tentativi in tal senso, effettuati per agganciare, suo tramite, questi nuovi interlocutori, alla fine si erano, tuttavia, arenati (pagg. 201-202, ud. del 1° luglio 1999).

Brusca ha, poi, precisato di non aver sentito parlare di un coinvolgimento degli Onorevoli Dell'Utri e Berlusconi nella strage di Capaci.

Al riguardo ha riferito che, tra la fine del 1993 e gli inizi del 1994, aveva chiesto a Leoluca Bagarella se vi erano stati dei contatti, ricevendone risposta negativa. Nel frattempo, aveva letto sull'Espresso un articolo che conteneva un attacco a Silvio Berlusconi, che aveva già iniziato l'attività politica. L'on. Berlusconi, in particolare, veniva indicato come amico di Vittorio Mangano, che gli aveva confermato la circostanza. Pertanto, d'intesa con Leoluca Bagarella, aveva inviato Mangano dall'on. Berlusconi, al fine di indurlo ad intervenire sul trattamento carcerario e per tutta una serie di benefici per gli affiliati a Cosa Nostra.

Mangano avrebbe dovuto riferire che, se le richieste non fossero state accolte, si sarebbe proseguito nelle stragi. Al riguardo, veniva utilizzata la "scusa" che le stragi del Nord erano opera dei Servizi Segreti con la quiescenza dei precedenti governi. In seno all'organizzazione, quest'ultimo convincimento derivava dalla telefonata all'ANSA effettuata da Santo Mazzei dopo aver collocato il proiettile di artiglieria nel giardino dei Boboli a Firenze, con la quale si avvertiva che se non avessero tolto il 41 bis "o qualche altra cosa" si sarebbe proseguito nelle stragi (pagg. 179-186, ud. del 2 luglio 1999).

Anche Cancemi, opportunamente consultato in sede di gravame sul tema dei c.d. mandanti occulti, sul quale lo stesso aveva già reso dichiarazioni, in fase di indagini preliminari, nell'interrogatorio reso in data 18 febbraio 1994 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, ha riferito dei contatti tra Salvatore Riina e gli onorevoli Dell'Utri e Berlusconi, nonché del ruolo di Vittorio Mangano, volto ad assicurare dei contatti politici per il perseguimento delle finalità che Cosa Nostra intendeva coltivare in quel dato momento storico.

Il dichiarante ha anche precisato che Salvatore Riina, nel corso della riunione di giugno tenutasi presso l'abitazione di Girolamo Guddo, aveva mostrato una "certa premura, una certa urgenza" per l'esecuzione della strage di Via Mariano D'Amelio e che era sicuro delle sue scelte perché aveva la copertura di "persone importanti..... U zù Totuccio si incontrò con persone importanti..... Poi io, più avanti,....l'ho saputo da Totò Riina e parlava di Dell'Utri e Berlusconi."

Tuttavia tali dichiarazioni non spiegano alcuna refluenza sul giudizio in corso, in quanto afferiscono a soggetti per i quali non è mai stata esercitata azione penale e che allo stato appaiono del tutto estranei alle tematiche del processo in corso. Valuterà la pubblica accusa se utilizzare o meno tali dichiarazioni dalle quali, prima facie, si evince come Cosa Nostra non fosse insensibile ai mutamenti del quadro politico-istituzionale che in quel tempo si andavano maturando e cercasse di tessere dei rapporti privilegiati al fine di poterli sfruttare al meglio per ottenere quei benefici oggetto del c.d. papello presentato da Salvatore Riina ai suoi interlocutori durante il periodo in cui Cosa Nostra coltivò una strategia di attacco nei riguardi dello Stato: "fare la guerra per poi fare la pace".

Va in ogni caso rilevato che le dichiarazioni rese da Salvatore Cancemi si sono saldate con quelle provenienti da Giovanni Brusca.

Tra le due ricostruzioni offerte dai collaboranti vi è una sostanziale convergenza. Difatti, entrambi hanno collocato la riunione tra le due stragi di Capaci e di Via M. D'Amelio; hanno indicato in Riina, Ganci e Biondino i partecipanti; hanno narrato del brindisi per la riuscita della strage di Capaci, nonché delle azioni criminali ancora da attuare; hanno riferito del fallito attentato dell'Addaura.

Tuttavia, va rilevato che solo Cancemi ha narrato le ragioni per cui vi fu un'accelerazione per la strage di Via D'Amelio, ricollegandola alle intese con i citati personaggi importanti, ma la sua sola propalazione non riscontrata sul punto da Brusca non può assumere allo stato alcuna valenza probatoria, ancorché sulle restanti parti le narrazioni dei collaboranti si sono integrate vicendevolmente.

*

LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PALERMO

L'individuazione dei moventi della strage di Capaci conclama la responsabilità dei componenti della Cupola di Cosa Nostra, confermando così ulteriormente le conclusioni cui si è pervenuti in ordine agli esecutori dell'orrendo delitto, tutti affiliati a tale organizzazione criminale.

Deve altresì convenirsi che la strage di Capaci rientrava indubbiamente nella categoria di quei delitti per i quali la Cassazione nel maxiprocesso aveva ritenuto necessario l'intervento autorizzativo della Commissione provinciale di Palermo perché l'obiettivo era di interesse comune per l'intera organizzazione.

In tal senso deponeva sia il fatto che il dr Falcone non si era limitato nella sua attività professionale a colpire interessi settoriali di alcuni esponenti, sia pure importanti, di Cosa Nostra, sia la circostanza che l'elevata carica istituzionale rivestita e le modalità attuative dell'attentato, tali da provocare un numero rilevante di vittime, avrebbero sicuramente determinato una forte reazione dell'apparato repressivo statale, che avrebbe potuto colpire gli stessi vertici di Cosa Nostra, quale organo competente ad esprimere al massimo livello la volontà dell'intera organizzazione.

Appare quindi necessario verificare se la regola della competenza della Commissione Provinciale per tal genere di crimini fosse rimasta vigente sino all'epoca della strage, per poi accertare se e con quali modalità essa era stata applicata per tale deliberazione.

Iniziando dalla prima delle predette questioni, la Corte d'Assise vagliava le indicazioni in proposito fornite dai collaboratori di giustizia escussi.

In particolare, l'Anselmo, sottocapo della famiglia della Noce, il cui rappresentante Raffaele Ganci reggeva anche il mandamento, aveva riferito che sino all'epoca del suo arresto e, quindi, dopo la strage per cui è processo vigeva la regola della competenza della Commissione provinciale, composta da tutti i capi-mandamento della provincia, a deliberare per tutti gli omicidi rientranti in un interesse strategico comune o dai quali potevano derivare conseguenze per l'intera organizzazione.

Lo stesso dichiarante aveva avuto occasione di partecipare ad una riunione della Commissione, poco dopo la sua scarcerazione, nel periodo natalizio del 1990, poi-

ché Salvatore Riina aveva voluto salutarlo e lo aveva convocato in una villa di Altarello, nella disponibilità di tale Guddo, parente di Salvatore Cancemi. In tale villa era in corso una riunione della Commissione con la presenza di Salvatore Riina, Salvatore Cancemi, Raffaele Ganci, Salvatore Biondino, Angelo La Barbera, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano e qualche altro.

In quell'occasione gli era stato consentito di restare e di assistere alla discussione concernente uno dei problemi principali per l'organizzazione: l'eliminazione di persone vicine a Salvatore Contorno, loro rivale.

L'Anzelmo aveva precisato che le riunioni della Commissione avvenivano in luoghi diversi, come ad esempio in un immobile nella disponibilità del Ganci, sito alla Molara; nella zona di Altarello, dove vi era una famiglia inserita nel mandamento della Noce; nel territorio di San Lorenzo.

Specificava ancora il collaborante che non si trattava di riunioni plenarie, cioè con la partecipazione simultanea di tutti i capi mandamento, bensì di riunioni per gruppi di sei-sette persone; che queste modalità di riunione non avevano comportato un esautoramento della Commissione poiché rispondevano ad una precauzione voluta dal Riina per motivi di sicurezza, per dare meno nell'occhio, evitando la confusione che sarebbe derivata dalla confluenza di tante persone, tra capi mandamento ed accompagnatori, in uno stesso luogo, nonché per evitare arresti che potessero colpire l'intero vertice dell'organizzazione.

Giovanni Brusca, quale reggente del mandamento di San Giuseppe Iato, a seguito dell'arresto del padre Bernardo, aveva dichiarato che, sino alla cattura del Riina, la Commissione provinciale di Palermo era rimasta integra e funzionante. Precisa-va che non gli risultava alcun mutamento della regola per cui gli omicidi eccellenti dovevano essere deliberati dalla Commissione composta da tutti i capimandamento di Palermo. Tuttavia, Brusca aveva aggiunto di non aver mai visto riunioni plenarie di tale organismo, ma solo riunioni di gruppi ristretti, anche se nel corso del 1991 aveva avuto occasione di presenziare a due riunioni con una partecipazione abbastanza ampia di capimandamento. In dette riunioni si erano però trattate questioni di carattere organizzativo, come la costituzione di un fondo cassa comune della Commissione, nel quale sarebbe dovuta confluire una somma pari allo 0,8%

di tutte le entrate dell'associazione nella provincia. In un'altra occasione Riina aveva fatto il resoconto delle attività svolte per debellare il complotto anticorleonese ideato da Vincenzo Puccio e da altri affiliati.

Brusca aveva sostanzialmente ribadito che, al di là delle predette riunioni, non era a conoscenza di riunioni allargate o plenarie della Commissione per la deliberazione di omicidi eccellenti. Aveva, però, confermato l'esistenza della regola della competenza dell'intera Commissione per la decisione degli omicidi di maggior rilievo, ancorché la sua diretta esperienza fosse riferibile all'iniziativa di un gruppo ristretto di persone, costituito da Riina, suo padre Bernardo, Francesco Madonia, Ganci e Gambino. Difatti, aveva potuto personalmente constatare, quando era stato chiamato a partecipare all'esecuzione di taluno omicidio, che anche altri capimandamento o uomini d'onore erano stati informati di tali delitti.

Indicava come esempi concreti di tale prassi gli omicidi del Consigliere istruttore Rocco Chinnici e di Rosario Riccobono, nonché il progetto di uccidere il dr Falcone subito dopo l'eliminazione del dr Chinnici.

Tali esperienze lo avevano indotto a ritenere che Riina informasse, in separata sede e per gruppetti, i vari capimandamento dei progetti omicidiari, per evitare fughe di notizie e impedire che ognuno venisse a conoscenza della partecipazione di tutti gli altri alla deliberazione di crimini così gravi (pagg. 267-269, ud. del 27 marzo 1997).

Salvatore Cancemi, sostituto di Giuseppe Calò, per conto del quale reggeva il mandamento di Porta Nuova, aveva riferito che la Commissione provinciale, composta da tutti i capimandamento di Palermo, aveva competenza per tutti gli omicidi più eclatanti, tra cui quelli che avrebbero comportato delle conseguenze per l'intera organizzazione e dei quali tutti i capimandamento dovevano assumersi la responsabilità.

Il dichiarante aveva partecipato a riunioni sia di gruppi di cinque-sei persone, sia a riunioni allargate. In queste occasioni il Riina riferiva loro dell'esito degli incontri con gli altri capimandamento e la decisione diveniva esecutiva solo dopo che erano stati sentiti tutti gli aventi diritto. Nel corso di tali incontri si discuteva anche delle modalità organizzative di carattere più generale del delitto, mentre i particolari e-

secutivi venivano curati da chi era stato incaricato della sua attuazione (pagg. 352 e segg., ud. del 17 settembre 1996).

Cancemi precisava che le predette modalità di riunione della Commissione rispondevano a ragioni di sicurezza che non incidevano affatto sul funzionamento e sulle competenze di detto organo. Indicava varie riunioni, alle quali aveva partecipato personalmente, con l'eccezione di una tenutasi nel 1983, specificando le località in cui si erano tenute.

In particolare, il Cancemi, a mero titolo esemplificativo, aveva riferito:

-Di una riunione del 1983 tenutasi in una località di San Giuseppe Jato. A tale incontro aveva accompagnato il suo capomandamento, Giuseppe Calò, essendo egli all'epoca capodecina. In detta occasione gli erano stati presentati Riina e Michele Greco ed aveva visto anche Geraci, inteso Nené, Brusca Bernardo, Gambino Giuseppe, Ganci Raffaele ed il Buscemi;

-Di una riunione tenutasi nel 1987, nella zona di Villa Serena, sita in Viale della Regione Siciliana a Palermo, alla quale avevano partecipato, oltre a lui ed al Riina, Francesco Madonia ed altri membri della Cupola. Tema di tale incontro, al quale partecipò in via eccezionale a Baldassare Di Maggio che non ne aveva titolo, fu sia il dr Falcone, nemico di Cosa Nostra, sia l'opportunità di favorire alle elezioni politiche di quell'anno il Partito Socialista in una prospettiva di vantaggio per l'organizzazione, tant'è che Riina aveva detto che: "chi ci porta pane lo chiamava papà";

-Di una riunione tenutasi tra il 1989 ed il 1990, forse a casa di Girolamo Guddo, vicino alla Villa Serena, o in località Passo di Rigano, in un'abitazione che essi chiamavano "il pollaio", che era sita alle spalle della clinica Casa del Sole e che era nella disponibilità di Michelangelo La Barbera, a cui intervennero, oltre a lui ed al Riina, Raffaele Ganci, Biondino, Michelangelo La Barbera, Lucchese Giuseppe, Aglieri Pietro, Greco Carlo, forse Antonino Madonia, figlio di Francesco. Riina parlò del tradimento da parte di Vincenzo Puccio, reggente del mandamento di Ciaculli all'epoca detenuto, e della necessità di uccidere lui ed il fratello Pietro, dicendo che avrebbe discusso della questione anche con gli altri capimandamento non presenti a quell'incontro. In quell'occasione, il Cancemi aveva visto anche

Giovanni Drago, che si appartò per qualche tempo con il Riina, nonché Domenico Ganci, i quali entrambi non presero parte alla riunione;

-Di una riunione nel 1991 presso l'abitazione del Guddo, alla quale parteciparono, oltre a lui ed al Riina, Brusca Giovanni, Biondino, Spera Benedetto, i fratelli Graviano Giuseppe e Filippo, Aglieri e Greco Carlo. Nel corso dell'incontro si discusse dell'avvenuta uccisione del fratello dello Spera e della necessità di individuare gli autori per punirli;

-Della riunione, tenutasi pure nel 1991, nell'abitazione detta "il pollaio", alla quale erano intervenuti lui, Riina, Ganci Raffaele, Montalto Giuseppe, Biondino Salvatore, i fratelli Graviano Giuseppe e Filippo, Spera, Brusca Giovanni, Geraci, Aglieri e Greco. L'incontro seguì alla morte di Giuseppe Ocello, che dirigeva il mandamento di Misilmeri, per cui si decise di individuare i responsabili di tale omicidio per ucciderli;

-Di una riunione tenutasi nel 1992 a casa del Guddo, circa un mese prima dell'omicidio dell'on. Salvo Lima, alla quale parteciparono oltre a lui ed al Riina, Ganci Raffaele, Biondino, La Barbera Michelangelo. Durante l'incontro Riina, particolarmente contrariato per l'esito del maxiprocesso, ed in particolare per il coinvolgimento della Commissione negli omicidi eccellenti, aveva spiegato che la colpa era stata del ministro Martelli e del dr Falcone, che avevano impedito l'assegnazione del processo al dr Carnevale, mentre gli avevano girato le spalle il sen. Andreotti e l'on. Lima, nei confronti dei quali nutriva propositi di vendetta.

Mario Santo Di Matteo, uomo d'onore della famiglia di Altofonte, aveva confermato che la Commissione di Palermo, composta da tutti i capimandamento, era competente a deliberare gli omicidi eccellenti.

Giovanni Drago, uomo d'onore della famiglia di Brancaccio, oltre a rendere dichiarazioni conformi su tali punti, aveva riferito di aver avuto conoscenza diretta di una riunione di tale organo in quanto, pur non avendovi preso parte, si era recato nel luogo in cui essa si stava tenendo, nei pressi di Villa Serena, subito dopo l'omicidio di Agostino Marino Mannoia. Nell'occorso, conformemente a quanto riferito dal Cancemi, aveva conosciuto Salvatore Riina, che gli aveva dato l'incarico di far sapere ai fratelli Marchese – che erano suoi parenti, avendo suo

fratello sposato una sorella – che occorreva eseguire in tempi rapidi l'omicidio di Vincenzo Puccio, detenuto assieme al loro nel carcere dell'Ucciardone.

Giovan Battista Ferrante, inserito nella famiglia di San Lorenzo, aveva dichiarato che la Commissione di Palermo era competente in ordine alla deliberazione degli omicidi eccellenti; che tale organo era formato da tutti i capimandamento; che per esigenze di sicurezza essa si riuniva per gruppi ristretti; che dette riunioni si svolgevano nella zona del Baglio Biondo, nel quartiere di San Lorenzo, e la casa detta "il pollaio" e nei pressi della Casa del Sole.

Antonino Galliano, uomo d'onore della famiglia della Noce e nipote del capomandamento Raffaele Ganci, aveva confermato che alla Commissione di Palermo, nella quale sedevano tutti i capimandamento, spettava di deliberare gli "omicidi eccellenti". Aveva, inoltre, indicato alcune località di Palermo in cui si tenevano dette riunioni per gruppetti sino alla data del suo arresto, tra cui l'abitazione della nonna in Largo Mariano Accardo, la zona di Altarello, ove era l'abitazione di Guddo, parente del Cancemi, l'abitazione di Guglielmino Giovanni, inteso "u siccu", in Via Natoli, all'interno della zona di Via Pertignano ad Altarello (pagg. 232-238, ud. del 26 novembre 1996).

Calogero Ganci, uomo d'onore della famiglia della Noce e figlio del capomandamento, aveva dichiarato che la Commissione di Palermo aveva competenza per tutte le decisioni più rilevanti, ivi compresi gli omicidi eccellenti, che potevano interessare più mandamenti o l'intera organizzazione.

Precisava ancora il collaborante che, dopo la guerra di mafia, dette riunioni non si erano più svolte alla Favarella, nella vasta tenuta di Greco Michele, ove si incontravano tutti i capimandamento, bensì si svolgevano a gruppetti di quattro-cinque persone alla volta, in luoghi che venivano opportunamente variati, sia per timore delle Forze dell'ordine, sia per evitare di essere sorpresi dai c.d. scappati, di cui si temevano particolarmente Salvatore Contorno e Greco Giovannello Greco.

Indicava alcune di tali località, ove si tenevano le riunioni, e cioè: la villetta del Guddo ad Altarello; la casa di Gullo Paolo, consigliere della famiglia di Altarello, che abitava di fronte alla villetta del Guddo; la casa da loro chiamata "il pollaio"; l'abitazione della nonna (nonna anche del Galliano) in Largo Mariano Accardo.

Il Ganci inoltre riferiva che suo padre Raffaele, Salvatore Biondino e Michelangelo La Barbera facevano da filtro tra il Riina e gli altri affiliati che dovevano incontrarlo, provvedendo alla fissazione degli appuntamenti e delle riunioni, indicando agli altri le località e gli orari.

*

Handwritten signature or initials, possibly 'L7' or similar, in black ink.

LE MODALITÀ DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE

Osservavano i primi giudici che tutti i citati dichiaranti, scelti tra coloro che erano in grado di fornire notizie recenti rispetto all'epoca della strage di Capaci, erano stati quindi concordi nel riferire che dopo la c.d. seconda guerra di mafia, che aveva visto l'affermazione incontrastata della fazione filocorleonese, nessun mutamento era intervenuto nelle regole costituzionali che disciplinavano l'assetto del particolare ordinamento giuridico creato da Cosa Nostra.

Più specificamente, non erano state modificate la struttura e le competenze degli organi che costituivano l'apparato di governo di questa associazione criminale, al cui vertice continuava ad operare la Commissione provinciale di Palermo, che pur mutata nell'identità fisica di alcuni suoi membri, secondo i nuovi rapporti di forza, manteneva la stessa composizione – in quanto ne continuavano a far parte i rappresentanti di tutti i mandamenti della provincia – e le medesime competenze, che sostanzialmente riguardavano tutte le questioni di interesse comune all'intera organizzazione, ivi compresi, quindi, i c.d. omicidi eccellenti.

Da tale unanimità di indicazioni non si discostava nella sostanza neanche Brusca, il quale, pur in modo non lineare ed anzi piuttosto contorto, aveva ammesso la vigenza, almeno sino all'arresto del Riina, del criterio di competenza sopra indicato. Sebbene Brusca avesse detto di non essere a conoscenza di riunioni di tutti i componenti della Commissione per la deliberazione di omicidi eccellenti, era altresì vero che lo stesso dichiarante aveva riferito di aver potuto personalmente constatare in alcuni episodi di omicidi rientranti in tale tipologia la partecipazione alla fase organizzativa di capimandamento che non avevano preso parte alle riunioni deliberative a lui note; indizio questo significativo del fatto che questi soggetti dovevano essere stati informati in altre sedi ed in altri momenti da Salvatore Riina.

Anche le indicazioni del Brusca riportavano, secondo i primi giudici, al tema delle riunioni per gruppi separati, dovute ad esigenze di sicurezza, di cui avevano parlato tutti gli altri dichiaranti, e, comunque, non si ponevano in contrasto con le suddette indicazioni.

Al riguardo era costante l'affermazione per cui la prassi delle riunioni plenarie della Commissione presso la tenuta della Favarella di Michele Greco, capo formale

di tale organismo, era stata dismessa dopo l'eliminazione degli esponenti di punta dello schieramento anticorleonese.

Una delle cause dell'abbandono di tale prassi, indicata dai collaboranti, era rappresentata dal timore di essere sorpresi in quel luogo dagli avversari che erano riusciti a sottrarsi allo sterminio operato con sistematica ferocia dai corleonesi (la "caccia agli scappati" non era stata mai ritenuta un capitolo chiuso dal Riina e dai suoi seguaci) ed ai quali tale luogo di convegno era noto.

Ma vi erano anche altre ragioni che inducevano ad adottare tale tipo di cautela che andavano individuate sia nella necessità di essere notati da persone vicine agli avversari, sia dagli appartenenti alle forze dell'ordine.

Inoltre, si era manifestata una ulteriore e più grave esigenza di segretezza derivante dal nascente fenomeno del pentitismo che aveva infranto il muro dell'omertà che circondava da sempre Cosa Nostra.

Dalla collaborazione di Tommaso Buscetta in poi, tale fenomeno era divenuto per Riina uno dei problemi esiziali per la sopravvivenza della sua organizzazione, per come concordemente avevano riferito tutti i collaboratori di giustizia escussi in prime cure. Riina, pertanto, aveva cercato di promuovere tutte le iniziative che potessero delegittimarli e vanificarne la portata probatoria ed aveva adottato le misure più idonee per ridurre le conseguenze negative di future defezioni, rendendo ancor più riservati i meccanismi di funzionamento della Commissione, attraverso la suddivisione di tale organismo in cellule che comunicavano solo attraverso lui.

In altri termini, per tutelare i capi dell'organizzazione ed evitare che tutti i suoi membri potessero essere chiamati a rispondere dei delitti più gravi, come era avvenuto nell'ambito del maxiprocesso, aveva dismesso la prassi delle riunioni plenarie della Commissione.

Difatti, nessuno dei collaboratori escussi nel presente processo aveva potuto riferire di riunioni collegiali della Commissione, tenutesi a partire dal 1983 per la decisione degli omicidi eccellenti, che erano stati commessi anche dopo quella data; neanche gli affiliati che facevano parte di tale organo, come Cancemi e Brusca.

Quest'ultimo, a suo dire, partecipava a tali riunioni solo quando il Riina lo riteneva opportuno, atteso che il capomandamento era suo padre, Bernardo, il quale, do-

po l'arresto aveva conferito al predetto Riina una delega in bianco per la gestione del mandamento di San Giuseppe Jato.

*

Alla stregua delle convergenti dichiarazioni dei collaboranti, erano emersi i seguenti dati fattuali:

-Era certo che Riina continuava ad incontrarsi sino al suo arresto con gruppi di quattro o cinque capimandamento alla volta;

-Tali incontri avevano ad oggetto anche la deliberazione degli omicidi eccellenti, per come riferito dai dichiaranti che erano stati in grado di indicare il contenuto di alcune di queste riunioni, per il loro ruolo (Cancemi e Brusca) o per i loro rapporti ~~assai stretti con qualcuno dei membri della commissione (Ganci e Galliano)~~ o per particolari eventi in cui eccezionalmente ebbero ad assistervi (Anzelmo e Drago);

-Per come inequivocabilmente dichiarato dal Cancemi, Riina, in occasione di tali incontri, informava i partecipanti degli esiti delle riunioni già effettuate, senza però rivelare il nome di tali soggetti, altrimenti avrebbe vanificato le esigenze di segretezza e compartimentazione che lo avevano indotto ad adottare la nuova prassi che rendeva impossibile a qualsiasi componente dell'organizzazione, che non fosse lo stesso Riina, di indicare tutti coloro che avevano deliberato l'esecuzione dei cosiddetti delitti eccellenti;

-La circostanza, riferita dal Brusca, di aver constatato che capimandamento non presenti alle riunioni deliberative cui egli aveva preso parte erano poi intervenuti nella fase organizzativa del delitto.

Ad avviso della Corte d'Assise, tutti questi erano elementi indiziari certi deponavano in modo inequivocabile per la vigenza, sino all'epoca di esecuzione della strage di Capaci, della regola per cui tutti i membri della Commissione dovevano essere messi in condizione di esprimere il loro parere in ordine alle questioni di interesse dell'intera organizzazione, ed in particolare per gli omicidi eccellenti.

Del resto tutti i collaboranti escussi sul punto avevano concordemente asserito che le riunioni della Commissione per gruppetti non avevano comportato alcun esautoramento dei poteri di tale organo, ma rispondevano unicamente ad esigenze di sicurezza. Tali convergenti indicazioni confermavano che Riina non aveva modifi-

cato detta regola, ma solo le sue concrete modalità di attuazione; che tale mutamento si collocava nel solco di quella linea di continuità che voleva (sia pur nelle diversità dettata dal succedersi delle varie situazioni) che le responsabilità decisionali per i fatti più importanti dovessero essere condivise dagli esponenti più autorevoli della varie famiglie mafiose e non potessero essere assunte da una sola persona, per quanto autorevole essa fosse.

*

I primi giudici affrontavano il tema dell'evoluzione storica di Cosa Nostra, quale organismo di tipo federalistico-verticistico, e le deviazioni dalla regola della responsabilità collegiale della Commissione per gli omicidi eccellenti, al fine di verificare la possibilità che per la strage di Capaci si fosse verificata un'eccezione alla regola dell'assenso preventivo della Commissione provinciale.

Attraverso l'exkursus storico delle vicende, afferenti alla prima e seconda guerra di mafia, che avevano contrassegnato l'evoluzione di Cosa Nostra e delle particolari condizioni che avevano portato nel passato a delle non infrequenti deviazioni dalla regola della responsabilità collegiale della Commissione, si perveniva alla rilevantissima conclusione che tale eccezione alla regola non si era verificata all'epoca della strage.

*

Alla fine della seconda guerra di mafia il Riina aveva ridisegnato la mappa dei mandamenti (costituendone alcuni, come quello della Noce, per premiare coloro che erano stati più vicini) ed esercitava un'egemonia sull'organizzazione che per durata nel tempo e spessore non trovava precedenti nella storia di Cosa Nostra. Tutti i capimandamento erano, infatti, persone a lui vicine e molti di loro avevano avuto parte attiva nella guerra di mafia, fornendo un contributo determinante per la sua affermazione. All'interno di Cosa Nostra non vi erano più schieramenti contrapposti, poiché i residui avversari erano stati espulsi dall'organizzazione, almeno nella provincia palermitana, ed il Riina stava ben attento che non si formassero nuovi schieramenti o che assumessero troppo peso altri personaggi, troncando sul nascere le velleità di chi – come il Puccio – avesse osato mettere in discussione i suoi metodi di gestione.

Ad avviso dei primi giudici, il consolidarsi dell'egemonia del Riina rendeva di tutta evidenza che non era più sussistente all'epoca della strage di Capaci alcuna delle ragioni che avevano portato nel passato alla violazione delle regole della collegialità nella deliberazioni della commissione degli omicidi eccellenti.

Infatti, non vi erano più nella Commissione di Palermo soggetti titolari di interessi precostituiti e contrapposti, rispetto a quelli dei corleonesi, da tenere all'oscuro del progetto di eliminazione del dr Falcone.

Al contrario, l'attività giudiziaria fino ad allora svolta dal magistrato e quella che lo stesso stava incisivamente intraprendendo nella sua nuova funzione intaccavano in modo sensibile e diretto in primo luogo proprio gli interessi di tutti i vertici di Cosa Nostra e, quindi, dell'intera organizzazione.

Riina, pertanto, non aveva nulla da temere nel rispettare in questa occasione la regola del preventivo assenso della Commissione. Anzi avrebbe potuto paventare conseguenze per lui negative solo nel caso di violazione della medesima regola, perché la prevedibile reazione dello Stato nei confronti di Cosa Nostra era l'unica controindicazione che l'attentato presentava. Quindi era ancora più necessario per il Riina munirsi di un consenso preventivo di tutti i capimandamento, in modo da ripartire tra tutti loro le responsabilità per le immancabili conseguenze negative che potevano derivare all'organizzazione ed evitare così di essere l'unico bersaglio dei malcontenti di chi avrebbe dovuto subire la reazione dello Stato.

Unicamente una decisione collegiale dell'organo di vertice del sodalizio avrebbe assicurato al Riina il pieno controllo della situazione, all'indomani della strage di Capaci, ed il mantenimento della sua egemonia, che per potersi perpetuare di certo non poteva giovare di una plateale violazione delle regole fondamentali su cui Cosa Nostra si reggeva che si sarebbe invece concretizzata adottando unilateralmente – poco importa se col conforto di un ristretto gruppo di fedelissimi – una decisione così importante, alla quale, giova rammentare, seguì dopo poco tempo quella con cui si diede corso alla strage di Via D'Amelio.

Tali condivisibili conclusioni, erano altresì giustificate dalle clamorose modalità prescelte per l'attentato in danno del giudice Falcone, che avrebbe potuto essere ucciso fuori dalla Sicilia con mezzi meno cruenti, nonché dalla serie di delitti che

nello stesso arco di tempo vennero contestualmente progettati ed eseguiti.

Ci si riferisce agli omicidi, pure eccellenti, di coloro che non avevano saputo soddisfare le aspettative di Cosa Nostra, che non voleva affatto minimizzare in quel periodo lo scontro con lo Stato e far passare in sordina le sue azioni che, perseguendo obiettivi di portata tale da non poter essere gestiti da una sola persona, per quanto autorevole, né da un ristretto gruppo di detto sodalizio criminale, ne evidenziavano il sotteso disegno strategico ("fare la guerra per poi fare la pace" con lo Stato) che impegnava la collegiale responsabilità dei suoi vertici.

*



LA DELIBERAZIONE DELLA STRAGE DI CAPACI

La decisione da parte di Cosa Nostra di uccidere il giudice Falcone era stata certamente già adottata quanto meno nel 1984, allorché Tommaso Buscetta aveva iniziato la sua collaborazione col predetto magistrato, consentendogli di imprimere un importante salto di qualità alle sue indagini. A questo periodo risalivano, infatti, alcuni progetti di attentato, neppure giunti allo stadio di tentativo giuridicamente rilevante.

Secondo Brusca i primi preparativi finalizzati ad un progetto di attentato ai danni del dr Falcone risalivano al 1983, subito dopo l'eliminazione del Consigliere istruttore Chinnici, che aveva sino ad allora diretto in prima persona le indagini del maxiprocesso, delegando ai magistrati del suo Ufficio specifiche attività istruttorie. In ogni caso i detti progetti e quelli successivi, ad eccezione dell'attentato dell'Adaura, erano stati accantonati perché presentavano vari inconvenienti che potevano pregiudicarne la buona riuscita o che potevano esporre a rischio gli attentatori.

L'Anzelmo in proposito aveva dichiarato che, quando veniva accantonato sia pur momentaneamente un progetto di attentato deliberato dalla Commissione, la responsabilità di questa scelta non poteva essere solo della persona incaricata dell'esecuzione, ma era necessaria una decisione dello stesso organo, che legittimava la sospensione dell'esecuzione del progetto (pagg. 116 e segg, ud. del 27 novembre 1996).

Sul punto Brusca aveva asserito che una volta deliberato un omicidio la sua esecuzione poteva essere rinviata, se sorgevano dei problemi o degli imprevisti. Tuttavia, le condanne emesse dovevano essere eseguite anche a distanza di tempo, salvo casi eccezionali di revoca. In particolare, l'esecuzione della strage di Capaci, a suo dire, era stata effettuata sulla base della decisione adottata nel 1983 (pagg. 191 e segg., ud. del 27 marzo 1997).

*

Ad avviso dei primi giudici, il confronto tra le dichiarazioni di Anzelmo e Brusca non doveva essere impostato in termini di giudizio risolvibile necessariamente in termini antitetici, perché se il rinvio della decisione si protraeva per alcuni anni, come nel caso di specie, e nel frattempo si modificava la situazione esterna sulla

quale andava ad incidere l'attentato, era innegabile la necessità di una nuova delibera dei componenti della Commissione.

Nella fattispecie la strage di Capaci era stata posta in essere a circa otto, nove anni di distanza dalla prima decisione di uccidere il dr Falcone ed a circa tre anni dall'ultimo attentato noto, quello dell'Addaura.

Tale dato temporale appariva di per sé assai significativo, in quanto, medio tempore, era profondamente mutato anche il contesto esterno, essendo intervenute delle importanti novità.

Il dr Falcone non ricopriva più un incarico in un ufficio giudiziario della Sicilia, ma operava in una posizione di primo piano all'interno di una struttura ministeriale, e questa sua nuova carica istituzionale doveva essere esaminata per valutarne gli effetti sia in termini di incidenza dell'attività del Magistrato su Cosa Nostra sia in termini di reazione da parte degli organi statali all'attentato.

Inoltre, era intervenuta nel maxiprocesso una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che aveva affermato la validità del criterio dell'attribuzione alla Commissione di Palermo degli omicidi eccellenti; circostanza questa che doveva essere valutata non solo per i riflessi giudiziari che indirettamente avrebbe potuto avere sui vertici di Cosa Nostra, in relazione all'attentato che doveva essere compiuto, ma anche perché la predetta organizzazione aveva percepito il predetto esito giudiziario come l'effetto del venir meno di quelle coperture politico-istituzionali che avevano sino ad allora assicurato una sostanziale impunità dei vertici predetti.

Ed ancora, si osservava, che la strage di Capaci non costituiva un episodio isolato, sia pur gravissimo, ma si inseriva nel contesto di un programma criminoso più ampio, che prevedeva anche l'eliminazione di quei soggetti, come l'eurodeputato Salvo Lima e Ignazio Salvo, che non potevano più garantire a Cosa Nostra le predette coperture.

La portata di tale programma e gli effetti che ne potevano derivare per Cosa Nostra non potevano essere certamente sottovalutati dal Riina o addirittura dai materiali esecutori dell'attentato, sino al punto da ritenere che fosse ancora valida la delibera della Commissione, adottata nel lontano 1983, di uccidere il dr Falcone e che non fosse, quindi, più necessaria alcuna valutazione del contesto più ampio in

cui tale delitto si collocava.

Conseguentemente, Salvatore Riina non poteva fare a meno del consenso dei componenti della Commissione per attuare la strage di Capaci, onde coinvolgerli e responsabilizzarli e poterne avere poi il pieno appoggio nei momenti di difficoltà che ne sarebbero derivati.

Sebbene non vi fosse stata una revoca formale della decisione di uccidere il giudice Falcone, adottata vari anni prima, ed anche se nessuno dei componenti della Commissione del tempo aveva mai manifestato una volontà successiva di recedere da tale decisione, la deliberazione di passare all'esecuzione dell'attentato, dopo che la pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione nel maxiprocesso aveva fatto ~~venir meno qualsiasi ragione di ulteriore rinvio, era tutt'altro che superflua ed anzi~~ appariva, per le considerazioni su esposte, assolutamente necessaria.

Peraltro, di tale delibera vi era precisa indicazione nelle dichiarazioni del Cancemi, cioè della sola persona tra quelle escusse, oltre al Brusca, che aveva titolo per essere coinvolta in tale decisione, atteso che gli altri dichiaranti, anche quelli che avevano partecipato all'esecuzione dell'attentato, per il loro ruolo non potevano avere conoscenze maggiori di quelle che li avevano indotti concordemente ad affermare che in linea generale una delibera della Commissione prima della strage era senz'altro necessaria.

Il Cancemi, infatti, aveva riferito di una riunione tra alcuni capimandamento, tenutasi evidentemente dopo la citata sentenza della Cassazione del 30 gennaio 1992 e circa un mese prima dell'omicidio Lima (verificatosi il 12 marzo di quello stesso anno), precisando che Salvatore Riina, dopo aver espresso tutta la sua rabbia per l'esito del maxiprocesso, ne aveva addossato la colpa, da un lato, al predetto on. Lima, che attraverso il sen. Andreotti non era stato in grado di spiegare alcun intervento sui giudici, e dall'altro, al dr Falcone, che, oltre agli altri danni che aveva arrecato a Cosa Nostra, era intervenuto tramite il ministro Martelli per sottrarre il processo al dr Carnevale.

Tenuto conto della sede e delle persone intervenute, le parole del Riina, ad avviso della Corte di prime cure, non erano di certo una lamentazione fine a se stessa, ma esprimevano in modo inequivocabile un progetto che prevedeva, nell'ambito di u-

na medesima strategia, l'eliminazione in tempi brevi di entrambi i responsabili, per ragioni diverse, dell'esito di quel processo. Solo che la proposta di uccidere il dr Falcone non presentava il carattere della novità, sicché si doveva solo sottolineare, in quella sede, quale ulteriore elemento di considerazione, che la nuova colpa di cui si era reso responsabile il magistrato era produttiva di effetti negativi assai gravi per l'organizzazione e non si poteva più ritardare nella sua eliminazione.

Sebbene i disegni strategici in cui tale attentato si inseriva fossero comuni al progetto di uccisione dell'uomo politico, l'omicidio Lima indubbiamente comportava una svolta nella strategia di alleanze sino ad allora perseguita da Cosa Nostra, che non era sfuggita ad un osservatore particolarmente qualificato qual'era il dr Falcone, ~~che ne aveva parlato, tra gli altri, con l'on. Ciriaco De Mita, che era uno dei~~ massimi esponenti della Democrazia Cristiana, partito in cui militava la vittima.

In detta riunione, a dire del Cancemi, era stato tra l'altro deciso che l'uccisione dell'on. Lima, che presentava indubbiamente difficoltà organizzative meno rilevanti, sarebbe stata attuata per prima, ma la proposta che era stata approvata dai capimandamento presenti riguardava anche, per le considerazioni su esposte, l'attualizzazione del vecchio progetto di uccidere il giudice Falcone; progetto mai abbandonato, ma che necessitava proprio per i fatti nel frattempo intervenuti di una nuova delibera.

Ovviamente il Cancemi era stato in grado di riferire solo dei partecipanti alla riunione alla quale egli stesso aveva presenziato, ma per le ragioni evidenziate deve ritenersi certo che quella era stata una delle tante riunioni per gruppetti che il Riina aveva indetto per sottoporre a tutti i componenti della Commissione la predetta strategia e, quindi, anche la proposta di uccidere il dr Falcone.

Anche le dichiarazioni del Brusca confermavano sostanzialmente l'unitarietà della strategia cui rispondevano l'omicidio Lima e la soppressione del magistrato, avendo riferito che "...si era deciso di chiudere tutti i conti con gli appartenenti dello Stato, o per lo meno quelli che contrastavano Cosa Nostra,...in particolar modo con Falcone, Borsellino e poi a un'altra serie di persone...".

La conferma dell'unicità della strategia, cui rispondevano entrambi i fatti criminali, la si trovava anche nelle dichiarazioni del Galliano e del Ferrante, il quale ulti-

mo, pur non essendo ovviamente a conoscenza di specifiche riunioni della Commissione, aveva partecipato all'esecuzione dei due delitti.

Anche le indicazioni dell'Anzelmo sul punto costituivano un significativo riscontro su una circostanza che per la sua rilevanza apparteneva indubbiamente al patrimonio conoscitivo degli affiliati di maggiore spessore o più vicini ai vertici di Cosa Nostra. L'Anzelmo, infatti, aveva dichiarato che Lima ed Ignazio Salvo si erano interessati per il maxiprocesso ed erano stati assassinati perché non avevano mantenuto l'impegno preso.

*

Osservavano, inoltre, i primi giudici che, pur essendo stato espresso nelle riunioni che avevano preceduto l'omicidio dell'on. Lima il consenso dei componenti della Commissione in ordine alla proposta del Riina di passare in tempi brevi all'esecuzione anche dell'omicidio del dr Falcone, questo non era stato l'ultimo atto di assenso prestato dai membri della Cupola all'uccisione del magistrato.

Ed invero, non risultava che nelle predette riunioni fossero state decise, sia pure per linee generali, le modalità dell'omicidio, ed in particolare che lo stesso dovesse essere attuato nelle forme della strage, uccidendo non solo le persone della scorta, ma anche mettendo a repentaglio l'incolumità di quel numero indeterminato di persone che si fossero a qualsiasi titolo trovate nelle vicinanze. Né d'altra parte poteva ritenersi che fosse irrilevante, e pertanto non meritevole di uno specifico atto di assenso, la scelta di quelle modalità esecutive dell'attentato che potevano fargli assumere le proporzioni di una strage.

Infatti, il probabile coinvolgimento di persone estranee ed il maggiore impatto del crimine sulla pubblica opinione costituivano delle circostanze che, ad avviso dei primi giudici, esigevano una decisione di tutti coloro che secondo le regole di Cosa Nostra erano competenti ad adottarla.

A tale scopo indubbiamente rispondeva la consultazione che, secondo le dichiarazioni del Cancemi, Salvatore Biondino, quale emissario del Riina, aveva effettuato nei confronti dei reggenti dei vari mandamenti che erano in stato di libertà.

Lungi dal costituire una inutile formalità, tale consultazione serviva ad informare i predetti soggetti che, dopo l'omicidio dell'on. Lima, era venuto il momento di e-

seguire del magistrato e che a tal fine appariva opportuno compiere l'attentato con l'impiego di esplosivi sul tratto autostradale che collega l'aeroporto di Punta Raisi a Palermo, fornendo così tutti i dati essenziali sul progetto criminoso, in modo che gli aventi diritto potessero esprimere o meno il loro consenso con piena cognizione di causa.

In particolare, per quanto riguardava Salvatore Cancemi e Raffaele Ganci, tale consultazione era avvenuta da parte del Biondino presso il cantiere edile di Piazza Principe di Camporeale a Palermo, ove erano in corso dei lavori ai quali era interessato il citato Ganci.

Alla stregua dell'attività investigativa svolta dal ROS era rimasto accertato che detto cantiere costituiva un punto di incontro tra soggetti appartenenti alla stessa organizzazione, alcuni dei quali, come il Cancemi, non interessati alle vicende del cantiere.

In ordine alla collocazione temporale di tale incontro il Cancemi aveva fornito indicazioni che lo fissavano dapprima ad una distanza di circa 15-20 giorni prima della strage, poi a circa 40 giorni dalla medesima.

Tale ultima indicazione appariva maggiormente conforme alle altre emergenze processuali circa i tempi di esecuzione dell'attentato, mentre le precedenti difformi dichiarazioni del Cancemi erano chiaramente rispondenti a quell'atteggiamento riduttivo delle proprie responsabilità assunto dal collaborante, che lo aveva indotto anche a posticipare il momento nel quale ebbe conoscenza di tale attentato. Difatti, nel corso delle indagini preliminari, il Cancemi aveva riferito di aver appreso dell'organizzazione della strage solo da Raffaele Ganci mentre si trovava in auto con lui.

In proposito, osservavano i primi giudici, che, una volta individuate ed accertate le ragioni delle reticenze del Cancemi, tali difformità non potevano comportare un discredito generalizzato delle sue dichiarazioni, ed, in particolare, di quelle relative al ruolo svolto dal Biondino nell'informazione e nella raccolta delle opinioni da parte dei capimandamento. Tali ultime dichiarazioni apparivano, infatti, puntuali e circostanziate e trovavano significativi riscontri non solo nella predetta attività investigativa, ma anche nelle considerazioni sopra svolte circa il rispetto da parte

del Riina della regola di coinvolgere i membri della Commissione nella deliberazione di tale omicidio eccellente e circa la necessità che ciò avvenisse anche in epoca prossima all'esecuzione della strage in questione.

Le dichiarazioni rese dal Cancemi in ordine alle consultazioni del Biondino dei componenti della Commissione provinciale di Palermo si saldavano in un contesto probatorio armonico e coerente che deponesse in modo univoco per la deliberazione della strage di Capaci da parte dei componenti dell'organo di vertice di Cosa Nostra.

In particolare, dalle dichiarazioni del collaborante risultava che il Biondino gli aveva detto che doveva comunicare tale proposta anche agli altri capimandamento e che non risultava che vi fossero stati dissensi da parte di alcuno di loro.

Sul momento in cui era avvenuto l'incontro col Biondino il Cancemi aveva precisato che aveva avuto luogo "...40 giorni, 35 giorni prima"; ma sicuramente prima di quando Rampulla si era incontrato con Riina per il tramite di Giovanni Brusca.

La circostanza, rappresentata dal Cancemi, della consultazione dei capimandamento da parte del Biondino, per incarico del Riina, si inseriva, secondo la Corte d'Assise, in modo logico nell'iter procedurale che aveva portato alla deliberazione della strage.

Infatti, una volta che il Riina aveva esposto in sede di riunione, prima dell'omicidio Lima, il quadro strategico che giustificava anche l'uccisione di del giudice Falcone, una nuova riunione, sia pure a gruppi ristretti, avrebbe comportato solo un inutile rischio sotto il profilo della sicurezza, non essendovi altro da aggiungere a quanto aveva già riscosso l'approvazione della Commissione.

L'esigenza era, invece, solo quella di fornire informazioni di massima sulle modalità dell'attentato, che avrebbe assunto il carattere della strage, ed a tal fine era sufficiente l'incontro del Biondino con i vari capimandamento in stato di libertà, onde consentire di verificare il loro assenso anche su questa più eclatante modalità esecutiva, sicché quanto riferito dal Cancemi appariva conforme alle esigenze di sicurezza dell'organizzazione e non contrastava con le regole della medesima.

L'inequivocabile indicazione da parte del Cancemi del fatto che il Biondino doveva consultare tutti i capimandamento liberi dimostrava, infine, che la deliberazione

della strage di Capaci era stata adottata con il concorso di tutti i predetti.

*

82

IL RIESAME DI BRUSCA E IL DISEGNO STRATEGICO DI COSA NOSTRA

Si già osservato che il quadro di riferimento, nel cui ambito va collocato l'episodio delittuoso per cui è processo, si è ulteriormente arricchito rispetto a quello delineatosi in primo grado, giacché in questa sede si sono registrate le ulteriori dichiarazioni dei collaboranti Siino e Sinacori, di cui è stato ammesso l'esame, ovvero il riesame, come nel caso di Brusca e Cancemi.

È quindi opportuno ripercorrere, alla stregua delle nuove acquisizioni probatorie, gli elementi di giudizio già apprezzati dai primi giudici avuto riguardo alla strategia stragista promossa dai vertici di Cosa Nostra.

Sul punto nodale della questione, su cui hanno fatto vertice i difensori per sostenere la tesi secondo cui la stagione delle stragi era stata voluta e perseguita da un ristretto direttorio che aveva imposto le proprie scelte criminali a cui gli altri capimandamento e rappresentanti provinciali non avevano prestato alcuna adesione, deve invece osservarsi che Brusca, dilatando meglio l'orizzonte probatorio ed innovando sulle sue originarie dichiarazioni, ha fatto riferimento ad un vasto progetto criminale approvato dai vertici di Cosa Nostra che intendeva perseguire un preciso disegno politico al precipuo fine di riequilibrare i rapporti con lo Stato attraverso nuovi referenti.

Nello specifico Brusca, ribadendo quanto già precisato in prime cure, ha riferito che tutti i capimandamento erano a conoscenza delle problematiche che involgevano gli interessi di tutta l'organizzazione, ancorché le riunioni avvenissero per gruppetti: "qualsiasi cosa...che compete a...tutta l'organizzazione..." (pag. 41, ud. del 16 giugno 1999).

Le regole di Cosa Nostra, invece, erano state infrante durante l'ultima guerra di mafia nel cui corso Salvatore Riina aveva fatto uccidere il colonnello Russo, con la complicità degli uomini d'onore di Ciaculli, Giuseppe Di Cristina, rappresentante della provincia di Caltanissetta.

In tale contesto si erano anche registrati gli omicidi del capitano Basile e del dr Costa, che Salvatore Inzerillo aveva ordinato senza la preventiva autorizzazione della Commissione e del capomandamento Pippo Calò.

Quanto alla Commissione regionale, Brusca ha riferito notizie risalenti nel tempo, e precisamente al 1983, allorquando aveva accompagnato suo padre Bernardo e Salvatore Riina ad una riunione tenutasi a Ribera, nella proprietà di Carmelino Colletti. A detto incontro avevano partecipato oltre al Colletti, Benedetto Santapaola, rappresentante della provincia di Catania, Peppe Di Caro e Francesco Messina Denaro.

Altra riunione si era tenuta sempre nello stesso luogo e Brusca aveva fatto da battistrada, mentre suo padre e Salvatore Riina erano accompagnati dal cugino Calogero Brusca e da Salvatore Genovese (pag. 160 e segg., ud. 1° luglio 1999).

Brusca ha poi narrato quanto a sua conoscenza in ordine al ruolo di Giuseppe Graviano e Giuseppe Farinella, con specifico riferimento alla conoscenza da parte di costoro della strategia stragista deliberata dalla Commissione, e quindi del loro diretto coinvolgimento negli omicidi eccellenti.

Giuseppe Graviano, infatti, pur non avendo partecipato alla riunione del febbraio 1992 nel cui corso si deliberò il c.d. progetto aperto, dopo l'arresto del Riina, avvenuto il 15 gennaio 1993, si era dimostrato a conoscenza della strategia stragista, tant'è che si era recato da Raffaele Ganci per chiedergli di proseguire sulla via intrapresa.

Analogamente Giuseppe Farinella, che dopo l'omicidio dell'on. Lima era andato a trovarlo ad Altofonte presso l'abitazione di Mario Santo Di Matteo, gli aveva palesato la sua soddisfazione perché finalmente aveva avuto inizio il progetto criminoso ("messo mano"), per cui lo aveva invitato a far sapere a Salvatore Riina che dovevano andare oltre: "...continuiamo a rompere...a rompere le corna" (pag. 23, ud. del 2 luglio 1999).

Brusca ha anche narrato del successivo arresto di Farinella avvenuto 7, 10 giorni dopo tale colloquio; della partecipazione del Farinella alla riunione per le rapine ai T.I.R., a quella relativa a Pietro Ocello, ed altre riunioni della Commissione in forma frazionata; dell'incontro, avvenuto per il suo tramite, tra Salvatore Riina e Farinella per un problema di "pizzo" che riguardava il villaggio Euromare dei Graviano e di Cannella (pagg. 23 e segg., ud. del 2 luglio 1999).

Con riferimento all'omicidio dell'on. Salvo Lima, Brusca ha precisato che non a-

veva chiesto la preventiva autorizzazione a Giuseppe Graviano, pur ricadendo il delitto nel suo territorio, perché si era "messo a posto con Salvatore Riina", il quale avrebbe informato l'interessato.

Analoghi prassi era stata seguita per l'omicidio di Ignazio Salvo, avvenuto a Trapani, in quanto i vertici della famiglia di Trapani, alla quale era affiliato il Salvo, erano stati preventivamente informati dell'azione delittuosa. Difatti, nel 1995 Matteo Messina Denaro e Vincenzo Sinacori, che aveva incontrato nel trapanese, gli avevano detto che se avessero incontrato Ignazio Salvo in qualsiasi luogo lo avrebbero ucciso in quanto avevano ricevuto l'incarico da Salvatore Riina e l'omicidio era stato approvato dai vertici di Trapani.

Anche con riferimento alla strage Chinnici, Brusca ha evidenziato che i capimandamento, che non avevano partecipato alla riunione per gruppetti nel cui corso era stata decisa l'eliminazione del magistrato, si erano dimostrati a conoscenza della decisione adottata.

Nello specifico, il dichiarante ha precisato che, all'epoca, non essendo reggente del mandamento, era stato incaricato di iniziare a lavorare per tale delitto a seguito di una decisione adottata da Salvatore Riina, da suo padre e dai cugini Nino ed Ignazio Salvo.

Durante la fase preparatoria dell'attentato erano intervenuti altri affiliati che Brusca non aveva mai incontrato nel corso delle riunioni: Giacomo Giuseppe Gambino, Raffaele Ganci, Giuseppe Greco, inteso "scarpa", e Antonio Madonia. Aveva pertanto dedotto, che gli altri capimandamento erano stati messi a conoscenza del delitto da compiere attraverso la prassi delle mini riunioni di Commissione, altrimenti avrebbe dovuto provvedere all'esecuzione del delitto lui stesso, assieme a Nino ed Ignazio Salvo (pagg. 131 e segg., ud. del 1° luglio 1999).

Analoghi prassi si era registrata per il duplice omicidio Matranga e Di Frisco, che si erano alleati con Puccio nel complotto ordito contro Salvatore Riina intorno alla metà del 1989.

Al riguardo Brusca ha precisato che si erano tenute delle riunioni di Commissione per deliberare l'eliminazione di coloro che avevano partecipato al complotto; che Riina gli aveva detto di attendere le sue indicazioni prima di fissare un appunta-

mento con le vittime designate; che, al momento dell'esecuzione del duplice delitto, avvenuto nel 1991-92, Riina gli aveva detto di farvi partecipare Giuseppe Graviano ed altri affiliati alla famiglia di Brancaccio, nonché Carlo Greco, Pietro Aglieri ed un altro soggetto, affiliati alla famiglia di Santa Maria di Gesù, che erano delle persone con cui Brusca non aveva avuto alcun contatto (pag. 139 e segg., ud. del 1° luglio 1999).

Il dichiarante, che non era a conoscenza di riunioni plenarie della Commissione, aveva pertanto ribadito la convinzione che i membri della stessa erano stati informati delle iniziative poste in essere in quanto nessuno di loro gli aveva contestato di aver agito nell'ambito di altro territorio (pag. 257, ud. 16 del aprile 1997).

A tale incumbente evidentemente aveva provveduto Salvatore Riina, che era rispettoso delle regole e si premurava di informare tutti i capimandamento.

Brusca ha anche riferito di aver incontrato presso l'abitazione di Salvatore Biondino numerosi capimandamento e, segnatamente, Salvatore Cancemi, Raffaele Ganci, Carlo Greco e Giuseppe Graviano.

In particolare, aveva visto Graviano e Greco quando si era recato dal Biondino per dargli un bigliettino, prima della strage di Via D'Amelio e dopo quella di Capaci.

A proposito della strage di Via D'Amelio, Brusca ha precisato che tre, quattro giorni prima si era recato sempre presso casa del Biondino per chiedergli una mano d'aiuto per occultare la vettura B.M.W. di Vincenzo Milazzo e di Antonella Bonomo, assassinati a Castellammare del Golfo, per come riferito anche da Francesco Geraci. In tale occorso Biondino gli aveva detto che "erano sotto lavoro", per cui aveva compreso che si stavano occupando della strage di Via D'Amelio (pagg. 144 e segg., ud. del 1° luglio 1999).

Circa il metodo seguito per consultare i capimandamento facenti parte della c.d. Cupola o Commissione, Brusca ha precisato che dopo la morte di Stefano Bontade, le riunioni collegiali erano state sostituite da quelle frazionate, per evitare gli effetti negativi di eventuali delazioni, per l'esigenza di sfuggire alle forze dell'ordine ovvero alle ritorsioni dei cosiddetti "scappati", cioè dei superstiti della guerra di mafia vinta dai corleonesi e dai loro alleati.

Dopo il 1989 erano state ripristinate le riunioni della Commissione provinciale in

forma allargata solo in alcuni casi.

Al riguardo, Brusca ha indicato la riunione tenutasi per l'uccisione di Vincenzo Puccio; quella seguita all'eliminazione del fratello di Benedetto Spera; quella per rimpiazzare lo 0,80 per la cassa di Cosa Nostra" con i proventi degli appalti; quella relativa alle rapine ai T.I.R..

A proposito delle vicende del mandamento di San Giuseppe Jato, il dichiarante ha riferito che suo padre Bernardo, dal novembre del 1985, epoca del suo arresto, ne aveva delegato la gestione a Salvatore Riina: la c.d. "delega in bianco". Ciò era avvenuto perché in quel periodo Riina trascorrevva la latitanza nel territorio del mandamento, ove si era registrato uno strano movimento di Carabinieri che aveva fatto sospettare dell'affidabilità degli uomini d'onore della zona, ed, in particolare, di Mario Brusca, cugino del padre, e di suo cugino Calogero Brusca. Il Riina si era pertanto allontanato dal loro territorio ed il padre per stornare ogni sospetto aveva fatto sapere, per il tramite di suo fratello Emanuele, che il mandamento, da quel momento, era nelle mani del Riina, col quale dovevano consultarsi prima di adottare ogni decisione.

Tuttavia Brusca aveva sempre informato delle vicende del mandamento il padre detenuto, la cui opinione veniva riferita al Riina, che decideva ogni cosa col consenso dell'anziano genitore, ancorché avrebbe potuto ignorarne le opinioni.

*

LA DELIBERAZIONE DELLA STRATEGIA STRAGISTA

In sede di riesame, Brusca ha ribadito che l'eliminazione del dr Falcone era decisione risalente nel tempo, già deliberata agli inizi degli anni '80, allorquando si era stabilito di uccidere il dr Rocco Chinnici. Tuttavia, tale progetto, ancorché non portato ad esecuzione, non era stato mai revocato.

Nel febbraio-marzo 1992, quando era stato ripreso il vecchio progetto, il dichiarante aveva aderito alla strategia stragista, il c.d. progetto aperto, varata dal Riina, che prevedeva l'eliminazione del giudice Falcone. Brusca, infatti, era stato proprio uno di quelli che istigavano in questo tipo di strategia...ed allargava il raggio di quello che si doveva fare".

In particolare, il dichiarante ha precisato di essere stato messo a conoscenza della strategia stragista che si intendeva percorrere nel corso di una riunione tenutasi verso la metà di febbraio 1992, presso la casa di Girolamo Guddo, sita dietro Villa Serena. A tale incontro avevano preso parte Salvatore Riina, Salvatore Cancemi, Raffaele Ganci e Salvatore Biondino.

La riunione si era protratta per circa due ore e, una volta affrontato il tema dell'eliminazione del giudice Falcone da parte del Riina, Raffaele Ganci aveva manifestato il proposito di andare fino in fondo: "zì Totò, questa volta ci mettiamo mano e lo portiamo....e ci fermiamo quando lo portiamo a termine". (pag. 54 del verbale di trascrizione, ud. 16 giugno 1999).

Nel corso di tale riunione era stata varato un progetto aperto in quanto gli obiettivi da colpire non erano solo quelli individuati in tale occasione: il dr Falcone, il dr Borsellino, il dr La Barbera, l'on. Martelli, l'on. Mannino, l'on. Vizzini.

In tale sede non venivano affrontate le questioni afferenti alla fase esecutiva del progetto di aggressione nei confronti dello Stato e dei suoi rappresentanti politico-istituzionali, che ovviamente richiedeva l'approvazione dei componenti dell'intera Commissione.

Peraltro, ognuno dei partecipanti a detta riunione aveva indicato gli obiettivi da colpire: Cancemi si era indirizzato nei confronti del dr La Barbera, perché lo riteneva responsabile di un omicidio avvenuto nel suo territorio; Biondino nei riguardi del dr Borsellino e dell'on. Mannino; Brusca indicava gli onorevoli Vizzini e Pur-

tura.

Tale ultima proposta era da ricollegare all'eliminazione dell'on. Lima, che si stava muovendo per la campagna elettorale relativa alle elezioni politiche. Ed invero, lo scopo era quello di colpire "ad effetto" il sen. Andreotti e di elidere il suo peso politico, colpendo coloro i quali facevano parte della sua corrente politica.

Dopo la riunione a casa Guddo, avvenuta a febbraio, Brusca aveva incontrato in più occasioni il Riina che gli aveva manifestato il desiderio che l'attentato al dr. Falcone venisse eseguito prima dell'elezione del Presidente della Repubblica al precipuo scopo di danneggiare l'on. Andreotti che aspirava a quell'altissimo incarico istituzionale: "...In un parere molto fugace il Biondino disse di... "noi ci dobbiamo dimenticare di Borsellino" e la proposta di uccidere a Mannino. Io ho proposto quella di Vizzini e quella di Purpura. Quella di Purpura il contesto era che, siccome era stato ucciso il... o era stato ucciso o si doveva uccidere l'onorevole Lima, credo che si doveva ancora uccidere, e lì gli ho detto: "Nel momento in cui viene ucciso l'onorevole Lima e automaticamente avremmo colpito ad effetto l'onorevole Andreotti, se costui... se costui continua ad avere forza politica sul territorio, dovremmo uccidere chi continua l'attività politica dell'onorevole Andreotti, cioè la corrente andreottiana".

Allora che è successo? Nel momento in cui mettiamo in atto viene ucciso l'onorevole Lima e già l'onorevole Andreotti viene in qualche modo già messo... discusso. Nel frattempo c'è in atto l'omicidio... l'omicidio, la strage, quella del dottor Falcone e io, parlando con Salvatore Riina, perché nel frattempo io mi ci vedevo e parlavamo, per dire: se succede che viene fatta la strage del dottor Giovanni Falcone, non faranno più all'onorevole Andreotti, presidente della Repubblica....per quello che io mi ricordo, si valutava che il Presidente della Repubblica lo doveva andare a fare l'onorevole Andreotti e parlando con Salvatore Riina speravamo, per dire: "Speriamo che l'attentato del dottor Giovanni Falcone avvenga prima che per effetto sicuramente non faranno più l'onorevole Andreotti che già era stato additato. Con questo altro fatto sicuramente non viene fatto". (pag. 55-57, ud. del 16 giugno 1999).

Nel caso in cui tale prospettiva non fosse venuta meno, si sarebbe reso necessario

assassinare l'on. Purpura per indebolire ulteriormente il sen. Andreotti.

A dire del Brusca nel corso di detta riunione non erano state prese in considerazione le possibili conseguenze riconducibili alla reazione dello Stato a causa dell'eliminazione del magistrato, che si riteneva responsabile di una serie di iniziative pregiudizievoli per Cosa Nostra, di cui era considerato un nemico storico.

Ed invero, per come già ampiamente rilevato in sede di esame delle causali della strage, queste erano riconducibili a finalità ritorsive, legate all'attività giudiziaria del magistrato ed all'esito negativo del maxiprocesso, e preventive, volte ad impedire che il dr Falcone, nella probabile veste di Procuratore Nazionale Antimafia, potesse incidere ancor più efficacemente sul versante degli rapporti tra mafia, imprenditoria e politica, legati dal comune interesse nella gestione illecita degli appalti.

Per quanto attiene al primo aspetto della questione, la positiva soluzione del processo costituiva all'epoca la problematica più rilevante per l'organizzazione che aveva tentato attraverso svariati canali di incidere sull'esito del giudizio di legittimità, al fine di invalidare la tesi della responsabilità della Commissione per i cosiddetti omicidi eccellenti.

A tal fine ci si era rivolti all'on. Andreotti, per il tramite dei cugini Salvo e dell'on. Lima. Ma, nonostante i reiterati tentativi di Riina, non si era riusciti a conseguire il risultato sperato, per cui era stata riattualizzata la decisione di eliminare il dr Falcone, ritenuto responsabile dell'infausto esito in Cassazione del maxiprocesso, su cui, tramite gli "agganci politici" di cui disponeva, aveva proiettato l'attenzione della pubblica opinione al fine di impedire che i tradizionali referenti di Cosa Nostra potessero intervenire per condizionarne l'esito.

Per le medesime ragioni ritorsive si era deciso di eliminare anche l'on. Salvo Lima che aveva tradito le aspettative di Cosa Nostra e tutti coloro che davano fastidio all'organizzazione mafiosa.

Salvatore Riina, già nell'agosto del 1991, aveva comunicato di non aver la possibilità di incidere sull'esito del giudizio in quanto i tentativi intrapresi tramite Ignazio Salvo erano falliti, per cui ognuno degli affiliati era libero di perseguire le vie che riteneva più opportune.

Brusca, quindi, si era rivolto a Giuseppe Farinella, capomandamento di San Mauro Castelverde, e per il suo tramite aveva contattato Pippo Gullotta, uomo d'onore della famiglia di Barcellona Pozzo di Gotto, per verificare se vi fosse la possibilità di intervenire sul maxiprocesso. Il Gullotta gli aveva indicato gli avvocati Franz Maria Russo e Scamarcio per poter condizionare con del danaro il dr Carnevale. Pertanto, su suggerimento dell'avv. Russo, Bernardo Brusca, Giovan Battista Pullarà e Ignazio Pullarà avevano nominato quale difensore l'avv. Scamarcio.

In caso di esito favorevole del giudizio avrebbe dovuto versare la somma di un miliardo di lire mentre aveva versato, come acconto, quella di cento milioni. Atteso l'esito sfavorevole del giudizio si era fatto rimborsare l'acconto versato, detratti dieci milioni per le spese del difensore. Ovviamente, di tale iniziativa aveva informato il Riina.

Sotto altro profilo, il dichiarante puntualizzava che l'eventuale nomina del dr Falcone a Procuratore Nazionale Antimafia aveva provocato delle serie preoccupazioni in Cosa Nostra poiché il dr Falcone, attraverso tali indagini, che avevano riguardato anche Vito Ciancimino, i Costanzo, il Comune di Baucina, aveva la possibilità di indagare oltre che sul versante della gestione illecita degli appalti, anche e soprattutto sui rapporti tra imprenditori e politici con i quali i primi mantenevano rapporti. Difatti, il dr Falcone nel 1991 aveva bloccato il progetto perseguito da Cosa Nostra tendente ad instaurare nuovi rapporti con i rappresentanti delle istituzioni attraverso la creazione di strutture imprenditoriali, come la Reale Costruzioni (pagg. 168 e segg., ud. 1° luglio 1999).

Secondo quanto riferito da Brusca si tennero nel febbraio-marzo 1992 due riunioni organizzate della Commissione nel cui corso si era concretato il progetto di eliminazione del dr Falcone: nella prima nel febbraio si varò il c.d. progetto aperto e vennero individuati gli obiettivi da colpire; nella seconda, a fine febbraio, primi di marzo, si affrontarono gli aspetti operativi dell'attentato al dr Falcone.

Nel corso della prima riunione del febbraio 1992, in cui si varò il c.d. progetto aperto: " Siamo nella casa di Girolamo Guddo... di Girolamo Guddo, metà febbraio, 20 febbraio, come ho detto, '92, prendo atto di quello che si stava facendo,

anche perché vengo a conoscenza dell'omicidio di Ignazio Salvo; prendo atto dell'omicidio dell'onorevole Lima al quale dò il mio apporto sia come fatto materiale che come... cioè, mi ero messo a disposizione pure come... sia come esecutore che come fatto materiale, solo che c'è chi poi l'ha fatto, io non... non... mai mi ero messo a disposizione come esecutore. Dopodiché si va per la strage di Capaci e si allarga a tanti altri omicidi. Si doveva uccidere il dottore La Barbera, si doveva uccidere il... il Mannino, si... Mannino, Vizzini, Martelli e all'ultimo c'è stato anche, per dire, anche il dottore Borsellino. Però non ho detto io "ma che stiamo facendo? Cosa dobbiamo fare?" perché non c'era motivo in quanto già era stato deciso e io ho aderito a questo progetto." (pag. 51-52, ud. del 16 giugno 1999).

In tale sede furono individuati gli obiettivi da colpire nel quadro della strategia di attacco allo Stato, secondo un ordine di priorità che vedeva al primo posto l'omicidio dell'on. Salvo Lima, che aveva come finalità quella di far pagare al sen. Andreotti ed alla sua corrente politica il prezzo per il tradimento perpetrato nei confronti di Cosa Nostra. Difatti, eliminando l'on. Lima, che in quel momento stava muovendo per la campagna elettorale per la Democrazia Cristiana, si appellava all'opinione pubblica, sia pur indirettamente, l'on. Andreotti come mafioso. Dopo tale delitto doveva essere eliminato il giudice Falcone e poi l'on. Calogero Mannino. Tuttavia Brusca era stato fermato nell'attività preparatoria diretta all'eliminazione dell'on. Mannino perché doveva essere eseguita la strage di Via D'Amelio, che a dire del Brusca aveva subito un'accelerazione, atteso che era stato scelto un obiettivo in luogo di quello programmato.

Nel corso di detta prima riunione si erano affrontati solo marginalmente gli aspetti pratici dell'attentato in danno del magistrato.

A tal proposito Riina aveva chiesto a Brusca di recuperare l'esplosivo ed i telecomandi e lo aveva autorizzato ad avvalersi della collaborazione di Pietro Rampulla, quale artificiere, col quale aveva già effettuato un analogo attentato nella provincia di Trapani, nel corso della guerra di mafia tra stiddari di Alcamo e Cosa Nostra (pagg. 42-43, ud. del 1° luglio 1999).

Raffaele Ganci aveva informato Brusca della velocità, pari a circa 150 km/h, alla quale procedeva il corteo di vetture che, con a bordo il giudice Falcone, si dirigeva

Dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo in quanto erano già state scelte in linea di massima le modalità dell'imboscata: far saltare un sottopassaggio pedonale imbottito di esplosivo lungo l'autostrada.

Tuttavia, il progetto originario era stato rivisitato, pur essendo rimaste ferme le modalità previste, e Brusca aveva fatto ricorso anche alla consulenza di un suo parente, tale Franco Piediscalzi.

Il dichiarante, pur non essendo a conoscenza di ulteriori riunioni della Commissione effettuate in forma frazionata, ha riferito - in ciò concordando con quanto narrato da Vincenzo Sinacori - di tentativi volti ad eliminare il magistrato effettuati verso la fine del 1991 e gli inizi del 1992. Si trattava, in particolare, di controlli svoltisi a Roma presso il Ministero di Grazia e Giustizia e presso il ristorante della sorella di Aldo Fabrizi.

In particolare, Giuseppe Madonia, sottoposto al soggiorno obbligato a Roma, e Teoluca Bagarella, che si trovava a Monterotondo, avevano effettuato delle ricerche in tal senso ed il primo era stato notato dallo stesso dr Falcone o da altri magistrati.

Dal febbraio fino al 23 maggio 1992 Brusca aveva avuto "quattro, cinque, sei appuntamenti" con Salvatore Riina, ma fu nel corso dell'incontro avvenuto dopo "otto, quindici, venti giorni" dalla prima riunione e cioè ai "primi di aprile, fine marzo" che sempre a casa di Girolamo Guddo, presente Pietro Rampulla, si affrontarono i problemi riguardanti gli aspetti esecutivi dell'attentato, per come già osservato a proposito di questo tema processuale.

Verso fine maggio i primi di giugno, a distanza di una settimana, dieci giorni dopo la strage di Capaci si era tenuta, sempre a casa di Girolamo Guddo, una riunione per festeggiare l'esito dell'operazione e per fare il quadro di quanto doveva ancora farsi nell'ambito del programma stabilito nel corso della prima riunione di febbraio.

A tale incontro aveva partecipato anche Pietro Rampulla in segno di riconoscenza per l'attività svolta.

Sempre nel corso di detta riunione Biondino aveva fatto riferimento alla mancata strage dell'Addaura, dolendosi del comportamento di Antonino Madonia, che non

aveva richiesto la collaborazione degli altri uomini d'onore; al che Riina lo aveva invitato a non insistere più sull'argomento (pag. 82, ud. del 1° luglio 1999).

Al termine della riunione, durata circa due ore, Brusca si era allontanato assieme a Rampulla. Tale incontro era successivo a quello tenutosi la sera stessa dell'attentato e durante il quale, Giovanni Guglielmino, "u siccu", era stato incaricato da Cancemi di acquistare una bottiglia di champagne per brindare al successo dell'attentato (pag. 85, ud. del 1° luglio 1999).

*



GLI ALTRI ATTENTATI PROGRAMMATI

La strategia di attacco allo Stato prevedeva una serie di obiettivi da colpire tra cui numerosi esponenti politici della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista.

Al riguardo, Brusca, ha riferito che gli era stato detto di iniziare ad occuparsi ("a lavorare") dell'on. Calogero Mannino. Pertanto, aveva dato incarico a Antonino Gioé e Gioacchino La Barbera di iniziare a studiare i movimenti dell'on. Mannino.

Altro obiettivo da colpire era rappresentato dall'on. Claudio Martelli. Tuttavia il progetto non era andato a buon fine perché Gaetano Sangiorgi, che si era offerto di eseguire l'attentato, era stato controllato dalle forze dell'ordine, verso la fine del 1991 o del 1992, mentre si stava recando a Mantova, ove la vittima abitava. Il Sangiorgi nell'occorrenza era in compagnia del cardiocirurgo Gaetano Azzolina col quale cercava di stringere amicizia e sapere dove abitasse l'on. Martelli.

Al rientro del Sangiorgi in Sicilia si era deciso di accantonare per il momento il progetto.

Le ragioni dell'eliminazione dell'on. Martelli erano di natura ritorsiva, avendo l'esponente politico tradito le aspettative di Cosa Nostra. Difatti, in un primo momento si era impegnato a favore dell'organizzazione, soprattutto, per quanto riguardava l'esito del maxiprocesso, ed in cambio aveva ricevuto l'appoggio per le elezioni politiche e per quelle provinciali, per come confermato da Cancemi, da Sino (con specifico riferimento al convergere di voti di ispirazione mafiosa, a favore di Tony Barba, candidato alla provincia nelle fila del partito socialista, chiamato in gergo "ù signali") e da Francesco Geraci ("all'onorevole Martelli e poi questi voti, praticamente, che gli hanno dati lui ha fatto le Leggi peggio per i mafiosi, e per questo lo volevano ammazzare").

Successivamente, l'on. Martelli, divenuto ministro di Grazia e Giustizia si era avvicinato al giudice Falcone per scrollarsi di dosso i sospetti di mafiosità che erano insorti nell'ambiente politico e aveva consentito, anche con le sue iniziative politico-istituzionali, che il c.d. "teorema Buscetta" venisse definitivamente confermato dalla Corte di Cassazione, impedendo che si potesse condizionare l'esito del maxiprocesso attraverso i soliti canali (pagg. 67 e segg., ud. 1° luglio 1999)

Ha precisato Brusca che nel corso della riunione del febbraio 1992 si era fatto rife-

rimonto all'on. Martelli in termini negativi e si era discusso della sua eliminazione, ma non si era affrontato il progetto esecutivo dell'attentato.

Sempre in questa prospettiva ritorsiva doveva essere eseguito da parte dei catanesi un attentato nei confronti dell'on. Salvo Andò, perché era un esponente della stessa corrente dell'on. Martelli. Difatti, erano stati proprio i catanesi ad informarlo, in occasione di una sua visita a Catania per prelevare delle armi provenienti da Roma e procurate nei paesi dell'Est da Gaspare Mione, di Castellammare. Tale episodio si era verificato probabilmente lo stesso giorno della strage di Via D'Amelio, avendo il Brusca fissato la data con riferimento ad un controllo subito da Gioacchino La Barbera al porto o all'aeroporto di Palermo mentre si stava recando ad acquistare le suddette armi (pag. 56 e segg., 63 e segg. ud. del 1° luglio 1999).

Eugenio Galea, dopo la strage di Capaci, lo aveva informato che la famiglia di Catania aveva dato il suo contributo alla strategia di attacco allo Stato mediante l'eliminazione dell'ispettore della Polizia Giovanni Lizzio, che dirigeva la sezione antiracket della Squadra Mobile. Sul luogo del delitto avevano lasciato del danaro per dimostrare che si trattava di un funzionario corrotto (pag. 57-60, ud. del 1° luglio 1999).

In epoca successiva alla strage di Via D'Amelio, il Galea gli aveva prospettato, sempre per conto della famiglia di Catania, l'opportunità di eliminare il dr Di Pietro al fine di distogliere l'attenzione su Cosa Nostra e spostarla verso il Nord, a cagione della intervenuta notorietà del magistrato che si stava occupando delle indagini su Tangentopoli. Tale attentato doveva essere realizzato da Santo Mazzei, che aveva la possibilità di agire a Milano, e sul quale si doveva fare pressione da parte dei palermitani. Ed invero Riina aveva dato l'autorizzazione ad agire, ma l'attentato non venne eseguito, né venne iniziata la fase preparatoria a cagione dell'arresto del predetto Mazzei.

*

LE TRATTATIVE

Brusca ha riferito di varie ipotesi di trattative che Salvatore Riina aveva intrapreso con degli interlocutori istituzionali, che si erano "fatti sotto" dopo la strage di Capaci.

In particolare il dichiarante aveva appreso di questo contatto dallo stesso Riina una settimana, quindici giorni prima della strage di Via D'Amelio.

Riina aveva predisposto un "papello" con cui aveva richiesto la revisione del maxi-processo al fine di far annullare gli ergastoli e demolire il "teorema Buscetta", estendere i benefici della legge Gozzini ai condannati per mafia, abrogare l'ergastolo, ottenere gli arresti ospedalieri per i condannati, riaprire il processo nei confronti dei fratelli Marchese per l'omicidio di Vincenzo Puccio.

Nel corso del processo di Firenze relativo alle stragi sul continente, il cap. De Donno aveva confermato che il contatto avuto tramite Vito Ciancimino risaliva a prima della strage di Via D'Amelio.

Pur non conoscendo chi fossero stati gli interlocutori del Riina, aveva dedotto che si trattava di Antonino Cinà, persona di fiducia di Riina, Vito Ciancimino ed altro soggetti.

A distanza di tre, quattro mesi aveva appreso da Salvatore Biondino che era necessario "un altro colpetto" in quanto si erano interrotte le trattative. Pertanto si era attivato per perpetrare un attentato in danno del dr Pietro Grasso (pag. 91-92, ud. del 1° luglio 1999).

Brusca ha precisato che il gen. Mori aveva già individuato il luogo ove abitava Riina seguendo Domenico Ganci, e, grazie al Di Maggio, aveva avuto conferma della giustezza dell'intuizione investigativa, per cui, secondo la sua opinione, aveva interrotto le trattative intraprese per il tramite di Ciancimino. Pertanto, Riina aveva richiesto che si desse un altro "colpetto" per indurli a riprendere il dialogo interrotto.

Brusca ha anche narrato delle trattative instaurata, a partire dal febbraio, marzo 1992, con tale Bellini che non era stato in grado di soddisfare le richieste del Riina a favore di Bernardo Brusca, Giuseppe Giacomo Gambino, Giovan Battista Pullarà, Luciano Liggio e Pippo Calò. Difatti, le uniche richieste accettabili da parte

degli interlocutori del Bellini riguardavano gli arresti ospedalieri per Brusca e Gambino. Pertanto, le trattative che prevedevano il recupero di opere d'arte venivano interrotte, anche perché era in corso la trattativa del c.d. "papello" (pagg. 105, 107 e segg., ud. del 2 luglio 1999)

Ha altresì precisato il dichiarante che entrambe le trattative erano gestite dal gen. Mori, per come era emerso nel corso del processo celebratosi a Firenze.

Bellini inoltre aveva suggerito loro una serie di azioni criminali volte a piegare lo Stato: furti di opere d'arte, avvelenare degli alimenti di grande distribuzione, far crollare la Torre di Pisa etc...

*
...
e 7

L'ATTENTATO AL GIUDICE GRASSO

Nel corso delle predette trattative si era inserito il progetto di attentato al dr Pietro Grasso da effettuarsi mediante l'impiego di esplosivo a Monreale, nei pressi dell'abitazione dei suoceri del magistrato. Tuttavia, difficoltà logistiche, dovute alla presenza nei pressi del luogo prescelto per l'azione di una banca il cui sistema di allarme avrebbe potuto subire delle interferenze sul radiocomando, lo aveva indotto a sospendere l'esecuzione del progetto, che non veniva però abbandonato (pagg. 91-93, ud. del 1° luglio 1999).

Per tale azione si era procurato il telecomando tramite Eugenio Galea e Enzo Aiello, mentre l'esplosivo, che era stato fornito da Biondino poteva essere integrato con quello di cui disponeva, poi rinvenuto nel deposito clandestino di contrada Giambascio di San Giuseppe Jato.

Brusca ha specificato che l'esplosivo procurato da Biondino era del tipo farina, molto fine, ed appariva polveroso come se fosse stato macinato, asciutto, di colore giallino; che una parte dello stesso era stata rinvenuta nel deposito clandestino di contrada Giambascio; che l'esplosivo, prelevato da Gioacchino La Barbera e da Antonino Gioé presso il Biondino, era contenuto all'interno di sacchetti di iuta; che aveva appreso da Rampulla, Biondino e Riina, il Brusca che l'esplosivo proveniva dai pescatori, che erano soliti utilizzarlo per la pesca di frodo (pagg. 102-104, ud. del 1° luglio 1999).

Lo stesso tipo di esplosivo era stato impiegato nella prova su scala ridotta che era stata effettuata, a detta del Brusca, in contrada Rebottone, in vista dell'attentato di Capaci.

Quanto all'altro tipo di esplosivo che all'occorrenza aveva pensato di utilizzare come quota integrativa, Brusca ha dichiarato che proveniva dalla cava INCO, di Modesto; che era granuloso, di colore bianco, costituito da palline non perfettamente rotonde, simile al concime chimico che si utilizza per il vigneto, "l'urea"; che pizzicava il naso come l'aceto quando vi si respirava vicino (pag. 107, ud. del 1° luglio 1999).

L'esplosivo era dello stesso tipo di quello travasato in contrada Rebottone, poi impiegato nell'attentato di Capaci, e presentava un minimo di untuosità, cioè era lie-

mente oleoso, come aveva modo di apprezzare durante il suddetto travaso. Anche la parte residua di questo esplosivo era stata rinvenuta nel deposito di contrada Giambascio.

La fornitura del telecomando era avvenuta dopo la strage di Capaci. Biondino, consapevole che per tale ultimo delitto era stato impiegato un semplice telecomando per aeromodellismo, gli aveva consegnato un depliant di vari tipi di radiocomandi, tra i quali diversi apricancelli con l'indicazione della marca e qualità.

Dal particolare che il Biondino gli aveva suggerito l'acquisto di un radiocomando specifico, tra quelli riportati nel depliant, aveva dedotto che lo stesso doveva essere in possesso di quel tipo di telecomandi (pag. 96, ud. del 1° luglio 1999).

Brusca aveva chiesto ai catanesi di procurargli più esemplari di quel particolare congegno, ma gliene avevano consegnato un solo esemplare, che Gioacchino La Barbera si era recato a ritirare, forse in compagnia di Gioé.

Durante il tragitto La Barbera era stato controllato ad un posto di blocco, senza che gli appartenenti alle forze dell'ordine si rendessero conto della presenza del pacco ove era custodito il radiocomando. Una volta giunto a Palermo, il La Barbera lo aveva dato al Biondino che aveva provveduto a farlo modificare, per cui fuoriuscivano dei fili che potevano essere collegati ad una batteria (ad esempio di auto) per alimentare il congegno.

Anche questo telecomando era stato rinvenuto in contrada Giambascio.

*

GLI ALTRI ATTENTATI

Brusca ha collocato all'interno della strategia criminale di aggressione allo Stato anche gli attentati nei confronti di sedi locali della Democrazia Cristiana e di rappresentanti locali di quel partito.

In particolare, Brusca (pagg. 71 e segg., ud. 1° luglio 1999) ha dichiarato che, intorno ai mesi di marzo-aprile 1992, venivano posti in essere una serie di attentati in pregiudizio della Democrazia Cristiana e, in particolare, a quella di Monreale, di Misilmeri, di Isola delle Femmine (ai danni della casa rurale di proprietà di Salvatore Giambona) e di Messina, con l'obiettivo di "creare confusione" e di attirare l'attenzione sulla Democrazia Cristiana, sui politici".

Ha aggiunto che di tali episodi criminosi non se n'era fatta menzione durante la riunione di metà febbraio del 1992. Tuttavia, ne era stato informato da Salvatore Biondino, il quale gli chiedeva se vi era la possibilità di fare quel tipo di attentati, facendogli presente che Salvatore Riina ne era a conoscenza.

Tra detta richiesta del Biondino e l'esecuzione degli attentati erano trascorsi pochi giorni.

Più precisamente dichiarava che per l'attentato consumato in Monreale, Brusca aveva incaricato Giuseppe Balsamo, reggente dell'omonima famiglia; che lui stesso ed il Gioé avevano consegnato al Balsamo l'ordigno già confezionato e pronto per l'uso: "con il detonatore, con la miccia pronto per smicciarlo e dargli fuoco"; che per l'attentato di Messina, aveva incaricato Pietro Rampulla che direttamente o per il tramite di altri aveva collocato una sorta di molotov innanzi ad un portone di una sezione della D. C. (pag. 74, ud. del 1° luglio 1999).

*

L'ARRESTO DI RIINA

Il giorno in cui venne tratto in arresto Salvatore Riina, era stata programmata una riunione di Commissione, alla quale dovevano partecipare diversi capimandamenti, tra cui Raffaele Ganci, Cancemi, Giuseppe Graviano, Salvatore Biondino e, forse degli altri, nel corso della quale si doveva fare il punto sulla strategia stragista e mettere tutti a conoscenza dei contatti avviati nel frattempo e della loro evoluzione.

Brusca aveva avuto modo di apprendere l'oggetto della riunione da Leoluca Bagarella, mentre si trovava nell'abitazione di Michele Traina, ove si erano trattenuti per la parte della giornata successiva all'arresto del Riina e per il dì seguente.

Nella medesima circostanza veniva affrontata anche la questione inerente al rientro della moglie di Salvatore Riina. Al proposito, si adoperava contattando i costruttori Sansone, tramite Giovanni Sansone, genero di Cancemi, affinché verificassero se vi fosse movimento di appartenenti alle Forze dell'Ordine. Poiché la perquisizione della casa del Riina non era stata eseguita, si erano chiesti se i Carabinieri non erano a conoscenza di dove si trovasse l'abitazione del Riina. Decidevano, quindi, di fare uscire la di lui moglie ed i figli per consentire loro di andare a Gerleone (pagg. 86-91, ud. 1° luglio 1999).

Angelo La Barbera gli aveva riferito che avevano svuotato la casa togliendo ogni cosa. Ha aggiunto che Riina era solito conservare documenti e contabilità, che avrebbero potuto essere rinvenuti se la perquisizione fosse stata effettuata immediatamente.

Dopo l'arresto del Riina, il coordinamento che il medesimo assicurava contattando per gruppetti i vari capimandamento, si era sfaldato. Bagarella, Giuseppe Graviano e lo stesso Brusca erano orientati a continuare la strategia stragista nei confronti di altri magistrati o politici.

Si era poi svolto un incontro nella casa di Girolamo Guddo, "quello uomo d'onore", al quale avevano partecipato Raffaele Ganci, Michelangelo La Barbera, Salvatore Cancemi e Giuseppe Graviano. Nel corso della riunione si valutava il da farsi, con riferimento alla stagione stragista e, Raffaele Ganci, in separata sede, gli aveva detto che era necessario fermare l'offensiva per "valutare e discutere" (pagg.

109-111, ud. del 1° luglio 1999).

Sottolineava, inoltre, Brusca che Giuseppe Graviano, non aveva chiesto una apposita riunione sul punto, avendo compreso che, assente Riina, sarebbero stati messi in minoranza; viceversa, se il Riina, che "bene o male manteneva i fili, sapeva tutto", fosse stato libero, avrebbe interpellato i vari capimandamento e costoro avrebbero acconsentito, non per timore, ma perché in lui "avevano fiducia".

In sostanza, veniva deciso di "non fare più niente in Sicilia", mentre al di fuori ognuno poteva fare quello che voleva" (pag. 116, ud. 2 luglio 1999).

Al riguardo, ha riferito: "e primo con l'arresto di Salvatore Riina, e mi ricollego a quanto ho detto ieri, nel senso che poi ognuno di noi si cominciò a prendere il mandamento in mano e cominciò a decidere di prima persona e non più tramite Salvatore Riina o mettendo la fiducia nelle mani di Salvatore Riina, e quindi ci fu il primo scombussolamento. Ma se era per me, per Giuseppe Graviano, per Leoluca Bagarella e di qualche altro si doveva continuare nella strategia stragista, si doveva ancora eliminare qualche altro magistrato. Siccome, come gli ho detto poco fa, gli altri capimandamento chi ha fatto un passo indietro, chi non era d'accordo completamente, quindi se andavamo in commissione e si andava a prospettare di continuare già avevamo la minoranza, si disse di non fare più niente in Sicilia; fuori dalla Sicilia ognuno poteva fare quello che voleva. (pagg. 116, ud. cit.).

*



L'ATTENTATO AL DR. COSTANZO E GLI ATTENTATI NEL CONTINENTE

È indubbio collegamento tra gli attentati eseguiti nell'Isola, e quelli eseguiti nel continente nel 1993 e programmati per il 1994, si ritrae dalle dichiarazioni rese da Brusca in sede di riesame (pagg. 174-176, ud. del 1° luglio 1999, 116-122, ud del 2° luglio 1999).

In particolare, il dichiarante ha riferito che l'attentato al dr Costanzo era già stato stabilito molto tempo prima" del 1993. Di ciò ne aveva avuto conferma posteriormente, nel 1995, allorquando incontrando il Matteo Messina Denaro e Vincenzo Sinacori, gli stessi gli riferivano che loro "già stavano lavorando" su Maurizio Costanzo e che Salvatore Riina li aveva bloccati perché doveva essere eseguita la strage di Capaci, alla quale il dichiarante stava "lavorando".

L'ideazione dell'attentato a Maurizio Costanzo, risaliva agli inizi del 1992. Attraverso tale azione, a dire di Riina, si eliminava un nemico dell'organizzazione e si sarebbe indotto "chi di competenza" a trattare con Cosa Nostra, al fine ottenerne benefici a vantaggio degli affiliati.

Con specifico riferimento agli attentati al patrimonio storico ed artistico dello Stato, Brusca ha sottolineato di averne discusso con Leoluca Bagarella e di aver poi appreso dalla televisione quello che Bagarella, Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro avevano fatto. Tuttavia, incontrandosi con il Bagarella, quando le stragi del continente stavano per cessare, quest'ultimo gli aveva detto che non avevano "ottenuto niente" per cui lo aveva invitato ad andare avanti.

Brusca ha precisato che con tali azioni si perseguiva lo scopo di indurre "lo Stato a trattare" per ottenere dei benefici per l'organizzazione e che per le stragi effettuate al Nord, vi era un gruppo dissenziente, in seno al sodalizio.

Il dichiarante ha, inoltre, riferito che Antonino Gioé, dopo essere stato arrestato, gli aveva mandato a dire di sospendere l'attentato contro Costanzo, in quanto, durante le intercettazioni dei colloqui avvenuti tra lo stesso e La Barbera nell'appartamento di Via Ughetti, avevano parlato di tale azione criminosa. Pertanto, si era rivolto a Bagarella al fine di sospendere la strategia stragista, dal momento che le forze di polizia erano in possesso di "qualche indizio".

Questo suo atteggiamento, e il fatto che, secondo quanto riferito da Raffaele Ganci

Giuseppe Graviano, Brusca non voleva più proseguire nelle stragi, ne aveva comportato l'emarginazione ("mi mettevano all'oscuro") per cui aveva appreso degli attentati eseguiti al Nord solo attraverso la televisione.

Successivamente, intorno ai mesi di settembre, ottobre 1993 e dopo aver "chiarito alcuni punti" col Bagarella, Brusca apprendeva da quest'ultimo "che si stava andando avanti". Aveva quindi invitato Bagarella a proseguire nella campagna di stragi, procurandogli dei detonatori e anche dell'esplosivo da impiegare per l'attentato a Salvatore Contorno, sicché era "ritornato in scena in tutto e per tutto".

Inoltre, ha riferito di essere venuto a conoscenza di un progetto di attentato, da eseguire con un'autobomba allo stadio Olimpico di Roma, nei confronti di un pullman pieno di Carabinieri, non riuscito per mancato funzionamento del congegno di attivazione dell'ordigno.

Bernardo Provenzano era a conoscenza di quello che si doveva fare nel continente, ma non voleva coinvolgere gli altri capimandamento, tant'è che Bagarella gli aveva detto di mettersi un "cartellone davanti e di dire che non sapeva nulla" (pag. 118, ud. del 2 luglio 1999);

§

d f

LA STRATEGIA STRAGISTA

Le dichiarazioni rese da Brusca sulla strategia stragista adottata dai vertici di Cosa Nostra, integrandosi con quelle degli altri collaboratori che sono stati in grado di riferire su tale nevralgico tema processuale, hanno consentito di meglio approfondire ed inquadrare le sottese ragioni che l'hanno ispirata, le modalità con le quali è stata portata ad esecuzione ed i delitti che ne sono stati sicura espressione.

Sul punto il collaborante ha fornito puntuali indicazioni con riferimento sia a quelli delitti consumati, sia a quelli caratterizzati da un principio di esecuzione, sia a meramente ipotizzati.

Avuto riguardo alla strage di Capaci, Brusca, abbandonando l'originaria tesi della deliberazione adottata ai primi anni '80 da un gruppo ristretto di capimandamento che aveva deliberato l'eliminazione del dr Chinnici e del dr Falcone, ha confermato il coinvolgimento della Commissione provinciale, che aveva riattualizzato tale progetto nel corso della riunione tenutasi nel febbraio 1992, presso l'abitazione di Girolamo Guddo, dopo la sentenza del 30 gennaio 1992 con cui la Corte Suprema di Cassazione aveva convalidato il c.d. "teorema Buscetta".

Nello specifico Brusca ha riferito che nel corso di tale riunione, svoltasi in epoca antecedente all'omicidio dell'on. Salvo Lima, era stata varato un "progetto aperto" che prevedeva un attacco frontale alle istituzioni statuali. Il primo atto di tale criminale si era concretato nell'assassinio dell'uomo politico, come ritorsione nei confronti del sen. Andreotti per l'infausto esito del maxiprocesso in Cassazione.

Brusca, in altri termini, ha mostrato fattivamente di aver definitivamente superato l'originaria impostazione con la quale (alla stregua di quanto dichiarato all'udienza del 27 marzo 1997, pag. 194) aveva attribuito la paternità della decisione di eliminare il dr Falcone ad un gruppo ristretto di membri della Commissione provinciale di Palermo composto, oltre che da suo padre Bernardo, da Salvatore Riina, Giacomo Giuseppe Gambino, Raffaele Ganci e Francesco Madonia.

Tale originaria tesi, su cui hanno fatto vertice le difese per dimostrare, per un verso, l'inattendibilità della tesi accusatoria, e, per altro verso, l'esclusiva responsabilità per l'azione stragista di un direttorio che dominava incontrastato all'interno di

Cosa Nostra, aveva anche legittimato il sospetto di una strumentale scelta del collaborante tesa a dimostrare il mancato funzionamento – nel caso di specie e, conseguentemente, per gli omicidi eccellenti e strategici per la vita dell'organizzazione – delle regole decisionali che attribuivano all'esclusiva competenza della Commissione provinciale di Palermo la deliberazione di tale tipo di delitti.

Può quindi ritenersi superata la principale censura mossa dai primi giudici e dall'accusa alla ricostruzione degli eventi offerta dal collaborante, il quale con significativi accenti di verità ha dato ampio conto e giustificazione delle sue nuove affermazioni, meglio specificando, a cagione del suo personale coinvolgimento, le ragioni che determinarono la deliberazione della strategia stragista ed eversiva che ebbe come scopo quello di liquidare le vecchie alleanze per stabilire nuovi rapporti sul piano politico-istituzionale attraverso l'attacco frontale e destabilizzante nei confronti dello Stato e dei suoi rappresentanti.

Le nuove dichiarazioni di Brusca, saldandosi con le altre acquisizioni probatorie, aprono un orizzonte più ampio sulla vicenda processuale e sulla sottesa strategia di cui la strage fu virulenta espressione.

In particolare, Brusca ha confermato la competenza della Commissione per gli omicidi eccellenti, riferendo delle riunioni in forma frazionata alle quali egli aveva preso parte.

Sebbene il dichiarante non sia stato in condizione di indicare, oltre quelle riferite, altre riunioni di tal tipo, alle quali avevano partecipato i membri della Commissione, ha tuttavia riferito circostanze a sua diretta conoscenza dalle quali può agevolmente evincersi che tali modalità di incontro, invalse ormai da tempo, costituivano la regola che aveva lo scopo di preservare i vertici di Cosa Nostra da future e possibili delazioni.

Brusca ha, infatti, riferito, seppure de relato, della missione romana alla quale aveva partecipato Giuseppe Graviano, volta a colpire il dr Falcone, il ministro Martelli ed altri obiettivi. Tale affermazione ha trovato convalida in quelle dei collaboranti Vincenzo Sinacori e Francesco Geraci, affiliati alla provincia di Trapani e coinvolti direttamente nella vicenda, a dimostrazione che il progetto di eli-

minazione del dr Falcone non coinvolse solo la mafia palermitana, ma si era esteso anche alle altre province.

Ed invero, alla riunione svoltasi a Castelvetro parteciparono, tra gli altri, Mariano Agate, capomandamento di Mazara e gestore di fatto di quella provincia, oltre i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, reggenti del mandamento di Brancaccio.

Brusca ha anche riferito che Giuseppe Graviano e Giuseppe Farinella erano a conoscenza della strategia stragista, avendo avuto modo, parlando con i predetti, di trarre questo convincimento.

Tali elementi di giudizio convalidano l'opinione, che si ricava anche dalle dichiarazioni di Salvatore Cancemi, della prassi ormai invalsa delle riunioni frazionate della Commissione nel cui corso tutti gli aventi diritto vennero informati ed approvarono la strategia stragista.

*

L'analisi comparativa delle dichiarazioni di Giovanni Brusca e di Salvatore Cancemi e degli altri collaboranti assumono un pregnante significato ai fini di dimostrare l'iter attraverso cui si deliberò e si sviluppò la strategia stragista.

Al riguardo Brusca ha specificato che, secondo quanto stabilito nel corso della riunione per gruppetti del febbraio 1992, il progetto criminale aperto doveva essere indirizzato verso svariati obiettivi politico-istituzionali, alcuni dei quali predefiniti ed altri da individuare successivamente.

A proposito della strage di Capaci, il dichiarante ha specificato che "Riina Salvatore mi chiede se c'era la possibilità di potere trovare tritolo e se c'era la possibilità di potere trovare il telecomando e se ero disposto a dargli una mano d'aiuto. A questa richiesta io sono subito, mi sono messo a disposizione e ho cominciato a partecipare attivamente all'attentato..... Cioè che mi hanno spiegato cosa loro avevano già fatto. Cioè quel gruppo che io, Ganci Raffaele, Cancemi Salvatore, Biondino e Riina già avevano stabilito il luogo, avevano individuato la velocità del dottor Falcone che faceva, io lo apprendo da loro non è che l'ho controllata io, già l'ho trovata controllata, cioè stabilita. Cioè quindi in un certo lavoro questo gruppo l'aveva già fatto e io poi entro in secondo tempo." (pag. 291, ud. 27 marzo 1997)

Ricevuto l'incarico, Brusca tramite Enzo Aiello e Eugenio Galea contattò il Rappulla e lo presentò al Riina dopo "otto, quindici, venti giorni... comunque nei primi di aprile, fine marzo, a questo periodo". L'incontro, si svolse sempre a casa di Girolamo Guddo, dietro Villa Serena, presenti le medesime persone: Ganci, Biondino, Cancemi e Riina (pag. 294 e segg., ud. cit.)

Le dichiarazioni di Brusca hanno trovato conferma in quelle rese da Salvatore Cancemi, che, nel corso del primo dibattimento, ha riferito di una riunione tenutasi nel 1992, a casa di Girolamo Guddo, circa un mese prima dell'assassinio dell'on. Salvo Lima.

Nel corso di detta riunione alla quale parteciparono, oltre a lui, Raffaele Ganci, Salvatore Biondino e Michelangelo La Barbera, il Riina si mostrò contrariato per l'esito del maxiprocesso, ed in particolare per il coinvolgimento della Commissione negli omicidi eccellenti: "...il vero motivo, è che per il maxi processo, perché il Riina non era stato contento dell'esito del maxi processo, il Maxi Uno, quindi lui si... diceva che ci aveva girato le spalle questo Lima, Lima-Andreotti.", nei cui confronti nutriva propositi di vendetta.

A dire del Riina, l'esito negativo del processo era da attribuirsi al ministro Martelli ed al dr Falcone, che avevano impedito l'assegnazione del processo al presidente Carnevale nonostante "...il tentativo tramite gli avvocati, di farlo a sezioni unite, perché lui aveva visto che il processo non l'aveva più nelle mani il Carnevale, quindi di farlo a sezioni unite, così lui partecipava anche nel Collegio Giudicante, e questo qua, diciamo lui era arrabbiato su questo punto, che aveva saputo queste cose.." (pagg. 121 e segg., ud. del 19 aprile 1996).

Cancemi ha precisato che la strategia decisa mirava, secondo quanto asserito da Riina, "a sfiduciare quelli che stavano in sella" per sostituirli altri al potere.

Nel corso del riesame, il dichiarante ha meglio chiarito che il metodo prescelto per ottenere tale scopo era da individuarsi nella strategia stragista: "L'azione é quella che sappiamo tutti, l'azione... le stragi e tutto quello che... che é successo. Voleva fare sfiduciare quelli che comandavano allora (pagg. 45 e segg., ud. del 22 ottobre 1999).

In luogo dei precedenti referenti politici che "...a quell'epoca comandavano" Riina

intendeva "...sostenere e portare al Governo queste persone, perché questo é un bene per Cosa Nostra e quindi dobbiamo curarli". Insomma, diceva tutte queste parole: "Li dobbiamo sostenere", queste cose.... Perché secondo Riina lui aveva trovato in queste persone quelli che... che potevano aiutare a Cosa Nostra..." (pagg. 130-131, ud. del 22 ottobre 1999).

Il Cancemi ha ribadito che le persone che avevano girato le spalle a Cosa Nostra erano l'on. Martelli, ed il sen. Andreotti, cioè "...le persone che lui intendeva cacciarle della sella, le parole che diceva lui" perché non avevano mantenuto l'impegno preso per il maxiprocesso, in quanto "c'era stato un accordo con Lima, Andreotti, che lo dovevano fare annullare e non ci sono riusciti, quindi per lui era una girata di spalle".

Sempre a dire del Riina, al posto dei predetti uomini politici, le persone che costituivano "un bene per tutta Cosa Nostra" erano "Berlusconi e Dell'Utri" (pag. 134, ud. del 22 ottobre 1999).

Richiesto di spiegare in che termini la strategia stragista, ed in particolare la strage di Capaci rappresentava un interesse da parte di tali soggetti, che all'epoca non rivestivano cariche istituzionali, Cancemi ha riferito: "...Riina diceva che noi li dovevamo sostenere di più nel futuro, diceva che li dovevamo curare nel futuro, appunto perché lui già aveva programmato, diciamo, queste cose. Lui almeno questo quello che diceva, che: "Sti persone per Cosa Nostra sono un bene nel futuro e dobbiamo avere un pò di pazienza – proprio usava 'sta parola – dobbiamo avere un pò di pazienza di coltivarli". Quindi, credo che lui sapeva più di me."

Avuto riguardo alla deposizione resa nell'ambito del processo Via D'Amelio ter, acquisita agli atti, nel cui corso il Cancemi ha fatto riferimento ad un'azione da parte di queste persone volta a portare per la manina Riina a commettere azioni stragiste, ha ribadito che "...il significato é quello là, quello che ho spiegato, che Riina é stato guidato, il Riina, diciamo, é stato guidato per fare queste cose, perché se lui voleva... erano mirati, perché se lui voleva fare una strage di ammazzare mille persone, andava a mettere un camion di esplosivo in un posto e faceva una strage. Invece quando io ho usato l'espressione guidato per la manina, che lui ha avuto sicuramente qualche suggerimento di colpire alcune cose.... in particolare

io quello che a me mi ha fatto più impressione di tutto, con sincerità, la premura che lui aveva per la... per la strage del dottore Borsellino (pagg. 132-138, ud. del 22 ottobre 1999).

*

Le convergenti dichiarazioni di Cancemi e Brusca, rendono evidente che nel corso della riunione frazionata della Commissione, svoltasi nel febbraio del 1992, venne discusso ed approvato il progetto criminale con cui Cosa Nostra diede avvio ad un confronto armato senza precedenti nei confronti dello Stato.

Sul punto, i primi giudici, alla stregua dell'analisi critica delle sole dichiarazioni del Cancemi, hanno efficacemente evidenziato come le espressioni del Riina, in considerazione del ruolo dei presenti e della sede, non fossero delle mere lamentele o delle generiche dichiarazioni di intenti, ma esprimessero, in modo inequivocabile, un progetto che prevedeva, nell'ambito di una unitaria strategia, la soppressione dei responsabili dell'esito del maxiprocesso e, al contempo, il proposito di condizionare e influire sugli assetti di potere.

In detta riunione era stato tra l'altro deciso che l'uccisione dell'on. Lima, che presentava indubbiamente difficoltà organizzative meno rilevanti, sarebbe stata attuata per prima, ma la proposta che era stata approvata dai capimandamento presenti riguardava anche, per le considerazioni su esposte, l'attualizzazione del vecchio progetto di uccidere Giovanni Falcone; progetto mai abbandonato, ma che necessitava proprio per i fatti nel frattempo intervenuti di una nuova delibera.

Ovviamente il Cancemi è stato in grado di riferire solo dei partecipanti alla riunione alla quale egli stesso aveva presenziato, ma per le ragioni, già evidenziate, deve ritenersi certo che quella era stata una delle riunioni per gruppetti che il Riina ebbe a tenere per sottoporre a tutti i componenti della Commissione la predetta strategia e, quindi, anche la proposta di uccidere il magistrato.

Non va poi sottaciuto che Cancemi, nel corso della deposizione resa nell'ambito del processo c.d. Via D'Amelio ter, ha chiarito che nel corso di detta riunione si era fatto riferimento anche all'eliminazione del dr Paolo Borsellino: "Ma io mi ricordo... mi ricordo che c'è stato qualche cosa così, diciamo, si è fatto il nome del dottor Borsellino, però non siamo andati ad approfondire, diciamo, la situazione.

C'è stato fatto anche il nome del dottor Borsellino, diciamo, in quella data (pagg. 23-24, ud. del 17 giugno 1999).

Il collaborante, inoltre, nel corso del riesame, ha riferito di aver saputo da Raffaele Ganci, che Salvatore Riina desiderava eliminare anche il dr Pietro Grasso, avendolo appreso mentre assieme al Ganci stava transitando in prossimità dell'abitazione del magistrato.

*

Dal raffronto tra le dichiarazioni rese da Brusca e da Cancemi, si evince che entrambi i dichiaranti si sono riferiti alla medesima riunione, tenutasi nel mese di febbraio 1992 presso l'abitazione di Girolamo Guddo, alla presenza del Riina, del Ganci, del Biondino e del mentovato Cancemi.

Tuttavia tra le due narrazioni si registrano delle incongruenze sia per quanto attiene ai singoli progetti di attentato esaminati, sia avuto riguardo alla presenze di Michelangelo La Barbera e dello stesso Giovanni Brusca.

Ed invero, solo Brusca ha affermato di essere stato presente all'incontro ed ha indicato tra gli obiettivi da colpire il dr La Barbera e gli onorevoli Mannino e Vizzini, mentre Cancemi non ha ricordato dette circostanze, facendo invece riferimento al proposito di vendetta del Riina nei confronti di Andreotti e alle responsabilità dell'on. Martelli e del dr Falcone per la mancata assegnazione del maxiprocesso al dr Carnevale.

Deve tuttavia convenirsi che le discrasie riscontrate, sintomo evidente dell'autonomia e della genuinità delle singole propalazioni, appaiono del tutto irrilevanti, convergendo le dichiarazioni del Cancemi e del Brusca nei loro nuclei essenziali, avendo entrambi i dichiaranti concordemente asserito che nel corso di detta riunione venne varata una strategia di attacco nei confronti dello Stato e dei suoi rappresentanti.

Non v'è dubbio che Brusca è stato più dettagliato nel descrivere il progetto approvato, specificando che esso non si esauriva nella commissione dei singoli delitti in quella sede individuati. Tuttavia, la diversa specificazione degli obiettivi da colpire, che a dire di Brusca furono in parte genericamente indicati, attenendo ad elementi di fatto secondari, di certo non inficia l'essenza di quanto dichiarato da en-

trambi i propalanti, secondo il proprio angolo visuale.

In ogni caso si è registrato pieno accordo con riferimento agli onorevoli Lima e Martelli, al dr Falcone e al dr Borsellino.

Nessun dubbio può poi sussistere in ordine alla partecipazione di Brusca a detta riunione, atteso che egli vi si coinvolge anche con specifico riferimento al progettato attentato in danno del dr Falcone, da effettuarsi con dell'esplosivo lungo l'autostrada; delitto per il quale era stato officiato in quella sede da Salvatore Riina che lo aveva incaricato anche di procurare dei telecomandi e dell'esplosivo.

Brusca, diretto interessato all'esecuzione della strage, non può non rammentare azioni e attività da lui personalmente compiute, mentre Cancemi potrebbe avere serbato un cattivo ricordo, anche in considerazione del fatto che presso l'abitazione di Girolamo Guddo, per sua stessa ammissione, si erano svolte numerose riunioni a cui aveva partecipato.

Del tutto marginale, ai fini che qui interessano, appare poi la discrasia circa la presenza di Michelangelo La Barbera, asserita dal Cancemi ed esclusa da Brusca, atteso che quest'ultimo lo ha indicato come presente, in epoca successiva, alla riunione, tenutasi dopo l'arresto di Salvatore Riina, nel corso della quale si doveva decidere se proseguire o meno nella strategia stragista, anche alla luce delle trattative gestite dal Riina.

Pertanto, va accreditata sul punto la rievocazione della riunione fornita da Cancemi, in quanto appare logico ritenere che La Barbera fosse presente anche nel momento in cui si era deliberato il disegno strategico da perseguire. Non va infatti dimenticato che il predetto imputato faceva parte di questo gruppo di esponenti di vertice ed era soggetto assai vicino a Riina, che teneva mini riunioni di Commissione presso un'abitazione, sita vicino alla Casa del Sole: il c.d. pollaio, nella disponibilità del primo.

Nel corso della suddetta riunione, oltre al c.d. progetto criminale aperto, di cui ha riferito Brusca, si deliberò l'omicidio Lima e l'eliminazione del giudice Falcone; delitti che rappresentavano la immediata esecuzione del piano strategico approvato dai vertici di Cosa Nostra.

La mancanza di rigidità degli obiettivi da colpire in attuazione delle strategie per-

seguite dalla cupola mafiosa, rende del tutto marginali e secondarie le riscontrate divergenze in ordine ai singoli progetti di attentato.

Questa considerazione trova conforto nelle stesse indicazioni provenienti da Cancemi, il quale, pur non avendo fatto riferimento all'eliminazione del dr Arnaldo La Barbera – di cui, a dire di Brusca, si discusse nel corso della citata riunione – ha dichiarato di aver appreso, per il tramite di Raffaele Ganci, del progetto di Salvatore Riina di eliminare il dr Pietro Grasso.

Cancemi ha, inoltre, inquadrato la strage di Via D'Amelio, del 19 luglio 1992, nell'ambito del medesimo disegno approvato nel corso di detta riunione, sicché non può revocarsi in dubbio la sostanziale convergenza tra le indicazioni di Cancemi e di Brusca su tale tema processuale.

Non va poi sottaciuto che il collaborante Vincenzo Sinacori ha riferito della partecipazione, tra gli altri, di Filippo e Giuseppe Graviano, ad una riunione, tenutasi sul finire del 1991 nella proprietà gestita da Pietro Giambalvo, nel corso della quale Riina aveva informato i presenti (Agate, Messina Denaro) che occorreva colpire Falcone, Martelli, in via prioritaria, ed altri soggetti. Venne pertanto varata la spedizione romana alla quale parteciparono anche Giuseppe Graviano ed esponenti mafiosi della provincia di Trapani (pag. 63-64, ud. del 6 ottobre 1999).

Le indicazioni del Cancemi, così come quelle del Sinacori, inducono a ritenere che la strategia criminale perseguita da Cosa Nostra sia stata deliberata, da parte dei membri della Commissione provinciale, in maniera progressiva, attraverso più riunioni frazionate ed ulteriori consultazioni effettuate per il tramite dai capi mandamento più vicini al Riina, quali il Biondino ed il Ganci.

Le riunioni ebbero inizio in epoca antecedente alla sentenza del 30 gennaio 1992, per come si è appreso da Vincenzo Sinacori, da Filippo Malvagna e Leonardo Messina, per la semplice ragione che Salvatore Riina, che ormai aveva percepito quale sarebbe stato l'esito del giudizio, a cagione dell'impraticabilità dei soliti canali politico-istituzionali, si stava preparando al peggio, programmando però sin da allora la virulenta risposta che Cosa Nostra avrebbe dato allo Stato.

*

Tornando ai contatti con i vari capimandamento, a dire del Cancemi, essi si realiz-

zarono per il tramite di Salvatore Biondino che, circa 40 giorni prima della strage di Capaci, informò i componenti della Commissione in stato di libertà che l'agguato sarebbe stato realizzato mediante un ordigno esplosivo da collocare lungo il tratto autostradale dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo.

Ed ancora, per il tramite di Raffaele Ganci, Cancemi era stato informato del proposito di attentato al dr Pietro Grasso.

Anche Brusca ha confermato l'esistenza di contatti diretti fra i vari capi mandamento riferendo della contestuale presenza di Carlo Greco e Giuseppe Graviano e di altri capi mandamento nell'abitazione di Biondino, sita vicina alla Città Mercato, nel periodo compreso tra la strage di Capaci e quella di Via Mariano D'Amelio, nonché della partecipazione di Cancemi e di Raffaele Ganci ad altri incontri tra membri della Commissione.

Riina, nel corso della riunione frazionata della Commissione, di cui hanno concordemente riferito Brusca e Cancemi, aveva registrato l'adesione dei presenti al progetto stragista approvato nelle sue linee essenziali, mentre quella degli altri capi mandamento era stata già acquisita – come nel caso dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano e dei partecipanti alla riunione di Castelvetro – o sarebbe stata acquisita, attraverso i contatti tenuti da Riina e dai suoi più stretti collaboratori, quali il Ganci ed il Biondino. Difatti, l'assenso dei membri della Commissione provinciale rappresentava una condizione indispensabile, in mancanza della quale nemmeno il Riina, che pure esercitava un'indiscussa egemonia nell'ambito di Cosa Nostra, avrebbe potuto portare ad esecuzione l'ampia strategia, senza incorrere in una grave violazione delle regole vigenti all'interno dell'organizzazione.

Per come si avrà modi di vedere, il consenso prestato, o, comunque, il mancato dissenso di ciascun membro della Commissione, implica la consapevole adesione al progetto criminale volto a destabilizzare lo Stato attraverso l'esecuzione di più delitti, non tutti individuati, contro i suoi rappresentanti politico-istituzionali, e a costringerlo alla trattativa.

Tale piano era destinato ad arricchirsi e completarsi, a seguito degli ulteriori incontri e riunioni, con la specificazione degli attentati da eseguire e la conoscenza delle iniziative nel contempo intraprese dal Riina con i rappresentanti delle istitu-

zioni.

Significativa al riguardo è la riunione, di cui hanno concordemente riferito Cancemi e Brusca, tenutasi presso l'abitazione di Girolamo Guddo, a distanza di giorni dalla strage di Capaci.

Brusca, in particolare, ha dichiarato che dopo circa 7, 10 giorni dopo la strage di Capaci, per festeggiare la riuscita dell'attentato, si era tenuta nell'abitazione di Girolamo Guddo, una riunione a cui presero parte Salvatore Riina, Salvatore Cancemi, Raffaele Ganci, Salvatore Biondino, Pietro Rampulla e lui stesso.

Nell'occasione si puntualizzava ciò che ancora si doveva fare nell'ambito di quanto si era stabilito nel corso della prima riunione, quella di febbraio. Non venivano individuati altri obiettivi da colpire rispetto a quelli già scelti, né era stato messo "niente in cantiere".

Brusca non ha rammentato se si fosse o meno fatto riferimento all'attentato nei confronti del dr Borsellino, mentre ricordava il commento del Biondino sul fallito attentato dell'Addaura.

Il Biondino, in particolare, salendo le scale per recarsi al piano superiore dell'immobile, ebbe a dire: "Se l'avessimo fatta nell'89 e il Madonia Antonino avrebbe chiesto la collaborazione degli altri uomini d'onore - dici - sicuramente l'avremmo portato a termine" (pag. 82, ud. del 1° luglio 1999)

Il dichiarante ha, poi, aggiunto che, in quella circostanza o in altre, aveva ricevuto l'incarico di iniziare "a lavorare" per l'on. Mannino (pag. 38, ud. del 1° luglio 1999).

Cancemi, a proposito della suddetta riunione, ha riferito che, venti giorni, un mese dalla strage di Capaci, e prima della strage di Via D'Amelio, aveva partecipato ad un incontro promosso da Salvatore Riina presso l'abitazione di Girolamo Guddo, sita in Palermo, Via Margi Faraci, n. 40; che nel corso della riunione, tenutasi al primo piano, si era brindato con una bottiglia di champagne per festeggiare la buona riuscita dell'attentato; che all'incontro avevano preso parte oltre a Riina ed a lui stesso, anche Leoluca Bagarella, Salvatore Biondino, Raffaele Ganci, Michelangelo La Barbera e Giovanni Brusca (pagg. 111 e segg., ud. 19 aprile 1996).

Cancemi ha inoltre precisato che, nel corso della riunione, aveva notato Raffaele

Ganci e Riina, seduti su un divano, discutere in separata sede; che aveva udito Riina dire al Ganci: "...Faluzzu, la responsabilità e mia..." (pagg. 115 e segg., ud. 19 aprile 1996); che tale ultima frase doveva collegarsi a malumori di appartenenti all'organizzazione riferiti al Riina da Ganci, ovvero ad ulteriori progetti criminosi da attuare; che, terminata la riunione, durata circa 45 minuti, Riina e Biondino si erano allontanati per primi; che, nel corso del tragitto di ritorno Ganci, riferendosi a Riina, gli aveva detto: "...chistu ci voli consummari a tutti"; che aveva ricondotto quell'espressione alla determinazione di Riina di voler commettere altri delitti eclatanti (pagg. 115 e segg., ud. 19 aprile 1996)

Cancemi ha aggiunto che Salvatore Riina, nel corso della riunione di giugno tenutasi presso l'abitazione di Girolamo Guddo, aveva mostrato una "certa premura, una certa urgenza" per l'esecuzione della strage di Via D'Amelio: "Ma guardi, io le posso dire con assoluta certezza che il Riina... il Riina non aveva nessun... nessun timore, non aveva nessuna paura, aveva... aveva una franchezza enorme, non... questo le posso dire, diciamo. Non spiegava che ci potevano essere dubbi o cose, anzi, diciamo, sollecitava, aveva una certa premura di fare questa... questa strage, specialmente quella di Borsellino." (pag. 107, ud. del 22 ottobre 1999).

La sicurezza palesata dal Riina derivava dalla copertura di importanti personaggi, di cui gli aveva riferito genericamente Raffaele Ganci e che il collaborante ha indicato in Dell'Utri e Berlusconi.

Il Cancemi, a seguito di contestazione tratta dal verbale del 29 gennaio 1998, ha riferito anche di un precedente incontro, svoltosi nello stesso luogo, circa venti giorni prima della strage di Capaci, mentre era in corso la preparazione dell'attentato. Nel corso di tale incontro, che non era stato il solo tenutosi, il Riina, facendo riferimento alle conseguenze derivanti dall'esecuzione della strage, confermava l'esistenza di accordi intervenuti con quei personaggi che avrebbero garantito provvedimenti legislativi favorevoli per tutta l'organizzazione, interventi sull'A.G. e la protezione dalle conseguenze che sarebbero derivate dall'esecuzione della strage di Capaci.

In particolare la contestazione mossa dal P.G. è stata del seguente tenore: "Dall'incontro avvenuto presso l'abitazione di Girolamo Guddo, alla presenza di

Raffaele Ganci e Salvatore Biondino, nel corso del quale Riina, mentre si parlava della sorte dei carcerati ebbe a dire: “Io mi sto giocando i denti, possiamo dormire tranquilli, ho Dell’Utri e Berlusconi nelle mani, che questo é un bene per tutta Cosa Nostra”, questo incontro avvenne circa venti giorni prima della strage di Capaci e mentre era in corso la preparazione dell’attentato. Addirittura, se mal non ricordo, quasi contemporaneamente alle confidenze ricevute dal Ganci sulle persone importanti. Il contesto con cui le parole del Riina si inserivano era proprio quello riguardante la strage e le conseguenze che dalla stessa sarebbero potute derivare a tutta l’organizzazione, e chiaramente anche a chi in quel momento si trovava detenuto. Ben inteso che nessuno di noi si azzardava a manifestare a Riina il timore per quello che si stava facendo; sostanzialmente il Riina, pronunciando quella frase, reiterava discorsi fatti da noi anche in precedenza, confermando che gli accordi intervenuti con quelle persone importanti avrebbero garantito non soltanto provvedimenti legislativi favorevoli per tutta l’organizzazione ed in genere interventi con l’A.G., ma anche la protezione per le conseguenze derivanti dall’esecuzione della strage. Non era quella la prima volta che sentivo il Riina fare questo genere di discorsi” (pag. 108 e segg., ud. 22 ottobre 1999).

Detto incontro, che si colloca venti giorni prima della strage di Capaci, é un incontro diverso rispetto a quello tenutosi a giugno prima della strage di Via D’Amelio, avendo espressamente riferito il Cancemi che vi erano stati diversi incontri, sicché era potuto incorrere in errore a cagione di un cattivo ricordo: “Ma mi sembra... mi sembra, Signor Procuratore Generale, che l’ho detto che era... ce ne sono stati diversi incontri. Mi sembra che io l’ho detto questo prima che lei....Questo io mi stavo sforzando di ricordare, quello che é successo nel mese di giugno. Quindi l’ho detto prima: attenzione, che riunioni ce ne sono state più di una, non é stata... questo qua, quello che lei ha letto esattamente, io l’ho saputo da... da Riina anche, diciamo, prima della strage di... di Capaci....Quindi sono... sono due diversi, due riunioni diversi.”

A proposito della riunione antecedente alla strage di Capaci Cancemi ha precisato che: “...il Riina lui diceva che non c’era preoccupazione, di stare tranquillo: “Perché queste persone sono quelle a che noi ci devono portare del bene - diceva

‘ste parole - queste persone a noi li dobbiamo garantire ora e nel futuro di più’. Insomma, tutte queste cose. Pure se magari adesso mi ricordo una parola in meno queste qua diceva, di stare tranquillo perché era un bene per tutta Cosa Nostra e quindi dovevamo stare tutti tranquilli. Questi... questi discorsi ci sono stati, ripeto, più volte, perché ci sono state più riunioni, non é stata né una, due, forse tre e anche di più.”

Avuto riguardo alla riunione tenutasi a giugno Cancemi ha precisato, a proposito delle richieste da rivolgere a queste persone importanti, che “ ...richieste sono quelle che ho ripetuto tante volte. Diciamo che c’erano queste richieste per... per annullare ‘stu 41 bis, ‘sta legge sui pentiti, sequestri di bene. Insomma, un sacco di cose: l’ergastolo, tutte queste cose, diciamo. Lui le ripeteva diverse volte, non é solo in quella occasione.”

Nessun rilievo assume la circostanza che a giugno del 1992 l’art. 41 bis dell’Ord. Pen. non era ancora entrato in vigore, in quanto Cancemi ha precisato che: “Eh, io mi ricordo ‘a prima che lui parlava, che questi persone noi li dovevamo garantire adesso e nel futuro di più, perché queste persone era un bene per tutta Cosa Nostra, c’erano tutte queste richieste da fare, di fare annullare ‘sta... ‘sta legge sui pentiti. Quindi, magari io posso fare confusione di una parola detta di un’altra riunione, ‘a riporto in questa riunione o viceversa. Più di questo non può essere, però quello che vi dico io é oro colato.”

Sempre con riferimento alla riunione di giugno, quindi successiva alla strage di Capaci e precedente alla strage di Via D’Amelio, Cancemi ha ribadito che “Riina aveva una certa premura, una certa urgenza per fare questa strage di... di Borsellino. Ha spiegato che “‘sta cosa si deve fare sub... Anzi, mi ricordo un particolare, che Ganci era appartato un pochettino con... sempre in quel salone dove eravamo messi con Riina e io ho sentito dir...’c’ho sentito dire: “Faluzzo - Raffaele Ganci - ‘a responsabilità é mia, stai tranquillo che tutto va bene”. Queste parole me le... me li ricordo pure in una di queste riunioni... Ho compreso... no ho compreso, quello che ho sentito che, diciamo, tutto andava bene, lui era tranquillo, che aveva queste persone e quindi lavorava sicuro, diciamo, quello che portava avanti” (pagg. 106-116, ud. del 22 ottobre 1999).

Nel corso dell'esame reso nell'ambito del procedimento per il fallito attentato all'Addaura (pagg. 101 e segg., ud. del 18 ottobre 1999), il Cancemi ha riferito che nella riunione tenutasi nel mese di giugno 1992, alla quale avevano partecipato Salvatore Riina, Raffaele Ganci, Salvatore Biondino, Giovanni Brusca lui stesso e altri, qualcuno dei presenti, forse Brusca, aveva fatto riferimento ai fatti dell'Addaura ed alla responsabilità di Antonino Madonia nel fallimento dell'agguato.

In proposito, ha testualmente riferito: "Ma io, se non ricordo male, se non ricordo male, c'è stato qualche... qualche cosa che non sono in condizione di... di spiegarlo con precisione, qualche cosa di Giovanni Brusca, mi sembra che... qualche cosa che ha detto Giovanni Brusca su... su questo punto. Ripeto, che non sono in condizione di... di ricordare con precisione le parole. Ma c'è stata qualche cosa di Giovanni Brusca, se non ricordo male.....ricordo che l'avrebbe detto Giovanni Brusca, ma non è che ve lo posso dire al cento per cento, ma qualcuno là dei presenti l'ha fatto questo commento.Ripeto, non sono preciso, però c'è stato qualche cosa come... come il Riina o il Ganci, uno dei presenti di là, come se il Madonia a tipo che era lui il responsabile che non aveva organizzato bene, non aveva fatto bene, diciamo, questo lavoro. C'è stato pronunciato il nome di... di Nino Madonia.....C'era... sì, sì, pure se le parole io non... non mi ricordo precise, il succo è questo."

*

Non v'è dubbio che Brusca e Cancemi hanno collocato la riunione di giugno tra le due stragi di Capaci e di Via D'Amelio; che in tale occorso si festeggiò la riuscita della strage di Capaci; che si fece riferimento alle azioni criminali da attuare; che si parlò anche del fallito attentato dell'Addaura; che all'incontro parteciparono anche Riina, Biondino e Ganci.

Sussistono invece delle discrasie sia con riferimento alle ulteriori presenze di Michelangelo La Barbera e Bagarella, menzionati dal solo Cancemi, che con riferimento alla necessità di accelerare l'effettuazione della strage di Via D'Amelio ed all'appartarsi del Riina con Raffaele Ganci.

Tuttavia, si deve ritenere che trattasi di divergenze del tutto secondarie, che trovano una ragionevole spiegazione nell'affievolimento dei ricordi e nel fatto che Bru-

sca può non aver notato l'appartarsi di Riina e Ganci.

Brusca ha precisato, che le stragi deliberate dovevano essere eseguite, ma non con quella rapida sequenza, e che v'era stata una accelerazione per l'esecuzione della strage di Via D'Amelio, tant'è che lui Brusca era stato "stoppatato" durante le fasi preparatorie dell'attentato all'on. Mannino, per cui aveva dedotto che per "togliere un obiettivo e sceglierne un altro", Riina doveva avere le sue buone ragioni che però non gli erano note (pag. 172, ud. del 2 luglio 1999).

Anche sotto questo aspetto si registra una coincidenza tra le dichiarazioni dei collaboranti, ma solo Cancemi ha indicato le ragioni dell'anticipazione dell'attentato, riconducendole alle intese esterne con quei personaggi importanti, indicati in Dell'Utri e Berlusconi, con cui Riina era in contatto.

Tuttavia, non può sostenersi in questa sede che le dichiarazioni del Cancemi consentano di individuare negli onorevoli Dell'Utri e Berlusconi i cosiddetti mandanti occulti della strage, né che l'accelerazione impressa da Riina, la "premura", alla strage di Via D'Amelio sia da ricondurre alle promesse da parte dei predetti di interventi futuri di cui Riina aveva accennato.

Non può infatti sottacersi che all'epoca delle stragi i cosiddetti personaggi importanti non rivestivano alcuna carica pubblica e che la formazione politica che poi avrebbero fondato non era ancora pronosticabile, al di là delle affermazioni rese da tal Cartotto, che afferiscono a notizie che molto difficilmente potevano fare parte del patrimonio conoscitivo del Riina.

Ciò non toglie che quanto riferito da Cancemi possa essere oggetto di ulteriori approfondimenti di esclusiva competenza dell'Ufficio di Procura. Tuttavia non può escludersi che Riina – a cagione dei rapporti che con Dell'Utri e Berlusconi aveva intessuto Vittorio Mangano, la cui nomina a sostituto del mandamento di Porta Nuova era stata sollecitata, se non imposta, a Pippo Calò che vi associò, quale correggente, anche Salvatore Cucuzza, da Brusca e Bagarella – avesse in mente di coltivare questo rapporto, che sino ad allora si era rivelato fruttuoso, quanto meno sotto il profilo economico, se è vero che da Milano Cosa Nostra riceveva della consistenti somme di danaro quali regalie al fine di evitare atti ritorsivi agli impianti televisivi (le antenne) delle emittenti facenti capo al gruppo economico riconduci-

bile al predetto on. Berlusconi.

Nell'ottica di Cosa Nostra questo rapporto era sicuramente da coltivare, e ciò spiega il diretto interessamento di Riina e l'estromissione di Vittorio Mangano dal ruolo assegnatogli. Tuttavia non è dato sapere, al di là delle insufficienti dichiarazioni rese da Cancemi, in concreto quali attività agevolative dell'associazione mafiosa i predetti personaggi importanti avrebbero dovuto e/o potuto apprestare nell'immediato, laddove si ponga mente anche al fatto che erano in corso trattative con canali istituzionali che si erano condensate nell'arcinoto "papello", che era una sorta di cahier de doléances che costituiva per Riina la base per una seria trattativa con lo Stato. All'epoca dei fatti, tale trattativa non poteva di certo impegnare seriamente né Dell'Utri, né Berlusconi, e ciò a prescindere dai notori rapporti avuti con Vittorio Mangano. In ogni caso, va ribadito che l'eventuale individuazione di mandanti occulti non assume alcuna efficacia dirimente la responsabilità degli attuali imputati.

*



LE FINALITÀ POLITICHE PERSEGUITE DA COSA NOSTRA

L'analisi delle emergenze probatorie mette a nudo il disegno eversivo perseguito da Cosa Nostra in quel determinato contesto storico in cui si collocano la strage di Capaci, gli altri delitti che la precedettero e la seguirono, nonché quelli progettati e non eseguiti.

Su tale disegno si è ampiamente soffermato in sede di riesame Giovanni Brusca, il quale ha posto in rilievo che, viste frustrate le iniziative intraprese su vari fronti per influenzare l'esito del maxiprocesso, il cui infausto esito era attribuito alle interferenze del dr Falcone e del ministro Martelli, nonché alla dimostrata inaffidabilità dei vecchi referenti politico-istituzionali, i vertici di Cosa Nostra, rompendo ogni indugio, decisero di intraprendere lo scontro con lo Stato, nel cui ambito si colloca la strage di Capaci, le cui sottese motivazioni evidenziano il progetto politico perseguito dal predetto sodalizio.

A far data dal marzo 1992, con l'omicidio dell'on. Lima, ha inizio quella che può definirsi una vera e propria "resa dei conti" attuata con l'eliminazione, od il progetto di eliminazione, da un lato, dei nemici di Cosa Nostra, e, dall'altro, degli esponenti politici, contigui e collusi con l'organizzazione, che ormai erano ritenuti dei "rami secchi" in quanto non più in grado di garantire le coperture che aveva non assicurato per il passato.

Sul punto si sono registrate le convergenti dichiarazioni dei collaboratori escussi in prime cure, alle quali si sono aggiunte in fase d'appello quelle di Giovanni Brusca, Vincenzo Sinacori, Angelo Siino, Giuseppe Grazioso e Antonino Cosentino.

Il progetto politico perseguito dai vertici di Cosa Nostra, per come riferito da Filippo Malvagna, risulta efficacemente espresso da Riina, secondo il quale bisognava "prima fare la guerra per poi fare la pace" con lo Stato.

Tale prospettiva politica è stata convalidata anche da Maurizio Avola, che, nel periodo successivo alla strage di Capaci, aveva appreso che lo scontro con lo Stato era finalizzato alla sua destabilizzazione ed alla sostituzione delle precedenti alleanze politiche con altre (pag. 9 e segg., ud. del 14 marzo 1999).

Nella medesima ottica, vanno quindi apprezzate le dichiarazioni rese da Brusca e Siino sul progetto imprenditoriale perseguito da Riina per creare nuovi legami con

gli esponenti della politica, e quella che, saldandosi con quanto riferito da Cancelli, riguardano le trattative che di pari passo venivano coltivate con vari referenti istituzionali e non.

In altri termini, l'escalation di violenza che contrassegnò la stagione delle stragi era finalizzata ad indurre alla trattativa lo Stato, ovvero a consentire un ricambio sul piano politico che, attraverso nuovi rapporti, potesse assicurare come per il passato le necessarie complicità di cui Cosa Nostra aveva beneficiato.

*



GLI ATTENTATI ESEGUITI O PREVISTI

La diacronia degli attentati posti in essere e programmati permette di meglio comprendere la reale portata del disegno politico-criminale posto in essere da Cosa Nostra, i cui vertici intendevano colpire in primo luogo i rappresentanti più autorevoli del partito della Democrazia Cristiana in Sicilia, oltre che ferire profondamente lo Stato attraverso quelle eclatanti stragi che contrassegnarono l'estate del 1992.

La stagione dei delitti ebbe inizio il 12 marzo 1992, con l'assassinio dell'on. Salvo Lima, colpevole di non aver mantenuto gli accordi presi per l'aggiustamento del maxiprocesso.

Tale delitto "ad effetto", per come plasticamente ribadito da Brusca, doveva servire a danneggiare l'immagine pubblica del sen. Andreotti, che aspirava alla presidenza della Repubblica, oltre che a indebolirne la corrente politica in Sicilia.

In tale torno di tempo, sempre nell'Isola, venivano posti in essere una serie di attentati dinamitardi in danno di sedi della Democrazia Cristiana e di esponenti locali di tale partito. E tutto ciò proprio nell'imminenza delle consultazioni elettorali del 5 e 6 aprile 1992, per il rinnovo delle Camere.

In particolare, dopo l'omicidio Lima, esponente di spicco della D.C. e della corrente andreottiana, si registrarono gli attentati alle sedi di Monreale e di Messina del predetto partito, all'abitazione estiva del Segretario della Sezione D.C. di Capaci, ed alla sede di Misilmeri del Comitato Elettorale dell'on. Calogero Mannino.

Tali atti intimidatori, a dire di Brusca, che l'aveva appreso dal Biondino, servivano a creare "confusione" e "attirare l'attenzione sulla Democrazia Cristiana, sui politici". Ovviamente Riina era a conoscenza di tali iniziative, ancorché non fossero state oggetto della riunione del febbraio del 1992.

A tali iniziative delittuose, tendenti ad indebolire il peso politico della Democrazia Cristiana, avevano fatto seguito, il 17 settembre 1992, l'assassinio di Ignazio Salvo, referente della D.C. nel trapanese. Inoltre, erano stati previsti altri omicidi in danno di altri esponenti politici del predetto partito, cioè degli onorevoli Mannino e Purpura, mentre per l'on. Andreotti, a dire di Brusca, si meditava di sequestrare i figli: "... con Gioé a volte si parlava dell'onorevole Andreotti, nel senso per dire come sarebbe opportuno farlo soffrire se ci... ci sequestreremo un figlio e nel sen-

so che lui, essendo che attraverso l'onorevole Lima ci aveva tradito, (di ci) sequestriamo un figlio e vediamo come si sente.... Ma questi erano commenti,.. ” (pagg. 166-167, ud. del 2 luglio 1999)

*

Per altro verso con tali azioni criminali si tendeva a saldare i conti con coloro che erano ritenuti nemici di Cosa Nostra, ed in particolar modo, i giudici Falcone e Borsellino, ed il ministro Martelli.

A quest'ultimo, per come già osservato, si rimproverava di aver tradito le aspettative di Cosa Nostra, dopo averne ricevuto il consenso elettorale nel 1987, avendo avallato tutte le iniziative promosse dal dr Falcone, che aveva chiamato al ministero, sia sul versante legislativo che con riferimento al maxiprocesso, atteso che dal giudizio era stato estromesso il presidente Carnevale, sulla cui giurisprudenza si faceva assegnamento.

Il dr Falcone, invece, doveva essere eliminato per le causali, già esaminate, di natura preventiva e ritorsiva, impedendogli così di potere assumere l'incarico di Procuratore Nazionale Antimafia, con l'aperto sostegno del ministro Martelli.

Deve pertanto convenirsi con i primi giudici che la strategia approvata dai vertici di Cosa Nostra, inserendosi in un particolare contesto storico-politico che aveva dato luogo al c.d. ingorgo istituzionale, caratterizzato dalle indagini su Tangentopoli, dalla tornata elettorale, dalla elezione del Presidente della Repubblica e dalla formazione del nuovo governo, era diretta a destabilizzare lo Stato con azioni criminali eclatanti. Difatti, “la strage di Capaci ne possedeva in pieno tutte le caratteristiche – prima tra tutte le modalità prescelte per l'esecuzione, che dovevano anche presso l'opinione pubblica porre in risalto la notevole potenza offensiva di Cosa Nostra e la correlativa incapacità degli organi statali a tutelare i suoi funzionari più esposti a rischio – e presentava inoltre il vantaggio di eliminare uno dei più pericolosi avversari di Cosa Nostra, sicché il Riina non aveva motivo di temere di sottoporre il suo progetto stragistico all'approvazione degli altri rappresentanti provinciali”.

*

L'ampiezza del disegno destabilizzante perseguito da Cosa Nostra, si coglie a piene

mani laddove si ponga mente al fatto che il 19 luglio 1992, a quasi due mesi di distanza dalla strage di Capaci, veniva consumata la strage di Via Mariano D'Amelio che costituiva un ulteriore virulento attacco allo Stato, ponendone in rilievo l'incapacità di infrenare tali azioni delittuose di chiara matrice eversiva.

Tale cadenza di eclatanti delitti, che rimane senza precedenti nella storia criminale di Cosa Nostra, convalida la tesi che a volere tali atroci delitti non poté essere un ristretto gruppo che agiva all'interno del sodalizio.

Tali azioni criminali, ponendo in risalto l'incapacità dello Stato di tutelare i propri servitori, perseguivano l'evidente scopo di ingenerare disorientamento nell'opinione pubblica e di indurre la classe politica a trattare con la mafia, secondo gli intendimenti di Riina: "fare la guerra per poi fare la pace".

Va poi rilevato che, oltre alla due eclatanti stragi del maggio e del luglio 1992, vennero eseguiti i seguenti delitti, tutti ricollegabili alla medesima strategia:

-L'omicidio dell'Isp. Giovanni Lizzio, assassinato il 27 luglio 1992 ad opere della famiglia di Catania (per come riferito da Giovanni Brusca e da Giuseppe Grazioso) e a quello di Ignazio Salvo, verificatosi il 17 settembre.

-Il progettato attentato, a dire di Brusca, di un giudice che nei disegni di Cosa Nostra poteva indifferentemente identificarsi nei magistrati Alfonso Giordano o Pietro Grasso, rispettivamente presidente e giudice a latere del maxiprocesso in primo grado.

-L'attentato in danno dell'on. Martelli non venne eseguito perché il 4 dicembre 1992 Gaetano Sangiorgi e Gaetano Azzolina furono controllati, per come riferito dal teste Mario Bò, in prossimità dell'abitazione del ministro, quando era in corso l'attività preparatoria dell'agguato.

-Il progetto di omicidio dell'on. Salvo Andò, appartenente alla stessa corrente dell'on. Martelli, la cui esecuzione materiale doveva avvenire da parte dei catanesi.

La predetta strategia, a dire del Malvagna, prevedeva sul versante catanese i progetti di intimidazione in pregiudizio di Claudio Fava, dell'Avv. Vincenzo Guarnera e di Antonio Di Guardo segretario del P.D.S. di Misterbianco e Sindaco di quel centro.

In tale disegno, secondo le indicazioni di Giovanni Brusca e Maurizio Avola, si in-

seriva il progetto di eliminazione del dr Antonio Di Pietro, al quale Riina aveva prestato adesione, per spostare dal Sud verso il Nord l'azione repressiva dello Stato. Tuttavia tale attentato, prospettato, a dire di Brusca, da Eugenio Galea, non veniva portato a termine per l'arresto, avvenuto nel novembre 1992, di Santo Mazzei, che, operando a Milano, doveva organizzarlo.

*

Il progetto politico perseguito da Cosa Nostra, sul versante istituzionale mirava alla realizzazione di nuovi equilibri ed alleanze con nuovi referenti nei settori della politica e dell'economia.

Ed invero nei primi anni '90 si registrano una serie di iniziative politiche, riconducibili in gran parte alla massoneria deviata o all'estremismo politico di destra, caratterizzate, tra l'altro, dal sorgere di piccoli movimenti con vocazione autonomista e separatista. Ci si riferisce alla varie Leghe ed iniziative politiche in tal senso poste in essere.

Pertanto, le indicazioni di Leonardo Messina sul punto appaiono sincrone all'evoluzione della situazione politica del tempo, per come riferito anche da Brusca: "Signor Presidente, guardi, dopo l'arresto di Salvatore Riina, c'era Bagarella che stava andando avanti con un progetto politico, "Sicilia libera", perché anche questo si arenò. Oh, però io non so... diciamo Salvatore Riina e chi per lui quale canale già' avevano intrapreso.

La strada c'era, l'obiettivo era quello, solo che poi, strada facendo, secondo me, si...si è un pò persa. Se non ci sarebbe stato... il punto è questo, se non ci sarebbero state le collaborazioni, gli arresti e tutto quello che è successo, sicuramente ci saremmo arrivati." (pag. 234, ud. del 3 luglio 1999).

Nello specifico il Messina, per averlo appreso da Borino Micciché, ha riferito che i rappresentanti provinciali di Cosa Nostra si erano riuniti, nell'enneese, nel settembre-ottobre del 1991, per "gettare le basi per un nuovo progetto politico" di stampo separatista: creare una nuova formazione, la Lega del Sud, appoggiata da un'ala della Massoneria e da Cosa Nostra, nel cui ambito dovevano entrare uomini dell'organizzazione, in contrapposizione alla Lega del Nord, costituente, a suo dire, espressione della P2 di Licio Gelli e dell'on. Andreotti (pagg. 26-28, ud. del

24 febbraio 1996).

La conferma che i vertici dell'organizzazione fossero impegnati, parallelamente alle azioni criminali eseguire, nella ricerca di nuovi referenti politico-istituzionali, si ritrae dalle indicazioni di Angelo Siino, Salvatore Cancemi, Giovanni Brusca e Maurizio Avola, sulle quali appare opportuno soffermarsi brevemente.

Il primo ha narrato di aver appreso da Nino Gargano e da Giuseppe Madonia che Bernardo Provenzano stava adoperandosi per "agganciare Craxi tramite Berlusconi" (pagg. 72 e segg., ud. del 24 novembre 1999, pagg. 54 e segg. ud. del 13 marzo 1999).

Inoltre ha aggiunto, di aver saputo da Antonino Gioé, che Bagarella, tramite un ex Ufficiale della Guardia di Finanza, amico di Salvatore Di Ganci, stava cercando di contattare una persona influente vicina all'on. Craxi e che, a tal fine, era necessario fare "più rumore possibile", per consentirgli, poi, di intervenire per far sistemare la "situazione in Italia", a favore di "Cosa Nostra" (pagg. 39 e segg., ud. del 13 marzo 1999).

Cancemi, ha anche riferito che Riina, in epoca antecedente alla strage di Capaci, si era incontrato con "persone importanti": Dell'Utri e Berlusconi; che il gruppo FININVEST versava periodicamente una somma di duecento milioni a titolo di contributo; che Riina, a partire dagli anni 90, 91, curava direttamente, al posto di Vittorio Mangano, che fino a quel momento li aveva gestiti, i rapporti con i predetti personaggi; che, tramite Craxi, stava cercando di mettersi la Fininvest nelle mani e viceversa (pagg. 76 e segg., 88, 92, 102, 116, ud. del 22 ottobre 1999).

Cancemi ha anche aggiunto che Riina, nel corso del 1991, gli aveva riferito che detti soggetti erano "interessati ad acquistare la zona vecchia di Palermo" e che lui stesso si sarebbe occupato dell'affare avendoli "nelle mani". Riina e Vittorio Mangano gli avevano fatto presente che era stata incaricata una persona, chiamata "ragioniere", per seguire "materialmente l'operazione", (pagg. 78-79, 85-88, ud. cit.).

Ed ancora, ha dichiarato di aver appreso da Raffaele Ganci, intorno agli anni 1990, 1991, mentre transitavano con l'autovettura in prossimità di Via Notarbartolo, che in quella zona vi erano dei ripetitori che interessavano "a Berlusconi";

circostanza questa confermataagli dallo stesso Riina.

Le indicazioni del Cancemi, con specifico riferimento alle dazioni di denaro hanno trovato puntuali conferme nelle dichiarazioni dei collaboranti (Francesco Paolo Anzelmo, Calogero Ganci, Aurelio Neri, Antonino Galliano e Giovan Battista Ferrante), acquisite nel corso del processo a carico di Pierino Di Napoli, nonché dalla documentazione prodotta dalla pubblica accusa, tra cui merita di essere indicata il verbale di sequestro del 15 luglio 1996 delle agende, ove risultano annotate le diciture “Can 5 n. 8”, “Regalo 990 5000 nr. 8”.

Lo stesso Brusca, sia pur con riferimento ad epoca antecedente alle stragi, ha riferito che alcuni imprenditori milanesi pagavano, a titolo di estorsione o di contributo, una somma di denaro ad appartenenti all'organizzazione; che, in particolare, l'on. Berlusconi “mandava qualche cosa giù come regalo, come contributo, come estorsione” al di lui cugino Ignazio Pullarà; che quest'ultimo inviava Peppuccio Contorno, omonimo del collaborante, e tale Zanga, a ritirare il denaro negli anni 1981, 82, 83 (pagg. 85 e segg., ud. del 2 luglio 1999).

*

Ritornando al tema delle trattative va rammentato che Cancemi, in sede di riesame ha fatto riferimento ai contatti avuti da Riina con gli onorevoli Dell'Utri e Berlusconi, su cui ci si è già soffermati; contatti che, a suo dire avevano lo scopo di ottenere provvedimenti legislativi favorevoli all'organizzazione: annullare la legge sui pentiti, abolire l'ergastolo, eliminare la normativa sul sequestro dei beni o di affievolirne le conseguenze.

Anche Brusca ha riferito di una trattativa, a cavallo delle stragi, condotta da Salvatore Riina per ottenere benefici in tema di revisione dei processi, di sequestri di beni, di collaboratori di giustizia, nonché del progetto di attentato nei confronti del giudice Grasso, essendosi inaridite le trattative in corso, dopo la strage di Via D'Amelio.

Dell'esistenza di contatti tra Salvatore Riina con rappresentanti istituzionali si trae conferma, come ha ricordato lo stesso Brusca, dalle dichiarazioni rese dal gen. Mori e dal magg. De Donno, nell'ambito del processo relativo agli attentati del continente celebrato dinanzi alla Corte d'Assise di Firenze.

Tali trattative, nel cui ambito si inserì anche Vito Ciancimino, sfociate nel notissimo “papello”, vennero intraprese nel quadro di una serie di iniziative del ROS, volte alla cattura di Riina e Provenzano.

I vertici di Cosa Nostra, subito dopo la strage di Capaci, avevano ricevuto un segnale istituzionale che, nella loro prospettiva, convalidava la bontà delle prospettive che si aprivano in concomitanza con le stragi, tant'è che Riina aveva cercato di rivitalizzare, dopo la strage di Via D'Amelio, la trattativa con il progetto di attentato nei confronti del dr Pietro Grasso. Difatti, la trattativa condotta dagli ufficiali del ROS con Ciancimino si era bloccata, avendo quest'ultimo chiesto una pausa di riflessione.

A prescindere dalla coincidenza tra tali ipotesi di trattative e quelle indicate da Cancemi in sede di riesame, va detto che attraverso il canale rappresentato da Bellini in contatto con Gioé, per come riferito da Brusca, Cosa Nostra teneva in piedi altre ipotesi mediazione.

In particolare, tale ultima ipotesi di trattativa prevedeva la cessione di opere d'arte, nella specie quadri, da parte dell'organizzazione, a fronte di migliori trattamenti carcerari, come arresti domiciliari od ospedalieri, per alcuni uomini d'onore e, segnatamente, per i seguenti capimandamento detenuti: Giacomo Giuseppe Gambino, Luciano Liggio, Giuseppe Calò e Bernardo Brusca, nonché per Giovan Battista Pullarà.

Anche tali contatti col Bellini, secondo Brusca, facevano capo al gen. Mori e si erano sviluppati a cavallo tra l'assassino dell'on. Lima e la strage di Capaci.

Risulta quindi convalidata la tesi che il disegno criminale perseguito doveva condurre a trattare con lo Stato nella prospettiva di ottenere in cambio della cessazione delle stragi dei benefici per l'organizzazione.

Tali obiettivi però non venivano conseguiti a cagione della limpida e ferma reazione delle forze politiche che davano corpo a quella legislazione premiale, pensata e voluta proprio dal dr Falcone, che si sarebbe rivelata efficace per disarticolare Cosa Nostra e le omologhe organizzazioni di stampo mafioso.

Tuttavia, il disegno strategico perseguito criminale non si arrestava, e, nonostante l'intervenuto arresto del Riina, si indirizzava verso altri obiettivi posti al di fuori

dell'Isola, tant'è che nel maggio 1993, si registravano il fallito attentato al conduttore televisivo Maurizio Costanzo e poi, quelli al patrimonio artistico della Nazione, su cui conviene ora soffermarsi.

*



L'ATTENTATO AL GIORNALISTA MAURIZIO COSTANZO.

Il legame che avvince le azioni delittuose poste in essere nel 1993 e quelle programmate nel 1994 trova una significativa conferma nell'ideazione ed esecuzione dell'agguato in danno del dr Costanzo, per come si evince dalle indicazioni di Giovanni Brusca, Vincenzo Sinacori e Francesco Geraci.

Detto attentato, infatti, si inserisce nel medesimo disegno criminale perseguito dai vertici di Cosa Nostra, rappresentando l'anello di congiunzione tra la strategia strategista del 1992 e la stagione delle bombe del 1993.

Ed invero, Brusca ha dichiarato che tale attentato era stato "stabilito molto tempo prima" del 1993, tant'è che si era iniziato a "lavorare" sin da epoca precedente alla strage di Capaci.

Di tale assunto, il dichiarante aveva avuto conferma nel 1995 da Matteo Messina Denaro e Vincenzo Sinacori, i quali gli avevano riferito che loro "già stavano lavorando" a tale attentato, ma Salvatore Riina li aveva bloccati "per dare preferenza" a lui, impegnato nei preparativi della strage di Capaci. A Sinacori Riina aveva comunicato "...di fare scendere tutti perché avevano trovato cose più grosse qua.." (pag. 154, ud. 6 ottobre 1999).

Brusca ha anche precisato che l'ideazione dell'attentato a Maurizio Costanzo risaliva agli inizi del 1992; che ne aveva parlato con Salvatore Riina, il quale, a sua volta, ne aveva parlato con altri; che attraverso l'uccisione del giornalista si sarebbero raggiunti due obiettivi: si eliminava un nemico dell'organizzazione; si sarebbe indotto "chi di competenza" a trattare con Cosa Nostra per ottenere benefici (pag. 74, ud. del 1° luglio 1999; pagg. 120-122, ud. del 2 luglio 1999).

A conferma delle indicazioni provenienti da Brusca, Vincenzo Sinacori e Francesco Geraci hanno concordemente riferito dell'attività preparatoria, posta in essere a Roma in epoca successiva al febbraio 1992, volta ad eseguire degli attentati nei confronti dell'on. Martelli, del giudice Falcone, del giornalista Barbato e del pre-detto dr Costanzo.

Sinacori, in particolare, ha dichiarato che, intorno al mese di ottobre e, comunque, negli ultimi mesi del 1991, si era tenuta una riunione a Castelvetro, in una proprietà gestita da Pietro Giambalvo, uomo di fiducia di Riina; che nel corso dell'in-

contro Riina aveva informato Giuseppe e Filippo Graviano, Matteo Messina Denaro, Mariano Agate e lo stesso dichiarante che occorreva “colpire” Falcone e Martelli in via prioritaria, oltre a Maurizio Costanzo, il giornalista Barbatto ed altri; che Costanzo doveva essere punito perché nel corso di un programma televisivo aveva detto che gli arresti ospedalieri venivano concessi con facilità agli appartenenti a Cosa Nostra ed augurava agli stessi di “avere effettivamente un cancro”; che il progetto criminale doveva riguardare anche obiettivi locali: “ognuno nel suo mandamento doveva iniziare a togliere i c.c.d.d. sassolini dalle scarpe” (pag. 75-76, ud. del 6 ottobre 1999).

Pertanto, nel loro mandamento di Mazara del Vallo, dovevano occuparsi del dr Germanà e di Ignazio Salvo, mentre per eseguire gli altri attentati si erano recati a Roma.

Per definire le modalità della spedizione romana, si erano tenuti altri incontri a Palermo, l'ultimo dei quali si era svolto presso l'abitazione di Mimmo Biondino, fratello di Salvatore. La partenza era avvenuta qualche giorno (“intorno ad una settimana, dieci giorni”) dopo l'ultimo arresto di Mariano Agate. A seguito dei sopralluoghi esperiti, si era verificata la possibilità di colpire il solo Costanzo.

Sinacori, quindi, era rientrato in Sicilia e, tramite Biondino, si era incontrato con Riina presso l'abitazione di Girolamo Guddo, ove trovava Raffaele Ganci, Salvatore Cancemi e Giovanni Brusca. In quell'occasione, Riina gli diceva “che potevano scendere tutti perché avevano trovato cose più grosse”. Solo dopo l'attentato al dr Falcone, aveva compreso che poteva essere “lui la cosa più grossa” (pag. 156, ud. del 6 ottobre 1999).

Francesco Geraci, dal canto suo, ha riferito (all'udienza del 12 novembre 1999, pagg. 69-70) che Matteo Messina Denaro, nel corso di un incontro svoltosi nel 1992, gli aveva detto che dovevano recarsi a Roma per eliminare Costanzo perché parlava male dei mafiosi, e cercare anche il giudice Falcone ed il ministro Martelli.

Precisava che si trattava di una strategia volta ad allontanare le Forze dell'Ordine che opprimevano la Sicilia per spostare l'attenzione al Nord; che Matteo Messina Denaro gli aveva detto che avrebbe dovuto portare con sé, a Roma, la carta di cre-

dito, in quanto la sua presenza, essendo "persona pulita", era utile per prendere a nolo un'autovettura da utilizzare per i pedinamenti.

Pertanto, si erano recati a Roma, ove con l'auto presa a nolo dal dichiarante, ma condotta dal Sinacori, molto più pratico della città, iniziavano a pedinare il dr Costanzo e si recavano anche al Ministero di Grazia e Giustizia.

In epoca precedente alla partenza per Roma, si erano tenute delle riunioni a Palermo. L'incontro tra Geraci e Matteo Messina Denaro era avvenuto pochi giorni dopo la prima di queste riunioni, tenutasi a Palermo, presso l'abitazione di Salvatore Biondino, sita nelle vicinanze della Città Mercato. A detta riunione aveva preso parte Matteo Messina Denaro, Vincenzo Sinacori, Salvatore Biondino, Renzo Tinirello, Giuseppe Graviano e Fifetto Cannella. Il Geraci, che si accompagnava al primo, e veniva fatto accomodare in cucina da Salvatore Biondino.

Matteo Messina Denaro gli aveva anche confidato che, oltre i predetti personaggi che dovevano colpire a Roma, nella corso della riunione si erano fatti anche i nomi dei giornalisti Santoro e Biagi e del presentatore Pippo Baudo. Inoltre, dovevano essere effettuate anche "delle stragi a dei monumenti storici" (pag. 69-74, ud. del 12 novembre 1999).

Geraci, a proposito della causale della strage di Capaci, ha confermato che il dr Falcone doveva essere eliminato "per aver fatto il maxiprocesso", perché dirigeva da Roma la Procura di Palermo ed aveva promosso delle leggi "molto più severe" per l'organizzazione.

Quanto al ministro Martelli, Geraci ha ribadito che l'uomo politico era odiato perché era stato "come un traditore, posto che gli avevano dato i voti... e poi ha fatto delle leggi pesanti per i boss mafiosi". Pertanto, con l'uccisione dei predetti personaggi "si volevano togliere i sassolini dai piedi" (pag. 118, ud. del 12 novembre 1999).

A seguito di contestazione tratta dal verbale del 9 giugno 1997, nel cui ambito il dichiarante aveva fatto riferimento all'obiettivo di destabilizzare lo Stato con i suddetti attentati, il Geraci ha ribadito tale assunto ed ha aggiunto che Matteo Messina Denaro si era recato a trovarlo, un giorno, dicendogli che dovevano fare degli attentati "a delle strutture per destabilizzare lo Stato" e chiedendogli se non ritene-

va che “qualcuno“ sarebbe andato da Riina “a fare qualche compromesso” del tipo: “basta con queste stragi, finiamola, arriviamo ad un compromesso”. Non ha saputo riferire se poi l’obiettivo fosse stato raggiunto. Quest’ultimo colloquio, aveva avuto luogo durante la latitanza di Matteo Messina Denaro, dopo uno, due mesi dall’arresto di Salvatore Riina.

Per quel che aveva potuto apprendere, Costanzo, Falcone e Martelli dovevano essere uccisi durante la stessa trasferta romana, effettuata prima della strage di Capaci, e non semplicemente individuati e controllati negli spostamenti. Ha aggiunto che, dopo essere rientrato in Sicilia dal soggiorno romano, in un’occasione Matteo Messina Denaro lo aveva avvertito di non andare a Palermo, mentre si poteva recare tranquillamente sino a Trapani. Dopo la strage di Capaci, gli aveva chiesto se poteva recarsi a Palermo, al che Matteo Messina Denaro, con “mezzo sorriso” gli aveva risposto affermativamente: “si adesso si ci puoi andare a Palermo” (pagg. 105-106, 108-110, 117-122, 131-138, 141-150, ud. del 12 novembre 1999).

*

Le convergenti dichiarazioni dei collaboranti, hanno trovato cospicui riscontri, nell’ambito del procedimento penale inerente alle stragi del Continente, celebrato dinanzi all’A.G. di Firenze, le cui risultanze, prodotte dalla pubblica accusa, sono state acquisite al presente processo.

Alla stregua dei seguenti dati, si può collocare nel tempo, con sufficiente precisione, la trasferta romana.

È stato infatti documentalmente acclarato, alla stregua della documentazione prodotta dalla pubblica accusa, che

-Sinacori e Geraci il 24 febbraio 1992, avevano raggiunto Roma in aereo; che il primo aveva utilizzava il nome storpiato di Rinacori, per come si evince dalla copia della lista passeggeri del volo BM 0119, Palermo-Roma, e dalla deposizione del teste Nicola Zito dell’11 novembre 1997;

-Sinacori, sempre in aereo, aveva effettuato il tragitto Roma-Palermo e viceversa, sotto il falso nome. Difatti, anche in tale occasione aveva utilizzato il nominativo “Rinatori”, per come si desume dalla lista passeggeri del volo BM 0166 linea Roma-Palermo del 4 marzo 1992; dalla lista passeggeri del volo BM 1090 linea Ro-

ma-Palermo del 5 marzo 1992; dal biglietto di andata e ritorno, emesso a nome di Rinatori/mr. relativo alla lista passeggeri volo BM 1090, sulla tratta Roma-Palermo del 5 marzo 1992, con il nominativo Rinacori;

-In data 24 febbraio 1992 risultava noleggiata da Francesco Geraci l'autovettura Lancia Y10 della società autonoleggio "Hertz" di Roma, che veniva restituita il 5 marzo 1992, per come si evince dalla copia del registro della società di autonoleggio Hertz, nonché dall'esame del citato teste Zito, che ha anche riferito degli acquisti compiuti a Roma da Francesco Geraci con carta di credito American Express.

*

Alla stregua delle su esposte argomentazioni, deve convenirsi che la stagione stragista del 1992 e quella delle bombe del 1993, sono legate da un comune denominatore che passa per il fallito attentato a Maurizio Costanzo.

Ed invero Filippo Malvagna ha riferito che le azioni terroristiche programmate nel corso della riunione svoltasi sul finire del 1991 e gli inizi del 1992, sarebbero state rivendicate con la sigla "Falange armata".

Orbene, l'attentato di Via Fauro fu rivendicato dalla suddetta sedicente organizzazione, così come la Strage di Capaci e gli attentati posti in essere nel continente nel corso del 1993, per come si evince dalla documentazione prodotta dalla pubblica accusa (cfr. copia di telex, circolari provenienti dalle Questure di Bari, Genova e Torino, unitamente alla copia dei messaggi ANSA trasmessi alle sedi di Bari, Genova e Torino, nonché la copia di lettere fatte pervenire all'on. Piccoli).

Inoltre, non può essere sottaciuto il fatto che Maurizio Avola ha riferito di essere stato dissuaso, agli inizi del 1992, dal proposito di colpire il dr Costanzo da Aldo Ercolano, in quanto questi gli aveva detto che già "ci stanno pensando i palermitani"; parole che l'Ercolano aveva detto nello stesso contesto nel quale Benedetto Santapaola dava l'autorizzazione a distruggere la villa di Pippo Baudo (pag. 45, ud. del 14 marzo 1996).

Tali indicazioni se, da un lato, dimostrano come del progetto di attentato al giornalista Costanzo fosse a conoscenza la consorteria catanese sin dal momento in cui veniva iniziata l'offensiva nei confronti dello Stato, dall'altro, consentono di con-

validare l'assunto che tra la stagione stragista del 1992 e quella del 1993 non vi sia stata soluzione di continuità.

A tal proposito Malvagna ha evidenziato che Giuseppe Pulvirenti era stato informato da Giovanni Rapisarda, qualche giorno dopo l'arresto di Salvatore Riina, che i palermitani avevano bisogno di parlare con lui, con riferimento all'attentato da porre in essere nei confronti del giornalista Maurizio Costanzo e che, successivamente, si era tenuta un'apposita riunione (pagg. 27-31; 165-189, ud. del 20 febbraio 1996).

*

Con riferimento agli altri attentati commessi nel Continente, Brusca riferito che l'idea di colpire il patrimonio artistico nazionale aveva preso corpo già nel 1992.

Al riguardo, il dichiarante ha narrato della trattativa instaurata, a partire dai mesi di febbraio, marzo, per il tramite di Antonino Gioé e di un certo Bellini, che tra le varie azioni criminali suggerite ne aveva indicata una del tutto peculiare: "se un giorno vi ritrovate con la torre di Pisa in mezzo alla strada come vi sentirete?".

Il Bellini, tra l'altro, aveva suggerito di "toccare il turismo e mettere in ginocchio lo Stato"; di riempire "le siringhe di AIDS" e disseminarle sulla spiaggia di Rimini; di avvelenare delle merendine per poi collocarle in un supermercato, facendo seguire questi comportamenti da telefonate di avviso su quanto s'era fatto.

Brusca ha precisato di aver parlato dei suggerimenti di Bellini anche con Leoluca Bagarella e di averne sempre tenuto informato il Riina (pagg. 108, 112-113, ud. del 2 luglio 1999).

Inoltre, il dichiarante ha precisato che Antonino Gioé, dopo essere stato arrestato, gli aveva "mandato a dire di sospendere l'attentato contro Costanzo" in quanto nelle intercettazioni dei colloqui, avvenuti tra lo stesso e La Barbera nell'appartamento di via Ughetti, "avevano parlato dell'attentato contro Maurizio Costanzo". Perciò, aveva segnalato al Bagarella l'opportunità di interrompere la strategia stragista, perché le forze di polizia "qualche indizio ce l'hanno". Questo atteggiamento, aveva comportato la sua emarginazione ("mi mettevano all'oscuro"), tant'è che era stato stravolto il "progetto delle siringhe", "delle brioscine" di cui aveva già discusso con Bagarella ed il Graviano, e solo dalla televi-

sione aveva appreso degli attentati eseguiti al Nord.

*

Anche dalle dichiarazioni rese da Vincenzo Sinacori si evince il collegamento tra le azioni delittuose del 1992 e quelle del 1993.

Al riguardo Sinacori ha dichiarato di essere venuto a conoscenza della decisione di effettuare attentati contro il patrimonio monumentale del Paese dopo un incontro tenutosi a Bagheria il 1° aprile 1993, ed al quale avevano partecipato Matteo Messina Denaro, Giuseppe Graviano e Leoluca Bagarella (pag. 165, ud. del 6 ottobre 1999).

Tuttavia, il dichiarante ha precisato che, già nell'estate del 1992, Antonino Gioé aveva fatto riferimento alla Torre di Pisa ed all'opportunità di farla cadere al fine di far "chiudere Pianosa"; che aveva saputo della collocazione del proiettile di artiglieria nel giardino di Boboli a Firenze; che aveva ritenuto coinvolto in tale azione Santo Mazzei poiché, nell'estate del 1992, per il suo tramite vi era stato un incontro tra Riina e quest'ultimo a Mazara (pagg. 177-178, 181-182, ud. del 6 ottobre 1999).

A tal proposito va rilevato che Giovanni Brusca ha riferito che Santo Mazzei aveva collocato un proiettile di artiglieria nel giardino di Boboli a Firenze e poi aveva telefonato all'Ansa, dicendo che se non avessero tolto il 41 bis O.P. o qualche altra cosa, si sarebbe proseguito nelle stragi.

*


Dall'esame sinergico delle suddette emergenze probatorie risulta evidente il legame tra le due stagioni stragiste, atteso che tutti gli attentati erano avvinti, a dire di Brusca, da un "fine unico": l'interesse di Cosa Nostra, consistente nel portare "lo Stato a trattare" e a far avere "benefici" all'organizzazione.

Dalle indicazioni di Brusca, emerge, anche il ruolo di istigatore del Bellini, che, in qualche misura avrebbe inciso sulle modalità del progetto stragista e mantenuto una trattativa, che non interferisce né su quella sfociata nel "papello", finalizzata soprattutto a trarre benefici anche carcerari per gli affiliati, né, tantomeno, con le indicazioni offerte dal Cancemi.

Pur rimanendo impregiudicato il tema dei mandanti occulti, che per come già

detto non può trovare esauritiva soluzione in questa sede, il sotteso legame che avvince la stagione delle stragi convalida la tesi sostenuta dai primi giudici che vede nella collegiale assunzione di responsabilità dei vertici, provinciale e regionale, di Cosa Nostra l'unica logica e plausibile spiegazione di un così virulento confronto con lo Stato che non ha avuto eguali nella storia criminale di tale sodalizio.

*

Handwritten signature or initials, possibly 'P 7'.